



Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali



Questo PDF rispecchia il contenuto della versione online del *Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali* alla data dell'ultimo aggiornamento.

Data dell'ultimo aggiornamento: 24.11.2025

Il sito viene regolarmente aggiornato, perciò si raccomanda di verificare eventuali modifiche e aggiornamenti introdotti nella versione online consultando la pagina «Novità»:

<https://style-guide.europa.eu/it/news>

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025

© Unione europea, 2025

Immagine di copertina: © istockphoto.com/TCmake_photo

Marchi di qualità ecologica, punto 5.3.2: FSC © FSC Belgium asbl/vzw; PEFC © PEFC Belgium

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Per qualsiasi uso o riproduzione di elementi che non sono di proprietà dell'Unione europea, potrebbe essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari dei diritti.

Sito internet Manuale di convenzioni redazionali: ISSN 1831-5380

Riferimenti

Base giuridica

Decisione 69/13/Euratom, CECA, CEE del 16 gennaio 1969 relativa all'installazione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (GU L 13 del 18.1.1969, pag. 19), abrogata e sostituita dalla decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, [del Consiglio europeo](#), del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia [dell'Unione europea](#), della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41):

«Articolo 1

L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea è un organismo interistituzionale il cui compito è di provvedere, nelle migliori condizioni possibili, all'edizione delle pubblicazioni delle istituzioni delle Comunità europee e dell'Unione europea».

*

Il comitato consultivo delle pubblicazioni della Commissione ha definito il concetto di pubblicazione come: «Scritto riprodotto in più esemplari, la cui edizione richiede una spesa di bilancio e la cui diffusione è destinata soprattutto all'esterno».

L'Ufficio delle pubblicazioni è responsabile, tra l'altro, della:

- normalizzazione dei formati,
- armonizzazione della presentazione delle pubblicazioni.

NB: In virtù della decisione summenzionata, la denominazione «Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee» è stata modificata in «Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea» con effetto dall'1.7.2009.

Mandato

Il presente documento è posto sotto la responsabilità delle seguenti entità:

- il **comitato interistituzionale**, designato dal comitato di direzione dell'Ufficio delle pubblicazioni, è costituito dai rappresentanti generali delle seguenti istituzioni: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea, Banca centrale europea, Corte dei conti europea, Comitato economico e sociale europeo, Comitato europeo delle regioni,
- la **sezione di coordinamento generale del Manuale interistituzionale**, presso l'Ufficio delle pubblicazioni,
- i **gruppi linguistici interistituzionali** (uno per lingua), i cui rappresentanti sono designati dai membri del comitato interistituzionale.

Il comitato interistituzionale designa i rappresentanti ufficiali che partecipano direttamente ai lavori nel quadro dei gruppi. Il comitato può agire da arbitro in caso di problemi importanti.

La sezione di coordinamento generale è responsabile della gestione generale della procedura; fissa l'ordine del giorno dei lavori, controlla la coerenza delle decisioni prese nei vari gruppi, assicura l'aggiornamento e lo sviluppo della procedura. È anche incaricata della gestione del sito internet del Manuale e partecipa direttamente al suo sviluppo.

I gruppi linguistici sono responsabili dell'elaborazione e del controllo delle loro rispettive versioni sotto l'egida della sezione di coordinamento generale. I rappresentanti dell'Ufficio delle pubblicazioni nei suddetti gruppi assicurano il coordinamento dei lavori e fanno sì che le informazioni vengano rinviate

alla sezione di coordinamento generale. I gruppi linguistici comprendono i rappresentanti delle varie entità linguistiche delle istituzioni: giuristi-linguisti, traduttori, terminologi, correttori ecc.

Inoltre, varie istanze decisionali sono regolarmente consultate in funzione dei punti da trattare, in particolare il segretariato generale, il servizio del protocollo e i servizi incaricati delle relazioni esterne della Commissione. Stretti contatti vengono inoltre mantenuti con varie organizzazioni internazionali, in particolare nel campo della standardizzazione (ISO).

Introduzione

A seguito di un'iniziativa intrapresa nel 1993 con il Vademecum dell'editore, il *Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali* è stato inizialmente pubblicato nel 1997 in undici lingue, e poi ampliato a ventiquattro. L'opera costituisce una procedura di armonizzazione linguistica unica nel suo genere in ragione del numero di comunità linguistiche coinvolte nella sua elaborazione. Essa è destinata a essere lo strumento di riferimento per i testi scritti, per tutte le istituzioni e per tutti gli organi e organismi dell'Unione europea.

La messa a punto di questo strumento ha reso necessaria la creazione di un comitato direttivo interistituzionale, il quale ha provveduto a designare a sua volta una serie di rappresentanti presso ogni istituzione e per ogni lingua. Questi ultimi svolgono le loro attività sotto il controllo di un gruppo di coordinamento operante presso l'Ufficio delle pubblicazioni.

Lo sforzo di armonizzazione necessario fra prassi a volte divergenti viene compiuto nella prospettiva del multilinguismo delle istituzioni, il quale esige la comparabilità dei testi in tutte le lingue ufficiali, nonché il rispetto delle caratteristiche di ciascuna lingua.

La parte I riunisce le regole che devono essere strettamente applicate nella redazione degli atti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale; la parte II, le principali norme tecniche o redazionali relative alle pubblicazioni generali. Inoltre, oltre agli accordi relativi a ogni lingua, riuniti nella parte IV, i ventiquattro gruppi sono giunti a stabilire convenzioni di lavoro uniche per tutte le lingue, che figurano nella parte III dell'opera. Questa sezione costituisce un reale catalizzatore al fine di perseguire l'armonizzazione fra tutte le lingue per tutte le istituzioni indistintamente.

Le convenzioni uniformi adottate per il Manuale di convenzioni redazionali prevalgono in linea di principio su ogni altra soluzione proposta o utilizzata in precedenza. La loro applicazione è obbligatoria in tutte le fasi della procedura scritta.

Infine, la presente opera vuole essere soprattutto una procedura di interazione dinamica fra tutti gli utilizzatori, dato che è per sua natura destinata a essere oggetto di aggiornamento continuo. I suoi autori invitano tutti a contribuire attivamente, comunicando ogni utile informazione, segnalando errori od omissioni, ovvero inviando suggerimenti al seguente servizio:

Office des publications de l'Union européenne (Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea)

Coordination «Code de rédaction» (Coordinamento «Manuale interistituzionale»)

(Unité A.1.002)

L-2985 Lussemburgo

LUSSEMBURGO

Contatto via e-mail:

- [questioni generali](mailto:OP-ISG-coordination@publications.europa.eu)
(OP-ISG-coordination@publications.europa.eu),
- [questioni relative alla lingua italiana](mailto:op-code-de-redaction-it@publications.europa.eu)
(op-code-de-redaction-it@publications.europa.eu).

Indice

Riferimenti	4
Introduzione	6
PARTE PRIMA – Gazzetta ufficiale	11
Preambolo	12
1. Struttura della Gazzetta ufficiale	17
1.1. Struttura generale	17
1.2. Serie L	18
1.2.1. Classificazione degli atti	18
1.2.2. Numerazione degli atti	20
1.2.3. Contenuto	22
1.3. Serie C	27
1.3.1. Classificazione dei documenti	27
1.3.2. Numerazione dei documenti	28
1.3.3. Contenuto	30
2. Struttura di base degli atti giuridici	33
2.1. Titolo	33
2.2. Preambolo (visti e considerando)	34
2.2.1. Visti	34
2.2.2. Considerando	35
2.3. Articolato (articoli)	36
2.4. Formula relativa al carattere obbligatorio dei regolamenti	38
2.5. Formula finale (luogo, data e firma)	38
2.6. Allegati	40
2.7. Suddivisioni degli atti	41
3. Regole di redazione	43
3.1. Riferimenti alla Gazzetta ufficiale	43
3.2. Riferimenti agli atti	45
3.2.1. Forme del titolo	45
3.2.2. Citazione di atti	47
3.2.3. Riferimenti alle suddivisioni degli atti	49
3.2.4. Riferimenti alle modifiche degli atti	50
3.3. Disposizioni modificative	51
3.3.1. Modifiche nel testo	51
3.3.2. Aggiunte e numerazione	53
3.4. Ordine di citazione	54
3.4.1. Trattati	54
3.4.2. Ordine per autore	55
3.4.3. Paesi	56
3.4.4. Lingue e versioni linguistiche	56
3.4.5. Monete	56
3.5. Elenchi	57
3.5.1. Presentazione degli elenchi	57

3.5.2.	Elenchi di atti	58
3.6.	Definizione di espressioni o termini	58
3.7.	Accordi internazionali	58
	Tabelle di sintesi	59
	PARTE SECONDA – Pubblicazioni generali	65
4.	Preparazione dei documenti e identificatori	66
4.1.	Autori, servizi richiedenti, Ufficio delle pubblicazioni e tipografie	66
4.1.1.	Gli autori e l'Ufficio delle pubblicazioni	66
4.1.2.	Gestione dei progetti all'interno dell'Ufficio	67
4.1.3.	La correzione all'interno dell'Ufficio	67
4.2.	Documenti originali (manoscritti)	69
4.2.1.	Principio della catena di produzione	69
4.2.2.	Struttura logica dei documenti	69
4.2.3.	Elaborazione del testo	71
4.2.4.	Documenti pronti per la riproduzione fotografica	73
4.3.	Tipologia delle pubblicazioni	74
4.3.1.	Monografie	74
4.3.2.	Risorse continue	74
4.3.3.	Pubblicazioni in serie e monografie combinate	75
4.4.	Identificatori assegnati dall'Ufficio delle pubblicazioni	75
4.4.1.	Numero internazionale normalizzato del libro (ISBN)	75
4.4.2.	Numero internazionale normalizzato delle pubblicazioni in serie (ISSN)	77
4.4.3.	Identificatore digitale di un oggetto (DOI)	79
4.4.4.	Numero di catalogo	79
4.5.	Identificatore assegnato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea	80
5.	Struttura di una pubblicazione	81
5.1.	Copertina	81
5.1.1.	Elementi della copertina	81
5.1.2.	Uso del colore per la copertina	83
5.2.	Pagina di frontespizio	84
5.3.	Verso del frontespizio	85
5.3.1.	Componenti	85
5.3.2.	Menzione relativa al prodotto di carta stampata	86
5.4.	Copyright	86
5.4.1.	Avviso sul copyright	86
5.4.2.	Autorizzazione al riutilizzo e condizioni di riutilizzo	89
5.4.3.	Elementi protetti dal copyright utilizzati in una pubblicazione	90
5.4.4.	Altre clausole di esclusione della responsabilità	92
5.5.	Testi in apertura e chiusura di volume	92
5.5.1.	Dedica	92
5.5.2.	Prefazione, preambolo e introduzione	92
5.5.3.	Indice e sommario	93
5.5.4.	Bibliografia	93
5.5.5.	Altri indici	93
5.6.	Suddivisioni del testo	94

5.7. Elenchi	95
5.8. Evidenziazione	96
5.9. Riferimenti bibliografici	96
5.9.1. Riferimenti alla normativa dell'Unione europea	97
5.9.2. Riferimenti ai trattati	98
5.9.3. Riferimenti alle cause della Corte di giustizia e del Tribunale	99
5.9.4. Riferimenti bibliografici	102
5.10. Citazioni	106
5.11. Materiale artistico (illustrazioni)	107
5.12. Tabelle	108
PARTE TERZA – Convenzioni comuni a tutte le lingue	109
6. Indicazioni tipografiche e revisione del testo	110
6.1. Correzione preliminare del manoscritto	110
6.2. Manoscritti elettronici	110
6.3. Segni di correzione	110
6.4. Spaziatura dei segni d'interpunzione	112
6.5. Interpunzione nelle cifre	113
7. Sigle dei paesi, delle lingue e delle monete	114
7.1. Paesi	114
7.1.1. Denominazioni e sigle da utilizzare	114
7.1.2. Ordine di enumerazione degli stati	116
7.2. Lingue	118
7.2.1. Ordine delle versioni linguistiche e codici ISO (testi multilingui)	118
7.2.2. Ordine di enumerazione delle lingue (testi monolingui)	120
7.2.3. Citazione delle lingue di pubblicazione	120
7.2.4. Regime linguistico delle istituzioni	121
7.3. Monete	121
7.3.1. L'euro e il cent	121
7.3.2. Ordine di citazione delle monete e codici ISO	122
7.3.3. Regole di scrittura dei riferimenti monetari	124
8. Richiami di nota e note a piè di pagina	127
8.1. Richiami di nota	127
8.2. Ordine nelle note a piè di pagina	128
9. Altre convenzioni	130
9.1. Indirizzi	130
9.1.1. Indirizzi: principi generali	130
9.1.2. Indirizzi nei documenti monolingui	131
9.1.3. Indirizzi nei documenti plurilingui	133
9.1.4. Indirizzi negli Stati membri: presentazione ed esempi	134
9.1.5. Indirizzi negli Stati membri: caratteristiche specifiche	136
9.2. Indirizzi elettronici	138
9.3. Numeri telefonici	138
9.4. Citazione di una pubblicazione e riferimenti alla Gazzetta ufficiale	140
9.5. Struttura amministrativa dell'Unione europea: denominazioni ufficiali e ordine di citazione	140

9.5.1.	Istituzioni e organi	140
9.5.2.	Servizi interistituzionali	143
9.5.3.	Organismi decentrati	143
9.5.4.	Agenzie esecutive	146
9.5.5.	Agenzie e organi Euratom	146
9.5.6.	Altri organismi	146
9.6.	Direzioni generali e servizi della Commissione: denominazioni ufficiali	147
PARTE QUARTA – Convenzioni specifiche per la lingua italiana		151
10.	Presentazione del testo	152
10.1.	Punteggiatura	152
10.1.1.	Virgola	152
10.1.2.	Punto	152
10.1.3.	Punto e virgola	152
10.1.4.	Due punti	153
10.1.5.	Parentesi	153
10.1.6.	Parentesi quadre	153
10.1.7.	Virgolette	153
10.1.8.	Punti di sospensione	153
10.1.9.	Barra obliqua	154
10.1.10.	Lineetta	154
10.1.11.	Trattino	154
10.2.	Maiuscole e minuscole	154
10.3.	Numeri	158
10.3.1.	Numeri arabi	158
10.3.2.	Numeri romani	159
10.4.	Abbreviazioni	159
10.5.	Sigle e acronimi	159
11.	Opere di consultazione	161
Allegati		162
Allegato A1	Guida grafica dell'emblema europeo	163
Allegato A2	Iconografia istituzionale	167
Allegato A3	Abbreviazioni e simboli	175
Allegato A4	Sigle e acronimi	178
Allegato A5	Elenco degli Stati, dei territori e delle monete	191
Allegato A6	Codici dei paesi e dei territori	209
Allegato A7	Codici delle monete	213
Allegato A8	Codici delle lingue (Unione europea)	221
Allegato A9	Istituzioni, organi, servizi interistituzionali e organismi: elenco multilingue	222
Allegato A10	Regioni	274
Allegato B	Uso del corsivo	283
Allegato C	Varie	289
Indice analitico		290

Parte prima

Gazzetta ufficiale

Questa sezione è dedicata alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, ai documenti in essa pubblicati e alle relative norme redazionali specifiche. Essa va letta insieme alle parti terza e quarta e a tutti gli allegati, che si applicano ugualmente ai testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale.



Preambolo

Cronistoria

1952

Con l'entrata in vigore del trattato CECA, viene creata una Gazzetta ufficiale per la pubblicazione di informazioni, decisioni ecc., il cui primo numero esce il 30 dicembre, nelle quattro lingue ufficiali: francese, italiano, neerlandese e tedesco.

Dal 1952 al 19 aprile 1958 è denominata *Gazzetta ufficiale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio*.

1958

Il 20 aprile, in seguito all'entrata in vigore del trattato CEE e del trattato Euratom, la Gazzetta ufficiale viene modificata e il suo titolo diventa *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

1968

In gennaio sono introdotte le serie L (*Legislazione*) e C (*Comunicazioni e informazioni*).

Il primo numero della [serie L](#) è pubblicato il 3 gennaio.

Il primo numero della [serie C](#) è pubblicato il 12 gennaio.

1978

Viene introdotta la [serie S](#) (*Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*) per la pubblicazione dei bandi di gara relativi agli appalti pubblici; il primo numero è pubblicato il 7 gennaio. In precedenza, fino alla fine del 1974, le gare d'appalto e le informazioni del Fondo europeo di sviluppo erano pubblicate nella serie L; successivamente, fino alla fine del 1977, nella serie C.

1981

Apertura al pubblico della banca dati CELEX (*Communitatis Europææ Lex*), sistema interistituzionale di documentazione automatizzata multilingue per il diritto comunitario.

Diffusa dalla Commissione, CELEX è disponibile online e su nastro magnetico.

1986

La serie S è disponibile in forma elettronica [[banca dati TED](#) (*tenders electronic daily*)].

1987

Le serie L e C sono disponibili su microschede.

1991

In gennaio viene introdotta la [serie C ... A](#).

1992

In ottobre la gestione di CELEX è trasferita dalla Commissione all'Ufficio delle pubblicazioni.

1997

La serie S è disponibile anche su CD-ROM.

1998

Le serie L e C sono accessibili su internet (sito [EUR-Lex](#)).

A partire dal 1° luglio, la serie S non è più pubblicata su carta, ma solo su CD-ROM e su internet (banca dati TED).

1999

A partire dal 31 agosto è pubblicata una nuova serie, esclusivamente elettronica: la [serie C ... E](#) (E = elettronica).

2001

Le serie L e C sono disponibili su CD-ROM.

2002

A partire dal 1° gennaio, l'accesso a EUR-Lex è gratuito.

2003

A partire dal 1° febbraio, in virtù del trattato di Nizza, la Gazzetta ufficiale è denominata *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2004

A partire dal 1° maggio, data dell'allargamento, la Gazzetta ufficiale è pubblicata in 20 lingue. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 930/2004 del Consiglio, si applica una deroga per la versione maltese: per un periodo di tre anni (1.5.2004-30.4.2007) le istituzioni hanno l'obbligo di pubblicare in lingua maltese solo i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

A partire dal 1° maggio il bordo colorato sulla copertina della Gazzetta ufficiale è soppresso; le diverse versioni linguistiche sono contraddistinte dal codice ISO indicato sulla copertina.

A partire dal 1° maggio, le basi dati CELEX ed EUR-Lex sono disponibili nelle 20 versioni linguistiche.

L'ultima versione cartacea del *Repertorio della legislazione comunitaria in vigore* viene pubblicata a luglio.

A partire da tale data, il Repertorio sarà disponibile su Eur-Lex. A partire dal 1° novembre, CELEX è stata integrata in EUR-Lex e, dal 31 dicembre, non viene più aggiornata.

2007

A partire dal 1° gennaio, in seguito all'allargamento alla Romania e alla Bulgaria e alla decisione di pubblicare il diritto derivato in irlandese, la Gazzetta ufficiale è pubblicata in 23 lingue; tuttavia, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, e analogamente a quanto concordato per la versione maltese della Gazzetta ufficiale, per un periodo di cinque anni le istituzioni hanno l'obbligo di pubblicare in lingua irlandese solo i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Il 1° gennaio è adottata una nuova classificazione degli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

2009

A partire dal 1° dicembre, data dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, alle rubriche della Gazzetta ufficiale è aggiunta una rubrica L V temporanea denominata «Atti adottati, a decorrere dal 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom», soppressa il 31 dicembre.

2010

A partire dal 1° gennaio, è adottata e applicata una nuova classificazione degli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale; la nuova classificazione tiene conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

2012

La deroga per la lingua irlandese, concordata nel 2007 per cinque anni, è prorogata per un altro periodo di cinque anni (1.1.2012-31.12.2016) in base al regolamento (UE) n. 1257/2010 del Consiglio.

2013

A partire dal 1° luglio, la Gazzetta ufficiale è pubblicata in 24 lingue, in seguito all'adesione della Croazia.

2014

Il 1° aprile, la serie C ... E è soppressa.

2016

Il 1° maggio sono create le serie L ... I e C ... I.

In marzo, [l'identificatore della legislazione europea](#) (ELI — *European Legislation Identifier*) viene applicato sul portale [EUR-Lex](#).

2017

La deroga per la lingua irlandese è nuovamente prorogata dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2264 del Consiglio, ma la sua portata deve essere gradualmente ridotta allo scopo di porvi termine il 31 dicembre 2021.

2022

La deroga per la lingua irlandese cessa di essere applicata a partire dal 1° gennaio.

2023

Dal 1° ottobre, nasce il nuovo formato «atto per atto» della Gazzetta ufficiale.

Cessa la pubblicazione delle serie L ... I, C ... A e C ... I.

Servizi autore delle istituzioni, degli organi e degli organismi

Per l'elenco delle denominazioni di istituzioni, organi e organismi, cfr. [punto 9.5](#).

Parlamento europeo (Bruxelles, Lussemburgo, Strasburgo)

I testi da pubblicare nella Gazzetta ufficiale sono trasmessi dalle diverse direzioni generali.

Consiglio europeo (Bruxelles)

I testi da pubblicare nella Gazzetta ufficiale sono trasmessi dalla segreteria generale del Consiglio dell'Unione europea.

Consiglio dell'Unione europea (Bruxelles)

I testi da pubblicare nella Gazzetta ufficiale sono trasmessi dal segretariato generale.

Commissione europea (Bruxelles, Lussemburgo)

I testi da pubblicare nella Gazzetta ufficiale sono trasmessi dal segretariato generale, sia che si tratti di atti giuridici vincolanti ([serie L](#)), proposte, comunicazioni e informazioni ([serie C](#)), sia che si tratti di avvisi relativi ad appalti pubblici o del Fondo europeo di sviluppo ([serie S](#)).

Corte di giustizia dell'Unione europea (Lussemburgo)

I testi da pubblicare nella Gazzetta ufficiale sono trasmessi dalla cancelleria della Corte di giustizia.

Banca centrale europea (Francoforte sul Meno)

I testi da pubblicare nella Gazzetta ufficiale sono trasmessi dalla divisione Legislazione della direzione generale Servizi giuridici.

Corte dei conti europea (Lussemburgo)

I testi da pubblicare nella Gazzetta ufficiale sono trasmessi dall'unità Comunicazione e relazioni.

Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (Bruxelles)

I testi da pubblicare nella Gazzetta ufficiale sono trasmessi dal segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Comitato economico e sociale europeo (Bruxelles)

I testi da pubblicare nella Gazzetta ufficiale sono trasmessi dalla Segreteria.

Comitato europeo delle regioni (Bruxelles)

I testi da pubblicare nella Gazzetta ufficiale sono trasmessi dalla Segreteria.

Banca europea per gli investimenti (Lussemburgo)

I testi da pubblicare nella Gazzetta ufficiale sono trasmessi dagli autori.

Mediatore europeo (Strasburgo) e Garante europeo della protezione dei dati (Bruxelles)

I testi da pubblicare nella Gazzetta ufficiale sono trasmessi dagli autori.

Organismi

Elenco degli uffici e delle agenzie: cfr. [punti 9.5.3-9.5.6](#).



Elenco multilingue di istituzioni, organi, servizi interistituzionali e organismi: cfr. [allegato A9](#)

LegisWrite e EdiT

LegisWrite è un'applicazione informatica per la creazione, la revisione e lo scambio di documenti ufficiali fra le istituzioni, siano essi di natura giuridica o meno. Essa serve a uniformare la struttura e la presentazione dei testi.

Ulteriori informazioni su LegisWrite (accessibile al personale delle istituzioni e degli organi dell'UE):

<https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=216418878> (en)

EdiT, lo strumento di redazione legislativa basato sull'XML, è stato introdotto nel 2021. Sostituirà gradualmente LegisWrite.

Ulteriori informazioni su EdiT (accessibile al personale delle istituzioni e degli organi dell'UE):

<https://europea.eu.sharepoint.com/teams/GRP-PRO-SG-EU-PMH-IT-training-support/SitePages/Edit.aspx> (en)

Opere di consultazione

Le principali opere di consultazione per i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale sono le seguenti:

- a) per le questioni di ortografia e di ordine linguistico:
 - *Il Grande dizionario Garzanti della lingua italiana*, Garzanti editore, Milano,
 - Accademia della Crusca, <https://accademiadellacrusca.it/>,
 - Accademia della Crusca, *Grande dizionario della lingua italiana*, <https://www.gdli.it/>,
 - Devoto, G., Oli, G.C., *Il dizionario della lingua italiana*, Le Monnier, Firenze,

- Treccani, *Vocabolario on line*, https://www.treccani.it/enciclopedia/elenco-opere/Vocabolario_on_line,
 - Zingarelli, N., *Vocabolario della lingua italiana*, Zanichelli, Bologna,
 - Migliorini, B., Tagliavini, C., Fiorelli, P., *Dizionario d'ortografia e di pronunzia (DOP)*, ERI, Edizione Rai, Torino,
 - *Atlante Geografico Zanichelli*, Zanichelli, Bologna;
- b) per le questioni relative alla tecnica legislativa:
- [*Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea*](#), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2015,
 - [*Manuale comune per la presentazione e la redazione degli atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria*](#) (Parlamento, Consiglio, Commissione), edizione 2023 (*),
 - *Formulario degli atti redatti nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea* («formulario del Consiglio», specifico per gli atti del Consiglio), edizione 2023,
 - [*Regole di tecnica legislativa a uso dei servizi della Commissione*](#) (*);
- c) per le sigle, gli acronimi e le abbreviazioni:
- [*IATE*](#) (banca dati terminologica per la raccolta, la diffusione e la gestione comune di terminologia tra le istituzioni, organi, agenzie e altri organismi dell'Unione europea);
- d) per la verifica dei titoli, dei contenuti, delle ultime modifiche ecc. degli atti:
- [*EUR-Lex*](#) (offre l'accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Consente la consultazione della Gazzetta ufficiale con i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione).

Inoltre, diversi numeri della Gazzetta ufficiale servono come riferimento abituale per quel che concerne l'agricoltura, la pesca, gli accordi commerciali, la nomenclatura combinata, gli accordi con i paesi terzi ecc.

(*) Collegamenti interni/documenti di lavoro riservati al personale dell'Unione europea.

1. Struttura della Gazzetta ufficiale

Gli atti giuridici e i documenti dell'UE sono pubblicati in diverse serie della Gazzetta ufficiale.

1.1. Struttura generale

La *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* comprende tre serie:

- la [serie L](#): *Legislazione*,
- la [serie C](#): *Comunicazioni e informazioni*,
- la [serie S](#): *Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le serie L e C sono pubblicate ogni giorno e per ogni singolo atto dal lunedì al venerdì, in casi urgenti anche il sabato, la domenica e i giorni festivi.



Pubblicazione atto per atto della Gazzetta ufficiale

Fino al 30 settembre 2023 le edizioni quotidiane della Gazzetta ufficiale erano raccolte di documenti pubblicati lo stesso giorno. Con il passaggio alla pubblicazione atto per atto il 1° ottobre 2023, ogni numero della Gazzetta ufficiale contiene un solo e unico atto.

La pubblicazione atto per atto comporta vantaggi sia per la flessibilità che per la rapidità dell'iter di pubblicazione. Tutti i documenti sono ormai pubblicati in modo indipendente l'uno dall'altro, per cui sono diventate superflue le serie supplementari per le pubblicazioni urgenti. Di conseguenza dal 1° ottobre 2023 non esistono più le serie L ... I e C ... I e rimangono solo le serie principali L e C. Parimenti è cessata la pubblicazione della serie C ... A.

Il riferimento alla Gazzetta ufficiale si basa sulla serie, sul numero dell'atto (eccetto che per gli accordi internazionali e le rettifiche), sulla data di pubblicazione e sull'ELI, mentre è decaduto il riferimento alla pagina. Per maggiori informazioni cfr. [punto 3.1](#).

Serie L

La serie L include le seguenti rubriche:

- atti legislativi (L I),
- atti non legislativi (L II),
- altri atti (L III),
- rettifiche.

Cfr. [punto 1.2](#).

Serie C

La serie C include le seguenti rubriche:

- risoluzioni, raccomandazioni e pareri (C I),
- comunicazioni (C II),
- atti preparatori (C III),
- informazioni (C IV),
- avvisi (C V),
- rettifiche.

Gli atti pubblicati nella serie C sono strutturati secondo presentazioni tipografiche diverse più numerose rispetto alla serie L; le regole di pubblicazione tuttavia sono le stesse nelle due serie.

Cfr. [punto 1.3](#).



La serie C prima del 1° ottobre 2023

La serie C era integrata dalle serie C ... A, C ... E (cessata il 1° aprile 2014) e C ... I. I puntini di sospensione rappresentano il numero attribuito alla Gazzetta ufficiale della serie C quotidiana pubblicata lo stesso giorno:

- serie C ... A (A = allegato): era riservata alla pubblicazione dei bandi di concorso generale, degli avvisi di posti vacanti e dei cataloghi comuni (varietà delle specie agricole ecc.),
- serie C ... E (E = elettronica): era riservata alla pubblicazione di testi quali le posizioni del Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria o i processi verbali e i testi approvati dal Parlamento europeo, che sono disponibili sul sito [EUR-Lex](#) (e nei DVD mensili prodotti in passato),
- serie C ... I (I = isolata).

GU C 137 del 27.5.2010

GU C 137 A del 27.5.2010

GU C 137 E del 27.5.2010

GU C 119 I del 5.4.2018

Serie S

La serie S (S = supplemento) è riservata alla pubblicazione dei bandi di gara relativi agli appalti pubblici e delle informazioni del Fondo europeo di sviluppo e di altre istituzioni, organi o organismi. La serie S è disponibile su internet ([banca dati TED](#)).

1.2. Serie L

La serie L comprende atti legislativi, non legislativi e di altro tipo raggruppati per rubriche e sottorubriche.

1.2.1. Classificazione degli atti

Gli atti sono classificati in rubriche (L I, L II ecc.) e sottorubriche («Regolamenti», «Direttive» ecc.) secondo l'ordine indicato di seguito (cfr. anche [struttura della Gazzetta ufficiale su EUR-Lex](#)).



Gazzetta ufficiale — serie L

L I — Atti legislativi

- Regolamenti
- Direttive
- Decisioni
- Bilanci

L II — Atti non legislativi

- Accordi internazionali
- Regolamenti
- Direttive
- Decisioni
- Raccomandazioni
- Orientamenti
- Regolamenti interni e di procedura
- Atti adottati da organismi creati da accordi internazionali
- Accordi interistituzionali

L III — Altri atti

- Spazio economico europeo

NB: La rubrica temporanea **L IV — Atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom** (ora soppressa) includeva gli atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione dei trattati CE, UE e Euratom.

Per ciascuna rubrica gli atti sono classificati:

- per tipo (regolamento, direttiva, decisione, bilancio ecc.), e
- in ordine d'autore (cfr. [punto 3.4.2](#)): Parlamento europeo, Consiglio europeo, Parlamento europeo e Consiglio, Consiglio, Commissione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea, Banca centrale europea, Corte dei conti ecc.

NB: Per la rubrica L II, sottorubriche «Regolamenti», «Direttive» e «Decisioni», conformemente all'ordine summenzionato e per gli autori in questione, gli atti sono classificati nel seguente ordine:

- 1) atti basati direttamente sui trattati;
- 2) atti delegati;
- 3) atti di esecuzione.

Cfr. esempi in «[Tabelle di sintesi](#)».

Rubriche

La serie L della Gazzetta ufficiale include le rubriche riportate di seguito.

L I — Atti legislativi

La rubrica L I riguarda gli «atti legislativi» ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero regolamenti, direttive e decisioni adottati con:

- «procedura legislativa ordinaria» (adozione congiunta da parte del PE e del Consiglio), o
- «procedura legislativa speciale» (adozione da parte del Consiglio con la partecipazione del PE o adozione da parte del PE con la partecipazione del Consiglio).

La rubrica Atti legislativi riguarda anche il bilancio annuale dell'Unione europea, adottato secondo una procedura legislativa speciale, e i bilanci rettificativi a esso relativi.

NB: Il bilancio annuale dell'Unione europea era anteriormente definito «bilancio generale». Nel 2022, il titolo dell'atto di adozione definitiva venne cambiato in «Adozione definitiva del bilancio annuale dell'Unione europea».

Prima del 1° dicembre 2009, il bilancio dell'Unione europea era pubblicato nella rubrica L II (Atti non legislativi) con l'atto d'adozione intitolato («Adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea»). Lo stato delle entrate e delle spese delle agenzie, che era pubblicato nella serie L, a partire dal 1° dicembre 2009 rientra negli atti pubblicati nella serie C.

L II — Atti non legislativi

La rubrica L II riguarda gli «atti non legislativi» ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero regolamenti, direttive e decisioni che non sono adottati con procedura legislativa [atti delegati (articolo 290) e di esecuzione (articolo 291) e atti basati direttamente sui trattati (atti relativi ad accordi internazionali, decisioni PESC ecc.)] e altri atti (indirizzi della BCE, raccomandazioni ecc.).

L III — Altri atti

La rubrica L III riguarda gli «altri atti», per esempio gli atti dello Spazio economico europeo.

1.2.2. Numerazione degli atti

I numeri vengono attribuiti dall'Ufficio delle pubblicazioni.

Salvo che per gli accordi internazionali e le rettifiche, a tutti gli atti e altri testi viene attribuito un numero. Tale numero, che è unico e fa parte del titolo oppure è riportato alla fine del titolo tra parentesi quadre, indica anche il numero della Gazzetta ufficiale in cui l'atto o altro testo è pubblicato.

Elementi della numerazione

La numerazione di riferimento degli atti è composta da tre elementi, presentati in questo ordine:

- la sigla o l'acronimo del settore, posti tra parentesi («UE» per l'Unione europea, «Euratom» per la Comunità europea dell'energia atomica, «UE, Euratom» per l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, «PESC» per la politica estera e di sicurezza comune),
- l'anno di pubblicazione, composto da quattro cifre,
- un numero progressivo sulla base di una sequenza annuale, composto dalle cifre necessarie.

(settore) AAAA/N

NB: Per alcuni atti la numerazione attribuita dall'Ufficio delle pubblicazioni non contiene la sigla del settore ed è posta tra parentesi quadre alla fine del titolo. Questo numero non è considerato parte del titolo né è citato nei riferimenti all'atto in questione.

[AAAA/N]



Numerazione prima del 1° gennaio 2015

La numerazione degli atti variava a seconda del tipo di atto, e resta in uso nei riferimenti a tali atti.

Principi generali

- a) Se il numero d'ordine precede l'anno è utilizzata l'indicazione «n.»:
 regolamento (UE) n. **16/2010** della Commissione
 decisione n. **284/2010/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio
 Viceversa, se l'anno precede il numero d'ordine non è utilizzata l'indicazione «n.»:
 decisione **2010/300/UE** della Commissione
- b) L'anno è indicato con quattro cifre a partire dal 1° gennaio 1999; prima di tale data l'anno è indicato solo con le ultime due cifre:
 regolamento (CE) n. **23/1999** della Commissione
 decisione **2010/294/UE** del Consiglio
 regolamento (CE) n. **2820/98** del Consiglio

NB: Le sigle e gli acronimi sono cambiati nel tempo per adeguarsi all'evoluzione delle basi giuridiche, a seguito dell'adozione di nuovi trattati e della modificazione di trattati previgenti:

- prima del 1° novembre 1993: le sigle e gli acronimi utilizzati sono «CEE», «CECA» e «Euratom»,
- a partire dal 1° novembre 1993 (data di entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, o trattato di Maastricht): «CEE» diviene «CE». Sono aggiunte le sigle «GAI» (per la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni), «PESC» (per la politica estera e di sicurezza comune) e «CEM» (per le convenzioni firmate tra Stati membri),
- a partire dal 24 luglio 2002 (all'indomani della scadenza del trattato CECA) la sigla «CECA» non è più utilizzata,
- a partire dal 1° dicembre 2009 (data di entrata in vigore del trattato di Lisbona): «CE» diviene «UE». Le sigle «GAI» e «CEM» non sono più utilizzate (la sigla «PESC» è invece mantenuta).

Numerazione

Il numero d'ordine viene attribuito da una delle serie, e l'ordine degli elementi dipende dal tipo di atto.

Regolamenti

Il numero di riferimento dei regolamenti è composto dagli elementi seguenti: (sigla) n. .../anno

I puntini rappresentano il numero d'ordine dell'atto attribuito dall'Ufficio delle pubblicazioni al momento della pubblicazione.

regolamento (UE) n. 641/2010

La numerazione dei regolamenti è cambiata nel corso del tempo:

- dal 1952 al 31 dicembre 1962:
regolamento n. 17
- dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1967 (al numero vengono aggiunti il riferimento all'anno e la sigla):
regolamento n. 1009/67/CEE
- dal 1° gennaio 1968 (la posizione della sigla è modificata):
regolamento (CEE) n. 1470/68

Direttive

Per le direttive il numero d'ordine e la sigla seguono l'anno:

direttiva 2010/24/UE del Consiglio

Dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 2014, il numero veniva assegnato dal segretariato generale del Consiglio.

Il titolo di alcune direttive (più vecchie) comprende un aggettivo numerale ordinale:

prima direttiva 73/239/CEE

Decisioni

Nel caso di decisioni pubblicate nella rubrica L I, il numero d'ordine è seguito dall'anno e dalla sigla:

decisione n. 477/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Le decisioni adottate con procedura legislativa seguono la stessa serie numerica utilizzata per i regolamenti [decisione n. 477/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; regolamento (UE) n. 478/2010 della Commissione].

Per le decisioni pubblicate nella rubrica L II, l'indicazione dell'anno precede il numero d'ordine e la sigla:

decisione 2010/294/UE del Consiglio

Bilanci

Gli atti di adozione definitiva del bilancio generale e dei bilanci rettificativi sono contraddistinti da un numero d'ordine, indicato nel sommario e nella prima pagina dell'atto (per esempio, «2010/117/UE, Euratom»), e non riportato nel riferimento.

Doppia numerazione

Alcuni atti presentano una doppia numerazione:

- un numero attribuito dall'Ufficio delle pubblicazioni [per esempio (UE) 2015/299] e
- un numero interno attribuito dall'autore (per esempio «BCE/2015/5», «ATALANTA/4/2015» ecc.).

Nel caso degli atti della Banca centrale europea come pure delle decisioni del comitato politico e di sicurezza, il numero attribuito dall'autore si trova alla fine del titolo, tra parentesi:

regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea [...] (BCE/2015/13)

decisione (UE) 2015/299 della Banca centrale europea [...] (BCE/2015/5)

indirizzo (UE) 2015/732 della Banca centrale europea [...] (BCE/2015/20)

decisione (PESC) 2015/711 del comitato politico e di sicurezza [...] (ATALANTA/4/2015)

NB: Le decisioni, gli orientamenti e le raccomandazioni pubblicati prima del 1° gennaio 2015 sono citati indicando solo il numero interno:

- (4) La decisione (UE) 2016/1975 della Banca centrale europea (BCE/2016/39) ⁽²⁾ fa riferimento alle competenze del Comitato esecutivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione BCE/2013/54 della Banca centrale europea ⁽³⁾. La decisione BCE/2013/54 è stata abrogata dalla decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24). [...]
- ⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/1975 della Banca centrale europea, dell'8 novembre 2016, relativa alla subdelega dei poteri relativi alla concessione di un accreditamento provvisorio (BCE/2016/39) (GU L 304 dell'11.11.2016, pag. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1975/oj>).
- ⁽³⁾ Decisione BCE/2013/54 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2013, sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell'euro e degli elementi dell'euro e che modifica la decisione BCE/2008/3 (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 29, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2013/106\(3\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2013/106(3)/oj)).

Per alcuni atti, il numero attribuito dall'Ufficio delle pubblicazioni non ha la sigla ed è posto tra parentesi quadre alla fine del titolo. Si tratta delle decisioni dei Consigli e dei comitati creati da accordi internazionali, degli atti adottati nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e dei regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE):

decisione n. 1/2015 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE [...] [2015/1909]

decisione del Comitato misto SEE n. 159/2014 [...] [2015/94]

decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 226/17/COL [...] [2018/564]

regolamento n. 78 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) [...] [2015/145]



Doppia numerazione prima del 1° gennaio 2015

Gli atti relativi allo Spazio economico europeo (SEE), gli atti adottati nell'ambito dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e i regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) presentano solo il numero interno, attribuito dall'autore.

Atti o testi non numerati

Gli accordi internazionali (cfr. «[L II — Atti non legislativi](#)» al punto 1.2.3) e le rettifiche non sono numerati.

Agli accordi internazionali l'Unione europea non può attribuire unilateralmente un numero, in quanto è solo una delle parti dell'accordo.



Prima del 1° ottobre 2023

Oltre agli accordi internazionali e alle rettifiche, ai documenti seguenti non era attribuito alcun numero:

- informazioni relative alla data di entrata in vigore di un accordo internazionale, e
- regolamenti interni e di procedura.

1.2.3. Contenuto

Sono presentati qui un elenco ed esempi di atti pubblicati nella serie L, raggruppati nelle rubriche e sottovoci pertinenti.

L I — Atti legislativi

a) Regolamenti

Questa sottorubrica riguarda i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio (procedura legislativa ordinaria) o da una delle due istituzioni con la partecipazione dell'altra (procedura legislativa speciale):

regolamento (UE) 2015/475 del Parlamento europeo e del Consiglio

regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio

b) Direttive

Questa sottorubrica riguarda le direttive adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio (procedura legislativa ordinaria) o da una delle due istituzioni con la partecipazione dell'altra (procedura legislativa speciale):

direttiva (UE) 2015/254 del Parlamento europeo e del Consiglio

direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio

c) Decisioni

Questa sottorubrica riguarda le decisioni adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio (procedura legislativa ordinaria) o da una delle due istituzioni con la partecipazione dell'altra (procedura legislativa speciale):

decisione (UE) 2015/601 del Parlamento europeo e del Consiglio

decisione (UE, Euratom) 2015/457 del Consiglio

d) Bilanci

Questa sottorubrica riguarda i bilanci annuali dell'Unione europea e i relativi bilanci rettificativi, preceduti dal rispettivo atto di adozione definitiva:

adozione definitiva (UE, Euratom) 2023/278 del bilancio annuale dell'Unione europea per l'esercizio 2023

adozione definitiva (UE, Euratom) 2023/1752 del bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2023

Agli atti di adozione definitiva (gli atti che precedono il bilancio annuale o i bilanci rettificativi) è attribuito un numero. Il bilancio annuale propriamente detto non è contraddistinto da alcun numero; ai bilanci rettificativi è invece attribuito un numero interno dall'autore («bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2023»).

L II — Atti non legislativi

a) Accordi internazionali

Per «accordi internazionali» (di seguito «accordi») si intendono accordi conclusi dall'Unione europea e/o dalla Comunità europea dell'energia atomica, convenzioni firmate dagli Stati membri, accordi, convenzioni e protocolli stabiliti dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, accordi interni tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, accordi in forma di scambio di lettere ecc.

Come si è già detto, gli accordi non sono numerati. L'Ufficio delle pubblicazioni attribuisce loro solo il numero della Gazzetta ufficiale (che figura nell'intestazione della Gazzetta ufficiale).

Questa sottorubrica riguarda:

- decisioni relative a un accordo, cui è accluso il testo dell'accordo:

decisione (UE) 2015/209 del Consiglio, del 10 novembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)

accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)

decisione (UE) 2015/105 del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione

protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione

- decisioni relative a un accordo, cui non è accluso il testo dell'accordo:

decisione (UE) 2015/1796 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER

- informazioni relative all'entrata in vigore degli accordi:

informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e Santa Lucia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata [2023/2212]

NB: Queste sono le uniche informazioni a essere pubblicate nella serie L.

b) Regolamenti

Questa sottorubrica riguarda alcuni regolamenti del Consiglio (regolamenti basati direttamente sui trattati e regolamenti di esecuzione), regolamenti della Commissione (regolamenti basati direttamente sui trattati, regolamenti delegati e di esecuzione) e regolamenti della Banca centrale europea:

regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio

regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio

regolamento delegato (UE) 2015/281 della Commissione

regolamento di esecuzione (UE) 2015/52 della Commissione

regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea [...] (BCE/2015/13)

I regolamenti della Banca centrale europea, ai quali viene attribuito anche un numero interno («BCE/2015/13»), vengono pubblicati con due numeri (cfr. [«Doppia numerazione»](#), al punto 1.2.2).

c) Direttive

Questa sottorubrica riguarda alcune direttive del Consiglio (direttive basate direttamente sui trattati e direttive di esecuzione) e direttive della Commissione (direttive basate direttamente sui trattati, direttive delegate e di esecuzione):

direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio

direttiva (UE) 2015/565 della Commissione

direttiva delegata (UE) 2015/573 della Commissione

direttiva di esecuzione (UE) 2015/1168 della Commissione

d) Decisioni

Questa sottorubrica riguarda:

- decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e decisioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e decisioni adottate di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri:

decisione (UE, Euratom) 2015/578 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

- alcune decisioni del Parlamento europeo:

decisione (UE) 2015/1614 del Parlamento europeo

- decisioni del Consiglio europeo:

decisione (UE) 2018/509 del Consiglio europeo

- alcune decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio:

decisione (UE) 2015/468 del Parlamento europeo e del Consiglio

- alcune decisioni del Consiglio (decisioni basate direttamente sui trattati, comprese le decisioni PESC, e decisioni di esecuzione):

decisione (UE) 2015/1025 del Consiglio

decisione di esecuzione (UE) 2015/156 del Consiglio

decisione (PESC) 2015/76 del Consiglio

- decisioni della Commissione (decisioni basate direttamente sui trattati, decisioni delegate e di esecuzione):

decisione (UE) 2015/119 della Commissione

decisione delegata (UE) 2015/1602 della Commissione

decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione

- decisioni della Banca centrale europea:

decisione (UE) 2015/299 della Banca centrale europea [...] (BCE/2015/5)

Alle decisioni della Banca centrale europea è inoltre attribuito un numero interno (cfr. «[Doppia numerazione](#)», al punto 1.2.2).

NB: Prima del 1° dicembre 2009, si distinguono due tipi di decisione: decisioni ordinarie e decisioni sui generis. La decisione sui generis è contraddistinta, per alcune lingue, da un nome specifico (per esempio, in tedesco il nome è «Beschluss»); inoltre la sua struttura presenta alcuni elementi distintivi:

- a) mancanza del numero di notifica nel titolo;
- b) frase introduttiva dell'articolo: «DECIDE/DECIDONO» anziché «HA/HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE»;
- c) mancanza dell'indicazione del destinatario nell'ultimo articolo.

A partire dal 1° dicembre 2009, data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, tale distinzione decade; tuttavia la pubblicazione di alcune decisioni prive di destinatario utilizza ancora la struttura delle decisioni sui generis.

e) Raccomandazioni

Questa sottorubrica riguarda raccomandazioni del Consiglio (articoli 121, 126, 140 e 292 TFUE), raccomandazioni della Commissione (articolo 292 TFUE) e raccomandazioni della Banca centrale europea (articolo 292 TFUE):

raccomandazione (UE) 2015/1029 del Consiglio
raccomandazione (UE) 2015/682 della Commissione

Alle raccomandazioni della Banca centrale europea è inoltre attribuito un numero interno (cfr. «[Doppia numerazione](#)», al punto 1.2.2).

Le altre raccomandazioni sono pubblicate nella serie C.

f) Indirizzi

Questa sottorubrica riguarda gli indirizzi della Banca centrale europea. A tali indirizzi è attribuito anche un numero interno (cfr. «[Doppia numerazione](#)», al punto 1.2.2).

indirizzo (UE) 2015/732 della Banca centrale europea [...] (BCE/2015/2)

g) Regolamenti interni e di procedura

Questa sottorubrica riguarda i regolamenti interni e di procedura di istituzioni e organi (i regolamenti interni di uffici e agenzie sono pubblicati nella serie C). I regolamenti interni e di procedura recano un numero alla fine del titolo, fra parentesi quadre:

Comitato delle regioni — Regolamento interno [AAAA/N]
regolamento interno della Corte dei conti dell'Unione europea [AAAA/N]
modifiche alle istruzioni al cancelliere del Tribunale [AAAA/N]

Se il regolamento interno è allegato a un atto, è classificato con la medesima rubrica dell'atto stesso e non gli viene assegnato alcun numero:

decisione (UE) 2015/354 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che adotta il regolamento interno del Comitato del Fondo investimenti istituito sotto gli auspici della Banca europea per gli investimenti (regolamento interno allegato all'atto)

h) Atti adottati da organismi creati da accordi internazionali

Questa sottorubrica riguarda decisioni degli organismi creati da accordi internazionali, nonché regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE). Questi atti sono contraddistinti dalla doppia numerazione (cfr. «[Doppia numerazione](#)», al punto 1.2.2).

decisione n. 1/2015 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE [...] [2015/1909]
decisione n. 1/2015 del comitato misto UE-Svizzera [...] [2015/542]
regolamento n. 78 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) [...] [2015/145]
decisione n. 3 JP/2018 [...] [2019/347]

i) Accordi interistituzionali

Gli accordi interistituzionali disciplinano alcuni aspetti della consultazione e della collaborazione tra le istituzioni dell'UE e sono il prodotto del consenso tra di esse (ossia costituiscono una forma di regolamento di procedura congiunto).

Le istituzioni decidono di pubblicare tali accordi nella serie L o nella serie C in funzione del loro contenuto, del loro ambito di applicazione e dei loro effetti.

L III — Altri atti

Spazio economico europeo

Questa sottorubrica riguarda:

- decisioni adottate nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE):

decisione del Comitato misto SEE n. 159/2014 [...] [2015/94]
- atti adottati nell’ambito dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA):

decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 226/17/COL [...] [2018/564]

decisione del Comitato permanente degli Stati EFTA n. 2/2015/CP [...] [2015/2024]
- regolamento di procedura della Corte EFTA.

Questi atti, a eccezione delle regolamento di procedura della Corte EFTA, sono contraddistinti dalla doppia numerazione (cfr. «[Doppia numerazione](#)», al punto 1.2.2).

Negli atti adottati dall’Autorità di vigilanza EFTA l’anno è indicato con le ultime due cifre: n. 226/17/COL (COL sta per collegio dell’Autorità di vigilanza).

Rettifiche

Le rettifiche possono essere pubblicate in tutte o solo in alcune versioni linguistiche e possono variare a seconda delle lingue di pubblicazione. Sono gli unici documenti non sinottici pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

Alle rettifiche non viene attribuito alcun numero, dal momento che non sono considerate come atti separati. Ricevono tuttavia il numero della Gazzetta ufficiale AAAA/9NNNN, nel quale il numero progressivo di cinque cifre comincia sempre con il 9.



Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea

IT
Serie L

2023/90103

17.11.2023

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/2484 della Commissione, del 9 novembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione 2012/715/UE per quanto riguarda l’inclusione di Taiwan nell’elenco di paesi terzi istituito da tale decisione

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L, 2023/2484, 10 novembre 2023)

1.3. Serie C

La serie C comprende un’ampia gamma di documenti raggruppati per rubriche e sottorubriche.

1.3.1. Classificazione dei documenti

La serie C della Gazzetta ufficiale include documenti molto diversi. Si riporta di seguito un prospetto non esaustivo dei documenti raggruppati per rubrica e sottorubrica (per l’ordine di citazione cfr. [struttura della Gazzetta ufficiale su EUR-Lex](#)).



Gazzetta ufficiale — serie C

C I — Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

- Risoluzioni
- Raccomandazioni
- Pareri

C II — Comunicazioni

- Accordi interistituzionali
- Dichiarazioni comuni
- Comunicazioni provenienti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione europea

C III — Atti preparatori

- Iniziative degli Stati membri
- Parlamento europeo
- Consiglio
- Commissione europea
- Corte di giustizia dell'Unione europea
- Banca centrale europea
- Corte dei conti
- Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
- Comitato economico e sociale europeo
- Comitato delle regioni
- Banca europea per gli investimenti
- Organismi dell'Unione europea

C IV — Informazioni

- Informazioni provenienti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione europea
- Informazioni provenienti dagli Stati membri
- Informazioni relative allo Spazio economico europeo (*prima quelle provenienti dalle istituzioni, poi quelle provenienti dagli Stati membri*)
- Informazioni provenienti dagli Stati terzi

C V — Avvisi

- Procedimenti amministrativi
- Procedimenti giurisdizionali
- Procedimenti relativi all'attuazione della politica commerciale comune
- Procedimenti relativi all'attuazione della politica della concorrenza
- Altri atti

Nelle sottorubriche, gli atti sono classificati secondo l'ordine per autore (cfr. [punto 3.4.2](#)).

1.3.2. Numerazione dei documenti

Numero d'informazione

Salvo che per le rettifiche, i documenti pubblicati nella serie C sono contraddistinti da un numero d'informazione attribuito dall'Ufficio delle pubblicazioni.

Il numero d'informazione è composto da tre elementi:

- a) la lettera «C», che sta per serie C;
- b) l'anno di pubblicazione, composto da quattro cifre;
- c) il numero progressivo, basato su una sequenza annuale e composto da tutte le cifre necessarie.

C/AAAA/N

Il numero è collocato sotto il titolo, centrato e tra parentesi.

Il numero d'informazione è identico al numero della Gazzetta ufficiale che figura nell'intestazione della Gazzetta ufficiale.



Prima del 1° ottobre 2023

Il numero di informazione era composto da tre elementi:

- a) l'anno di pubblicazione:
 - i) fino al 31 dicembre 1998: le ultime due cifre dell'anno;
 - ii) dal 1° gennaio 1999: l'indicazione completa dell'anno (quattro cifre);
- b) il numero della Gazzetta ufficiale;
- c) il numero che indica l'ordine di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

98/C 45/01

2010/C 2/08

Numerazione specifica

Alcuni documenti sono contraddistinti da un numero interno:

- le posizioni del Consiglio nell'ambito della procedura legislativa ordinaria:

posizione (UE) n. 11/2010 del Consiglio in prima lettura

NB: In precedenza, nell'ambito della procedura di codecisione, erano pubblicate posizioni comuni del Consiglio:

posizione comune (CE) n. 14/2005 del Consiglio

- gli aiuti di Stato:

aiuto di Stato C 32/09

NB: Nella numerazione degli aiuti di Stato l'anno è indicato con le sole ultime due cifre, a eccezione del 2000, indicato con quattro cifre: C 55/99, C 55/2000, C 55/01, C 55/10 ecc.

- le cause della Corte di giustizia, del Tribunale o del Tribunale della funzione pubblica:

causa 84/81 (*Corte di giustizia — prima del 15 novembre 1989*)

causa C-187/10 (*Corte di giustizia — a partire dal 15 novembre 1989*)

causa T-211/10 (*Tribunale — dal 15 novembre 1989*)

causa F-29/10 (*Tribunale della funzione pubblica — dal 23 luglio 2005 al 31 agosto 2016*)

NB: Il Tribunale della funzione pubblica, creato nel 2004, ha cessato le sue attività il 1° settembre 2016 in seguito al trasferimento delle sue competenze al Tribunale.

- i pareri e le relazioni speciali della Corte dei conti:

parere n. 01/2022 (prima del 1° gennaio 2022: parere n. 1/2021)

relazione speciale n. 02/2022 (prima del 1° gennaio 2022: relazione speciale n. 2/2021)

- le cause della Corte EFTA:

causa E-5/10

- i bandi di concorsi generali (pubblicati nella serie C ... A fino al 30 settembre 2023):

EPSO/AD/177/10

- gli avvisi di posti vacanti:

COM/2010/10275

- le decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati presso la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
- i bilanci rettificativi delle agenzie:

stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2010 — Bilancio rettificativo n. 1

- gli inviti a presentare proposte:

invito a presentare proposte IX-2011/01 — Sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello europeo

NB: Fino al 23 luglio 2002, data di scadenza del trattato CECA, i pareri conformi del Consiglio sono pubblicati nella serie C:

parere conforme n. 22/96

parere conforme n. 6/2002

1.3.3. Contenuto

Si presenta qui un elenco dei tipi di documenti pubblicati nella serie C, raggruppati nelle rubriche e sottovoci pertinenti.

C I — Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

Questa rubrica riguarda:

- risoluzioni (risoluzioni non legislative del Parlamento europeo, risoluzioni del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, risoluzioni del Consiglio, risoluzioni del Comitato economico e sociale europeo, risoluzioni del Comitato europeo delle regioni ecc.),
- raccomandazioni (raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, raccomandazioni del Consiglio, raccomandazioni della Commissione, raccomandazioni della Banca centrale europea ecc.),
- pareri la cui richiesta non sia obbligatoria (pareri del Consiglio, pareri della Commissione, pareri della Banca centrale europea, pareri della Corte dei conti, pareri del Comitato economico e sociale europeo, pareri del Comitato europeo delle regioni, pareri del garante europeo della protezione dei dati ecc.).

C II — Comunicazioni

Questa rubrica riguarda:

- accordi interistituzionali (comprese le decisioni di modifica di tali accordi); le istituzioni decidono di pubblicare tali accordi nella serie L o nella serie C in funzione del loro contenuto, del loro ambito di applicazione e dei loro effetti,
- dichiarazioni comuni,
- comunicazioni provenienti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione europea [alcune decisioni del Parlamento europeo, comunicazioni del Consiglio, alcune decisioni della Commissione, comunicazioni della Commissione, cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi, note esplicative della nomenclatura combinata, applicazione uniforme della nomenclatura combinata (NC), non opposizioni a operazioni di concentrazione notificate, autorizzazioni degli aiuti di Stato, decisioni di organi di gestione, avvio di procedure ecc.].

C III — Atti preparatori

Questa rubrica riguarda:

- iniziative degli Stati membri,
- atti preparatori delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea (risoluzioni legislative, posizioni e risoluzioni del Parlamento europeo, posizioni del Consiglio, pareri la cui richiesta è obbligatoria e raccomandazioni della Banca centrale europea, pareri la cui richiesta è obbligatoria della Corte dei conti, pareri la cui richiesta è obbligatoria del Comitato economico e sociale europeo, pareri la cui richiesta è obbligatoria del Comitato europeo delle regioni ecc.).

C IV — Informazioni

Questa rubrica riguarda:

- informazioni provenienti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione europea (dichiarazioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, atti del Consiglio, decisioni del Consiglio, relazioni annuali del Consiglio, relazioni sulla gestione di bilancio e finanziaria delle diverse istituzioni e organi, processi verbali delle sedute del Parlamento europeo, decisioni del Parlamento europeo, decisioni della Commissione, comunicazioni della Commissione relative alla nomina di membri, tassi di cambio dell'euro, sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative alle autorizzazioni all'immissione in commercio, nomina dei giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea, relazione annuale della Corte dei conti, relazioni della Corte dei conti, tassi d'interesse applicati dalla Banca centrale europea, decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, atti provenienti dagli organismi, regolamenti interni degli organismi ecc.),
- informazioni provenienti dagli Stati membri (informazioni fornite dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi, oneri di servizio pubblico, estratti di sentenze di un organo giurisdizionale nazionale, bilanci di stock di prodotti dell'UE, procedure nazionali diverse, elenchi di prodotti ecc.),
- informazioni relative allo Spazio economico europeo, pubblicate in quest'ordine: informazioni provenienti dalle istituzioni (Comitato misto SEE, Autorità di vigilanza EFTA, Comitato permanente degli Stati dell'EFTA ecc.), informazioni provenienti dagli Stati membri del SEE o dell'EFTA,
- informazioni provenienti dagli Stati terzi.

C V — Avvisi

Questa rubrica riguarda:

- procedimenti amministrativi (bandi di concorso, bandi di assunzione, avvisi di posti vacanti, inviti a presentare proposte, inviti a manifestare interesse, bandi di gara per l'aggiudicazione, guide per i concorsi generali, elenchi degli idonei ecc.),
- procedimenti giurisdizionali (comunicazioni sulle cause della Corte di giustizia dell'Unione europea, comunicazioni sulle cause della Corte EFTA ecc.),
- procedimenti relativi all'attuazione della politica commerciale comune (avvisi relativi a procedimenti antidumping, proposte di archiviazione di una denuncia, avvisi di apertura di un procedimento antisovvenzioni, avvisi relativi alle misure compensative in vigore ecc.),
- procedimenti relativi all'attuazione della politica della concorrenza (aiuti di Stato, notifiche preventive di una concentrazione, avvisi dei governi degli Stati membri, avvisi di ricevimento di una denuncia ecc.),
- altri atti (avvisi all'attenzione di persone, gruppi e entità che figurano in elenchi, pubblicazioni di una domanda, pubblicazioni di un disciplinare, avvisi di consultazione pubblica, bandi di gara per l'aggiudicazione, avvisi relativi a una domanda proveniente da uno Stato membro ecc.).

Rettifiche


Le rettifiche, spesso pubblicate anche soltanto in alcune versioni linguistiche, possono differire per lunghezza e contenuto da una versione linguistica all'altra.

Alle rettifiche non è attribuito il numero d'informazione, ma quello della Gazzetta ufficiale C/AAAA/9NNNN, dove il numero progressivo di cinque cifre inizia sempre con il 9.

NB: I trattati non ratificati, i trattati consolidati e le rettifiche dei trattati sono pubblicati nella serie C, senza rubrica.

2. Struttura di base degli atti giuridici

Lo schema che segue presenta gli elementi di base di un atto giuridico. A seconda della complessità del testo, alcune suddivisioni ulteriori, come parti, titoli, capi o sezioni (cfr. [punto 2.7](#)), possono essere impiegate nel preambolo, nell'articolato e negli allegati. Tale struttura non altera la numerazione continua dei considerando o degli articoli.



2.1. Titolo

Gli elementi costitutivi del titolo completo degli atti sono i seguenti:

- il tipo di atto (regolamento, direttiva ecc.),
- il numero [costituito da sigla («UE», «Euratom», «UE, Euratom», «PESC»), anno e numero progressivo dell'atto],
- l'autore,
- la data di adozione (la data della firma per gli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio),
- l'oggetto (che segue la data e descrive sinteticamente l'oggetto dell'atto),
- il numero attribuito dall'autore (per gli atti che presentano una doppia numerazione, cfr. [«Doppia numerazione»](#), al punto 1.2.2).

Per le regole di citazione del titolo cfr. [punto 3.2](#).

Se il titolo degli atti è modificato o rettificato da un altro atto, è necessario fare riferimento alla versione modificata o rettificata.

NB: I termini «codificazione» (in precedenza «versione codificata») o «rifusione» collocati nella prima pagina dell'atto, sotto il titolo, in minuscolo grassetto, tra parentesi, non sono riportati in caso di riferimento all'atto.

2.2. Preambolo

Negli atti, si definisce «preambolo» il testo compreso tra titolo e articolato.

2.2.1. Visti

I visti indicano:

- 1) le **basi giuridiche** dell'atto, distinte in:
 - a) atti di diritto primario (trattati, atti di adesione, protocolli allegati ai trattati) e accordi internazionali (accordi, protocolli, convenzioni ecc.) che costituiscono il fondamento generale dell'atto:

visto il trattato sull'Unione europea, [in particolare l'articolo/gli articoli ...]

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [in particolare l'articolo/gli articoli ...]

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, [in particolare l'articolo/gli articoli ...]

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

Il titolo dei trattati è riprodotto integralmente (le corrispondenti sigle non sono utilizzate). Ogni atto è citato in un visto separato.

Se sono citati più trattati, è rispettato il seguente ordine di citazione: trattato sull'Unione europea, trattato sul funzionamento dell'Unione europea, trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Gli atti di diritto primario sono citati senza richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione.

Gli atti internazionali (accordi e relativi protocolli) possono essere citati in forma breve ed essere seguiti da un richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione;

- b) atti di diritto derivato che costituiscono il fondamento specifico dell'atto. Se del caso il titolo dell'atto è indicato in forma estesa e seguito da una nota in cui è indicata la Gazzetta ufficiale di pubblicazione:

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti ⁽¹⁾,
[...]

⁽¹⁾ GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/30/oj>.

- 2) gli **atti preliminari** di procedura (proposte, iniziative, richieste, raccomandazioni, approvazioni o pareri previsti dai trattati ecc.), se del caso seguiti da una nota in cui è indicata la Gazzetta ufficiale di pubblicazione o la non ancora avvenuta pubblicazione:

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

[...]

⁽¹⁾ Parere del 5 maggio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 17 febbraio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Per i casi in cui il trattato preveda la consultazione di un'istituzione o di un organo, e tale consultazione conduca all'emissione di un parere, il visto corrispondente è introdotto dalle parole «visto il parere [...]» e seguito da un richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione ovvero la dicitura «parere del [data] non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale».

Per i casi in cui il trattato preveda la consultazione di un'istituzione o di un organo, ma tale consultazione non conduca all'emissione di un parere, il visto corrispondente recita «previa consultazione [...]», senza richiamo di nota né altre precisazioni;

3) negli atti legislativi:

a) la **trasmissione** del progetto ai parlamenti nazionali:

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

b) la **procedura** seguita:

i) la procedura legislativa ordinaria:

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾

[...]

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 (GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 191) e posizione del Consiglio in prima lettura del 15 febbraio 2010 (GU C 107 E del 27.4.2010, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2010.

ii) la procedura legislativa ordinaria, con il comitato di conciliazione:

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 24 gennaio 2011 ⁽²⁾,

[...]

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 312), posizione del Consiglio in prima lettura dell'11 marzo 2010 (GU C 122 E dell'11.5.2010, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 31 gennaio 2011 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

iii) la procedura legislativa speciale:

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

I visti iniziano con lettera minuscola e terminano con una virgola.

2.2.2. Considerando

I considerando indicano la **motivazione** dell'articolato (cioè degli articoli) dell'atto.

I considerando sono introdotti dalla formula «considerando quanto segue:», sono numerati (numero arabo compreso tra parentesi), iniziano con lettera maiuscola e terminano con un punto, a eccezione dell'ultimo che termina con una virgola.

a) I considerando sono presentati in questo modo:

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 763/2008 stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni.

(2) Per valutare la qualità dei dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) dagli Stati membri, è necessario definire le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità.

[...]

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

Quando i considerando sono citati nel corpo del testo, le parentesi che comprendono il numero del considerando sono omesse:

nel considerando 1, il considerando 2 ecc.

b) Se l'atto presenta un solo considerando, tale considerando, definito «unico», termina con una virgola, non è numerato ed è allineato al resto del testo (forma un comma separato che segue la formula introduttiva):

considerando quanto segue:

Al fine di soddisfare le esigenze in campo statistico relative alle pertinenti tematiche specifiche di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1700, è opportuno che la Commissione specifichi il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» per l'anno di riferimento 2023,

NB: — Fino al 6 febbraio 2000, i considerando non sono numerati, iniziano con lettera minuscola e terminano con un punto e virgola, a eccezione dell'ultimo che termina con una virgola (una presentazione analoga è ancora utilizzata in alcuni atti del Consiglio):

considerando che la Commissione [...]; (per il primo considerando e per i seguenti)

considerando il parere [...], (per l'ultimo considerando)

Poiché tali considerando non sono numerati è necessario citarli indicando l'aggettivo numerale ordinale, come segue: primo considerando, secondo considerando ecc.

Tale presentazione inoltre non prevede l'uso di una formula introduttiva, salvo che per alcuni atti (regolamenti antidumping/antisovvenzioni), i cui considerando sono introdotti dalla formula «considerando quanto segue».

Tra il dicembre 1998 e il 6 febbraio 2000 sono ammesse entrambe le presentazioni.

— Nelle risoluzioni del Parlamento europeo sul discharge per l'esecuzione del bilancio, pubblicate nella serie L, i visti sono preceduti da un trattino lungo (lineato) e i considerando non sono contraddistinti da numeri ma da lettere:

- visti i conti annuali definitivi dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2008,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Accademia ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio [...],
[...]
- A. considerando che l'Accademia [...],
- B. considerando che, nella sua relazione [...],

2.3. Articolato (articoli)

Caratteri generali

L'articolato, che rappresenta la parte normativa dell'atto, è strutturato in articoli. Se l'articolato non si presta a essere strutturato in più articoli, esso consta di un «articolo unico».

NB: Quando l'atto contiene più di un articolo, gli articoli sono numerati consecutivamente dall'inizio alla fine (articolo 1, articolo 2, articolo 3 ecc.).

L'articolato può essere suddiviso in parti, titoli, capi e sezioni (cfr. [punto 2.7](#)).

Ogni articolo può essere strutturato in paragrafi (numerati con cifre arabe), commi (non numerati), punti, trattini, frasi (per le denominazioni delle diverse suddivisioni degli articoli, cfr. la struttura al [punto 2](#), il [punto 2.7](#) e le [tabelle di sintesi](#)).

I paragrafi e i commi possono presentare ulteriori suddivisioni:

- suddivisioni contraddistinte da cifre (arabe e romane) e denominate «punti»,
- suddivisioni contraddistinte da lettere e denominate «lettere»,
- suddivisioni contraddistinte da trattini lunghi (lineati) e denominate «trattini».

Ultimo articolo (direttive e decisioni)

Nelle direttive e nelle decisioni, l'ultimo articolo contiene l'indicazione dell'eventuale destinatario. Le formule utilizzate variano a seconda del tipo di atto.

Direttive

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

o

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva, conformemente ai trattati.
(Nei casi in cui la direttiva non sia applicabile a tutti gli Stati membri: Stati membri che non partecipano all'euro, cooperazioni rafforzate.)

o

Gli Stati membri *[per esempio: aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1, paragrafo 1 ...]* sono destinatari della presente direttiva.

o

[Denominazione ufficiale (nome protocollare) dello Stato] è destinatario/a della presente direttiva.

Decisioni

- Decisioni destinate a tutti gli Stati membri:

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

- Decisioni destinate ad alcuni Stati membri:

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione, conformemente ai trattati.

o

[Denominazione ufficiale (nome protocollare) dello Stato] è destinatario/a della presente direttiva.

NB: Nel caso di destinazioni a solo alcuni Stati membri, vengono utilizzate le denominazioni ufficiali seguendo l'ordine protocollare (cfr. [punto 7.1.1](#)):

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana e la Romania sono destinatarie della presente decisione.

- Decisioni indirizzate a privati:

[nome e indirizzo] è destinatario/a della presente decisione.

- Indirizzi della Banca centrale europea:

Le banche centrali nazionali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

2.4. Formula relativa al carattere obbligatorio dei regolamenti

Nei regolamenti, dopo l'ultimo articolo, è inserita la formula seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
o
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
[Nei casi in cui un atto non sia applicabile a o in tutti gli Stati membri: per esempio, Stati membri che non partecipano all'euro — cfr. regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio —, cooperazioni rafforzate].

Questa formula non fa parte dell'ultimo articolo dell'atto e rispetta una presentazione tipografica specifica. È posizionata a parte e centrata su una larghezza del testo più corta rispetto al testo degli articoli.

2.5. Formula finale (luogo, data e firma)

L'atto è concluso dall'indicazione di luogo (introdotta dall'espressione «Fatto a»), data e firma.

Luogo e data

Negli atti di diritto derivato l'indicazione di luogo e data si presenta come segue (data introdotta dall'articolo «il», assenza di punto finale):

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 2010

La data indica il giorno della firma dell'atto (atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio) o dell'adozione dell'atto (altri casi).

Negli atti di diritto primario (trattati, accordi internazionali ecc.), la data è introdotta dall'avverbio «addì» ed è scritta per esteso in lettere, come segue:

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro marzo duemiladieci, in duplice esemplare originale in lingua inglese.

Il luogo della firma degli atti delle istituzioni può essere Bruxelles (in genere), Lussemburgo (per le sessioni del Consiglio dei mesi di aprile, giugno e ottobre), Strasburgo (atti del Parlamento europeo, compresi gli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio) o Francoforte sul Meno (per la maggior parte degli atti della Banca centrale europea).

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2025

Firme (elenco non esaustivo)

La firma è composta da nome, titolo e istituzione di appartenenza del firmatario (ordine degli elementi e composizione della firma possono variare).

Atti di diritto derivato:

Parlamento europeo	Consiglio europeo	Consiglio
<i>Per il Parlamento europeo</i> <i>Il presidente/La presidente</i> ... (iniziali del nome seguite dal cognome per esteso)	<i>Per il Consiglio europeo</i> <i>Il presidente</i> ... (iniziali del nome seguite dal cognome per esteso)	<i>Per il Consiglio</i> <i>Il presidente</i> ... (iniziali del nome seguite dal cognome per esteso)

Commissione		
regolamenti, direttive, decisioni senza destinatario	decisioni con destinatario	
<i>Per la Commissione</i> <i>Il presidente/La presidente</i> ... (nome e cognome per esteso)	<i>Per la Commissione,</i> <i>a nome del presidente/della presidente</i> ... (nome e cognome per esteso) <i>Membro della Commissione</i>	<i>Per la Commissione</i> ... (nome e cognome per esteso) <i>Vicepresidente</i>
<i>Per la Commissione,</i> <i>a nome del presidente/della presidente</i> ... (nome e cognome per esteso) <i>Vicepresidente</i>	<i>Per la Commissione,</i> <i>a nome del presidente/della presidente</i> ... (nome e cognome per esteso) <i>Direttore/Direttrice generale</i> <i>Direzione generale de ...</i>	<i>Per la Commissione</i> ... (nome e cognome per esteso) <i>Membro della Commissione</i>

Comitato misto SEE	Banca centrale europea	
	regolamenti, indirizzi	decisioni, raccomandazioni
<i>Per il Comitato misto SEE</i> <i>Il presidente/La presidente</i> ... (nome e cognome per esteso)	<i>Per il Consiglio direttivo della BCE</i> <i>Il presidente della BCE/</i> <i>La presidente della BCE</i> ... (nome e cognome per esteso) <i>Per il Comitato esecutivo della BCE</i> <i>Il presidente della BCE/</i> <i>La presidente della BCE</i> ... (nome e cognome per esteso)	<i>Il presidente della BCE/</i> <i>La presidente della BCE</i> ... (nome e cognome per esteso)

NB: Il cognome è convenzionalmente scritto tutto in caratteri maiuscoli.

Accordi internazionali:

Accordi, protocolli, convenzioni	
<i>Per l'Unione europea</i> (firma)	<i>Per gli Stati membri</i> (firma)
Accordi in forma di scambio di lettere	
<i>A nome del Consiglio dell'Unione europea</i>	<i>Per l'Unione europea</i>

2.6. Allegati

L'allegato di un atto contiene generalmente regole o dati tecnici che, per ragioni di ordine pratico, non vengono indicati nel corpo dell'articolo e sono spesso strutturati in liste o tabelle.

L'articolo deve sempre indicare chiaramente il rapporto esistente tra le sue disposizioni e l'allegato tramite rinvio (per esempio «di cui all'allegato»).

Sebbene non vi siano regole precise per la loro presentazione, gli allegati sono solitamente suddivisi in punti, identificati da numeri arabi seguiti da un punto per ogni livello (per es. «10.2.3.»).

2.7. Suddivisioni degli atti

Denominazione degli elementi	Numerazione	Citazione nel testo
Atti		
Preambolo ⁽¹⁾		
visto ⁽¹⁾		nel/al (il) primo visto
considerando, senza numerazione (esclusivamente nel caso di un unico considerando) ⁽¹⁾		nel/al (il) considerando ⁽²⁾
considerando, con numerazione ⁽¹⁾	(1), (2)	nel/al (il) considerando 1(<i>senza parentesi</i>) ⁽²⁾
Articolato ⁽³⁾		
articolo ⁽³⁾	articolo unico articolo, 2	nell'/all' (l')articolo unico nell'/all' (l')articolo 1, 2
paragrafo ⁽³⁾	1., 2.	nel/al (il) paragrafo 1, 2
comma ⁽⁴⁾		nel/al (il) primo, secondo, ..., ultimo comma nel/al [l'articolo 1, paragrafo 1,] (il) secondo comma nel/al [l'articolo 1,] (il) primo comma
lettera ⁽³⁾	a), b)	alla (la) lettera a), b)
punto ⁽³⁾	1), 2), (o 1., 2.) i), ii), iii), iv)	nel/al (il) punto 1, 2 nel/al (il) punto i), ii), iii), iv) (e non «sotto») nel/al [l'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a),] (il) punto i)1)
trattino ⁽⁵⁾	—	nel/al (il) primo, secondo trattino nel/al [l'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i)1)] (il) primo trattino
Allegato		
	allegato allegato I, II (o A, B)	in allegato nell'/all' (l')allegato I, II (A, B)
Appendice		
	appendice appendice 1, 2	in appendice nell' (l')appendice 1, 2 (dell'allegato)
Altre suddivisioni		
parte	parte I, II (o prima parte, seconda parte)	nella (la) parte I, II (o nella (la) prima parte, seconda parte)
titolo	titolo I, II	nel/al (il) titolo I, II nel/al [la parte I,] (il) titolo I
capo	capo I, II (o capo 1, 2) (e non «primo capo»)	nel/al (il) capo I, II (o nel/al (il) capo 1, 2) nel/al [la parte I, titolo I,] (il) capitolo I
sezione	sezione 1, 2 (e non «prima sezione»)	nella/alla (la) sezione 1, 2 nella/alla [parte I, titolo I, capitolo I,] (la) sezione I
punto ⁽⁶⁾	I, II (o lettera A, B ecc.) I. (o A. o 1.)	nel/al (il) punto I, II (o lettera A, B ecc.) nel/al (il) punto I (A, 1) (e non «sotto»)

⁽¹⁾ Cfr. [punto 2.2.](#)

⁽²⁾ Prima del 7 febbraio 2000, quando i considerando non erano numerati: nel (il) primo considerando ecc.

⁽³⁾ Gli articoli, i paragrafi o le altre suddivisioni contraddistinte da un numero o da una lettera inseriti nell'articolato di un atto esistente recano il numero o la lettera della suddivisione di pari livello che li precede, accompagnati secondo il caso da *bis*, *ter*, *quater* ecc., scritti in corsivo (per la numerazione latina, cfr. lista nell'[allegato B](#)). Cfr. anche il [punto 3.3.2.](#)

⁽⁴⁾ Si definisce «comma» sia un paragrafo non numerato, sia la suddivisione di un paragrafo numerato. Il comma non è numerato né contraddistinto da lettere.

(⁵) Prima dell'introduzione, nel 2021, dello strumento di supporto alla redazione EdiT, era possibile usare i trattini per il primo livello degli elenchi.

(⁶) Usato in alcune raccomandazioni, risoluzioni e dichiarazioni.

NB: — La frase introduttiva di un elenco termina sempre con i due punti.

— Gli elementi elencati in questa tabella non sono classificati secondo un ordine fisso. L'ordine può variare a seconda della natura del testo.

3.

Regole di redazione

I testi destinati alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale sono disponibili in ciascuna delle lingue ufficiali dell'Unione europea e rispettano regole di redazione rigide.

Gli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale rispettano le regole esposte nella presente parte del *Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali*, nonché nelle [parti terza](#) e [quarta](#) e negli [allegati](#), in particolare per quanto riguarda l'uso di maiuscole/minuscole, abbreviazioni, indirizzi ecc.

3.1. Riferimenti alla Gazzetta ufficiale

La *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è citata come segue:

Forma estesa

La forma estesa è *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (in corsivo).

Si utilizza:

- a) nel corpo del testo:

Due membri della commissione dei ricorsi e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Autorità da un elenco ristretto di candidati proposto dalla Commissione, a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.

- b) nelle formule di entrata in vigore degli atti:

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- c) nelle rettifiche, sotto il titolo e tra parentesi, come riferimento agli estremi della Gazzetta ufficiale pertinente:

- per i documenti pubblicati fra il 1° febbraio 2003 e il 30 settembre 2023:

(*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 107 del 25 aprile 2015*)

(*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 275 del 4 agosto 2023*)

- per i documenti pubblicati dopo il 1° ottobre 2023:

(*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2023/2122, 18 ottobre 2023*)

(*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C, C/2023/100, 6 ottobre 2023*)

NB: Per le pubblicazioni antecedenti al 1° febbraio 2003, il riferimento è alla «*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*».

Forma breve

La forma breve è *Gazzetta ufficiale* (in tondo).

Si utilizza:

- a) nelle note:

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

- b) in testi meno formali.

Forma abbreviata

La forma abbreviata è «GU» (in tondo), seguita dall'indicazione della serie: GU L, GU C, GU S.

Le serie L ... I, C ... A, C ... I sono cessate dal 1° ottobre 2023 e la serie C ... E è cessata il 1° aprile 2014.

Si utilizza:

- a) nelle note che costituiscono il riferimento alla Gazzetta ufficiale:

⁽¹⁾ GU L, 2023/2387, 2.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2387/oj.

⁽¹⁾ GU C, C/2023/90, 2.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/90/oj>.

- b) nelle tabelle:

GU L, 2023/2387, 2.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2387/oj

NB: Il sistema di numerazione della Gazzetta ufficiale è cambiato nel tempo:

- anteriormente al 1° luglio 1967, paginazione continua, seguita dalle ultime due cifre dell'anno:

GU 106 del 30.10.1962, pag. 2553/62

- dal 1° luglio 1967, ogni Gazzetta ufficiale comincia dalla pagina 1:

GU 174 del 31.7.1967, pag. 1

- dal 1° gennaio 1968, introduzione delle serie [L e C](#):

GU L 32 del 6.2.1968, pag. 6

GU C 1 del 12.1.1968, pag. 1

- dal 1° gennaio 1978, introduzione della [serie S](#):

GU S 1 del 7.1.1978, pag. 1

- dal 1° gennaio 1991, introduzione della [serie C ... A](#) (cessata dal 1° ottobre 2023):

GU C 291 A dell'8.11.1991, pag. 1

- dal 31 agosto 1999, introduzione della [serie elettronica C ... E](#) (cessata il 1° aprile 2014):

GU C 247 E del 31.8.1999, pag. 28

- dal 1° gennaio 2016, introduzione delle [serie L ... I](#) e [C ... I](#) (cessata dal 1° ottobre 2023):

GU L 11 I del 16.1.2016, pag. 1

GU C 15 I del 16.1.2016, pag. 1

- dal 1° ottobre 2023 la Gazzetta ufficiale è pubblicata secondo il paradigma «atto per atto»:

GU L, 2023/2387, 2.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2387/oj

GU C, C/2023/90, 2.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/90/oj>

Per i documenti pubblicati nelle serie L prima dell'inizio della pubblicazione atto per atto, si raccomanda di aggiungere l'ELI al riferimento alla GU, qualora l'ELI sia disponibile:

GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2371/oj>

Anteriormente al 1° ottobre 2023, l'ELI non veniva attribuito ai documenti nelle serie C.

Identificatore della legislazione europea

Con l'avvio della pubblicazione atto per atto della Gazzetta ufficiale dal 1° ottobre 2023, ad ogni documento pubblicato nelle serie L e C è attribuito l'identificatore della legislazione europea (ELI).

L'ELI è un sistema che rende disponibile online la legislazione nazionale e UE in un formato standardizzato, consultabile, interscambiabile e riutilizzabile a livello transfrontaliero (per informazioni dettagliate cfr. [EUR-Lex](#)).

Quando rimanda a documenti della Gazzetta ufficiale, l'ELI si compone di una parte fissa (<http://data.europa.eu/eli/>), di parti variabili a seconda della serie della GU e dell'abbreviazione «oj».

- Serie L:

<http://data.europa.eu/eli/>**tipo di atto/anno/numero progressivo/oj**

<http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2065/oj>

- Serie C:

<http://data.europa.eu/eli/>**serie GU/anno/numero progressivo/oj**

<http://data.europa.eu/eli/C/2023/100/oj>

Per quanto riguarda le rettifiche, l'ELI contiene i **dati della pubblicazione originale**, la parola «**corrigendum**» e la **data di pubblicazione** nel formato aaaa-mm-gg, e infine l'abbreviazione «oj».

- Serie L:

<http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2065/corrigendum/2023-10-12/oj>

- Serie C:

<http://data.europa.eu/eli/C/2023/100/corrigendum/2023-10-17/oj>

Questo identificatore costituisce un elemento obbligatorio del riferimento alla serie L della Gazzetta ufficiale. Per i riferimenti alla serie C, l'utilizzo dell'ELI è facoltativo ma raccomandato.

NB: Non si dovrebbe aggiungere un codice lingua alla fine dell'ELI perché non fa parte dell'identificatore. Per garantire l'operatività del sistema si deve seguire il formato standardizzato dell'ELI:

<http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2597/oj>

(e non <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2597/oj?locale=it>)

3.2. Riferimenti agli atti

Il modo in cui citare un atto o una parte di esso dipende dal luogo in cui è citato.

3.2.1. Forme del titolo

Il titolo degli atti può essere indicato in forma estesa o in forma breve.

Quando un atto è citato per la prima volta nel corpo di un altro atto, si utilizza generalmente la [forma estesa](#) del titolo, seguita sempre da un richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione. Nei visti, il titolo degli atti in forma estesa compare nel corpo del testo, mentre nei considerando, negli articoli e negli allegati, esso compare nella nota a piè di pagina.

Nei riferimenti a un atto già citato è invece utilizzata la [forma breve](#) del titolo dell'atto, omettendo l'indicazione dell'autore e il riferimento alla Gazzetta ufficiale.

Forma estesa

Gli elementi costitutivi del titolo degli atti indicato in forma estesa sono:

- il tipo di atto (regolamento, direttiva ecc.),
- il numero [sigla («UE», «Euratom», «UE, Euratom», «PESC»), anno e numero d'ordine],
- l'autore,
- la data di adozione (data della firma per gli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio),
- l'oggetto,
- il numero attribuito dall'autore (per gli atti che presentano una doppia numerazione, cfr. «[Doppia numerazione](#)», al punto 1.2.2).

L'ordine degli elementi qui indicato riguarda la versione italiana; tale ordine varia a seconda delle versioni linguistiche.

Il titolo nella forma estesa è sempre accompagnato dal riferimento alla Gazzetta ufficiale in cui l'atto è stato pubblicato. Nei visti, il titolo in forma estesa compare nel corpo del testo e il riferimento alla pubblicazione in una nota a piè di pagina:

visto il regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni ⁽¹⁾ [...]

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.2015, pag. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/476/oj>.

Quando un atto è citato per la prima volta in un considerando, in un articolo o in un allegato, il titolo in forma estesa compare in una nota a piè di pagina insieme al riferimento alla pubblicazione:

(14) Si ritiene che le operazioni di finanziamento tramite titoli, quali definite dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, non contribuiscano al processo di determinazione del prezzo [...]

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj>).

NB: Nel titolo degli atti in forma estesa compaiono tutti gli elementi del titolo, comprese le espressioni «che modifica...» o «che abroga...», ma non i termini aggiunti sotto il titolo: «codificazione», «rifusione» ecc.

Forma breve

Il titolo degli atti è indicato in forma breve nei considerando, negli articoli e negli allegati. I suoi elementi costitutivi sono:

- tipo di atto,
- il numero [sigla («UE», «Euratom», «UE, Euratom», «PESC»), anno e numero d'ordine],
- l'autore (istituzioni od organi), solo per la prima citazione,
- il numero attribuito dall'autore (per gli atti che presentano una doppia numerazione, cfr. «[Doppia numerazione](#)», al punto 1.2.2).

(45) Gli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici dovrebbero essere identificati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. [...]

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti nel settore della sanità animale (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>).

Nei riferimenti ad atti già citati è utilizzata la forma breve del titolo dell'atto senza indicazione dell'autore e senza riferimento di nota:

(46) Nel caso dei riproduttori di razza pura della specie equina, il regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale prevede [...]

NB: Quando la citazione riguarda un atto delegato o di esecuzione, il titolo (sia nella forma breve che in quella estesa) contiene sempre l'indicazione «delegato» o «di esecuzione»:

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

In compenso, l'indicazione «delegato» o «di esecuzione» non compare quando, all'interno del testo dell'atto, si fa riferimento all'atto stesso: «ha adottato il presente regolamento», «l'allegato del presente regolamento», «Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva», «articolo 2 della presente decisione» ecc.

3.2.2. Citazione di atti

Nei titoli

Nei titoli il titolo di un atto non è mai citato in forma estesa; inoltre il richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione è sempre omissivo.

Data

La data dell'atto citato è generalmente omissiva:

Regolamento (UE) n. 127/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 [senza data] sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

In caso di atti ai quali non sia stato attribuito un numero, la data rappresenta un elemento distintivo dell'atto ed è quindi indicata:

Decisione 2008/182/Euratom del Consiglio, del 25 febbraio 2008, recante modifica della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione

Decisione 2005/769/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, che stabilisce le norme applicabili agli appalti di fornitura di aiuto alimentare da parte delle ONG autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio e che revoca la sua decisione del 3 settembre 1998

Autore

L'autore dell'atto citato è omissivo salvo che si tratti di autore diverso da quello dell'atto principale:

Regolamento delegato (UE) n. 2015/281 della Commissione, del 26 novembre 2014, che sostituisce gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

NB: Al fine di evitare incomprensioni, in caso di riferimento a più atti emanati da autori differenti è indicato l'autore di ciascun atto:

Regolamento (UE) n. 86/2010 della Commissione, del 29 gennaio 2010, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei prodotti della pesca e del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione per quanto riguarda lo scambio di informazioni sulle ispezioni condotte su pescherecci di paesi terzi e le disposizioni amministrative in materia di certificati di cattura

Oggetto

Generalmente, nei titoli l'oggetto di un atto citato è riportato in forma breve o è omissivo:

Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il **regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola** (*oggetto citato in modo completo*)

Direttiva 2010/3/UE della Commissione, del 1° febbraio 2010, che modifica gli allegati III e VI della **direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici** al fine di adeguarli al progresso tecnico (*oggetto citato in modo parziale*)

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il **regolamento (CE) n. 1781/2006** (*oggetto omissivo*)

Le parti «che modifica...» e «che abroga...» dell'atto citato sono omesse:

Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il **regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada**



In sintesi, nei titoli la citazione del titolo di un atto presenta le seguenti caratteristiche: **omissione della data** (salvo rare eccezioni), **indicazione dell'autore se diverso**, omissione o indicazione parziale o completa dell'**oggetto**, secondo le esigenze dell'autore.

Nei visti

Nei visti il titolo degli atti di diritto primario è indicato omettendo il richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione. Il titolo degli accordi internazionali può essere indicato in forma breve e/o con richiamo alla nota a piè di pagina contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione [cfr. [punto 2.2.1](#)].

Il titolo degli atti di diritto derivato è invece indicato in forma estesa con richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione:

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

[...]

⁽¹⁾ GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/30/oj>.

NB: In caso di riferimento allo statuto dei funzionari, è riportata la parte essenziale dell'oggetto, seguita solo dall'indicazione del numero e dell'autore:

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾,

[...]

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj).

Nei considerando, negli articoli e negli allegati

Nei considerando, negli articoli e negli allegati il titolo degli atti è generalmente indicato in forma breve:

- quando un atto è citato per la prima volta, il titolo è indicato in forma breve con indicazione dell'autore seguita da un richiamo alla nota contenente il titolo in forma estesa e gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione:

(5) Qualora fosse necessario applicare misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate in conformità con le disposizioni generali di cui al regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ [...]

(⁶) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj>).

Generalmente, l'articolato non introduce riferimenti ad atti che non siano già stati citati nei visti o nei considerando,

- quando un atto è già stato citato nei visti o altrove nel testo (titolo escluso), è utilizzata la forma breve del titolo dell'atto omettendo l'indicazione dell'autore e senza nota a piè di pagina:

2. Ai fini degli articoli da 5 a 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478.

Questa regola ha alcune eccezioni, in particolare nel caso di allegati in cui figurano formulari o altri documenti destinati a essere utilizzati separatamente, in cui può essere necessario indicare di nuovo il titolo di un atto già citato utilizzando la forma estesa seguita dal riferimento alla Gazzetta ufficiale.

Ai fini di leggibilità, per lunghi elenchi di atti, i titoli possono essere indicati in forma estesa nel corpo del testo con i riferimenti alla Gazzetta ufficiale nelle note a piè di pagina.

3.2.3. Riferimenti alle suddivisioni degli atti

1. I diversi elementi di cui si compone il riferimento a un atto sono elencati in ordine decrescente (dalla suddivisione gerarchica superiore a quella inferiore) e sono separati da una virgola; nel caso in cui vi siano almeno due elementi, l'ultimo è seguito anch'esso da una virgola:

l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento [...]

l'articolo 2 e l'articolo 3, secondo comma, prevedono [...]l'articolo 2, secondo comma, e l'articolo 3, prevedono [...]

l'articolo 1, paragrafo 1, seconda frase

ma:

l'articolo 1 del regolamento [...]

2. In caso di riferimento a più elementi appartenenti allo stesso livello gerarchico, la suddivisione è citata una sola volta:

i capi I e II
e non «il capo I e il capo II»

gli articoli 1, 4 e 9

il primo e il terzo trattino

In caso di riferimento a elementi numerati (articoli, paragrafi, lettere ecc.), è necessario distinguere l'uso delle seguenti forme di enumerazione:

- articoli 2, 3 e 4 (enumerazione di tutti gli elementi, forma nella quale eventuali articoli *bis*, *ter* ecc. **non sono compresi**),
- articoli da 2 a 4 (indicazione dell'intervallo, forma nella quale eventuali articoli *bis*, *ter* ecc. **sono compresi**).

3. In caso di riferimento a più elementi dello stesso livello gerarchico, fra i quali uno o più d'uno siano seguiti da ulteriori elementi di suddivisione, è necessario ripeterne la denominazione:

l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [...] *e non «gli articoli 2 e 3, paragrafo 1, del regolamento [...]»*

l'articolo 2, l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e gli articoli da 6 a 9 del regolamento [...] *e non «gli articoli 2, 5, paragrafi 2 e 3, e da 6 a 9 del regolamento [...]»*

in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, lettera c), [...] *e non «in particolare l'articolo 1, paragrafi 1, lettera b), e lettera c), [...]»*

4. In caso di riferimento a elementi non appartenenti allo stesso livello gerarchico ma indicati con la stessa denominazione (punti o lettere), tale denominazione non si ripete:

al punto 1.i) [...] *e non «al punto 1, punto i) [...]»*

alla lettera A.a) [...] *e non «alla lettera A, lettera a) [...]»*

5. In caso di riferimento a un allegato sono utilizzate le formule seguenti:

[...] le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento *e non «al presente regolamento».*

L'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

Il testo figura nell'allegato I.

I riferimenti alle disposizioni degli allegati si presentano nel modo seguente:

[l'allegato/l'allegato I], punto 2.1.3.7, lettera a), punto iii), secondo comma, quarto trattino,

Gli accordi internazionali non ricadono sotto la definizione di «allegati»; tali atti quindi — quando se ne presenta il caso — non devono dirsi «allegati», ma si dicono «acclusi» all'atto principale:

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

3.2.4. Riferimenti alle modifiche degli atti

Il riferimento a un atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale è un riferimento «dinamico» (versione in vigore dell'atto citato).

Tuttavia, se necessario l'autore può fare riferimento a una specifica versione dell'atto diversa da quella in vigore perché più pertinente. In tal caso, il titolo dell'atto modificativo è indicato nel testo («riferimento statico») in forma breve:

- (6) L'allegato III B del regolamento (CE) n. 517/94, in seguito alla modifica introdotta dal regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione ⁽⁵⁾, è stato [...]
- (⁵) Regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, che modifica gli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1398/oj>).

3.3. Disposizioni modificative

L'atto modificato contiene disposizioni relative alle modifiche e alla numerazione.

3.3.1. Modifiche nel testo

1. Quando un articolo di un atto è sostituito da un altro articolo, il nuovo elemento è inserito tra virgolette, è allineato a sinistra e inizia con l'indicazione dell'articolo in questione:

L'articolo 3 della decisione 2001/689/CE è sostituito dal seguente:

«**Articolo 3**

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti "lavastoviglie" e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 28 febbraio 2009.»

NB: Se il segno di punteggiatura collocato all'interno delle virgolette è uguale al segno di punteggiatura collocato all'esterno delle virgolette, quest'ultimo si omette.

Per l'ordine gerarchico delle virgolette, cfr. [punto 4.2.3](#).

2. Quando una suddivisione di un atto è sostituita da un'altra suddivisione, il nuovo elemento è inserito tra virgolette e allineato a sinistra.

Se il nuovo elemento è un paragrafo, un punto, una lettera o un trattino, esso inizia con l'indicazione del paragrafo, del punto, della lettera o del trattino:

Il regolamento (CE) n. 409/2009 è così modificato:

1) all'articolo 3, **la lettera g** è sostituita dalla seguente:

«**g**) "stato di trasformazione", il metodo di conservazione del pesce (fresco, fresco salato e congelato).»;

2) all'articolo 4, **il paragrafo 1** è sostituito dal seguente:

«**1.** I coefficienti di conversione comunitari fissati negli allegati II, III e IV si applicano al fine di convertire il peso del pesce trasformato in peso vivo.»;

Se il nuovo elemento è un comma posto all'inizio di una suddivisione superiore si omette l'indicazione della suddivisione:

3) all'articolo 28, **paragrafo 1, il primo comma** è sostituito dal seguente:

«Le proposte o iniziative presentate all'autorità legislativa dalla Commissione, dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo l'“alto rappresentante”) o da uno Stato membro, che possano avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria e della valutazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4.»;

3. Se il nuovo elemento è un comma, una frase o una parte di frase, non inserito in una suddivisione superiore, esso non è preceduto da alcuna indicazione:

1) all'articolo 19, **il primo comma** è sostituito dal seguente:

«I membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni hanno diritto a un'indennità per la loro partecipazione, di persona o a distanza con l'ausilio di mezzi elettronici, alle riunioni dei comitati, ai workshop tematici, ai gruppi di lavoro e ad altre riunioni e iniziative organizzate dalla Commissione e per i servizi prestati in qualità di relatori per una questione specifica, come stabilito nell'allegato III.»;

7) all'articolo 15, paragrafo 2, **il secondo comma** è sostituito dal seguente:

«Anteriormente al 1° giugno successivo alla campagna di commercializzazione in questione, il produttore versa un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero di cui al primo comma, lettera c), per i quali non può fornire allo Stato membro la prova, soddisfacente per il medesimo, che non sono stati raffinati, salvo per cause eccezionali di forza maggiore.»

4. Se il nuovo elemento è una frase, anche se essa è posta all'inizio di una suddivisione superiore l'indicazione di tale suddivisione è omessa:

[...] al paragrafo 4, **la prima frase** è sostituita dalla seguente:

«Qualora a bordo di una nave da pesca comunitaria sia constatata un'infrazione grave quale definita nell'allegato VI, sezione I.1, del regolamento (CE) n. 302/2009, lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell'ispezione, la nave da pesca battente la propria bandiera cessi ogni attività di pesca.»;

Se il nuovo elemento è un'espressione o un termine, l'indicazione della suddivisione superiore è omessa e la sostituzione è espressa in un'unica frase:

All'articolo 7 della decisione 2005/692/CE, la data del «31 dicembre 2010» è sostituita da «30 giugno 2012».

NB: A fini di chiarezza è preferibile sostituire un articolo, paragrafo, punto ecc., integralmente anziché inserire o sopprimere un'espressione o un termine; fanno eccezione date e cifre.

5. Il nuovo elemento può essere preceduto da una formula introduttiva:

a) se sono apportate più modifiche all'atto adottato:

Il regolamento (UE) 2017/745 è così modificato:

1) All'articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è così modificato:

a) [...];

b) [...];

2) L'articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è così modificato:

i) [...];

ii) [...].

b) se è apportata una sola modifica all'atto adottato:

L'articolo 3 della decisione 2007/884/CE è sostituito dal seguente:

«[...]»

e non:

La decisione 2007/884/CE è così modificata:

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«[...]»

6. Quando un allegato è modificato, il nuovo elemento è preceduto dalle seguenti formule introduttive:

L'allegato [...] è così modificato:

o, se le modifiche sono indicate in un allegato dell'atto modificativo:

L'allegato III del regolamento (CE) n. 2074/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Quando un allegato è sostituito da un altro allegato, nell'articolo è inserita una formula introduttiva:

L'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Il nuovo elemento è inserito in allegato ed è presentato come segue:

ALLEGATO

«ALLEGATO

.....»

- NB:**
- Il testo originale dell'atto non reca la numerazione *bis*, *ter* ecc.; tale numerazione è riservata a elementi inseriti nell'atto successivamente alla sua adozione (cfr. più avanti «Modificazioni degli atti»).
 - In alcune versioni linguistiche tale numerazione è indicata con «a», «b» ecc.
 - In italiano, per convenzione interna, la numerazione in latino (*bis*, *ter* ecc.) è sempre in caratteri minuscoli.

3.3.2. Aggiunte e numerazione

Gli articoli, i paragrafi o le altre suddivisioni contraddistinte da un numero o da una lettera inseriti nell'articolo di un atto esistente recano il numero o la lettera della suddivisione di pari livello che li precede accompagnati secondo il caso da *bis*, *ter*, *quater* ecc., scritti in corsivo (per la numerazione

latina, cfr. lista nell'[allegato B](#)). Per esempio, gli articoli inseriti dopo l'articolo 1 sono numerati «articolo 1 *bis*», «articolo 1 *ter*» ecc. Analogamente, l'articolo inserito fra l'articolo 1 *bis* e l'articolo 1 *ter* è numerato «articolo 1 *bis bis*».

Regole speciali si applicano nei casi seguenti:

- gli articoli, i paragrafi numerati o le altre suddivisioni numerate eccezionalmente inseriti prima della suddivisione di pari livello che figura per prima sono denominati «articolo –1», «articolo –1 *bis*», «paragrafo –1», «paragrafo –1 *bis*», «punto –a)», «punto –a *bis*)» ecc. ,
- il segno «–» può essere utilizzato anche in casi ancor più complessi di inserimento davanti a disposizioni con numerazione romana (esempio: inserimento di un «articolo 1 –*bis*» tra l'«articolo 1» e l'«articolo 1 *bis*»).

In caso di inserimento di articoli, di paragrafi numerati o altre suddivisioni identificate da un numero o da una lettera, è opportuno astenersi dal modificare la numerazione degli articoli, dei paragrafi o delle altre suddivisioni che seguono a causa dei riferimenti a quest'ultimi che potrebbero essere contenuti in altri atti. Soltanto nell'ambito delle codificazioni o delle rifusioni è opportuno procedere a una nuova numerazione.

(Fonte: [Manuale comune](#), punto C.8.3.2.)

3.4. Ordine di citazione

I trattati, gli autori, i paesi, le lingue e le monete sono citati in un ordine specifico e utilizzando denominazioni specifiche.

3.4.1. Trattati

A partire dal 1° dicembre 2009 (data di entrata in vigore del trattato di Lisbona), l'ordine di citazione dei trattati, in particolare nei visti, è il seguente:

- visto il trattato sull'Unione europea,
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

NB: Fino al 30 novembre 2009, l'ordine di citazione dei trattati, in particolare nei visti, è il seguente:

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
- visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
[il trattato CECA è giunto a scadenza il 23 luglio 2002]
- visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il trattato sull'Unione europea,
[questo trattato è spesso citato nell'ultimo visto, ma può anche essere citato nel primo visto].

L'ordine di citazione delle sigle nella numerazione degli atti è cambiato nel corso del tempo (cfr. [punto 1.2.2](#)):

- 1) fino al 31 dicembre 1997, tale ordine varia ogni anno secondo un criterio di rotazione, come segue:
 - CE(E), Euratom, CECA:
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995,
 - Euratom, CECA, CE(E):
1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996,
 - CECA, CE(E), Euratom:
1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997;
 dal 1° novembre 1993 (trattato di Maastricht) la sigla «CEE» diventa «CE» (cfr. [punto 1.2.2](#));
- 2) dal 1° gennaio 1998 al 23 luglio 2002, l'ordine è il seguente:
 - CE, CECA, Euratom
- 3) dal 24 luglio 2002 (all'indomani della scadenza del trattato CECA) al 30 novembre 2009, l'ordine è il seguente:
 - CE, Euratom
- 4) dal 1° dicembre 2009 [si ricorda che dal 1° dicembre 2009 (trattato di Lisbona) la sigla «CE» diventa «UE», cfr. [punto 1.2.2](#)]:
 - UE, Euratom



Citazione dei trattati

Il titolo di un trattato citato per la prima volta è presentato in forma estesa.

Nelle citazioni successive:

- 1) in caso di citazione di un solo trattato, si utilizza la denominazione «trattato»,
- 2) in caso di citazione di più trattati, si utilizza per quanto possibile la denominazione in forma estesa di ciascun trattato; a fini di leggibilità del testo, è possibile utilizzare il titolo in forma breve, come segue:
 - «TUE» per il trattato sull'Unione europea
 - «TFUE» per il trattato sul funzionamento dell'Unione europea
 - «trattato CE» per il trattato che istituisce la Comunità europea
 - «trattato Euratom» per il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
 - «trattato CECA» per il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

NB: Il trattato di Amsterdam (1° maggio 1999) e il trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) determinano una nuova numerazione degli articoli dei trattati.

Al fine di rendere chiaro il riferimento all'articolo di un trattato nelle sue numerazioni successive, la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte dei conti utilizzano sistemi di citazione specifici.

3.4.2. Ordine per autore

Per ciascuna rubrica e sottorubrica della Gazzetta ufficiale (serie L e C) l'ordine secondo il quale sono elencati gli autori è il seguente:

- rappresentanti dei governi degli Stati membri (riuniti o meno in sede di Consiglio),
- Consiglio e rappresentanti dei governi degli Stati membri,
- Parlamento europeo,
- Consiglio europeo,
- Parlamento europeo e Consiglio,

- Consiglio,
- Commissione europea,
- Corte di giustizia dell'Unione europea,
- Banca centrale europea,
- Corte dei conti,
- Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
- Comitato economico e sociale europeo,
- Comitato europeo delle regioni,
- Banca europea per gli investimenti,
- Mediatore europeo,
- Garante europeo della protezione dei dati,
- organismi,
- organismi istituiti da accordi internazionali.

Per gli atti e le informazioni relativi allo Spazio economico europeo (rubriche L III e C IV) l'ordine per autore è il seguente:

- Comitato misto SEE,
- Autorità di vigilanza EFTA,
- Comitato permanente degli Stati EFTA,
- Comitato consultivo SEE,
- Corte EFTA.

Per la denominazione ufficiale delle istituzioni, degli organi e degli organismi, cfr. [punto 9.5](#).

3.4.3. Paesi

Per le denominazioni ufficiali, le denominazioni abbreviate, i codici e l'ordine di citazione dei paesi, cfr. [punto 7.1](#) e [allegati A5](#) e [A6](#).

NB: Nei riferimenti ad accordi internazionali relativi a paesi la cui denominazione ufficiale è cambiata nel tempo, si utilizza sempre la denominazione ufficiale in vigore alla data della firma di tali atti, **che non deve in alcun caso essere riformulata**.

3.4.4. Lingue e versioni linguistiche

Per le denominazioni ufficiali, i codici e l'ordine di citazione delle lingue e delle versioni linguistiche, cfr. [punto 7.2](#).

3.4.5. Monete

Per le denominazioni ufficiali, i codici ISO e l'ordine di citazione delle monete, cfr. [punto 7.3](#) e [allegato A7](#).

Per le regole di scrittura dei riferimenti monetari, cfr. [punto 7.3.3](#).

3.5. Elenchi

I punti e gli atti elencati in un testo seguono norme specifiche.

3.5.1. Presentazione degli elenchi

1. Se gli elementi dell'elenco sono preceduti da una frase o parte introduttiva (cfr. [punto 2.7](#) e formulario del Consiglio), tale frase o parte termina con i due punti. Tale frase o parte può introdurre una seconda e ciascuna di esse termina con i due punti.

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è così modificato:

- 1) l'articolo 92 è così modificato:
 - a) il testo del paragrafo 2 è così modificato:
 - i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) l'ubicazione e una copia [...]»;

2. Gli elementi di un elenco sono enumerati da lettere minuscole seguite da parentesi tonda chiusa per il primo livello, da numeri romani minuscoli seguiti da parentesi tonda chiusa per il secondo livello, e da numeri arabi seguiti da parentesi tonda chiusa per il terzo livello. Per il quarto livello si usano i trattini.

La presente direttiva si applica a:

- a) [...]
- i) [...]
- 1) [...]
- [...]

In via eccezionale, nell'articolo relativo alle definizioni e nelle disposizioni di modifica (cfr. [punto 3.3](#)), gli elementi sono enumerati da numeri arabi seguiti da parentesi tonda chiusa per il primo livello, da lettere minuscole seguite da parentesi tonda chiusa per il secondo livello e da numeri romani minuscoli seguiti da parentesi tonda chiusa per il terzo livello.

3. Se gli elementi dell'elenco sono contraddistinti da un numero o da una lettera, il segno di punteggiatura che separa tali elementi è il punto e virgola. Se sono contraddistinti da un trattino lungo (lineato), li separa la virgola:

La presente direttiva si applica a:

- a) [...];
- b) [...]:
 - i) [...];
 - ii) [...];
 - iii) [...]:
 - 1) [...];
 - 2) [...]:
 - [...],
 - [...],
 - [...];
 - 3) [...].

4. L'ultimo elemento dell'elenco termina generalmente con un punto, salvo che il contesto sintattico richieda diversamente.

L'ultimo elemento di un sottoelenco termina generalmente con il segno di punteggiatura richiesto dall'elenco gerarchicamente superiore, salvo che il contesto sintattico richieda diversamente.

5. In molti casi, gli elementi all'interno di tabelle, liste o allegati non sono seguiti da alcun segno di punteggiatura.

3.5.2. Elenchi di atti

In caso di elenco di più atti dello stesso tipo e dello stesso autore, l'autore è indicato una sola volta.

regolamenti (CE) n. 715/2007 ⁽⁷⁾ e (CE) n. 595/2009 ⁽⁸⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio

La sigla è invece parte del numero dell'atto (cfr. [punto 1.2.2](#)), e pertanto, in caso di elenco di più atti, va ripetuta per ogni atto:

regolamenti (CE) n. 45/2001 e (CE) n. 223/2009

È preferibile elencare gli atti in ordine cronologico.

3.6. Definizione di espressioni o termini

L'espressione o il termine in una definizione sono evidenziati inserendoli tra virgolette (per l'uso delle virgolette, cfr. [punto 4.2.3](#)):

[...] La Commissione osserva che, in base al regolamento (CE) n. 1540/98, per «costruzione navale» si intende la costruzione di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma [...]

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «investimento ecosostenibile»: un investimento in una o più attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del presente regolamento;
- 2) «partecipante ai mercati finanziari»: un partecipante [...];

Gli elementi sono enumerati con numeri arabi seguiti da parentesi tonda chiusa. Qualora siano necessarie ulteriori suddivisioni, per il secondo livello si usano lettere minuscole seguite da parentesi tonda chiusa, mentre per il terzo livello si usano numeri romani minuscoli seguiti da parentesi tonda chiusa.

3.7. Accordi internazionali

Gli accordi internazionali possono essere collegati a un atto di diritto derivato (generalmente una decisione o un regolamento) che ne reca l'approvazione. Gli accordi internazionali così pubblicati sono «acclusi» (non «allegati») agli atti principali.

Gli accordi internazionali sono oggetto di lunghe e complesse negoziazioni, pertanto, una volta firmati, non possono essere modificati in alcun caso.

Negli atti di diritto primario (trattati, accordi internazionali ecc.), la data è introdotta dall'avverbio «addì» ed è scritta per esteso in lettere (cfr. [punto 2.5](#)).

Tabelle di sintesi

Contenuto delle serie

L ⁽¹⁾	C ⁽²⁾	S
Atti legislativi (L I) Atti non legislativi (L II) Altri atti (L III)	Risoluzioni, raccomandazioni e pareri (C I) Comunicazioni (C II) Atti preparatori (C III) Informazioni (C IV) Avvisi (C V)	Gare d'appalto/Appalti pubblici: lavori, forniture, servizi (procedure aperte, ristrette, negoziate, accelerate) Avvisi delle istituzioni, di altri organi e organismi o programmi dell'Unione europea (per esempio, Fondo europeo di sviluppo, Banca europea per gli investimenti ecc.)

⁽¹⁾ Integrata dalla serie L ... I (cessata dal 1° ottobre 2023)(cfr. [punto 1.1](#)).

⁽²⁾ Integrata dalle serie C ... A (cessata dal 1° ottobre 2023), C ... E (cessata il 1° aprile 2014) e C ... I (cessata dal 1° ottobre 2023) (cfr. [punto 1.1](#)).

Elementi distintivi di regolamenti, direttive e decisioni (L I e L II)

Istituzione	Atto	Tipo di atto	Elementi distintivi – atto legislativo/non legislativo	Rubrica	Firmatario
Parlamento europeo + Consiglio	regolamento	legislativo (procedura legislativa ordinaria)	primo visto: <i>visto il trattato [...], in particolare l'articolo [...]</i> + visto: <i>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria</i>	L I	presidente del PE + presidente del Consiglio
	direttiva	legislativo (procedura legislativa ordinaria)	primo visto: <i>visto il trattato [...], in particolare l'articolo [...]</i> + visto: <i>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria</i>	L I	presidente del PE + presidente del Consiglio
	decisione	legislativo (procedura legislativa ordinaria)	primo visto: <i>visto il trattato [...], in particolare l'articolo [...]</i> + visto: <i>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria</i>	L I	presidente del PE + presidente del Consiglio
	decisione (per esempio mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione)	non legislativo	primo visto: <i>visto il trattato [...], in particolare l'articolo [...]</i> assenza di visto su una procedura legislativa	L II	presidente del PE + presidente del Consiglio
Parlamento europeo	regolamento	legislativo (procedura legislativa speciale)	primo visto: <i>visto il trattato [...], in particolare l'articolo [...]</i> + visto: <i>deliberando secondo una procedura legislativa speciale</i>	L I	presidente del PE
	decisione	non legislativo	primo visto: <i>visto il trattato [...], in particolare l'articolo [...]</i> assenza di visto su una procedura legislativa	L II	presidente del PE
Consiglio europeo	decisione	non legislativo	primo visto: <i>visto il trattato [...], in particolare l'articolo [...]</i> assenza di visto su una procedura legislativa	L II	presidente del Consiglio europeo

(continua)

Istituzione	Atto	Tipo di atto	Elementi distintivi – atto legislativo/non legislativo	Rubrica	Firmatario
Consiglio	regolamento	legislativo (procedura legislativa speciale)	primo visto: <i>visto il trattato [...], in particolare l'articolo [...]</i> + visto: <i>deliberando secondo una procedura legislativa speciale</i>	L I	presidente del Consiglio
	regolamento [basato direttamente sui trattati]	non legislativo	primo visto: <i>visto il trattato [...], in particolare l'articolo [...]</i> assenza di visto su una procedura legislativa	L II	presidente del Consiglio
	regolamento di esecuzione	non legislativo	primo visto: <i>visto il trattato [...],</i> + secondo visto: <i>visto [...], in particolare l'articolo [...]</i> assenza di visto su una procedura legislativa	L II	presidente del Consiglio
	direttiva	legislativo (procedura legislativa speciale)	primo visto: <i>visto il trattato [...], in particolare l'articolo [...]</i> + visto: <i>deliberando secondo una procedura legislativa speciale</i>	L I	presidente del Consiglio
	direttiva [basata direttamente sui trattati]	non legislativo	primo visto: <i>visto il trattato [...], in particolare l'articolo [...]</i> assenza di visto su una procedura legislativa	L II	presidente del Consiglio
	direttiva di esecuzione	non legislativo	primo visto: <i>visto il trattato [...],</i> + secondo visto: <i>visto [...], in particolare l'articolo [...]</i> assenza di visto su una procedura legislativa	L II	presidente del Consiglio
	decisione	legislativo (procedura legislativa speciale)	primo visto: <i>visto il trattato [...], in particolare l'articolo [...]</i> + visto: <i>deliberando secondo una procedura legislativa speciale</i>	L I	presidente del Consiglio
	decisione [basata direttamente sui trattati, comprese le decisioni PESCE]	non legislativo	primo visto: <i>visto il trattato [...], in particolare l'articolo [...]</i> per le decisioni PESCE, primo visto: <i>visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo [...]</i> assenza di visto su una procedura legislativa	L II	presidente del Consiglio
	decisione di esecuzione	non legislativo	primo visto: <i>visto il trattato [...],</i> + secondo visto: <i>visto [...], in particolare l'articolo [...]</i> assenza di visto su una procedura legislativa	L II	presidente del Consiglio
Commissione	regolamento [basato direttamente sui trattati]	non legislativo	primo visto: <i>visto il trattato [...], in particolare l'articolo [...]</i> assenza di visto su una procedura legislativa	L II	presidente della Commissione
	regolamento delegato	non legislativo	primo visto: <i>visto il trattato [...],</i> + secondo visto: <i>visto [...], in particolare l'articolo [...]</i> assenza di visto su una procedura legislativa	L II	presidente della Commissione

(continua)

Istituzione	Atto	Tipo di atto	Elementi distintivi – atto legislativo/non legislativo	Rubrica	Firmatario
	regolamento di esecuzione	non legislativo	primo visto: visto il trattato [...], + secondo visto: visto [...], in particolare l'articolo [...] assenza di visto su una procedura legislativa	L II	presidente della Commissione
	direttiva [basata direttamente sui trattati]	non legislativo	primo visto: visto il trattato [...], in particolare l'articolo [...] assenza di visto su una procedura legislativa	L II	presidente della Commissione
	direttiva delegata	non legislativo	primo visto: visto il trattato [...], + secondo visto: visto [...], in particolare l'articolo [...] assenza di visto su una procedura legislativa	L II	presidente della Commissione
	direttiva di esecuzione	non legislativo	primo visto: visto il trattato [...], + secondo visto: visto [...], in particolare l'articolo [...] assenza di visto su una procedura legislativa	L II	presidente della Commissione
	decisione [basata direttamente sui trattati]	non legislativo	primo visto: visto il trattato [...], in particolare l'articolo [...] assenza di visto su una procedura legislativa	L II	presidente della Commissione
	decisione delegata	non legislativo	primo visto: visto il trattato [...], + secondo visto: visto [...], in particolare l'articolo [...] assenza di visto su una procedura legislativa	L II	membro della Commissione (in caso di destinatari)
					presidente della Commissione
Banca centrale europea	regolamento	non legislativo	primo visto: visto il trattato [...], in particolare [...] assenza di visto su una procedura legislativa	L II	presidente della BCE
	decisione	non legislativo	primo visto: visto il trattato [...], in particolare [...] assenza di visto su una procedura legislativa	L II	presidente della BCE
	indirizzo	non legislativo	primo visto: visto il trattato [...], in particolare [...] assenza di visto su una procedura legislativa	L II	presidente della BCE

Numerazione della Gazzetta ufficiale

Data	Numero
dal 1952 al 30.6.1967 (paginazione continua per anno, con indicazione delle ultime due cifre dell'anno)	GU 106 del 30.12.1962, pag. 2553/62
dall'1.7.1967 (introduzione della paginazione per numero — ogni numero comincia da pagina 1)	GU 174 del 31.7.1967, pag. 1
dal 1968 (creazione delle serie L e C)	GU L 76 del 28.3.1968, pag. 1 GU C 108 del 19.10.1968, pag. 1
dal 1978 (introduzione della serie S)	GU S 99 del 5.5.1978, pag. 1
dal 1991 al 30.9.2023 (serie C ... A)	GU C 194 A del 31.7.2008, pag. 1
dal 31.8.1999 al 31.3.2014 (serie C ... E)	GU C 189 E del 26.7.2008, pag. 1
dall'1.1.2016 al 30.9.2023 (serie L ... I e C ... I)	GU L 11 I del 16.1.2016, pag. 1 GU C 15 I del 16.1.2016, pag. 1
dall'1.10.2023 (inizio della pubblicazione della Gazzetta ufficiale atto per atto)	GU L, 2023/2387, 2.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2387/oj GU C, C/2023/90, 2.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/90/oj

Numerazione degli atti (serie L)

Regolamenti

Data	Numero
dal 1952 al 31.12.1962	regolamento n. 17
dall'1.1.1963 al 31.12.1967	regolamento n. 1009/67/CEE
dall'1.1.1968 al 31.10.1993	regolamento (CEE) n. 1470/68
dall'1.11.1993 al 31.12.1998	regolamento (CE) n. 3031/93
dall'1.1.1999 al 30.11.2009	regolamento (CE) n. 302/1999 regolamento (CE) n. 1288/2009
dall'1.12.2009 al 31.12.2014	regolamento (UE) n. 1178/2009
dall'1.1.2015	regolamento (UE) 2015/475

Direttive, decisioni

Atti	Data	Numero
direttiva (L I e L II)	fino al 31.12.2014	direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio direttiva 2010/12/UE del Consiglio direttiva 2010/29/UE della Commissione
	dall'1.1.2015	direttiva (UE) 2015/254 del Parlamento europeo e del Consiglio direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio direttiva (UE) 2015/565 della Commissione
decisione (L I)	fino al 31.12.2014	decisione n. 284/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
	dall'1.1.2015	decisione (UE) 2015/601 del Parlamento europeo e del Consiglio
decisione (L II)	fino al 31.12.2014	decisione 2010/261/UE della Commissione decisione 2010/204/UE del Parlamento europeo e del Consiglio decisione 2010/231/PESC del Consiglio
	dall'1.1.2015	decisione (UE) 2015/119 della Commissione decisione (UE) 2015/468 del Parlamento europeo e del Consiglio decisione (PESC) 2015/76 del Consiglio

Raccomandazioni, orientamenti (L II)

Atti	Data	Numero
raccomandazione	fino al 31.12.2014	2009/1019/UE
	dall'1.1.2015	(UE) 2015/682
orientamento/indirizzo	fino al 31.12.2014	2009/1021/UE (BCE/2009/28)
	dall'1.1.2015	(UE) 2015/732 (BCE/2015/20)

NB: Le raccomandazioni sono pubblicate:

- nella serie L (atti non legislativi – L II): raccomandazioni del Consiglio (articoli 121, 126 e 140 TFUE), della Commissione (articolo 292), della Banca centrale europea (articolo 292),
- nella serie C (risoluzioni, raccomandazioni e pareri – C I): raccomandazioni del Parlamento europeo indirizzate al Consiglio, del Consiglio, della Commissione, della Banca centrale europea,
- nella serie C (atti preparatori – C III): raccomandazioni della Banca centrale europea (articoli 129 e 219).


Decisioni SEE, decisioni e raccomandazioni EFTA

Atti	Data	Numero
decisione del Comitato misto SEE	fino al 31.12.2014 (numero attribuito unicamente dall'autore)	n. 119/2009
	dall'1.1.2015 (doppia numerazione)	n. 159/2014 [2015/94]
decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA	fino al 31.12.2014 (numero attribuito unicamente dall'autore)	n. 133/09/COL
	dall'1.1.2015 (doppia numerazione)	n. 30/15/COL [2015/1813] n. 226/17/COL [2018/564]
raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA	fino al 31.12.2014 (numero attribuito unicamente dall'autore)	n. 119/07/COL
	dall'1.1.2015 (doppia numerazione)	n. N/AA/COL [AAAA/N]

Parte seconda

Pubblicazioni generali

Le pubblicazioni di carattere generale hanno identificatori specifici ed elementi redazionali quali le informazioni sul copyright; inoltre, seguono norme relative all'enfaticizzazione, ai riferimenti, alle citazioni ecc.



4.

Preparazione dei documenti e identificatori

I documenti sono preparati da vari attori durante il processo di pubblicazione e gli identificatori sono assegnati in funzione del tipo di pubblicazione.

4.1. Autori, servizi richiedenti, Ufficio delle pubblicazioni e tipografie

Autori, responsabili di progetto e correttori di bozze partecipano al processo di produzione di un testo.

4.1.1. Gli autori e l'Ufficio delle pubblicazioni

Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea possono rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni per qualsiasi progetto di pubblicazione. L'Ufficio mette a disposizione degli autori, tra gli altri, i seguenti servizi:

- preparazione di pubblicazioni su carta e di pubblicazioni multimediali (CD-ROM, DVD, siti internet, libri elettronici) e contratti con fornitori esterni,
- concezione grafica,
- servizi di correzione,
- POD (*Printing on demand*, stampa di pubblicazioni a richiesta),
- fornitura di identificatori (ISBN, ISSN, DOI, numeri di catalogo — cfr. [punto 4.4](#)).

NB: Per le pubblicazioni realizzate direttamente dall'Ufficio, gli identificatori vengono attribuiti automaticamente.

La procedura in sintesi

Innanzitutto i servizi autore devono presentare una richiesta di prestazioni al servizio ordinatore della propria istituzione, organo o organismo. A questo punto viene lanciata una richiesta di edizione da inoltrare all'Ufficio delle pubblicazioni. In base al costo stimato o al preventivo di spesa, l'Ufficio delle pubblicazioni compila il buono d'ordine che invia ai servizi richiedenti per la firma.

Ricevuti il manoscritto definitivo e il buono d'ordine controfirmato, l'Ufficio delle pubblicazioni cura la preparazione e la lettura preliminare del documento. Alla fine della produzione viene rilasciato il «visto si stampi», previa conferma della tiratura, degli identificatori (ISBN, ISSN, DOI, numero di catalogo), dell'eventuale prezzo di vendita e delle modalità di consegna.

Dopo la consegna, l'Ufficio delle pubblicazioni procede al ricevimento qualitativo della pubblicazione e verifica la corrispondenza tra la pubblicazione consegnata e la fattura.

Per le pubblicazioni periodiche si dovranno evitare nel corso dell'anno modifiche del titolo o della presentazione, le quali sarebbero fonti di complicazioni e ritardi per la serie in lavorazione e per la catalogazione, di difficoltà per la vendita e di confusione per i lettori.



Per gli autori

Produrre una pubblicazione/creare un manifesto/raggiungere un pubblico target? Tutte le risposte ai vostri interrogativi tecnici e amministrativi si trovano su

<https://op.europa.eu/en/web/publicare/providing-publishing-and-preservation-services>

(Collegamento interno per il personale delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea)

4.1.2. Gestione dei progetti all'interno dell'Ufficio

Compito dei responsabili di progetto

I responsabili di progetto procedono alla preparazione tipografica del manoscritto. Le indicazioni tipografiche, la scelta dei caratteri, la predisposizione del formato e la programmazione delle scadenze devono corrispondere alle istruzioni che figurano nei contratti tipo, nei bandi di gara e nelle copie commissione.

Essi controllano gli identificatori internazionali (ISBN, ISSN, DOI — cfr. [punto 4.4](#)) e il numero di catalogo dell'Ufficio delle pubblicazioni.

Particolare attenzione andrà riservata alla copertina; se lo spessore lo consente, sul dorso sarà riportato il titolo.

Il «visto si stampi» è rilasciato dall'addetto alla produzione, previa verifica, in particolare, delle pagine preliminari (titolo, copyright, indice ecc.). Esso dev'essere rilasciato sempre per iscritto e contenere le indicazioni seguenti:

- titolo della pubblicazione,
- indicazione della lingua o delle lingue,
- tiratura,
- caratteristiche principali,
- scadenze di consegna, comprese le consegne anticipate o parziali,
- recapito o recapiti delle consegne, con eventuale ripartizione.

Grafici

L'ufficio di creazione grafica prepara progetti o bozzetti di manifesti, prospetti, copertine e pagine da sottoporre all'approvazione dell'autore prima di passare alla composizione vera e propria.

I grafici possono inoltre contribuire allo sviluppo delle identità visive (logo, carte grafiche ecc.) e alla concezione grafica dei siti internet (presentazione visiva, banner ecc.).

4.1.3. La correzione all'interno dell'Ufficio

I correttori, ricevuto il testo da pubblicare, assumono l'impegno di un controllo linguistico (rispetto della lingua e delle convenzioni) e tecnico (rispetto della tipografia). Tuttavia i correttori non sono revisori: non devono alterare le intenzioni dell'autore, perché quest'ultimo rimane sempre unico giudice della validità del testo.

Lettura preliminare dei manoscritti

I manoscritti vengono affidati ai correttori per la preparazione tipografica e la lettura preliminare del testo. Questa tappa preliminare alla messa in produzione mira a correggere gli errori ortografici e grammaticali e a individuare imprecisioni e incoerenze, in modo da rendere il testo perfettamente comprensibile. Inoltre è necessario accertare minuziosamente l'uniformità del manoscritto in tutti i suoi elementi. Qualsiasi dubbio o aspetto controverso riguardante il testo deve essere trattato in stretta concertazione con il servizio autore.

I correttori provvedono anche ad armonizzare il testo alla luce delle norme e delle convenzioni interistituzionali del presente Manuale.

NB: Su richiesta del servizio autore, o con il suo accordo preliminare, possono essere effettuati anche interventi editoriali più approfonditi (revisione editoriale del testo).

Il correttore deve inoltre controllare e, se necessario, completare la numerazione delle pagine (che deve essere effettuata preventivamente dal servizio autore), segnalare gli eventuali elementi mancanti dell'originale e riscontrare i richiami di nota con le note a piè di pagina.

Il riscontro fra le diverse versioni linguistiche compete al servizio autore. Tuttavia l'Ufficio delle pubblicazioni può, se del caso, procedere a detta concordanza, purché il servizio autore fissi scadenze adeguate.

Lo scopo principale della lettura preliminare del manoscritto è di facilitare il lavoro di composizione, riducendo così le spese supplementari. La qualità del manoscritto fornito alla tipografia rappresenta dunque un elemento chiave per le ulteriori tappe del processo di produzione. Conformandosi alle indicazioni concernenti la preparazione e la presentazione dei manoscritti (cfr. [punto 4.2](#)) e curando la qualità irreprensibile del testo, gli autori hanno la possibilità di limitare i costi di produzione, accelerandone al contempo i tempi (il «visto si stampi» può infatti essere concesso già alle prime bozze).

L'Ufficio si riserva il diritto di rinviare all'autore i manoscritti gravemente carenti.



Un ottimo manoscritto garantisce una produzione rapida e di elevata qualità.

Bozze e correzioni d'autore

Le bozze vengono riviste dai correttori, che controllano la corrispondenza del testo con il manoscritto fornito e le regole applicabili per ciascuna lingua. Una serie di prime bozze viene contemporaneamente inviata al servizio autore per approvazione e per l'eventuale inserimento di correzioni d'autore.

Le correzioni d'autore su bozza vanno limitate all'essenziale. Il servizio autore deve fare in modo che le sue correzioni siano chiare, leggibili e non costringano il correttore a una revisione del testo riga per riga (correzioni in rosso, ben visibili e contrassegnate a margine; evitare di annotare le correzioni d'autore su un foglio separato).

In tipografia sono considerate correzioni d'autore, e fatturate a parte come costi supplementari, tutte le correzioni su bozza che si discostino dal manoscritto originale (modifiche, rettifiche, aggiornamenti e chiarimenti che si rendano necessari per rimediare alle manchevolezze di un manoscritto poco comprensibile o poco curato). A questo stadio si deve evitare di limare o rifinire frasi, aggiornare dati numerici resi disponibili all'ultimo momento o più recenti rispetto al periodo cui si riferisce la pubblicazione o aggiungere segni d'interpunzione, in un vano senso di perfezionismo.

Aggiunte o soppressioni — si tratti di una semplice virgola o di interi paragrafi — vanno considerate come correzioni d'autore e come tali limitate allo stretto necessario per i ritardi e le spese supplementari che comportano. Dove una modifica anche minima provoca a volte il rimaneggiamento di più paragrafi o addirittura la reimpaginazione di più fogli o dell'intera opera (con eventuali conseguenze per la numerazione delle pagine, per il sommario e per i riferimenti relativi al testo o al sommario), le spese aggiuntive possono risultare sproporzionate rispetto all'utilità della correzione apportata. È da notare che, qualora si rendano necessarie modifiche del testo, spetta al servizio autore occuparsi della loro realizzazione.

Di norma la composizione prevede due bozze. Sulla prima bozza il correttore effettua una rilettura completa del testo raffrontandolo al manoscritto, verifica se sono presenti tutti gli elementi del testo e se sono state rispettate tutte le istruzioni tipografiche. Una seconda bozza permette quindi di verificare le correzioni apportate alla prima. Una seconda bozza non dovrebbe essere oggetto di ulteriori modifiche da parte dell'autore.

Per le pubblicazioni periodiche o anche per quelle urgenti è auspicabile che, secondo le scadenze, gli autori osservino una data limite di redazione. L'ottemperanza a questa regola consente non solo di rispettare le scadenze ma anche di evitare le correzioni d'autore dell'ultimo minuto, con i relativi supplementi di spesa.

Va precisato infine che l'Ufficio delle pubblicazioni non può accettare correzioni d'autore senza l'autorizzazione formale dei servizi richiedenti.

4.2. Documenti originali (manoscritti)

Sin dagli anni novanta i manoscritti vengono prodotti in formato elettronico (Word, PDF, HTML ecc.). L'elaborazione e il trattamento del testo si basano sull'utilizzo di procedure informatiche specifiche (macro, programmi di correzione ecc.). La presente sezione descrive le procedure raccomandate ai fini di un trattamento ottimale dei testi destinati alla pubblicazione, che si aggiungono al tradizionale lavoro a livello del testo (elaborazione linguistica).

Si tenga presente che queste raccomandazioni si basano sul trattamento di testi nel formato Word, che rappresenta lo strumento standard per la battitura dei documenti originali in seno alle istituzioni europee. I principi di base descritti qui di seguito possono comunque essere facilmente adattati a qualsiasi altro software reperibile sul mercato.

4.2.1. Principio della catena di produzione

I documenti originali forniti dai servizi autore (di seguito: «i manoscritti») devono essere sottoposti a un'elaborazione minuziosamente organizzata. Ai fini dell'efficacia e della rapidità di produzione si raccomanda di creare una «catena di produzione» tra i servizi autore, l'Ufficio delle pubblicazioni e le tipografie.

Per «catena di produzione» si intende semplicemente una serie di principi di lavoro comuni per la creazione del testo su supporto elettronico:

- stili/*template* o protocolli di marcatura (cfr. [punto 4.2.2](#)),
- norme di redazione (applicando le norme e convenzioni del presente Manuale in una fase possibilmente precoce della procedura di elaborazione dei documenti).


All'avvio di qualsiasi lavoro il responsabile del progetto, in stretta concertazione con l'autore e con la tipografia, decide tutti i parametri di produzione. In primo luogo è necessario definire la configurazione dei file, ma in questa fase deve essere soprattutto fissato con precisione l'utilizzo dei protocolli di marcatura o degli stili (cfr. [punto 4.2.2](#)), la cui definizione dipende strettamente dai programmi di transcodifica/recupero adottati dai tipografi.

In questo tipo di procedura qualsiasi misura deve essere applicata in un momento possibilmente precoce della catena di produzione, con i vantaggi seguenti: l'elaborazione del manoscritto può essere migliorata, evitando una moltiplicazione di inutili interventi manuali, a volte costosi e spesso fonte di errori. In termini di risultato finale la produzione è molto più rapida, la qualità ottimizzata e i costi di produzione ridotti.

Infine, un piano di lavoro stabile e unificato consente a ciascuno dei soggetti coinvolti di ottimizzare le proprie procedure. Grazie a uno schema generalizzato si possono infatti applicare procedure identiche a tutti i soggetti della produzione, segnatamente alle tipografie; in caso di imprevisti e di necessità, questo tipo di organizzazione permette all'Ufficio e agli autori di cambiare rapidamente contraente, senza scossoni a livello del processo di produzione.

4.2.2. Struttura logica dei documenti

Un documento stampato è composto da due elementi: il *contenuto*, ovvero le sequenze di caratteri associate alla struttura logica del documento, e la *forma*.



La forma fa parte della sfera tipografica. Essa viene determinata dalla tipografia in base alle consegne dei grafici. Nella maggior parte dei casi la forma del testo originale, la sua impaginazione ecc. non corrispondono alla forma finale del testo composto dal tipografo. Di conseguenza, nel corso dell'elaborazione del manoscritto, cercare di attenersi troppo strettamente alla presentazione dello stampato è generalmente inutile o addirittura dannoso (si dovrà per esempio evitare la sillabazione manuale, giacché essa dovrà poi essere eliminata al momento dell'elaborazione tipografica).

Il tipografo deve però assolutamente essere messo in condizione di riconoscere le varie parti del testo. A tal fine, al momento della battitura, è opportuno:

- applicare i fogli di stile, o
- applicare le marcature in base a un protocollo ben definito.

Stili

Se si desidera che il tipografo interpreti il testo in maniera corretta, è fondamentale marcare correttamente i diversi livelli del testo (titoli, testo normale, annotazioni ecc.).

A tal fine Word offre una soluzione assai semplice, che però va utilizzata con coerenza: gli stili. Ciascuna componente del testo viene differenziata mediante l'applicazione di un diverso marcatore (stile):

- livello del testo (*Heading 1*, *Heading 2* ecc.),
- testo normale, giustificato, scalato ecc. (*Normal* ecc.),
- riferimenti, riquadri, note a piè di pagina ecc.

A ciascun elemento deve essere attribuito uno stile unico, preferibilmente basato su uno schema logico.



I titoli di diverso livello non devono mai essere differenziati manualmente (grassetto, corsivo)!

Lasciare agli autori la libertà di scegliere lo stile da utilizzare può però risultare problematico: ciascuna opera verrebbe infatti sottoposta a un trattamento specifico, con una varietà di stili che in breve tempo diventerebbe assai difficile da controllare. Ecco perché è auspicabile e necessaria una standardizzazione degli stili.

Idealmente tutti gli stili applicabili ai diversi lavori dovrebbero essere incentrati sulla stessa base (stili standard). Al contempo tali stili possono però essere associati a dei template (adattando così la singola base di stili alla presentazione tipografica specifica del lavoro), in modo da poter fare fronte alla varietà delle presentazioni.

In ambito Word l'utilizzo coerente degli stili, in particolare ai fini della differenziazione dei titoli, comporta un vantaggio supplementare: l'autore può infatti generare l'indice in modo automatico, operazione impossibile differenziando i titoli manualmente.

Protocollo di marcatura

Un'altra delle principali tecniche volte a differenziare gli elementi del testo è l'applicazione di un «protocollo di marcatura», ovvero l'indicazione del livello logico di ciascun elemento del testo (per esempio: titolo di capitolo, di sezione; testo normale, rientri; riferimenti). Un protocollo di marcatura deve essere elaborato descrivendo i predetti elementi, le relative marcature e la presentazione tipografica desiderata.

Il formato utilizzato di norma per le marcature è il seguente: <MARCATURA> (esempio: <TCHAP> per una marcatura che indica un capitolo). Esso si basa sul formato di marcatura SGML (*standard generalised markup language*). Dall'introduzione dell'SGML sono state comunque apportate numerose innovazioni; attualmente predomina il formato XML.

Le marcature utilizzate in tali protocolli hanno il vantaggio di poter essere interpretate direttamente dai programmi di *desktop publishing* nonché dai programmi avanzati di trattamento dei testi, eliminando il macchinoso lavoro di ripulitura dei documenti prima della stampa. L'applicazione dei protocolli di marcatura deve però essere concordata in una fase relativamente precoce, idealmente sin dalla progettazione del lavoro.

Nel caso di un documento multilingue è opportuno coinvolgere il servizio di traduzione dell'istituzione interessata, il quale, fungendo da moltiplicatore dei testi e aggiungendo le versioni linguistiche richieste, può lavorare sul testo provvisto di marcatori. In tal modo il servizio di traduzione può concentrarsi sul contenuto, senza sprecare risorse per un'inutile ripetizione del lavoro di elaborazione formale. Ricordiamo inoltre che un documento dotato di marcatori e contenente un minimo di codici di formattazione si presta meglio al trattamento con i più avanzati strumenti di tecnologia linguistica.

4.2.3. Elaborazione del testo

Norme di battitura

Per ottimizzare le procedure di lavoro al fine della produzione (supporti cartacei, CD/DVD, internet ecc.), è indispensabile rispettare le norme seguenti:

Norme generali

- A capo automatico (senza formattazione).
- Testo non allineato, senza sillabazioni alla fine della riga, anche in caso di parole composte.
- Spaziature nella punteggiatura: cfr. [punto 6.4](#).
- Elaborazione del testo logica e coerente (per gli stessi elementi di un documento utilizzare gli stessi parametri).

Caratteri speciali

- Utilizzare tutti i caratteri speciali disponibili.
- Tralasciare qualsiasi traslitterazione («ss» per «ß», «ue» per «ü» ecc.).
- Non utilizzare mai la lettera «l» o la «O» maiuscola al posto delle cifre 1 e 0.
- Per il segno «°» nei numeri ordinali (1°, 2° ecc.), utilizzare la sequenza *Alt 167* o *Alt 0186*. Non utilizzare il segno «°» della tastiera né la sequenza *Alt 0176* (che corrisponde al simbolo di «grado»).
- Per i punti di sospensione (...), utilizzare la sequenza *Alt 0133* o *Ctrl-Alt-punto* (.). Non utilizzare tre punti di seguito.

Cifre

- Numeri che esprimono una quantità: separare ciascun gruppo di tre cifre tramite uno spazio fisso (*Alt 160* o *Ctrl-Shift-barra spaziatrice*), e non con un punto (esempio: 300 000).
- Numeri che esprimono una numerazione, come anni, numeri di pagina ecc.: nessuno spazio (esempio: 1961, pag. 2064).
- Numeri decimali: usare la virgola (esempio: 13,6) e non il punto.
- Regole di scrittura per le cifre: cfr. anche [punto 6.5](#).

Spazi vuoti protetti (spazio fisso)

- Consentono di evitare la troncatura a fine riga di elementi che devono rimanere uniti.
- Da usare in particolare nei casi seguenti, oltre che nei casi indicati nelle regole di punteggiatura (cfr. [punto 6.4](#)):

n.°	GU L.	10•000
pag.°	GU C.	C.°M. Dupont

NB: In Word lo spazio fisso si attiva tramite la sequenza di tasti *Alt 160* o *Ctrl-Shift-barra spaziatrice*.

Grafici, immagini e tabelle

- Allegare grafici e immagini in file separati, in formato ad alta risoluzione.
- Verificare i diritti di riproduzione/copyright delle immagini e illustrazioni.
- Contrassegnare con una marcatura evidente (<IMMAGINE1>, <GRAFICO1>, <TABELLA1>...) il punto in cui va inserita l'immagine/il grafico.
- Allegare separatamente i file Excel.

Virgolette

- Utilizzare il tipo di virgolette appropriato per la lingua del testo.
- Nella lingua italiana esistono tre livelli di virgolette (tra parentesi il codice alfanumerico da usare in Word per inserirle):

livello 1	«...»	(Alt 0171/Alt 0187 o Alt 174/Alt 175) (citazione principale)
livello 2	“...”	(Alt 0147/Alt 0148) (citazione nella citazione)
livello 3	‘...’	(Alt 0145/Alt 0146) (citazione nella citazione nella citazione)

Apostrofo

- Utilizzare l'apostrofo tipografico corretto (’ o ’, in funzione della famiglia di caratteri utilizzata), che si ottiene con la sequenza Alt 0146 e non il segno della tastiera (').

Maiuscole/ minuscole

- Nessun titolo va composto esclusivamente in caratteri maiuscoli.
- Gli accenti vanno messi anche sui caratteri maiuscoli (È, À ecc.).
- Usare i caratteri maiuscoli/minuscoli in base alle convenzioni del presente Manuale (cfr. [punto 10.2](#)).

Note a piè di pagina

- Utilizzare esclusivamente la funzione *References/Insert footnote*.
- Per un manoscritto destinato alla produzione di pubblicazioni in formato cartaceo, in linea di massima è inutile, se non addirittura dannoso, riformattare manualmente i numeri delle note. Esempio: Word genera 1 —, i correttori applicano ⁽¹⁾. Il tipografo recupera esclusivamente la funzione Footnote; spetta a lui riformattare correttamente i numeri delle note in base alle convenzioni del presente Manuale.
- Numerare chiaramente le note in cifre arabe (riservare altri simboli, come asterischi o lettere, a casi particolari).
- **Tutte le note a piè di pagina terminano con il punto.**
- Evitare note del tipo «Idem» o «Ibidem», giacché l'impaginazione dell'opera stampata differisce da quella del manoscritto originale.
- Il richiamo di nota (incluse le parentesi) va sempre composto in tondo chiaro (anche nei testi o nei titoli in corsivo o in neretto).

Trattini

- Utilizzare il trattino lungo (lineato, in Word Alt 0151) per introdurre un'enumerazione (regola unica per tutte le lingue).
- In italiano utilizzare il trattino lungo come eventuale alternativa alle parentesi.

Titoli

- Non ricorrere alla formattazione manuale, ma utilizzare gli stili.
- In mancanza di stili particolari, utilizzare gli stili di Word (*Heading 1*, *Heading 2*, *Normal* ecc.).
- Nessun titolo va scritto esclusivamente in caratteri maiuscoli.

NB: Utilizzando gli stili di Word, alla fine dell'elaborazione di un testo esiste la possibilità di generare automaticamente un indice; al momento di convertire il file in formato PDF per metterlo online, i titoli generano automaticamente degli hyperlink (segnalibri, o bookmarks), elementi indispensabili per rendere agevole la consultazione di lunghi documenti PDF.

Altre raccomandazioni

Quando un manoscritto viene consegnato suddiviso in più parti, il servizio autore deve provvedere, in occasione della consegna della prima parte, a fornire un indice (anche provvisorio) dell'opera, affinché i correttori possano disporre di un quadro d'insieme.

Tutti i manoscritti devono essere sottoposti a un'accurata verifica da parte del servizio autore prima di essere inoltrati all'Ufficio delle pubblicazioni. Eventuali modifiche, che devono comunque rimanere un'eccezione, devono essere perfettamente chiare, leggibili e precise. Qualsiasi revisione sostanziale apportata nella fase della prima bozza comporta una ribattitura, incide sull'impaginazione (anzi può stravolgerla, provocando modifiche a catena) e spesso richiede la realizzazione di bozze supplementari e una nuova verifica (con conseguente slittamento dei termini di produzione e aumento dei costi).

Infine, nei limiti del possibile è opportuno evitare la creazione di manoscritti compositi ottenuti riunendo testi realizzati con l'ausilio di software diversi.

4.2.4. Documenti pronti per la riproduzione fotografica

Per i documenti destinati alla riproduzione fotografica (*camera ready*) il servizio autore deve garantire che tutti gli interventi necessari siano stati effettuati nel testo, giacché nella fase della riproduzione, salvo circostanze eccezionali, non può più essere apportata alcuna correzione.

Immediatamente dopo la battitura del testo, e prima di qualsiasi impaginazione definitiva, si deve procedere a una minuziosa rilettura del testo. L'impaginazione deve essere oggetto di un approfondito controllo tipografico prima di passare alla fase di produzione.

I testi destinati alla riproduzione fotografica vanno numerati progressivamente, compresa la pagina di frontespizio e contando anche le pagine bianche. Si osservi che di norma le parti e i capitoli hanno inizio sulla pagina di destra (con numero dispari); quindi, se la parte o il capitolo che precedono terminano su pagina dispari, occorrerà interporre una pagina bianca. Ad esempio, se il capitolo I termina alla pagina 19, il capitolo II inizierà alla pagina 21, con la pagina 20 in bianco.

Lo spazio bianco che precede un titolo o un sottotitolo deve sempre essere maggiore di quello che separa il titolo dal testo (due terzi dello spazio al disopra del titolo e un terzo al disotto).

Tra i paragrafi occorre lasciare un'interlineatura doppia.

Una nuova pagina non deve mai cominciare con l'ultima riga («righino») di un capoverso: in questo caso, eccezionalmente, è preferibile oltrepassare con la riga in più il limite inferiore della pagina precedente. Similmente è buona norma evitare di concludere una pagina con un titolo o sottotitolo, un trattino o la prima riga di un elenco.

Le citazioni o gli elenchi vanno allineati alla rientranza della prima riga del capoverso.

4.3. Tipologia delle pubblicazioni

A livello internazionale, l'identificazione e la classificazione dei documenti sono regolate da diversi accordi e norme, segnatamente dai seguenti:

- ISO 690:2021: riferimenti bibliografici
<https://www.iso.org/standard/72642.html>
- ISO 5127:2017: informazione e documentazione, vocabolario
<https://www.iso.org/standard/59743.html>
- ISO 2108:2017: ISBN (*international standard book number*, numero internazionale normalizzato del libro)
<https://www.iso.org/standard/65483.html>
<https://www.isbn-international.org>
- ISO 3297:2022: ISSN (*international standard serial number*, numero internazionale normalizzato delle pubblicazioni in serie)
- ISBD (*international standard bibliographic description*, descrizione bibliografica internazionale normalizzata), *International Federation of Library Associations and Institutions* — IFLA, Federazione internazionale delle associazioni di bibliotecari e biblioteche https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_2007-it.pdf



Le norme ISO possono essere ottenute presso i membri dell'ISO (<https://www.iso.org/members.html>).

Ai sensi di tali norme e accordi, le pubblicazioni possono essere suddivise in due grandi categorie: le monografie e le risorse continue.

4.3.1. Monografie

Ai sensi della norma ISO 2108:2020 (ISBN), le monografie sono pubblicazioni non periodiche, complete in una sola parte o destinate a essere completate con un numero limitato di volumi separati, che possono essere pubblicati contemporaneamente o meno e messi a disposizione del pubblico sotto ogni forma di prodotto (libro rilegato, libro in brossura, libro audio su cassetta, CD, DVD, libro in braille, sito internet, libro elettronico ecc.).

Le monografie in più volumi comportano un numero determinato di parti materialmente separate (volumi distinti), a eccezione delle pubblicazioni in fascicoli. Esse sono concepite o pubblicate come un tutto. Le parti separate possono avere un proprio titolo e una indicazione di responsabilità.

Ogni monografia è contrassegnata da un numero internazionale normalizzato del libro, ovvero ISBN (*international standard book number* — cfr. [punto 4.4.1](#)).

4.3.2. Risorse continue

Ai sensi della norma ISO 3297:2022 (ISSN), le risorse continue sono opere messe a disposizione del pubblico, in ogni forma di supporto, le cui consegne successive o integrate sono contrassegnate generalmente da un numero d'ordine o da una designazione cronologica e la cui durata di pubblicazione non è stabilita in anticipo. Le risorse continue comprendono:

- le pubblicazioni in serie, che vengono definite come risorse pubblicate in consegne successive o in parti distinte, senza limiti di tempo e generalmente numerate [giornali, magazine, periodici, riviste stampate o elettroniche, pubblicazioni annuali (relazioni, annuari, repertori ecc.), memorie e collezioni di monografie],
- le risorse integrative permanenti, che vengono definite risorse continue completate da aggiornamenti integrati, senza limiti di tempo (banche dati, pubblicazioni a fogli mobili aggiornate in maniera continua o siti web aggiornati continuamente, come il presente Manuale nella sua versione internet).

NB: Una collezione è un insieme di pubblicazioni distinte, ognuna con un suo titolo, collegate fra di loro tramite un titolo collettivo. Questo titolo collettivo è il titolo della collezione. Ogni pubblicazione distinta può essere numerata o meno. Le pubblicazioni facenti parte di una collezione possono essere monografie o pubblicazioni in serie.

Ogni risorsa continua è identificata con un numero internazionale normalizzato delle pubblicazioni in serie, ovvero ISSN (*international standard serial number* — cfr. [punto 4.4.2](#)).

4.3.3. Pubblicazioni in serie e monografie combinate

Alcune pubblicazioni in serie (annuali e collezioni monografiche) vanno considerate inoltre come monografie, ad esempio per esigenze di commercializzazione. Esse devono poter essere acquisibili per esemplare ovvero tramite abbonamento.

Queste pubblicazioni devono essere innanzitutto considerate come pubblicazioni in serie e a esse viene assegnato un ISSN. Infine, esse sono dotate di un ISBN in quanto monografie.

4.4. Identificatori assegnati dall'Ufficio delle pubblicazioni

Dal 2001, l'Ufficio delle pubblicazioni agisce in qualità di agenzia ufficiale per l'assegnazione degli identificatori seguenti alle pubblicazioni delle istituzioni, degli organi, delle agenzie e degli altri organismi dell'Unione europea: ISBN (*international standard book number*, numero internazionale normalizzato del libro), ISSN (*international standard serial number*, numero internazionale normalizzato delle pubblicazioni in serie e altre risorse continue) e DOI (*digital object identifier*, identificatore digitale di un oggetto). Tali identificatori internazionali servono per repertoriare in maniera univoca ed esclusiva le pubblicazioni nel mondo intero. Un'identificazione interna (numero di catalogo) viene parimenti indicata per ogni prodotto (libri, depliant, poster ecc.) su ogni supporto (cartaceo, elettronico, CD/DVD ecc.).

L'attribuzione degli identificatori comporta, per i servizi autore, il deposito obbligatorio di due copie fisiche dell'opera presso l'Ufficio delle pubblicazioni, nonché l'invio della versione elettronica (PDF).

In tutti i casi di richieste di edizione, gli identificatori vengono attribuiti automaticamente dall'Ufficio.

4.4.1. Numero internazionale normalizzato del libro (ISBN)

Ogni pubblicazione monografica (cfr. [punto 4.3.1](#)) riceve un numero internazionale normalizzato del libro (ISBN) dall'Ufficio delle pubblicazioni.

L'attribuzione di un ISBN non ha nessun significato o valore giuridico riguardo alla proprietà dei diritti sull'opera di cui trattasi, né per quanto riguarda il suo contenuto.

Una volta assegnato a un prodotto, un ISBN non può più essere modificato, sostituito o riutilizzato.

Un ISBN distinto viene richiesto:

- per ogni versione linguistica di una pubblicazione,
- per ogni supporto distinto di un prodotto [nel caso di un'opera pubblicata e resa disponibile sotto forma di versioni in diversi formati (PDF, HTML ecc.), ciascuna di queste deve ricevere un ISBN distinto],
- per ogni edizione distinta comportante modifiche significative riguardanti una o più parti di un prodotto e, parimenti, se il titolo è stato oggetto di un cambiamento; per contro, un ISBN distinto non deve essere assegnato per un prodotto di cui non è stata cambiata né l'edizione, né la forma, né l'editore, allorché soltanto il prezzo è stato cambiato o quando tale prodotto è stato oggetto soltanto di leggere modifiche, come nel caso della correzione di errori di stampa,
- per ogni modifica della forma di un prodotto (libro rilegato, libro in brossura, versione online ecc.).

In caso di volumi multipli, un ISBN viene assegnato a ciascuno dei volumi e un ISBN di raggruppamento viene assegnato all'insieme dei volumi. L'ISBN di raggruppamento e quello di ciascuno dei volumi rispettivi devono figurare all'interno del frontespizio di ciascun volume.

NB: Un capitolo distinto in un'opera, quando costituisce un insieme finito, può parimenti essere contrassegnato da un ISBN. Parti distinte (ad esempio: un capitolo) di pubblicazioni monografiche, di tirature separate o di articoli estratti da risorse continue disponibili separatamente possono parimenti essere identificati con un ISBN.

Nel caso di una pubblicazione congiunta o in coedizione da parte di due o più editori, ogni editore può attribuire il suo ISBN indicandolo sulla pagina del copyright. Tuttavia, sulla pubblicazione, deve figurare un solo ISBN sotto forma di codice a barre.

Un ISBN deve essere del pari attribuito alle pubblicazioni a fogli mobili a fine determinata (vale a dire non destinate a essere pubblicate indefinitamente). Per contro, le pubblicazioni a fogli mobili aggiornate continuamente (risorse integrate), ovvero le parti singole aggiornate, non devono ricevere un ISBN.

Posizione e indicazione dell'ISBN

Dal 1° gennaio 2007, il numero ISBN, che deve sempre figurare sull'oggetto, comporta 13 elementi strutturati in cinque segmenti, preceduti dal prefisso ISBN seguito da uno spazio:

- 1° segmento: prefisso o codice EAN (*European article numbering*) che definisce il «libro» come l'articolo identificato (i prefissi attualmente disponibili sono il 978 e il 979),
- 2° segmento: numero d'identificazione del gruppo (92 = organismi internazionali),
- 3° segmento: numero d'identificazione dell'editore (codice autore),
- 4° segmento: numero d'identificazione del titolo nella produzione dell'editore,
- 5° segmento: posizione di controllo

ISBN 978-92-79-00077-5

Pubblicazioni a stampa

Sulle pubblicazione a stampa, l'ISBN deve essere stampato sul verso del frontespizio insieme agli altri identificatori (cfr. esempio al [punto 5.3.1](#)). Se ciò non è possibile, esso deve figurare nella parte in basso del frontespizio o aggiunto all'indicazione del copyright.

Esso deve del pari figurare nella parte in basso della quarta pagina di copertina (e nella parte in basso della sovraccoperta) (cfr. esempio al [punto 5.1.1](#)).

NB: Nelle coedizioni, l'ISBN del coeditore può parimenti figurare nella parte in basso della quarta pagina di copertina e/o nella parte in basso della sovraccoperta, come un codice a barre.

Pubblicazioni elettroniche o altre forme di prodotti non stampati

Per le pubblicazioni online, l'ISBN deve figurare sulla pagina dello schermo indicante il titolo o il suo equivalente, e/o sullo schermo indicante il copyright.

Per ogni altro prodotto (CD-ROM, DVD ecc.), l'ISBN deve figurare su un'etichetta applicata permanentemente sul prodotto ovvero, se ciò non è possibile, nella parte in basso del dorso di ogni imballaggio permanente dell'oggetto (scatola, cartellina, cornice ecc.).

L'ISBN deve del pari essere inserito in tutti i dati riguardanti la pubblicazione o il prodotto.



Si veda anche: [A quick reference guide](#).

Nel caso di una pubblicazione in diversi formati, se questi sono assemblati in un unico lotto, viene richiesto un solo ISBN; se essi sono oggetto di una distribuzione separata, ogni versione deve avere un

ISBN. Inoltre, tutti gli ISBN devono figurare su ogni versione, con indicazione abbreviata del formato, come nell'esempio seguente:

Print	ISBN 978-951-45-9693-3
PDF	ISBN 978-951-45-9694-0
EPUB	ISBN 978-951-45-9695-7
HTML	ISBN 978-951-45-9696-4

L'ISBN deve parimenti figurare su ogni materiale che accompagna la pubblicazione.



Link utili per l'ISBN

Agenzia internazionale dell'ISBN:

<https://www.isbn-international.org> (EN)

Guida per ISBN:

<https://www.isbn-international.org/content/isbn-users-manual/29> (EN)

Domande sull'ISBN:

https://www.isbn.org/faqs_general_questions (EN)

Sistema EAN.UCC:

<https://www.gs1.org/> (EN)

ISO 2108:2017:

ISBN (*international standard book number*, numero internazionale normalizzato del libro) <https://www.iso.org/standard/65483.html> (EN)

Le norme ISO possono essere ottenute presso i membri dell'ISO il cui elenco è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.iso.org/members.html> (EN)

4.4.2. Numero internazionale normalizzato delle pubblicazioni in serie (ISSN)

Le risorse continue (pubblicazioni in serie e risorse integrative permanenti — cfr. [punto 4.3.2](#)) devono essere contrassegnate con un numero internazionale normalizzato delle pubblicazioni in serie (ISSN), attribuito dall'Ufficio delle pubblicazioni.

L'attribuzione di un ISSN non ha nessun significato o valore giuridico riguardo alla proprietà dei diritti sull'opera di cui trattasi, né per quanto riguarda il suo contenuto.

Un ISSN viene attribuito in maniera unica:

- per tutta la durata di vita di un titolo,
- per ogni versione linguistica,
- per ogni edizione (mensile, annuale ecc.),
- per ogni supporto distinto.

Nel caso di volumi multipli, un ISSN viene attribuito al «titolo chiave», indipendentemente dal numero di volumi che compongono l'opera. Un ISSN può essere del pari attribuito a una collezione di monografie singole (in questo caso un ISBN viene attribuito a ogni volume della collezione).

L'ISSN viene collegato permanentemente a un titolo chiave, creato dalla rete dell'ISSN al momento della registrazione della risorsa. Il titolo chiave è unico per ogni risorsa continua.

Un nuovo ISSN (e un nuovo titolo chiave) deve essere attribuito a una risorsa continua:

- per ogni modifica considerevole del titolo,
- per ogni modifica del supporto.

Un ISSN proprio (e quindi un titolo chiave particolare) deve essere attribuito a ogni supplemento o a ogni sottoserie accompagnante eventualmente una risorsa continua.

Posizione e indicazione dell'ISSN

Un ISSN è composto da due segmenti di quattro cifre separati da un trattino, preceduti dalla sigla ISSN seguita da uno spazio. L'ultimo elemento (elemento di controllo) può essere una X:

ISSN 0251-1479

ISSN 1831-855X

L'ISSN deve apparire in maniera chiara su o nella prima consegna di una pubblicazione in serie, nonché su o in ogni consegna successiva, così come su o in ogni versione di una risorsa integrativa permanente.

Allorquando un ISSN è accompagnato da un altro identificatore (come un ISBN nel caso di un volume o di una collezione) i due numeri devono apparire insieme, ognuno identificato dal prefisso richiesto (ISBN, ISSN, DOI ecc.).

Se una risorsa continua è dotata di più ISSN a causa di titoli differenti (come il titolo di una collezione principale e i titoli delle sue sottocollezioni), tutti gli ISSN devono figurare su tale risorsa, con una distinzione, ad esempio, con il titolo completo o abbreviato fra parentesi.



Si veda anche: [A quick reference guide](#).

In caso di pubblicazione su supporti diversi (con attribuzione di ISSN e di titoli chiave diversi), i numeri ISSN collegati possono apparire sulle risorse continue stabilendo una distinzione fra loro, come nell'esempio seguente:

Print	ISSN 1562-6585
HTML	ISSN 1063-7710

Per le opere stampate, su ogni pubblicazione l'ISSN deve figurare nell'angolo superiore a destra della copertina o, in mancanza di copertina, in maniera chiara e ben visibile, preferibilmente nell'ordine: frontespizio, nota di margine, stampatore, quarta di copertina, indicazione «finito di stampare» (colophon) o pagine editoriali.

Per le opere su supporto elettronico (opere online, CD-ROM ecc.), esso deve figurare sulla pagina dello schermo indicante il titolo o, in mancanza di ciò, sul menu principale e, se possibile, su ogni etichetta fissata in maniera permanente alla pubblicazione. Se non è possibile indicare l'ISSN sul prodotto o sulla sua etichetta, questo deve figurare sull'imballaggio.

Per le risorse online, esso deve del pari figurare nei metadati (nel campo di identificazione).

L'ISSN di collegamento (ISSN-L)

Ai sensi della norma ISO 3297:2022 (ISSN), un ISSN di collegamento (ISSN-L) viene attribuito a una risorsa continua (cfr. [punto 4.3.2](#)) per raggruppare i diversi supporti fisici di tale risorsa, indipendentemente dal numero di supporti (ciascuno di questi supporti deve essere contrassegnato da un ISSN distinto).

L'ISSN-L si presenta come una sequenza di due gruppi di quattro cifre separate da un trattino, preceduti dall'indicazione ISSN-L seguita da uno spazio:

ISSN-L 0251-1479

Un ISSN-L deve essere modificato quando i titoli di tutti i supporti fisici di una risorsa sono oggetto di una modifica contemporaneamente. In tal caso un nuovo ISSN viene attribuito a ogni supporto distinto, così come viene attribuito un nuovo ISSN-L all'insieme.



Link utili per l'ISSN

Centro internazionale dell'ISSN:
<http://www.issn.org/> (EN)

Manuale dell'ISSN:

<https://www.issn.org/understanding-the-issn/assignment-rules/issn-manual> (EN)

ISO 3297:2022: ISSN (*international standard serial number*, numero internazionale normalizzato delle pubblicazioni in serie)

<https://www.iso.org/standard/84536.html> (EN)

Le norme ISO possono essere ottenute presso i membri dell'ISO il cui elenco è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.iso.org/members.html> (EN)

4.4.3. Identificatore digitale di un oggetto (DOI)

Il DOI (*digital object identifier*, identificatore digitale di un oggetto) è un sistema d'identificazione di un prodotto in un ambiente digitale destinato ad assicurare la perennità dei link ipertestuali. Esso può essere applicato a:

- una pubblicazione nella sua interezza,
- una foto,
- una tabella,
- un capitolo ecc.

Ogni DOI è unico e permanente. Un documento conserva il proprio DOI durante la sua intera esistenza e in caso di eliminazione di tale documento lo stesso DOI non può essere riutilizzato.

Il numero DOI si compone di un prefisso e di un suffisso separati da una barra obliqua. Esso deve essere presentato come segue (preceduto dalla sigla «doi» in lettere minuscole seguita da due punti, senza spazio):

doi:10.2788/14231

In linea di principio esso viene posizionato seguendo gli stessi principi applicati per l'ISBN e l'ISSN.



Link utili per il DOI

International DOI Foundation (IDF):

<https://www.doi.org> (EN)

The DOI® handbook:

<https://www.doi.org/hb.html> (EN)

DOI name information and guidelines:

<https://www.crossref.org/education/metadata/persistent-identifiers/doi-display-guidelines> (EN)

4.4.4. Numero di catalogo

Oltre agli identificatori internazionali, tutte le opere realizzate dall'Ufficio delle pubblicazioni sono contrassegnate da un identificatore interno, vale a dire da un numero di catalogo.

Si tratta di uno strumento di gestione interna dell'Ufficio, utilizzato per fini attinenti alla diffusione. Esso serve fra l'altro per repertoriare le pubblicazioni nei cataloghi ed è del pari utilizzato come chiave d'identificazione in diverse applicazioni informatiche.

Il numero di catalogo viene stampato sulla quarta pagina di copertina nell'angolo superiore destro. In mancanza di copertina, deve figurare in maniera ben visibile sull'opera.

OA-09-22-124-IT-C

4.5. Identificatore assegnato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea

Identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI)

L'identificatore europeo della giurisprudenza (European case-law identifier o ECLI) è stato ideato per facilitare la citazione corretta e univoca della giurisprudenza tanto nazionale quanto europea ed è stato progressivamente introdotto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel 2014.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha attribuito un ECLI a tutte le decisioni emesse dai giudici dell'Unione dal 1954 [sentenze, ordinanze, pareri, decisioni (procedimento di riesame)], alle conclusioni e prese di posizione degli avvocati generali e alle informazioni relative a tali decisioni (massime e sunti, informazioni sulle decisioni non pubblicate).

L'ECLI comprende cinque elementi obbligatori, unicamente in caratteri alfanumerici latini, separati dai due punti («:»), come di seguito illustrato:

- 1) il prefisso ECLI, che indica che si tratta di un identificatore europeo della giurisprudenza,
- 2) il «codice paese» corrispondente allo Stato membro cui appartiene l'organo giurisdizionale interessato (cfr. tabella al [punto 7.1.1](#)) o all'Unione europea («EU») nel caso degli organi giurisdizionali di quest'ultima,
- 3) l'abbreviazione corrispondente all'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione (per la Corte di giustizia dell'Unione europea, «C» sta per «Corte di giustizia», «T» per «Tribunale» e «F» per «Tribunale della funzione pubblica»),

NB: Il Tribunale della funzione pubblica, creato nel 2004, ha cessato le sue attività il 1° settembre 2016 in seguito al trasferimento delle sue competenze al Tribunale.

- 4) l'anno della decisione, in quattro cifre,
- 5) un numero sequenziale in un formato stabilito da ciascuno Stato membro o dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, composto da un massimo di 25 caratteri alfanumerici. Il numero sequenziale può contenere punti («.») ma nessun altro segno di interpunzione.

ECLI:EU:C:2006:710



Base giuridica

Conclusioni del Consiglio che invitano all'introduzione dell'*European case-law identifier* (ECLI) e di una serie minima di metadata uniformi per la giurisprudenza ([GU C 127 del 29.4.2011, pag. 1](#)).

Link utili

Corte di giustizia dell'Unione europea, modo di citazione della giurisprudenza:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/it

Portale europeo della giustizia:
https://e-justice.europa.eu/topics/legislation-and-case-law/european-case-law-identifier-ecli_it

Regole per la citazione della giurisprudenza:
cfr. [punto 5.9.3](#).

5. Struttura di una pubblicazione

La struttura di una pubblicazione comprende varie parti, quali la copertina, il frontespizio, gli elementi dell'edizione (ad esempio avvisi sui diritti d'autore) e gli elementi di presentazione quali riferimenti e citazioni.

5.1. Copertina

La copertina di una pubblicazione comprende quattro pagine: prima di copertina, seconda di copertina, terza di copertina e quarta di copertina. Se lo spessore del volume lo consente, il titolo va stampato anche sul dorso in modo che, con il libro appoggiato in piano e con la I pagina di copertina in alto, esso possa leggersi da sinistra a destra; il corpo del titolo andrà commisurato allo spessore del dorso.

5.1.1. Elementi della copertina



Si veda anche: [A quick reference guide](#).

Ciascuna delle quattro pagine di copertina presenta elementi distintivi.

La [I pagina](#) contiene il nome e l'emblema dell'editore scientifico, il titolo dell'opera e, se del caso, il sottotitolo e il nome dell'autore (in particolare nel caso delle coedizioni). Possono inoltre figurarvi, per un'opera in più tomi, il numero del volume, il titolo della collana o della serie e il numero d'ordine:

- **titolo dell'opera:** dev'essere breve, immediato e significativo; per le relazioni annuali o i saggi relativi a un periodo definito dovrebbe comprendere l'indicazione dell'anno o del periodo di riferimento,
- **sottotitolo:** completa il titolo ed è composto con caratteri in corpo inferiore,
- **emblema dell'editore scientifico:** compare di norma unicamente sulla I pagina di copertina,
- **nome dell'autore:** qualora figuri nella I pagina di copertina, il nome dell'autore dovrà comparire anche nel frontespizio,

NB: La denominazione di una direzione generale, di un'istituzione o di un organo non può figurare in nessun caso sulla pagina I di copertina, tranne che per Eurostat e l'Ufficio delle pubblicazioni. Per contro, essa può essere inserita nel frontespizio.

- **numero del volume:** per la numerazione dei volumi di pubblicazioni in più tomi è preferibile usare i numeri romani.

La II pagina rimane bianca.

Nella [III pagina](#) figura un'indicazione.

La [IV pagina](#) riporta, se del caso, il prezzo di vendita al pubblico, il logo dell'Ufficio delle pubblicazioni, il numero ISBN e il numero di catalogo:

- **prezzo di vendita:** è espresso in euro, annunciato in ogni caso nel modo seguente:

Prezzo in Lussemburgo (IVA esclusa): ... EUR

- **logo dell'Ufficio delle pubblicazioni:** è collocato in calce alla IV pagina di copertina. Nelle pubblicazioni in versione monolingue il nome «Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea» è indicato nella versione della lingua utilizzata, mentre in pubblicazioni multilingui è riportato in più lingue.

Norme specifiche per le pubblicazioni in serie o periodiche

In una *pubblicazione in serie*, l'ISSN (numero internazionale normalizzato delle pubblicazioni in serie) viene aggiunto agli elementi suindicati. Esso viene stampato nell'angolo superiore a destra della pagina I.

Per le *pubblicazioni periodiche* va notato che talune non hanno una copertina vera e propria. La I pagina contiene, oltre agli elementi già citati, il numero d'ordine e l'anno di pubblicazione, mentre la II e la III pagina sono talvolta utilizzate per la presentazione dell'indice.


In IV pagina sono riportati i prezzi (per numero e di abbonamento), il numero di catalogo e il logo dell'Ufficio delle pubblicazioni.

I pagina di copertina




1. ISSN
2. Titolo della pubblicazione
3. Anno
4. Emblema europeo
5. Editore scientifico

III pagina di copertina (indicazione)



IV pagina di copertina



1. Numero di catalogo
2. Logo dell'Ufficio delle pubblicazioni
3. ISBN
4. Prezzo di vendita

5.1.2. Uso del colore per la copertina

L'uso del colore per la copertina dev'essere limitato al progetto grafico in generale oppure alla funzione di strumento d'identificazione delle collezioni e delle serie.

L'utilizzazione di un colore identificativo per la lingua non è opportuna, dato il numero di lingue ufficiali e i rischi di confusione.

5.2. Pagina di frontespizio

La pagina di frontespizio riporta:

- il nome dell'editore scientifico (cfr. [punto 5.1.1](#)),
- il titolo dell'opera e, se del caso, il sottotitolo (cfr. [punto 5.1.1](#)),
- il numero dell'edizione (riedizione o ristampa) e/o l'anno,
- la sede geografica dell'editore scientifico (deve essere indicata per ogni editore secondo le norme del trattato e dei rispettivi protocolli),
- il nome dell'autore (cfr. [punto 5.1.1](#)),

NB: La denominazione di una direzione generale può figurare sul frontespizio, ma in nessun caso sulla pagina I di copertina.

- il numero del volume per le opere in più tomi (cfr. [punto 5.1.1](#)),
- il titolo della collana o della serie e, eventualmente, il numero d'ordine dell'opera.

Riedizione o ristampa

Il numero d'ordine dell'edizione va indicato nei casi in cui una nuova edizione sia giustificata da modifiche consistenti del testo e della veste tipografica.

Nel caso di una semplice ristampa indicare la data delle varie ristampe.

Frontespizio

① Commissione europea

② Relazione generale
sull'attività
dell'Unione europea

2008

③ Bruxelles • Lussemburgo, 2009

1. Editore scientifico

2. Titolo della pubblicazione (nel caso di una relazione annuale o di un saggio relativo a un determinato anno o periodo, l'anno o il periodo considerato devono far parte del titolo)

3. Luogo di origine dell'editore scientifico

5.3. Verso del frontespizio

Il verso del frontespizio presenta elementi distintivi.

5.3.1. Componenti



Si veda anche: [A quick reference guide](#).

Sul verso del frontespizio si trovano nell'ordine i seguenti elementi:

- in una pubblicazione a stampa, «*Printed by [Stampatore] in [Paese]*» (in inglese e in corsivo) e, se del caso, un marchio o più marchi di qualità ecologica e/o una menzione relativa al prodotto di carta stampata (cfr. [punto 5.3.2](#)),
- se del caso, la menzione «Manoscritto completato nel/nell' [mese] [anno]..»,
- se del caso, la menzione «Edizione riveduta», «Edizione corretta» o «Prima/Seconda/ⁿa edizione»,
- se del caso, eventuali riserve sulla responsabilità dell'istituzione (cfr. [punto 5.4.4](#)),
- il luogo di pubblicazione (sede dell'Ufficio delle pubblicazioni), il nome dell'editore materiale e l'anno di pubblicazione (ai sensi della decisione 2009/496/CE, Euratom del 26 giugno 2009, l'editore è l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea),
- il copyright (con un'eventuale qualifica/autorizzazione di riproduzione (cfr. anche [punti 5.4.1](#) e [5.4.2](#)))
- se del caso, il copyright relativo alle illustrazioni, se non figura direttamente accanto a ciascuna di esse (cfr. [punto 5.4.3](#)),
- gli identificatori (ISBN, DOI ecc.) (cfr. anche [punto 4.4](#)).

NB: L'anno di pubblicazione viene indicato dopo il nome dell'editore materiale, per distinguerlo dall'anno di copyright (cfr. [punto 5.4.1](#)).

Verso del frontespizio

Printed by Bietlot in Belgium


1 STAMPATO SU CARTA RICICLATA SENZA CLORO (PCF)

2 Manoscritto completato nel marzo 2025

3 Questo documento non può essere considerato come costituente una presa di posizione ufficiale della Commissione europea.

4 Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025

5 © Unione europea, 2025



La politica della Commissione in materia di riutilizzo dei documenti è attuata mediante la decisione 2011/833/UE del 12 dicembre 2011 relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj>).

Salvo diversa indicazione, il riutilizzo del presente documento è autorizzato ai sensi della licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Ciò significa che il riutilizzo è autorizzato a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata e che vengano indicati gli eventuali cambiamenti.

Per qualsiasi uso o riproduzione di elementi che non sono di proprietà dell'Unione europea, potrebbe essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari dei diritti.

6 Print ISBN 978-92-79-12345-1 ISSN 2443-1212 doi:10.2775/12345 NA-01-17-001-IT-C
PDF ISBN 978-92-79-23456-2 ISSN 2443-2323 doi:10.2775/123 NA-01-17-001-IT-N
EPUB ISBN 978-92-79-34567-3 ISSN 2443-3434 doi:10.2775/123456 NA-01-17-001-IT-E
HTML ISBN 978-92-79-45678-4 ISSN 2443-4545 doi:10.2775/1234 NA-01-17-001-IT-O

1. *Menzione relativa al prodotto di carta stampata*
2. *Menzione relativa al manoscritto/all'edizione*
3. *Riserva complementare dell'autore*
4. *Luogo e anno di pubblicazione, editore materiale*
5. *Copyright*
6. *Identificatori*

5.3.2. Menzione relativa al prodotto di carta stampata

I prodotti di carta stampata devono in linea di principio includere le seguenti menzioni, da inserire a cura dello stampatore:

- nome dello stampatore e paese di stampa,
- marchio o marchi di qualità ecologica,
- eventualmente carta utilizzata.

Nome dello stampatore e paese di stampa

La menzione del nome dello stampatore e del paese di stampa si presenta identica in tutte le versioni linguistiche, in inglese e in corsivo:

Printed by [stampatore] in [paese]

Marchio di qualità ecologica

Questo tipo di menzione è inserito sotto forma di uno o più marchi di qualità ecologica, ad esempio:



Carta utilizzata

È possibile aggiungere una menzione relativa alla carta utilizzata, scegliendo una delle seguenti forme:

- carta nuova:

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO ELEMENTARE (ECF)

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA TOTALMENTE SENZA CLORO (TCF)

- carta riciclata:

STAMPATO SU CARTA RICICLATA

STAMPATO SU CARTA RICICLATA SENZA CLORO (PCF)

Nel caso della carta riciclata non si può mai utilizzare la formula «sbiancata senza cloro». Infatti è impossibile risalire all'origine di tutta la carta adoperata nel processo di riciclaggio (e quindi garantire l'assenza totale di cloro). In realtà, è il processo di riciclaggio che può essere effettuato senza cloro.

5.4. Copyright (revisione completa)

Il copyright protegge le opere letterarie, artistiche e scientifiche originali dal momento della loro creazione. È uno dei diversi diritti di proprietà intellettuale che tutelano le opere dell'ingegno.

Per proteggere un'opera non sono necessarie formalità: la [convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche](#) stabilisce che la protezione del copyright non può essere subordinata ad alcuna formalità. Tuttavia, per informare il pubblico su chi sia il titolare (del copyright) di un'opera e sulle modalità per il suo riutilizzo, si raccomanda di aggiungere un avviso sul copyright.

5.4.1. Avviso sul copyright (revisione completa)

L'avviso sul copyright informa il lettore che un'opera è protetta dal diritto d'autore. Tale avviso dovrebbe indicare il titolare del copyright sull'opera, l'anno di pubblicazione, se ne è consentito il riutilizzo e, in

caso affermativo, a quali condizioni. In un avviso sul copyright completo e formulato correttamente è inoltre fondamentale riconoscere gli elementi inclusi nella pubblicazione il cui copyright appartiene a terzi.

Un avviso standard è composto da tre elementi:

- il simbolo «©» o la parola «Copyright» per indicare la protezione del copyright,
- il nome del titolare del copyright,
- l'anno della prima pubblicazione dell'opera.

© [nome del titolare del copyright], [anno della prima pubblicazione]
ad esempio:
© Unione europea, 2022

Titolare del copyright

Possono essere titolari del copyright solo i soggetti dotati di personalità giuridica.

a) Istituzioni e servizi interistituzionali che condividono la personalità giuridica dell'Unione europea

Le pubblicazioni create dal personale delle istituzioni dell'Unione europea dovrebbero recare la menzione «© Unione europea», tranne nel caso della Banca centrale europea, che è dotata di una propria personalità giuridica e dispone quindi di un proprio copyright.

© Unione europea, [anno]

© Banca centrale europea, [anno]

NB: Usare la denominazione completa, non la sola abbreviazione:

© Banca centrale europea, [anno]

e non © BCE, [anno]

I servizi interistituzionali, come l'Ufficio delle pubblicazioni, il servizio europeo per l'azione esterna e l'Ufficio europeo di selezione del personale, non hanno personalità giuridica. Per le loro pubblicazioni utilizzano pertanto l'avviso sul copyright «© Unione europea».

b) Soggetti dotati di una propria personalità giuridica

Gli organismi decentrati e le agenzie esecutive (cfr. [punti 9.5.3](#) e [9.5.4](#) per l'elenco completo) hanno una propria personalità giuridica e devono pertanto essere indicati quali titolari del copyright:

© Agenzia europea dell'ambiente, [anno]

© Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, [anno]

NB: Usare la denominazione completa, non la sola abbreviazione:

© Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, [anno]

o eventualmente:

© Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), [anno]

e non © Frontex, [anno]

Se il copyright è stato trasferito all'Unione europea mediante contratto o altro documento giuridico, utilizzare il seguente avviso:

© Unione europea, [anno]

NB: Cfr. [punto 9.5](#) per la struttura amministrativa dell'Unione europea. Le informazioni sulla personalità giuridica di un organo figurano nel rispettivo atto istitutivo.

Altri soggetti dotati di una propria personalità giuridica sono la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, che dispongono di un proprio copyright:

© Banca europea per gli investimenti, [anno]

© Fondo europeo per gli investimenti, [anno]



Euratom

I documenti redatti nel quadro del campo d'applicazione del trattato Euratom (e relativi alla linea di bilancio Euratom) devono presentare un proprio avviso sul copyright:

© Comunità europea dell'energia atomica, [anno]

È questo il caso, ad esempio, di varie pubblicazioni specializzate o documenti editi dal Centro comune di ricerca nel settore dell'energia atomica.

Menzione dell'autore

L'articolo 18 dello [Statuto](#) stabilisce che i diritti derivanti da qualsiasi lavoro eseguito da funzionari dell'UE nell'esercizio delle loro mansioni appartengono all'Unione europea (o al rispettivo organismo ecc.). In alcuni casi, tuttavia, i servizi autori dell'opera possono richiedere che il funzionario che ha redatto il lavoro in questione sia menzionato individualmente nella pubblicazione. Ciò avviene, ad esempio, se la Menzione dell'annopubblicazione contiene le opinioni personali dell'autore o per pubblicazioni scientifiche o articoli in riviste giuridiche. In questo caso è consigliabile includere una clausola di esclusione della responsabilità (disclaimer, cfr. [punto 5.4.4](#)):

Autore: [nome della persona]

Tale regola non si applica alle pubblicazioni editate dai servizi autori in veste istituzionale.

Menzione dell'anno

La durata della protezione del copyright per una pubblicazione dell'UE in una determinata lingua decorre dalla data della sua creazione. Se un'opera è pubblicata in varie lingue in anni diversi, ogni versione linguistica dovrebbe riportare l'anno di pubblicazione.

In caso di ristampa, l'avviso sul copyright rimane invariato. Tuttavia, in caso di riedizioni, che costituiscono delle nuove pubblicazioni, la data dell'avviso sul copyright dovrebbe corrispondere all'anno di pubblicazione della nuova edizione.

Quando il formato di una pubblicazione cambia (passando ad esempio da supporto cartaceo a un e-book), l'anno di edizione è lo stesso dell'edizione originale se non sono state apportate modifiche. Se sono state apportate modifiche sostanziali, si pubblica una nuova edizione e la data dell'avviso sul copyright dovrebbe corrispondere all'anno di pubblicazione della nuova edizione.

Collaborazione con contraenti

Il copyright sulle pubblicazioni create da un contraente appartiene all'Unione europea se il contratto prevede il trasferimento a quest'ultima del copyright sui risultati prodotti. Per la Commissione, ad esempio, questo avviene normalmente quando si utilizza un contratto tipo della direzione generale del Bilancio ⁽¹⁾.



Per eventuali domande, contattare il servizio responsabile del copyright presso l'Ufficio delle pubblicazioni (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).

⁽¹⁾ <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/procurement/Pages/model-contracts.aspx>.

5.4.2. Autorizzazione al riutilizzo e condizioni di riutilizzo (revisione completa)

Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea indicano nella qualificazione relativa al copyright il grado di protezione che applicano alle loro pubblicazioni, che vanno da un divieto totale di riutilizzo a regole di riutilizzo aperto.

Consiglio

La politica di riutilizzo del Consiglio è attuata dalla [decisione \(UE\) 2017/1842 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla politica di apertura dei dati del Consiglio e al riutilizzo dei documenti del Consiglio](#). Si dovrebbe utilizzare il seguente avviso sul copyright:

© Unione europea, [anno]

Riutilizzo autorizzato con citazione della fonte. La politica di riutilizzo del Consiglio è attuata dalla decisione (UE) 2017/1842 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla politica di apertura dei dati del Consiglio e al riutilizzo dei documenti del Consiglio (GU L 262 del 12.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1842/oj>).

Commissione e agenzie esecutive

La politica della Commissione in materia di riutilizzo dei documenti è stata adottata mediante la [decisione della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione](#) («decisione sul riutilizzo») e ulteriormente attuata con la [decisione del 22 febbraio 2019 che adotta «Creative Commons» come licenza aperta nel quadro della politica della Commissione europea in materia di riutilizzo](#) (solo in lingua inglese). In seguito a queste decisioni, e tranne qualora si applichi una delle eccezioni in esse previste, le pubblicazioni della Commissione dovrebbero essere soggette alla licenza Creative Commons «Attribution 4.0 International» (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Deve essere utilizzato il seguente avviso sul copyright:

© Unione europea, [anno]



La politica della Commissione in materia di riutilizzo dei documenti è attuata mediante la decisione della Commissione 2011/833/UE del 12 dicembre 2011 relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj>).

Salvo diversa indicazione, il riutilizzo del presente documento è autorizzato ai sensi della licenza *Creative Commons Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Ciò significa che il riutilizzo è autorizzato a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata e che vengano indicati gli eventuali cambiamenti.

Sebbene non sia raccomandato, se per un valido motivo un servizio della Commissione pubblica un'opera direttamente ai sensi della decisione sul riutilizzo e non in base a una licenza «Creative Commons», può essere utilizzato il seguente avviso sul copyright:

© Unione europea, [anno]

Riutilizzo autorizzato con citazione della fonte e senza alterazione del significato o del messaggio originale di questo documento. La Commissione europea non può essere considerata responsabile per qualsiasi conseguenza derivante dal riutilizzo di questa pubblicazione. La politica di riutilizzo dei documenti della Commissione europea è attuata sulla base della decisione 2011/833/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj>).

Le regole indicate sopra si applicano alle agenzie esecutive, che dovrebbero seguire la politica editoriale della Commissione. Ulteriori informazioni in merito alla politica della Commissione in materia di

riutilizzo dei documenti e alle regole sul copyright applicabili alle pubblicazioni sono disponibili nei documenti [Reuse Guidelines](#) (*) e [Guidelines on Publications](#) (*).

Corte dei conti

Il 16 aprile 2019 la Corte dei conti ha approvato una politica specifica in materia di [riutilizzo delle sue pubblicazioni](#). L'avviso sul copyright che si raccomanda di utilizzare è:

© Unione europea, [anno]



La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla [decisione della Corte n. 6-2019](#) sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo dei documenti. Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#). Ciò significa che ne è consentito il riutilizzo, a condizione di citare la fonte in maniera appropriata e di indicare le eventuali modifiche. Chiunque riutilizzi materiale della Corte non deve distorcerne il significato o il messaggio originari. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

Altre istituzioni, organi e organismi

A seconda delle proprie politiche editoriali, le altre istituzioni e gli altri organi possono applicare condizioni diverse di riutilizzo delle rispettive pubblicazioni. La formulazione abituale dell'avviso sul copyright è la seguente:

© Unione europea, [anno]

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Se giustificato, possono essere applicate condizioni restrittive:

© Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, [anno]

Tutti i diritti riservati.

L'Ufficio delle pubblicazioni promuove in ogni caso la possibilità di riutilizzo delle pubblicazioni di tutte le istituzioni, organi e organismi, sulla base dei principi guida della [direttiva \(UE\) 2019/1024, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico](#). I servizi che desiderano rendere le loro pubblicazioni più aperte possono utilizzare la dicitura «riutilizzo autorizzato» e applicare le condizioni indicate sopra.



Per eventuali domande, contattare il servizio responsabile del copyright presso l'Ufficio delle pubblicazioni (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).

5.4.3. Elementi protetti dal copyright utilizzati in una pubblicazione (revisione completa)

Gli elementi specifici o artistici utilizzati nelle pubblicazioni dell'Unione europea devono essere identificati e accreditati. È necessario individuare gli elementi appartenenti a terzi (compresi gli elementi provenienti dalle banche di immagini), ottenere le autorizzazioni necessarie e inserire una menzione di paternità.

Elementi appartenenti a istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea

Il copyright degli elementi creati dal personale dell'Unione europea appartiene all'Unione europea o ai rispettivi organi dotati di personalità giuridica (cfr. articolo 18 dello [Statuto](#)). Lo stesso vale per gli

(*) Collegamenti interni/documenti di lavoro riservati al personale dell'Unione europea.

elementi ottenuti mediante un contratto standard. In questi casi l'avviso sul copyright copre l'intera pubblicazione, in quanto l'Unione europea detiene il copyright sia per il testo che per gli elementi aggiuntivi.

Si raccomanda tuttavia che l'avviso sul copyright fornisca informazioni sugli specifici elementi presenti nella pubblicazione. Si possono usare le seguenti diciture:

[Illustrazione/Foto/ecc.], pag. ..., © Unione europea, [anno]
[Illustrazione/Foto/ecc.], pag. ..., © Comunità europea dell'energia atomica, [anno]
[Illustrazione/Foto/ecc.], pag. ..., © Banca centrale europea, [anno]
[Illustrazione/Foto/ecc.], pag. ..., © [nome dell'organismo], [anno]

Elementi appartenenti a terzi

Quando nelle pubblicazioni dell'Unione europea sono utilizzati elementi appartenenti a terzi (compresi elementi provenienti da banche immagini), è necessario individuare tali elementi, determinare chi ne detiene il copyright e ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie e inserire una menzione di paternità.

Per utilizzare o riprodurre foto o altri materiali il cui copyright non appartiene all'Unione europea né a un suo organo dotato di personalità giuridica, occorre richiedere l'autorizzazione del titolare del copyright per ciascun elemento, a meno che si applichi un'eccezione o una limitazione al copyright (come l'eccezione per la citazione). Nell'avviso sul copyright occorre inserire una menzione di paternità per tali elementi. Tranne qualora l'autorizzazione ottenuta o la licenza concessa dal titolare del copyright imponga una modalità particolare per l'inserimento della menzione di paternità, può essere utilizzata la seguente dicitura:

Per qualsiasi uso o riproduzione di elementi che non sono di proprietà dell'[Unione europea/organo dotato di personalità giuridica], potrebbe essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari dei diritti. L'[Unione europea/organo dotato di personalità giuridica] non è titolare del diritto d'autore in relazione ai seguenti elementi:
— copertina, [elemento interessato], [fonte: ad esempio Unsplash.com];
— pagina ..., [elemento interessato], [fonte: ad esempio Adobe Stock], [autore], tutti i diritti riservati;
— pagina ..., [elemento interessato], [fonte: ad esempio Flickr], [autore], licenza CC BY 2.0 [+ link alla licenza];
— [Illustrazione/foto/ecc.], pag. ..., © [nome dell'artista], [anno], tutti i diritti riservati.

Sebbene sia preferibile menzionare singolarmente tutti gli elementi appartenenti a terzi, quando ciò risulti poco pratico dal punto di vista tecnico e purché tutti questi elementi siano stati contrassegnati nell'intera pubblicazione, nell'avviso sul copyright può essere utilizzata la seguente clausola generale:

Per qualsiasi uso o riproduzione di elementi che non sono di proprietà dell'[Unione europea/organo dotato di personalità giuridica], potrebbe essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari dei diritti.

Licenze «Creative Commons» relative a elementi appartenenti a terzi

Gli elementi appartenenti a terzi oggetto di una licenza «Creative Commons» o dedicati al [pubblico dominio](#) possono essere utilizzati nelle pubblicazioni dell'Unione europea. Nell'utilizzare questi elementi è essenziale rispettare le condizioni imposte dalle varie licenze «Creative Commons».

Come indicato al [punto 5.4.2](#), per la pubblicazione delle loro opere la Commissione e la Corte dei conti hanno optato per la licenza CC BY 4.0.

Diritto all'immagine, diritti della personalità e altri diritti

L'utilizzo di un'immagine in cui compaiono persone identificabili può richiedere la verifica del diritto alla vita privata o di altri diritti analoghi della personalità. Si tratta di diritti distinti, che non vanno confusi

con il copyright o con altri diritti di proprietà intellettuale. Ciò significa che, indipendentemente da chi detenga il copyright su un'immagine (l'Unione europea o un terzo), è necessario confermare che la persona o le persone in essa raffigurate abbiano dato l'autorizzazione per ogni utilizzo previsto della loro immagine. Ad esempio, le licenze «Creative Commons», in quanto licenze di copyright, non includono i diritti relativi alla vita privata o alla personalità tra i diritti concessi.

In alcuni paesi può inoltre essere necessario chiedere un'ulteriore autorizzazione per utilizzare l'immagine di un'opera d'arte (come un dipinto, una scultura o un edificio originale).



Per eventuali domande, contattare il servizio responsabile del copyright presso l'Ufficio delle pubblicazioni (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).

5.4.4. Altre clausole di esclusione della responsabilità (revisione completa)

Oltre all'avviso sul copyright e alle condizioni per il riutilizzo della pubblicazione, se del caso possono essere aggiunte le seguenti clausole di esclusione della responsabilità:

- 1) [L'/Il istituzione/organo/servizio/organismo], o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.
- 2) Questo documento non può essere considerato come costituente una presa di posizione ufficiale dell'/del [istituzione/organo/servizio/organismo].
- 3) La presente relazione non impegna in nessun modo la responsabilità dell'/del [istituzione/organo/servizio/organismo].
- 4) Il contenuto della presente pubblicazione non riflette necessariamente la posizione o l'opinione dell'/del [istituzione/organo/servizio/organismo].
- 5) I pareri espressi impegnano soltanto l'autore (gli autori) e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale dell'/del [istituzione/organo/servizio/organismo].



Per eventuali domande, contattare il servizio responsabile del copyright presso l'Ufficio delle pubblicazioni (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).

5.5. Testi in apertura e chiusura di volume

Le pagine preliminari, dette anche testi in apertura, comprendono la dedica, la prefazione, il preambolo, l'introduzione e l'indice, mentre la bibliografia e gli indici analitici fanno parte dei testi in chiusura.

5.5.1. Dedicà

La dedica, di norma brevissima, è composta in corpo minore rispetto a quello della pubblicazione e va collocata a quattro decimi dell'altezza della pagina, che resta in bianco sul verso.

5.5.2. Prefazione, preambolo e introduzione

La *prefazione*, posta all'inizio del volume, serve a presentare al lettore la pubblicazione o l'autore ed è in genere redatta da persona diversa dall'autore. La prefazione va composta in un carattere diverso, generalmente in corsivo ed eventualmente di corpo maggiore rispetto a quello usato per il resto del volume.

Il *preambolo* (o *premessa*), redatto dall'autore stesso, costituisce la parte introduttiva della pubblicazione e fornisce indicazioni di carattere generale. Esso è composto generalmente in carattere tondo.

L'*introduzione* costituisce l'esposizione di quanto serve a chiarire l'orientamento e l'impostazione della pubblicazione. Spesso redatta dall'autore, essa è composta generalmente nello stesso carattere e corpo della pubblicazione stessa.

5.5.3. Indice e sommario

L'indice è costituito dall'elenco dei titoli esatti di ciascuna delle ripartizioni in cui è suddivisa la pubblicazione. A fianco di ogni titolo è riportato, generalmente al termine di una serie di punti di conduzione, il numero della pagina iniziale della ripartizione cui il titolo si riferisce.

L'indice generale può essere accompagnato da indici per sezioni, caratterizzati da gradi specifici di dettaglio e posti all'inizio delle sezioni stesse. La prassi più comunemente seguita è quella di collocare l'indice all'inizio della pubblicazione.

Oltre all'indice dei titoli, possono esservi anche un indice delle illustrazioni e uno delle tabelle e dei grafici.

Il *sommario* dà al lettore un'idea generale del contenuto di un'opera. Può essere costituito da un elenco dei titoli principali (ad esempio dei capitoli) oppure da un riassunto per sommi capi della pubblicazione stessa.

5.5.4. Bibliografia

La bibliografia è posta solitamente alla fine dell'opera.

Per la presentazione dei riferimenti bibliografici, cfr. [punto 5.9.4.](#)

5.5.5. Altri indici

Gli indici analitici sono elenchi degli argomenti, dei nomi di persona e di luogo, degli eventi ecc., menzionati nella pubblicazione, con indicazione della loro collocazione nell'opera.

Un indice può essere strutturato in ordine alfabetico, sistematico, cronologico, numerico ecc.

All'interno dello stesso indice coesistono sovente più metodi di classificazione.

Un indice può essere specializzato (per autori, denominazioni geografiche ecc.) ovvero generale, quando tutte le informazioni sono raccolte in un unico elenco.

Presentazione degli indici

Durante il processo di produzione, dopo l'impaginazione di una pubblicazione, è compito del servizio autore completare e verificare l'indice.

Se l'indice di un libro è pubblicato sotto forma di fascicolo a parte, nel titolo andranno riportate le indicazioni di autore, titolo, luogo e data di pubblicazione figuranti sul frontespizio della pubblicazione.

Per i periodici o le pubblicazioni in serie si dovrà menzionare il titolo completo, il numero del volume e il periodo coperto dall'indice.

Per i periodici, all'indice dei volumi è consigliabile aggiungere indici cumulativi nei quali, per ogni voce, si dovrà citare l'anno di pubblicazione e il numero di volume.

Se ciascun fascicolo relativo a un volume è numerato a sé, nel riferimento andrà specificato il numero del fascicolo ovvero la data di pubblicazione.

Sulle due facce di ciascun foglio dovrà figurare un titolo corrente che precisi il titolo dell'opera e il tipo di indice. Quando l'indice è voluminoso sarà bene riportare nella parte superiore esterna della pagina le lettere iniziali della prima e dell'ultima voce ovvero il vocabolo per esteso.

Se l'indice è collocato all'inizio della pubblicazione dovrà avere una paginazione distinta da quella del testo.

Gli indici dei periodici e delle pubblicazioni in serie vanno pubblicati volume per volume e possibilmente una volta all'anno. Anche gli indici cumulativi andranno pubblicati a intervalli regolari.

5.6. Suddivisioni del testo

Il testo di una pubblicazione va presentato in forma semplice, che inviti alla lettura e consenta una scorsa agevole. Si dovrà quindi evitare una presentazione troppo densa e poco chiara e cercare invece di conferire al contenuto una struttura logica e coerente. A tal fine occorre limitare a un massimo di sette il numero delle suddivisioni successive di un dato argomento e applicare con rigore per tutta la pubblicazione il principio per cui a titoli di pari rilievo devono seguire testi di pari lunghezza e consistenza.

Struttura a numerazione complessa

Il testo può essere strutturato in parti, titoli, capitoli, sezioni, paragrafi, punti ecc. utilizzando cifre, lettere, trattini e puntini. In ordine decrescente d'importanza, questa struttura di numerazione si presenta generalmente come segue:

- numeri romani in maiuscolo (I, II, III, IV ecc.),
- lettere maiuscole (A, B, C, D ecc.),
- numeri arabi (1, 2, 3, 4 ecc.),
- lettere minuscole (a, b, c, d ecc.),
- numeri romani in minuscolo (i, ii, iii, iv ecc.),
- lineati (—),
- punti in neretto (•).

- NB:**
- Numeri romani in minuscolo: soprattutto nella Gazzetta ufficiale [divisione delle lettere a), b), c) ecc.]. Punti in neretto: da evitare nella redazione degli atti. Per le regole della Gazzetta ufficiale, cfr. Parte prima, [punto 2.7](#) e «[Tabelle di sintesi](#)».
 - I numeri arabi sono seguiti da un punto (divisione principale) o da una parentesi di chiusura (enumerazione); le lettere minuscole e i numeri romani minuscoli sono sempre seguiti da una parentesi di chiusura.

Le modalità classiche di suddivisione di una pubblicazione sono quelle illustrate nell'esempio che segue:

	Parte prima
	L'ATTIVITÀ DELL'UNIONE
	Capitolo I
	EVOLUZIONE DELL'UNIONE
	Sezione I — Situazione politica generale
	A. Poteri di bilancio
1. Sviluppi principali	
a) Direttive adottate	

Struttura senza numerazione

Quando non si utilizzano le rubriche abituali (parte, capitolo ecc.) né le lettere e i numeri progressivi, è obbligatorio indicare sul documento originale i titoli e i sottotitoli che, in occasione della composizione, riceveranno valori precisi:

	<p>L'ATTIVITÀ DELL'UNIONE</p> <p>EVOLUZIONE DELL'UNIONE</p> <p>Situazione politica generale</p> <p>Poteri di bilancio</p>
Sviluppi principali	
Direttive adottate	

Struttura a numerazione decimale

La numerazione può essere anche decimale:

	<p>Parte prima — L'ATTIVITÀ DELL'UNIONE</p> <p>Capitolo I — EVOLUZIONE DELL'UNIONE</p>
1. Situazione politica generale	
1.1. Poteri di bilancio	
1.1.1. Sviluppi principali	
1.1.1.1. Direttive adottate	

In questo caso, si consiglia di non moltiplicare inconsideratamente i livelli di sottotitoli.

Struttura a numerazione continua

Infine, per opere di riferimento comportanti numerosi rinvii da una parte a un'altra, risulta spesso utile numerare i paragrafi in sequenza. È opportuno allora utilizzare questi numeri nei rinvii, che restano indipendenti dall'impaginazione finale.

La numerazione continua può essere combinata con una delle altre strutture di numerazione.

5.7. Elenchi

Elencazione semplice

È introdotta dai due punti (:); ogni elemento dell'elenco ha iniziale minuscola ed è seguito da una virgola o anche da un punto e virgola a seconda della lunghezza o della presentazione della frase:

<p>Le quattro stagioni dell'anno sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la primavera, 2) l'estate, 3) l'autunno, 4) l'inverno.
<p>La suddetta proposta persegue due distinti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la messa in opera di misure comunitarie riguardo alla sicurezza dei pazienti, — l'eliminazione degli ostacoli agli scambi laddove detti ostacoli siano generati dalla varietà delle disposizioni nazionali.

NB: Per le regole della Gazzetta ufficiale, cfr. [punto 3.5](#).

Elencazioni multiple

Valgono le regole che si applicano per le suddivisioni, con numeri, lettere, lineati e punti:

Doppia	Tripla	Quadrupla
<p>Xxxxxxx:</p> <p>1) xxxxx:</p> <p>a) xxx,</p> <p>b) xxx,</p> <p>c) xxx;</p> <p>2) xxx.</p>	<p>Xxxxxxx:</p> <p>1) xxxxx:</p> <p>a) xxx:</p> <p>— xxx,</p> <p>— xxx;</p> <p>b) xxx;</p> <p>2) xxx.</p>	<p>Xxxxxxx:</p> <p>1) xxxxx:</p> <p>a) xxx:</p> <p>— xxx;</p> <p>— xxx:</p> <p>• xxx,</p> <p>• xxx;</p> <p>b) xxx;</p> <p>2) xxx.</p>

NB: Per le regole della Gazzetta ufficiale, cfr. [punto 3.5](#).

Capoverso con numeri arabi

Quando un'enumerazione è preceduta da un capoverso introduttivo, terminante con i due punti, il numero arabo che contraddistingue i vari elementi è seguito da una parentesi di chiusura, e non da un punto:

Il regolamento (CEE) n.1244/82 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
[...];
- 2) l'articolo 2 è [...].

5.8. Evidenziazione

Il corsivo è usato per attirare l'attenzione del lettore su una parola, una frase o un passaggio che l'autore intende mettere in evidenza, per comporre parole estranee alla lingua corrente o per segnalare il titolo completo di un'opera (cfr. [punto 5.9.4](#)).

In un testo in corsivo, le parole da mettere in evidenza sono composte in carattere tondo.

Per evitare il corsivo, si può fare ricorso alle virgolette per evidenziare alcune parole. È opportuno peraltro non combinare virgolette e corsivo.

Per le regole dettagliate di utilizzazione del corsivo, [cfr. allegato B](#).

La messa in evidenza può parimenti essere effettuata utilizzando caratteri in grassetto.

Va peraltro evitato l'uso eccessivo di queste variazioni tipografiche, che ne diminuirebbe l'efficacia.

5.9. Riferimenti bibliografici

Un riferimento è una precisazione che consente di localizzare una citazione, di menzionare un'opera o una parte di opera in relazione al soggetto trattato o di farvi rinvio nello stesso testo o nelle note a piè di pagina. È opportuno rispettare la forma della numerazione originale dei regolamenti, delle direttive, degli articoli dei trattati, delle cause della Corte di giustizia ecc. È del pari necessario garantire la trascrizione esatta dei titoli in caso di citazione dei vari atti.

Quando vengono integrati nel testo principale, i riferimenti devono essere brevi e presentati preferibilmente fra parentesi.

5.9.1. Riferimenti alla normativa dell'Unione europea

Presentazione dei diversi enunciati

Per la presentazione dei riferimenti alla normativa dell'Unione nei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale e per la numerazione degli atti, cfr. [Parte prima](#).

Nelle pubblicazioni diverse dalla Gazzetta ufficiale, i titoli degli atti possono essere citati in maniera meno vincolante. È tuttavia necessario notare che in tutti i casi alcuni elementi costitutivi del titolo dell'atto (denominazione dell'atto, numero, autore e titolo) non sono separati da virgole e che il titolo non è seguito da una virgola. La data dell'atto è invece racchiusa tra virgole:

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dispone che [...]

Il regolamento (UE) n. 1204/2009 dispone che [...]

Il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, sull'attuazione del regime comunitario delle franchigie doganali dispone che [...]

Il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio sull'attuazione del regime comunitario delle franchigie doganali dispone che [...]

Il regolamento (CE) n. 1186/2009 relativo al regime comunitario delle franchigie doganali dispone che [...]

Nulla vieta ovviamente l'impiego di virgole, necessarie per la sintassi, all'interno di un titolo:

Il regolamento (CE) n. 1307/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che stabilisce, per la campagna di pesca 2009, i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca dispone che [...]

Negli atti modificatori, il titolo dell'atto deve parimenti formare un unico blocco (senza punteggiatura fra i diversi elementi degli atti modificati, a eccezione della data):

Il regolamento (UE) n. 1204/2009 della Commissione, del 4 dicembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 968/2006 relativo alle modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio che istituisce un regime temporaneo di ristrutturazione dell'industria zuccheriera nella Comunità europea [...]

Uso di «e» o «da... a...»

Nelle pubblicazioni diverse dalla Gazzetta ufficiale, quando vi è un raggruppamento di vari regolamenti, articoli ecc., l'uso delle forme «e» o «da ... a ...» è determinato dalle regole seguenti:

- 1) fino a tre numeri, utilizzare «e» e indicare tutti i numeri:

i regolamenti (UE) 2015/17, (UE) 2015/18 e (UE) 2015/19
(atti relativi allo stesso ambito)

i regolamenti (UE) 2015/17, (UE) 2015/18 e (UE) 2015/19 e (UE, Euratom) 2015/623
(atti relativi ad ambiti differenti)

gli articoli 2, 3 e 4 (e non «gli articoli da 2 a 4»);

- 2) oltre:

i regolamenti da (UE) 2016/52 a (UE) 2016/56

gli articoli da 2 a 8

Si deve evitare in tutti i casi il trattino in questo tipo di indicazione; una forma come «i regolamenti (UE) 2016/52-2016/56» può infatti significare sia 2016/52 e 2016/56, sia da 2016/52 a 2016/56. La precisione impone quindi l'utilizzo esclusivo delle forme «e» o «da ... a ...».

Riferimenti alla Gazzetta ufficiale

Cfr. [punto 3.1.](#)

5.9.2. Riferimenti ai trattati

Nei rinvii agli articoli dei trattati, bisogna prestare particolare attenzione alle diverse tappe storiche, segnatamente per quanto riguarda le rinumerazioni del trattato UE. Infatti, dopo ogni modifica dei trattati, gli atti anteriori alla modifica devono conservare la loro numerazione e il loro titolo di origine.

Trattato di Parigi (1952)

(Firma: 18.4.1951, entrata in vigore: 23.7.1952)

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) è stata istituita dal trattato di Parigi, scaduto il 23 luglio 2002.

Trattati di Roma (1958)

(Firma: 25.3.1957, entrata in vigore: 1.1.1958)

La Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom o CEEA) sono state create dai trattati di Roma.

Trattato di Bruxelles (1967)

(Firma: 8.4.1965, entrata in vigore: 1.7.1967)

Il trattato di Bruxelles, noto anche come «trattato di fusione», mirava a modernizzare le istituzioni europee mediante la costituzione di una Commissione e un Consiglio unici per le tre Comunità esistenti all'epoca (CECA, CEE e Euratom). È stato abrogato dal trattato di Amsterdam.

Trattato di Maastricht (1993)

(Firma: 7.2.1992, entrata in vigore: 1.11.1993)

In occasione dell'entrata in vigore del trattato di Maastricht, o «trattato sull'Unione europea» (trattato UE, o TUE), l'indicazione «Comunità economica europea» è stata sostituita da «Comunità europea». Il trattato CEE è stato modificato in trattato CE.

Il trattato UE conteneva solo articoli contraddistinti da lettere o da lettere e numeri: «articolo A o articolo K.1 del trattato UE»). Bisognava evitare riferimenti sbagliati del tipo «articolo 130 A del trattato sull'Unione europea», che era un riferimento al trattato CE.

Parimenti, non bisognava utilizzare la formula «come modificato dal trattato UE» (bisognava scrivere ad esempio «articolo 130 A del trattato CE» e non «articolo 130 A del trattato CE così come modificato dal trattato UE»).

Trattato di Amsterdam (1999)

(Firma: 2.10.1997, entrata in vigore: 1.5.1999)

Ai sensi dell'articolo 12 del trattato di Amsterdam, il trattato UE è stato oggetto di una rinumerazione degli articoli (articoli A, B, C ... rinumerati in articoli 1, 2, 3 ...), in base a una tabella di concordanza figurante in tale trattato.



Trattato di Amsterdam:

<https://publications.europa.eu/s/fp3U>

Trattato di Nizza (2003)

(Firma: 26.2.2001, entrata in vigore: 1.2.2003)

Il trattato di Nizza mirava a riformare le istituzioni in modo che l'UE potesse continuare a funzionare efficacemente dopo l'allargamento a 25 Stati membri.

Trattato di Lisbona (2009)

(Firma: 13.12.2007, entrata in vigore: 1.12.2009)

Ai sensi dell'articolo 5 del trattato di Lisbona, il trattato UE è stato di nuovo oggetto di una rinumerazione, in base a una tabella di concordanza allegata al trattato di Lisbona.



Trattato di Lisbona, tabella di concordanza:

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8d1c14fc-6be7-4d4e-8416-f28cfc7b3b60.0013.01/DOC_17&format=PDF

Il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE, o TCE) è stato modificato e rinominato «trattato sul funzionamento dell'Unione europea» (trattato FUE, o TFUE).

La nozione di «Comunità europea» ai sensi del trattato CE è stata sostituita da «Unione europea». Pertanto, i termini «comunitaria/e» e «della Comunità» devono essere sostituiti con «dell'Unione» o con il neologismo «unionale»:

la politica dell'Unione (*e non* la politica comunitaria)

le monete degli Stati terzi (*e non* le monete di Stati non comunitari)

NB: «Comunità» e «comunitario» restano tuttavia ammessi con riferimento alla Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom) e tali devono rimanere nei riferimenti storici.



Cfr. anche il [punto 3.4.1 \(ordine di citazione dei trattati all'interno degli atti\)](#).

5.9.3. Riferimenti alle cause della Corte di giustizia e del Tribunale



Pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea: **EU:C:2005:446**

Pubblicazioni diverse da quelle della Corte di giustizia dell'Unione europea: **ECLI:EU:C:2005:446**

Pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea

Raccolta elettronica

Nel corso del primo semestre del 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha progressivamente introdotto il nuovo metodo di citazione della giurisprudenza, che combina l'identificatore ECLI (ad eccezione della dicitura «ECLI») con il nome corrente della decisione e il numero di ruolo della causa. Il metodo si applica a tutta la giurisprudenza a partire dal 1954. Esso è stato progressivamente applicato per ciascun organo giurisdizionale dell'Unione a partire dal primo semestre del 2014, poi armonizzato tra gli organi giurisdizionali dell'Unione nel corso dell'anno 2016:

sentenza del 12 luglio 2005, Schempp, C-403/03, EU:C:2005:446, punto 19

Se la decisione non è pubblicata integralmente nella Raccolta, viene aggiunta la menzione «non pubblicato/a»:

sentenza del 6 giugno 2007, Walderdorff/Commissione, T-442/04, non pubblicata, EU:T:2007:161



Per ulteriori informazioni

Sito web della Corte di giustizia dell'Unione europea: [Curia \(https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/it\)](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/it)

Identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI)

Cfr. [punto 4.5](#).



Raccolta cartacea

Le cause sono state pubblicate su supporto cartaceo nella *Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale* fino al 2011 e nella *Raccolta della giurisprudenza — Funzione pubblica* fino al 2009.

Nei riferimenti alle cause, la Corte di giustizia, il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica utilizzavano una formula interna abbreviata nelle loro pubblicazioni (segnatamente nella *Raccolta della giurisprudenza*), non indicante l'anno della Raccolta (essendo l'anno quello della sentenza):

sentenza del 15 gennaio 1986, Commissione/Belgio (52/84, Racc. pag. 89, punto 12)

sentenza del 28 gennaio 1992, Speybrouck/Parlamento (T-45/90, Racc. pag. II-33, punto 2)

sentenza del 9 febbraio 1994, Latham/Commissione (T-3/92, Racc. PI pagg. I-A-23 e II-83, punto 2)

NB: A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la «Corte di giustizia delle Comunità europee» è divenuta «Corte di giustizia dell'Unione europea» e il «Tribunale di primo grado» è divenuto «Tribunale».

Pubblicazioni diverse da quelle della Corte di giustizia dell'Unione europea

Alla giurisprudenza possono rinviare anche opere di cui la Corte di giustizia dell'Unione europea non è autrice: le pubblicazioni generali, gli atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale (in particolare le decisioni della Commissione relative agli aiuti di Stato o alle concentrazioni ecc.).

Trattandosi di opere destinate a un pubblico di non specialisti, il metodo di citazione contempla qualche informazione in più.

NB: Alle comunicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale si applicano le regole di citazione della Corte di giustizia.

Dal 1° gennaio 2015 il metodo per richiamare la giurisprudenza lascia una certa libertà all'estensore nel corpo del testo, ma normalizza le note a piè di pagina in cui è citato l'ECLI.

Corpo del testo

Il riferimento alla giurisprudenza deve comprendere almeno:

- il tipo di decisione (sentenza, ordinanza ecc.),
- il nome dell'organo giurisdizionale.

Se utili, possono figurare anche i seguenti elementi:

- il nome corrente della causa,
- la data della decisione.

Note a piè di pagina

Il formato standard contiene sempre i seguenti elementi, ordinati come segue:

- tipo di decisione (sentenza, ordinanza ecc.),
- nome dell'organo giurisdizionale,
- data della decisione,
- nome corrente della causa,
- numero della causa,

- ECLI della decisione,
- eventuali punti specifici della decisione se necessario.

Il regolamento (CE) n. 304/2003 è stato annullato da una sentenza della Corte di giustizia ⁽¹⁾ [...]

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, Commissione/Parlamento e Consiglio, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, punti da 60 a 65.

Nella sentenza del 10 gennaio 2006 nella causa C-178/03 (Commissione contro Parlamento e Consiglio) ⁽¹⁾, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato il regolamento (CE) n. 304/2003 [...]

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, Commissione/Parlamento e Consiglio, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, punto 60.

Se la stessa decisione è citata più volte nell'atto, è bene decidere alla prima occorrenza come richiamarla successivamente:

Il regolamento (CE) n. 304/2003 è stato annullato da una sentenza della Corte di giustizia ⁽¹⁾ (in seguito denominata «sentenza Commissione/Parlamento e Consiglio») [...]

Nella sentenza del 10 gennaio 2006 nella causa C-178/03 (Commissione contro Parlamento e Consiglio) ⁽¹⁾ (in seguito denominata «sentenza del 10 gennaio 2006»), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato il regolamento (CE) n. 304/2003 [...]

Il regolamento (CE) n. 304/2003 è stato annullato da una sentenza della Corte di giustizia ⁽¹⁾ (in seguito denominata «sentenza nella causa C-178/03») [...]

Tale metodo di citazione si applica ai riferimenti fatti sia alle decisioni della Corte di giustizia pubblicate su supporto cartaceo nella Raccolta, sia alle decisioni, più recenti, pubblicate soltanto in formato elettronico.



Tabella riassuntiva

[Metodo di citazione in pubblicazioni diverse da quelle della Corte di giustizia](#) (versioni in 24 lingue)

Come trovare l'ECLI?

Per trovare rapidamente l'identificatore ECLI di una decisione, immettere il numero della causa nel formulario di ricerca:

- del sito web della Corte di giustizia dell'Unione europea ([campo «Numero di causa»](#)) (<https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=it>),
- del sito web EUR-Lex ([campo «Ricerca testuale»](#)) (<https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=it>).

Come trovare il nome corrente della causa?

A stabilire il nome corrente della causa è la Corte di giustizia. Lo si può trovare consultando gli elenchi accessibili dal sito web della Corte di giustizia dell'Unione europea ([pagina «Accesso alla giurisprudenza per numero di causa»](#)) (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/it). Tali elenchi sono disponibili unicamente in inglese e francese.



Prima del 1° gennaio 2015

Nelle pubblicazioni diverse da quelle della Corte di giustizia, i riferimenti alla giurisprudenza indicavano la data della decisione e l'anno della Raccolta per facilitare l'eventuale ricerca bibliografica del lettore, che non era necessariamente al corrente del legame tra l'anno della pubblicazione e l'anno della decisione:

- Prima del 15 novembre 1989:
sentenza del 15 gennaio 1986 nella causa 52/84, Commissione/Belgio (Raccolta 1986, pag. 89, punto 12)
- Dopo il 15 novembre 1989 (cause della Corte e del Tribunale pubblicate separatamente):
sentenza del 30 gennaio 1992 nella causa C-328/90, Commissione/Grecia (Raccolta 1992, pag. I-425, punto 2)
sentenza del 28 gennaio 1992 nella causa T-45/90, Speybrouck/Parlamento (Raccolta 1992, pag. II-33, punto 2)

- Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 2005 (cause riguardanti la funzione pubblica europea):
sentenza del 9 febbraio 1994 nella causa T-3/92, Latham/Commissione (Raccolta PI 1994, pagg. I-A-23 e II-83, punto 2)
- Dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2014 (cause riguardanti la funzione pubblica trattate dalla Corte, dal Tribunale e dal Tribunale della funzione pubblica):
sentenza del 9 novembre 2006 nella causa C-344/05, Commissione/De Bry (Racc. FP 2006, pagg. I-B-2-19 e I-B-2-127)
sentenza dell'8 giugno 2006 nella causa T-156/03, Pérez Díaz/Commissione (Racc. FP 2006, pagg. I-A-2-135 e I-A-2-649)
sentenza del 26 ottobre 2006 nella causa F-1/05, Landgren/ETF (Racc. FP 2006, pagg. I-A-I-123 e II-A-I-459)

5.9.4. Riferimenti bibliografici

I riferimenti bibliografici comprendono vari elementi che dipendono dal tipo di risorse di informazione cui si fa riferimento e dal luogo in cui sono utilizzati — in una bibliografia, in una nota a piè di pagina o nel testo. La presentazione degli elementi del riferimento (punteggiatura, formattazione ecc.) segue sempre lo stesso stile, indipendentemente dal luogo in cui si trova il riferimento. Per quanto riguarda l'ordine degli elementi, esiste un modulo specifico per i riferimenti nel testo che segue il sistema di referenziazione del nome e della data.

Citazione di un'opera completa

Si adotta l'ordine seguente, con gli elementi separati dalla virgola:

- 1) autore o curatore [il ruolo del curatore è indicato con «(a cura di)»]:
 - autore collettivo e/o
 - cognome e iniziale (iniziali) del nome dell'autore;
- 2) titolo dell'opera in corsivo ed eventualmente numero dell'edizione;
- 3) editore, luogo di pubblicazione (facoltativo), anno di pubblicazione ecc.;
- 4) se disponibile, identificatore persistente sotto forma di URI (*Uniform Resource Identifier*), ad esempio un DOI:

Commissione europea: direzione generale della Comunicazione, *Una breve guida all'UE*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2775/33242>.

Commissione europea: direzione generale della Giustizia e dei consumatori, Kotevska, B. e Pavlou, V., *Promotion of Gender Balance in Political Decision-making*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2838/749712>.

Butcher, J., Drake, C. e Leach, M., *Butcher's Copy-editing – The Cambridge handbook for editors, copy-editors and proofreaders*, quarta edizione, Cambridge University Press, 2006, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511482106>.

Parkinson Zamora, L. e Faris, W. B. (a cura di), *Magical Realism – Theory, history, community*, Duke University Press, Durham, 1995.

Citazione di una parte di un'opera (contributo o capitolo)

Si adotta l'ordine seguente, con gli elementi separati dalla virgola:

- 1) autore:
 - autore collettivo e/o
 - cognome e iniziale (iniziali) del nome dell'autore;
- 2) titolo del contributo o del capitolo, tra virgolette;
- 3) curatore dell'opera, preceduto da «in:» e seguito da «(a cura di)»;
- 4) titolo dell'opera in corsivo ed eventualmente numero dell'edizione;

- 5) editore, luogo di pubblicazione (facoltativo), anno di pubblicazione, pagine in questione ecc.;
- 6) se disponibile, identificatore persistente sotto forma di URI, ad esempio un DOI:

Slemon, S., «Magic realism as postcolonial discourse», in: Parkinson Zamora, L. e Faris, W. B. (a cura di), *Magical Realism – Theory, history, community*, Duke University Press, Durham, 1995, pagg. 407-426.

Citazione di una pubblicazione in serie o di una sua parte

Si adotta l'ordine seguente, con gli elementi separati dalla virgola:

- 1) se disponibile, autore:
 - autore collettivo e/o
 - cognome e iniziale (iniziali) del nome dell'autore;
- 2) se del caso, titolo dell'articolo o del numero completo, tra virgolette;
- 3) titolo della pubblicazione in serie, in corsivo;
- 4) numero o data;
- 5) editore (facoltativo), luogo di pubblicazione (facoltativo), anno di pubblicazione, pagine in questione ecc.;
- 6) se disponibile, identificatore persistente sotto forma di URI, ad esempio un DOI:

Commissione delle Comunità europee: direzione generale degli Affari economici e finanziari, «Trasformazione economica in Ungheria e in Polonia», *Economia europea*, n. 43, marzo 1990, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo.

NB: Dal 1° luglio 2009: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. Assicurarsi che il nome originale sia mantenuto per le pubblicazioni emesse prima di tale data.

Manley, S., Moslemzadeh Tehrani, P. e Rasiah, R., «The (non-)use of African law by the International Criminal Court», *European Journal of International Law*, vol. 34, n. 3, 2023, pagg. 555-580, <https://doi.org/10.1093/ejil/chad035>.

Citazione di letteratura grigia (documenti di lavoro, relazioni, verbali di riunioni ecc.)

Si adotta l'ordine seguente, con gli elementi separati dalla virgola:

- 1) autore:
 - autore collettivo e
 - se del caso, cognome e iniziale (iniziali) del nome dell'autore;
- 2) titolo del documento, tra virgolette;
- 3) numero del documento/riferimento di registro;
- 4) data del documento;
- 5) se disponibile, indirizzo URI/URL:

Commissione europea, «Consultation on a monitoring framework for the 8th environment action programme», Ares(2021)4555569, 14 luglio 2021, <https://environment.ec.europa.eu/system/files/2021-07/Explanatory%20Note%20EAP%20Indicators.pdf>.

NB: I documenti usati per elaborare la legislazione dell'Unione europea, come i documenti COM o SWD della Commissione (cfr. «[Documenti preparatori](#)» sul sito EUR-Lex), non sono considerati letteratura grigia. Devono essere citati allo stesso modo degli atti giuridici. Se tale documento è pubblicato sotto forma di pubblicazione elettronica o stampata, identificata mediante identificatori internazionali, tra cui un DOI, va citato secondo la regola relativa alle opere complete.

Citazione di set di dati

Si adotta l'ordine seguente, con gli elementi separati dalla virgola:

- 1) autore:
 - autore collettivo e/o
 - cognome e iniziale (iniziali) del nome dell'autore;
- 2) titolo del set di dati, tra virgolette;
- 3) se del caso, numero di versione/edizione;
- 4) editore, se diverso dall'autore;
- 5) data di pubblicazione:
 - data di creazione, o
 - in caso di aggiornamento, data di aggiornamento e, tra parentesi, data di creazione;
- 6) data di citazione (la data in cui la fonte è stata consultata);
- 7) identificatore persistente sotto forma di URI, ad esempio un DOI o un altro identificatore persistente e risolvibile gestito dal fornitore dei dati:

Commissione europea: direzione generale dell'Informatica, «National Interoperability Framework Observatory (NIFO) – Digital public administration factsheets 2020», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 1° dicembre 2020, ultimo accesso il 6 dicembre 2023, <https://doi.org/10.2906/100105103105116/1>.

Commissione europea: direzione generale della Giustizia e dei consumatori, «Safety Gate (the EU rapid alert system – non-food)», versione 0.1, 14 dicembre 2018 (creata il 1° febbraio 2016), ultimo accesso il 16 giugno 2023, <http://data.europa.eu/88u/dataset/rapex-rapid-alert-system-non-food>.

Citazione di una pagina web

Si adotta l'ordine seguente, con gli elementi separati dalla virgola:

- 1) autore:
 - autore collettivo e/o
 - cognome e iniziale (iniziali) del nome dell'autore;
- 2) titolo della pagina web, tra virgolette;
- 3) titolo del sito web;
- 4) se disponibile, data di pubblicazione:
 - data di creazione, o
 - in caso di aggiornamento, data di aggiornamento e, tra parentesi, data di creazione;
- 5) data di citazione (la data in cui la fonte è stata consultata);
- 6) indirizzo URI/URL:

Commissione europea, «Statement by the European Commission following the fourth meeting of the EU-UK Joint Committee», STATEMENT/20/1948, sito web della Commissione europea, 19 ottobre 2020, ultimo accesso il 20 giugno 2023, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_20_1948.

NB: La regola per citare le pagine web non si applica alle pubblicazioni in formato HTML. Queste ultime possono essere disponibili come pagine web, ma sono identificate mediante identificatori internazionali, tra cui un DOI, e vanno citate secondo la regola relativa al tipo di pubblicazione in questione (opera completa, parte di un'opera ecc.).

Corte dei conti europea, *Il ruolo di coordinamento del Servizio europeo per l'azione esterna — Un funzionamento per lo più efficace, nonostante alcune debolezze in materia di gestione delle informazioni, organico e resoconti forniti*, Relazione speciale 02/2024, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2024, <https://data.europa.eu/doi/10.2865/677>.

Citazione di un post sulle reti sociali

Si adotta l'ordine seguente, con gli elementi separati dalla virgola:

- 1) autore:
 - autore collettivo o
 - cognome e iniziale (iniziali) del nome dell'autore;
- 2) identità dell'autore nella rete sociale, preceduta dal nome della rete sociale e da due punti, tra parentesi;
- 3) titolo o contenuto (riassunto) del post, tra virgolette;
- 4) se si tratta di un post ripubblicato, nome e identità nella rete sociale dell'autore originale;
- 5) data di pubblicazione;
- 6) data di citazione (la data in cui la fonte è stata consultata);
- 7) indirizzo URI/URL:

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (Facebook: @Cordis_EU), «75 Results Packs publications, thematic collections of #H2020 #EUfunded research projects, offered on Cordis», 16 novembre 2020, ultimo accesso il 29 agosto 2023, <https://www.facebook.com/EUresearchResults/posts/1116540438853325>.

Citazioni all'interno del testo

Per le citazioni all'interno del testo si indicano il cognome dell'autore o il nome dell'autore collettivo e l'anno di pubblicazione, ad esempio «(Barrett, 1991)».

Quando un autore ha pubblicato più opere nel corso dello stesso anno, l'anno di pubblicazione è seguito da una lettera minuscola «a», «b», «c» ecc., senza spazi, ad esempio «(Barrett, 1991a)».

[...] e sono oggetto di ulteriore trattazione nel documento *Gestione delle superfici agricole nel contesto di Natura 2000 — Studio di casi* (Commissione europea: direzione generale dell'Ambiente, 2018a).

In questo caso nelle voci della bibliografia l'anno non appare più in ultima o penultima posizione, ma tra parentesi in seconda posizione, subito dopo l'autore:

Commissione europea (2018), «In-depth analysis in support of the Commission communication COM(2018) 773 – A clean planet for all – A European long-term strategic vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy», 28 novembre, https://climate.ec.europa.eu/system/files/2018-11/com_2018_733_analysis_in_support_en.pdf.

Commissione europea: direzione generale dell'Ambiente (2013), *Guidelines on Wilderness in Natura 2000 – Management of terrestrial wilderness and wild areas within the Natura 2000 network*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, <https://data.europa.eu/doi/10.2779/33572>.

Commissione europea: direzione generale dell'Ambiente (2018a), *Gestione delle superfici agricole nel contesto di Natura 2000 – Studio di casi*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, <https://data.europa.eu/doi/10.2779/885286>.

Commissione europea: direzione generale dell'Ambiente (2018b), *Guida alla produzione di energia idroelettrica nel rispetto della normativa UE sulla tutela della natura*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, <https://data.europa.eu/doi/10.2779/32423>.

Commissione europea: direzione generale dell'Ambiente (2019), *Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, <https://data.europa.eu/doi/10.2779/464537>.

Osservazioni generali

Per le citazioni di opere con più autori si indicano tutti gli autori quando il loro numero totale (incluso l'autore collettivo) è pari o inferiore a cinque; a partire da sei autori si indicano i primi cinque seguiti da «e al.»:

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, Pirona, A., Atkinson, A., Sumnall, H. e Begley, E. *Health Responses to New Psychoactive Substances*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, <https://data.europa.eu/doi/10.2810/536519>.

Jakimovski, D., Grozdanovski, K., Rangelov, G., Pavleva, V., Banović, P. e al., «Cases of Crimean-Congo haemorrhagic fever in North Macedonia, July to August 2023», *Eurosurveillance*, vol. 28, n. 34, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2807/1560-7917.ES.2023.28.34.2300409>.

Per semplicità saranno utilizzate le abbreviazioni in uso: pag., seg., vol. ecc. (cfr. [allegato A3](#)).

Ogni indicazione esplicita — edizione, luogo di pubblicazione ecc. — deve figurare in italiano, anche nel caso di edizioni disponibili solo in lingua straniera.

5.10. Citazioni

Una citazione è costituita:

- da brani ripresi da altre pubblicazioni,
- da parole o frasi che si suppongono pronunciate da un personaggio e riferite sotto forma di discorso diretto.

Per riportare una citazione esistono in tipografia sistemi diversi quali l'uso di un corpo minore, del corsivo o del neretto, delle virgolette o dei lineati:

- le citazioni semplici vanno composte nello stesso carattere e corpo del testo e inserite fra virgolette,
- per le citazioni che racchiudono altre citazioni, [cfr. punto 4.2.3](#) Virgolette.

Se nel corpo della citazione è omessa una parola o una parte del testo originale citato, l'omissione si indica con tre punti fra parentesi quadre:

«Xxxxxx xxxx [...] xxxxx xxx xxxx xxx».

Se è omesso un intero capoverso, esso va sostituito da tre punti, fra parentesi quadre, posti fra due interlinee:

«Xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx.
[...]
Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx.»

Punteggiatura nelle citazioni

Citazioni, punti sospensivi e virgolette

I punti di sospensione (tre punti) che sostituiscono la parte omessa di una citazione vanno messi tra parentesi quadre:

«Il Consiglio voleva prendere varie misure [...] ma alla fine vi ha rinunciato.»

I punti di sospensione che sono inseriti dall'autore stesso per indicare graficamente una brusca interruzione nel brano non vanno messi tra parentesi:

«Va bene... è un'utopia, un'assurda aspirazione... ma io ci credo!»

Citazioni tra virgolette (virgolette, due punti, punto fermo)

Quando la citazione costituisce il seguito della frase iniziale, non vanno messi i due punti. Il punto fermo va messo dopo le virgolette che chiudono la citazione (la punteggiatura rispetta il seguito logico della frase). Questa regola si applica anche se la parte citata tra virgolette rappresenta un nuovo paragrafo:

Nella causa in oggetto la Corte dichiara che «l'esistenza di una posizione dominante [...] è molto probabile».

Nella causa in oggetto la Corte dichiara che
«l'esistenza di una posizione dominante è molto probabile».

Quando la citazione è preceduta dai due punti, comincia con una lettera maiuscola e termina con il punto fermo prima delle virgolette che la chiudono:

Nella causa in oggetto la Corte dichiara: «L'esistenza di una posizione dominante [...] è molto probabile.»

Nella causa in oggetto la Corte dichiara:
«L'esistenza di una posizione dominante [...] è molto probabile.»

NB: Per i vari livelli di virgolette, [cfr. punto 4.2.3](#).

5.11. Materiale artistico (illustrazioni)

Fotografie, disegni, diagrammi e grafici

Gli originali delle fotografie in bianco e nero debbono essere nitidi e ben contrastati, preferibilmente stampati su carta bianca brillante, per consentire una riproduzione accurata delle mezzetinte (cliché, cliché a mezzatinta). Di norma gli originali vanno forniti in buono stato e non ripiegati.

I documenti forniti in forma elettronica o destinati a essere passati allo scanner devono essere di alta qualità, preferibilmente nel formato finale dell'immagine. Per internet, i file possono essere compressi, ma devono essere di alta qualità.

Didascalie

Poiché scopo di una didascalia è spiegare un'illustrazione senza appesantirla, è buona norma redigerne il testo con la massima concisione e precisione.

Uso dei colori

I colori delle illustrazioni devono accordarsi con il contenuto e con la presentazione grafica generale. Si ricordi che l'aumento del numero di tinte va di pari passo con l'incremento della complessità e del costo finale dei lavori.

Per la stampa di fotografie a colori, ad esempio, si richiede una carta particolarmente costosa come quella patinata, la cui superficie levigata e densa consente una riproduzione perfetta delle varie sfumature cromatiche.

I cliché al tratto (grafici, diagrammi ecc.), invece, per i quali basta una preparazione più semplice (senza retino), possono essere stampati su supporto più corrente, come la carta satinata o lisciata.

5.12. Tabelle

Le tabelle servono a spiegare il testo e vanno pertanto presentate con la massima semplicità e chiarezza.

Occorre evitare l'uso delle abbreviazioni nell'intestazione delle colonne o nella nomenclatura, così come la redazione di termini interamente in maiuscolo.

In una tabella, la nota deve stare obbligatoriamente al suo interno se vi figura il richiamo di nota corrispondente.

Per informazioni complementari che non siano fornite mediante note associate ai relativi richiami è raccomandato l'uso di un «nota bene» (*NB:*)

NB: n.d. = non definito.

Pubblicazioni o tabelle multilingui

Nel caso di pubblicazioni multilingui, le differenti versioni linguistiche devono seguire l'ordine protocollare, stabilito secondo la grafia originale (cfr. [punto 7.2.1](#)).

Parte terza

Convenzioni comuni a tutte le lingue

Le convenzioni comuni sono norme linguistiche che le istituzioni dell'Unione europea hanno concordato per garantire l'armonizzazione nelle 24 lingue ufficiali dell'UE.



6.

Indicazioni tipografiche e revisione del testo

Per preparare pubblicazioni armonizzate in un contesto multilingue si applicano convenzioni operative per le istruzioni tipografiche e per un formato standardizzato.

6.1. Correzione preliminare del manoscritto

Il [punto 4.2](#) contiene regole — a uso soprattutto dei servizi autore — per la presentazione del manoscritto.

Una volta trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni, il manoscritto passa ai correttori di bozze, che ne curano la correzione preliminare, la preparazione e l'annotazione tipografica prima dell'invio in tipografia.

I correttori devono avere una visione d'insieme della pubblicazione, cercando di comprendere la struttura interna del testo per potervi applicare le norme e le convenzioni definite nel presente Manuale. Si dovrà quindi evitare che essi siano costretti a lavorare «pagina per pagina», senza poter curare la coerenza d'insieme della pubblicazione.

È buona prassi annotare a parte le difficoltà incontrate nella revisione del manoscritto al fine di informarne il servizio richiedente.

(Cfr. anche [punti 4.1.2](#) e [4.1.3](#).)

6.2. Manoscritti elettronici

Nella revisione dei manoscritti elettronici, le correzioni ripetitive potranno essere apportate in blocco mediante l'attivazione di funzioni automatiche di ricerca e sostituzione.

Si possono utilizzare programmi in grado di controllare la coerenza e la struttura del testo, l'uso corretto delle annotazioni, abbreviazioni ecc. nonché il rispetto delle convenzioni redazionali interne.

(Cfr. [anche punto 4.2](#).)

6.3. Segni di correzione

Qualunque sia il sistema di stampa utilizzato, il tipografo invia le bozze al richiedente affinché questi possa controllare la qualità della composizione.

Le bozze sono lette dai correttori, che vi apportano le correzioni necessarie verificando la corrispondenza fra l'originale (il manoscritto) e la bozza di stampa.

Le correzioni sono indicate con segni i quali, per essere compresi, devono essere di tipo convenzionale. L'elenco completo dei segni di correzione è riportato nella tabella che segue.

Le correzioni vanno indicate, sempre partendo dal testo, da sinistra a destra sul margine destro e da destra a sinistra sul margine sinistro. Ogni annotazione scritta a mano deve essere chiara, perfettamente leggibile, senza possibilità di equivoci poiché, in tipografia, l'operatore incaricato dell'introduzione delle correzioni può non conoscere la lingua in cui il testo è scritto.

Correzione da effettuare	Segno di correzione	Esempio di correzione	
		nel testo	a margine
Sopprimere (<i>deletur</i>)		gruppo paritetico	
Errori identici		amministrazione controllata	a
Errori differenti		impegno di spesa citato a titolo d'esempio	e e at o i
Lettera da aggiungere		un le r a	na tte
Parole o insiemi di parole dimenticati		la nascosta della luna	faccia
Lettere o parole invertite		Le derante deperibili comprese ivi	ra
Spostare parole o gruppi di parole		Per spostare una o righe o paragrafi, si usa questo segno più parole.	
Righe da invertire		essere invertite. Queste righe devono	
Aumentare o inserire uno spazio		il fine di mezzi	
Diminuire lo spazio		essere o non essere	
Spazio da sopprimere unendo		essere	
Lettera da sopprimere unendo		cartaaginese	
Lettera da sopprimere sostituendola con uno spazio		colonnaacorinzia	
Aumentare l'interlinea		Melius abundare quam deficere	
Diminuire l'interlinea		Melius abudare quam deficere	
Correggere l'allineamento		questa riga è male allineata	
Riga da allineare a sinistra		Voce dal sen fuggita più richiamar non vale	
Riga da rientrare		1) bovini, ovini e caprini	
Righe da centrare		Semel in anno licet insanire	
Nuovo capoverso (o nuova riga)		Il presidente: «La seduta è sospesa»	
Sopprimere il capoverso		(...) legiferare. Così ha statuito questa Corte	
Lettera (o parola) da riportare alla linea precedente		tra- sumanza	
Lettera (o parola) da riportare alla linea seguente		trans- umanza	
Cambiare in corsivo		Paracelso	corsivo
Cambiare in chiaro		Minneapolis	chiaro
Cambiare in minuscolo		JOHANNES	minuscolo
Cambiare in neretto		D'Artagnan	neretto
Cambiare in maiuscolo		Gutenberg	maiuscolo
Cambiare in esponente		richiami di nota ())
Cambiare in deponente		CO	2
Correzione apportata erroneamente		Mens sana in corpore sano	vive

NB: — Ogni correzione nel testo deve essere riportata anche a margine.

- Commenti o altre indicazioni scritte a margine devono essere racchiuse in un cerchio per indicare che si tratta di un testo da non stampare.
- Quando una parola contiene più di un errore è meglio ricopiarla per intero, a maggior ragione quando si tratti di termini formati da non più di tre o quattro lettere.

6.4. Spaziatura dei segni d'interpunzione

Le regole dettagliate nella tabella presentata qui di seguito sono il risultato di un accordo interistituzionale. Per taluni segni, i codici tipografici nazionali presentano regole divergenti. Per questo, per ragioni di semplificazione, tenuto conto del contesto multilingue in cui operano istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea, talune scelte sono state fatte a vantaggio di una convenzione comune.

	Segno tipografico	Segno nel trattamento di testi (Word...)	Codice alfanumerico	Presentazione tipografica (tipografia e informatica editoriale)
a) Segni d'interpunzione e segni speciali				
	,	xx, xx		xx,■xx (00,00)
	;	xx; xx		xx;■xx
	.	xx. Xx		xx.■Xx
	:	xx: xx		xx:■xx
	!	xx! Xx		xx!■Xx
	?	xx? Xx		xx?■Xx
(¹)	-	xx-xx		xx-xx
	—	xx — xx	Alt 0151	xx■—■xx
	/	xx/xx		xx/xx
	()	xx (xx) xx		xx■(xx)■xx
	[]	xx [xx] xx		xx■[xx]■xx
(²)	« »	xx «xx» xx	Alt 174 xx Alt 175 (o Alt 0171 xx Alt 0187)	xx■«xx»■xx
(²)	“ ”	xx “xx” xx	Alt 0147 xx Alt 0148	xx■“xx”■xx
(²)	‘ ’	xx ‘xx’ xx	Alt 0145 xx Alt 0146	xx■‘xx’■xx
	%	00●%		00◆%
(³)	+	+●00		+◆00
	—	—●00	Alt 0150	—◆00
	±	±●00	Alt 241	±◆00
	°C (°F)	00●°C		00◆°C
(⁴)	°	00°		00°
	&	xx & xx		xx■&■xx
	...	xx ... xx	Alt 0133 o Ctrl-Alt-punto (.)	xx■...■xx
b) Richiami di nota e note				
(⁵)	xx (¹⁰)	xx● (¹⁰) (funzione «nota»)		xx◆ (¹⁰)

(¹) Nei nomi composti associati a un altro nome o nome composto, il trattino deve essere preceduto e seguito da uno spazio fisso (sequenza tasti: Alt 160 o Ctrl-Shift-barra spaziatrice): «le relazioni Lombardia - Emilia-Romagna» (cfr. [punto 10.1.9](#) per i casi in cui la barra obliqua deve essere utilizzata al posto del trattino).

(²) Cfr. anche [punti 4.2.3](#) (livelli di virgolette) e [5.10](#) (punteggiatura nelle citazioni).

(³) Eccezione: nei numeri di telefono (cfr. [punto 9.3](#)), il prefisso del paese è preceduto dal segno «+» senza alcuno spazio (+32 2202020).

(⁴) Per il segno «°» nei numeri ordinali (1°, 2° ecc.), utilizzare la sequenza Alt 167 o Alt 0186, non utilizzare il segno «°» della tastiera né la sequenza Alt 0176 (che corrisponde al simbolo di «grado»).

(⁵) In numerosi programmi di trattamento di testi, per la creazione automatica delle note a piè di pagina dopo l'inserimento d'un richiamo di nota, la cifra non richiede parentesi. Nei documenti definitivi, conviene rimetterle. Nei documenti destinati alla pubblicazione, responsabile sarà la tipografia.

NB: ■ = Spazio normale (spazio «mobile» o «variabile» in gergo tipografico).
♦ = Mezzo spazio fisso (spazio fine).
● = Spazio fisso (da usare unicamente nei casi presentati nella tabella).

6.5. Interpunzione nelle cifre

Per separare le unità dai decimali si usa la virgola. Le cifre superiori all'unità si presentano in serie di tre; ogni serie viene separata dall'altra con un mezzo spazio fisso (*Alt 160* o *Ctrl-Shift-barra spaziatrice*) e non con un punto. I decimali sono uniti in un solo blocco:

152 231,324567

Nelle pubblicazioni diverse dalla Gazzetta ufficiale, i testi in lingua inglese, irlandese e maltese possono conservare il punto come separatore fra unità e decimali.

Dati di bilancio: milione o miliardo

Per quanto riguarda i dati di bilancio, per ragione di comparabilità delle cifre, si consiglia di utilizzare le forme seguenti:

- fino a tre decimali dopo la virgola, restare al livello dell'unità appropriata:

1,326 miliardi (*e non* 1 326 milioni)

- al di là di tre decimali, scendere all'unità inferiore:

1 326,1 milioni (*e non* 1,3261 miliardi)

In questa maniera la leggibilità delle cifre è migliore e rende più facili i confronti.

7.

Sigle dei paesi, delle lingue e delle monete

Le convenzioni comuni semplificano e armonizzano la redazione dei nomi dei paesi, delle lingue, delle valute e delle loro abbreviazioni, nonché l'ordine di inserimento negli elenchi in diversi casi.

7.1. Paesi

Le norme convenzionali si applicano alle designazioni, alle abbreviazioni e all'ordine di elencazione degli Stati membri, dei paesi candidati e dei paesi terzi.

7.1.1. Denominazioni e sigle da utilizzare

(cfr. anche [allegati A5](#) e [A6](#))

Stati membri

Gli Stati membri dell'Unione europea sono citati e abbreviati nel modo seguente:

- utilizzare il codice ISO a due lettere ([codice ISO 3166 alpha-2](#)), salvo per la Grecia, che conserva la sigla EL,
- per decisione delle rappresentanze permanenti degli Stati membri, si utilizzano le abbreviazioni di seguito riportate (cfr. anche il [punto 7.1.2, «Ordine di enumerazione degli Stati»](#)).

Denominazione abbreviata in lingua originale (nome geografico) ⁽¹⁾	Denominazione ufficiale in lingua originale (nome protocollare)	Genere (M/F)	Denominazione abbreviata in italiano (nome geografico)	Denominazione ufficiale in italiano (nome protocollare)	Codice paese ⁽²⁾	Vecchia sigla ⁽³⁾
Belgique/België	Royaume de Belgique/ Koninkrijk België	F	Belgio	Regno del Belgio	BE	B
България ⁽⁴⁾	Република България	F	Bulgaria	Repubblica di Bulgaria	BG	—
Česko	Česká republika	F	Cechia	Repubblica ceca	CZ	—
Danmark	Kongeriget Danmark	M	Danimarca	Regno di Danimarca	DK	DK
Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	F	Germania	Repubblica federale di Germania	DE	D
Eesti	Eesti Vabariik	F	Estonia	Repubblica di Estonia	EE	—
Éire/Ireland ⁽⁵⁾	Éire/Ireland	F	Irlanda	Irlanda	IE	IRL
Ελλάδα ⁽⁶⁾	Ελληνική Δημοκρατία	F	Grecia	Repubblica ellenica	EL	EL
España	Reino de España	F	Spagna	Regno di Spagna	ES	E
France	République française	F	Francia	Repubblica francese	FR	F
Hrvatska	Republika Hrvatska	F	Croazia	Repubblica di Croazia	HR	—
Italia	Repubblica italiana	F	Italia	Repubblica italiana	IT	I
Κύπρος ⁽⁷⁾	Κυπριακή Δημοκρατία	F	Cipro (*)	Repubblica di Cipro	CY	—
Latvija	Latvijas Republika	F	Lettonia	Repubblica di Lettonia	LV	—
Lietuva	Lietuvos Respublika	F	Lituania	Repubblica di Lituania	LT	—
Luxembourg	Grand-Duché de Luxembourg	M	Lussemburgo	Granducato di Lussemburgo	LU	L
Magyarország	Magyarország	F	Ungheria	Ungheria	HU	—

(continua)

Denominazione abbreviata in lingua originale (nome geografico) ⁽¹⁾	Denominazione ufficiale in lingua originale (nome protocollare)	Genere (M/F)	Denominazione abbreviata in italiano (nome geografico)	Denominazione ufficiale in italiano (nome protocollare)	Codice paese ⁽²⁾	Vecchia sigla ⁽³⁾
Malta	Repubblika ta' Malta	F	Malta (*)	Repubblica di Malta	MT	—
Nederland ⁽⁸⁾	Koninkrijk der Nederlanden	M	Paesi Bassi	Regno dei Paesi Bassi	NL	NL
Österreich	Republik Österreich	F	Austria	Repubblica d'Austria	AT	A
Polska	Rzeczpospolita Polska	F	Polonia	Repubblica di Polonia	PL	—
Portugal	República Portuguesa	M	Portogallo	Repubblica portoghese	PT	P
România	România	F	Romania	Romania	RO	—
Slovenija	Republika Slovenija	F	Slovenia	Repubblica di Slovenia	SI	—
Slovensko	Slovenská republika	F	Slovacchia	Repubblica slovacca	SK	—
Suomi/Finland	Suomen tasavalta/ Republiken Finland	F	Finlandia	Repubblica di Finlandia	FI	FIN
Sverige	Konungariket Sverige	F	Svezia	Regno di Svezia	SE	S

(*) In quanto nomi di stati insulari, Cipro e Malta non hanno articolo.

⁽¹⁾ Il nome breve nella o nelle lingue d'origine serve a determinare l'ordine protocollare ed è utilizzato anche nei documenti o nelle presentazioni multilingui (cfr. [punto 7.1.2](#)).

⁽²⁾ Sigla da utilizzare: codice ISO, salvo per la Grecia, per la quale si utilizza EL (ISO: GR).

⁽³⁾ Le vecchie sigle sono state usate fino alla fine del 2002 (in genere prese dal codice internazionale per i veicoli a motore).

⁽⁴⁾ Traslitterazione in caratteri latini: България = Bulgaria.

⁽⁵⁾ Non utilizzare «Repubblica d'Irlanda». Benché tale denominazione compaia in alcuni documenti, essa non ha alcun carattere ufficiale.

⁽⁶⁾ Traslitterazione in caratteri latini: Ελλάδα = Elláda.

⁽⁷⁾ Traslitterazione in caratteri latini: Κύπρος = Kýpros.

⁽⁸⁾ Utilizzare «Paesi Bassi» e non «Olanda», che costituisce solo una parte dei Paesi Bassi (due province).

Paesi terzi

Per i paesi terzi conviene utilizzare ugualmente il codice a due posizioni della nomenclatura ISO ([codice ISO 3166 alpha-2](#)).

Per la grafia dei nomi (nomi brevi, nomi protocollari, lista dei codici ISO), cfr. [allegati A5](#) e [A6](#).

Per gli ordini di citazione raccomandati, cfr. [punto 7.1.2](#).

Paesi candidati

Denominazione abbreviata in lingua originale (nome geografico)	Denominazione abbreviata in italiano (nome geografico)	Denominazione ufficiale in italiano (nome protocollare)	Codice paese
Bosna i Hercegovina/Босна и Херцеговина	Bosnia-Erzegovina	Bosnia-Erzegovina	BA
Crna Gora/Црна Гора	Montenegro	Montenegro	ME
Republica Moldova	Moldova	Repubblica di Moldova	MD
საქართველო ⁽¹⁾	Georgia	Georgia	GE
Северна Македонија ⁽²⁾	Macedonia del Nord	Repubblica di Macedonia del Nord	MK
Shqipëria	Albania	Repubblica d'Albania	AL
Srbija/Србија	Serbia	Repubblica di Serbia	RS
Türkiye	Turchia	Repubblica di Turchia	TR
Україна ⁽³⁾	Ucraina	Ucraina	UK

⁽¹⁾ Traslitterazione in caratteri latini: საქართველო = Sakartvelo.

⁽²⁾ Traslitterazione in caratteri latini: Северна Македонија = Severna Makedonija.

⁽³⁾ Traslitterazione in caratteri latini: Україна = Ukraina.

Denominazione ufficiale o denominazione corrente?

La **forma lunga** (denominazione ufficiale) viene usata quando lo stato è considerato come entità giuridica:

La Repubblica francese è destinataria delle presente direttiva.

Il Regno del Belgio è autorizzato a ...

NB: Se la frequenza del nome degli stati nel corpo del testo suggerisce di preferire la forma breve, è meglio introdurla, all'inizio, con la formula «in seguito denominato(a) “...”».

La **forma breve** (denominazione corrente) viene usata quando lo stato è considerato come spazio geografico o economico:

I lavoratori che risiedono in Italia (*ossia:* sul territorio dell'Italia/sul territorio italiano)

Le esportazioni della Grecia

NB: Per certi stati non esiste forma lunga o forma breve:

Repubblica centrafricana

Romania

7.1.2. Ordine di enumerazione degli stati

Stati membri

Testo

L'ordine di citazione degli Stati membri (ordine protocollare) è l'ordine alfabetico dei nomi geografici nella lingua nazionale (cfr. [punto 7.1.1](#)).

Tabelle

Si raccomanda di utilizzare le denominazioni degli Stati membri nella lingua di pubblicazione (caso A). Tuttavia, in determinati casi e per ragioni tecniche (composizione unica delle tabelle nei documenti multilingui), si possono citare gli Stati membri nella lingua nazionale (caso B). Nei due casi, gli Stati membri sono elencati secondo l'ordine protocollare.

Caso A

Stato membro	Data della firma	Entrata in vigore
Belgio	21.12.1990	1.1.1991
Bulgaria	1.2.2007	15.2.2007
Cechia	10.10.2005	1.1.2006
Danimarca	10.10.1991	1.1.1992
Germania	1.9.1990	1.1.1991
Estonia	1.9.2005	1.1.2006
Irlanda	12.12.1990	1.1.1991
Grecia	10.10.1990	1.1.1991
Spagna	3.2.1991	1.6.1991
Francia	3.3.1991	1.6.1991
Croazia	1.1.2013	1.7.2013
Italia	10.10.1991	1.1.1992
Cipro	10.10.2005	1.1.2006
Lettonia	10.10.2005	1.1.2006
Lituania	10.10.2005	1.1.2006
Lussemburgo	10.10.1990	1.1.1991
Ungheria	10.10.2005	1.1.2006
Malta	10.10.2005	1.1.2006
Paesi Bassi	11.11.1990	1.1.1991
Austria	10.12.1990	1.1.1991
Polonia	10.10.2005	1.1.2006
Portogallo	1.3.1991	1.6.1991
Romania	1.2.2007	15.2.2007
Slovenia	10.10.2005	1.1.2006
Slovacchia	10.10.2005	1.1.2006
Finlandia	1.2.1991	1.6.1991
Svezia	3.3.1991	1.1.1992

Caso B

Stato membro	Data della firma	Entrata in vigore
Belgique/België	21.12.1990	1.1.1991
България	1.2.2007	15.2.2007
Česko	10.10.2005	1.1.2006
Danmark	10.10.1991	1.1.1992
Deutschland	1.9.1990	1.1.1991
Eesti	1.9.2005	1.1.2006
Éire/Ireland	12.12.1990	1.1.1991
Ελλάδα	10.10.1990	1.1.1991
España	3.2.1991	1.6.1991
France	3.3.1991	1.6.1991
Hrvatska	1.1.2013	1.7.2013
Italia	10.10.1991	1.1.1992
Κύπρος	10.10.2005	1.1.2006
Latvija	10.10.2005	1.1.2006
Lietuva	10.10.2005	1.1.2006
Luxembourg	10.10.1990	1.1.1991
Magyarország	10.10.2005	1.1.2006
Malta	10.10.2005	1.1.2006
Nederland	11.11.1990	1.1.1991
Österreich	10.12.1990	1.1.1991
Polska	10.10.2005	1.1.2006
Portugal	1.3.1991	1.6.1991
România	1.2.2007	15.2.2007
Slovenija	10.10.2005	1.1.2006
Slovensko	10.10.2005	1.1.2006
Suomi/Finland	1.2.1991	1.6.1991
Sverige	3.3.1991	1.1.1992

Paesi terzi o paesi terzi intercalati con Stati membri

Testo

All'interno del testo, nelle enumerazioni di paesi terzi o di Stati membri combinati con paesi terzi, l'ordine dei paesi varia in funzione della lingua di pubblicazione. Nelle pubblicazioni in lingua italiana, utilizzare l'ordine alfabetico italiano:

Australia, Danimarca, Giappone, Romania, Spagna, Stati Uniti ecc.

Tabelle

La composizione unica delle tabelle esige l'adozione di un sistema di classificazione identico per tutte le lingue. Per questa ragione i paesi (paesi terzi, soli o in combinazione con Stati membri) vanno classificati secondo l'ordine alfabetico delle sigle, con l'inserimento di tali sigle di preferenza all'inizio della tabella affinché la classificazione sia chiara per chi legge.

Codice del paese	Parte contraente	Produzione (in tonnellate)	Personale occupato (in migliaia)
AT	Austria	50 000	75
AU	Australia	70 000	120
BE	Belgio	25 500	38
CH	Svizzera	12 500	15
CN	Cina	750 000	1 500
DK	Danimarca	22 000	40
JP	Giappone	150 000	150
NL	Paesi Bassi	32 000	45
NZ	Nuova Zelanda	45 000	51
SE	Svezia	10 000	15
US	Stati Uniti	350 000	220

Gli Stati membri dell'Unione europea, se menzionati in blocco all'inizio della tabella, vanno citati secondo l'ordine protocollare (cfr. [punto 7.1.1](#), prima tabella).

Nella seconda colonna, le denominazioni degli Stati devono sempre figurare nella lingua di pubblicazione. È possibile citare solo i codici, a condizione che siano spiegati in un glossario di preferenza all'inizio della pubblicazione.

NB: A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, tale paese deve essere considerato come qualsiasi altro paese terzo, senza attribuirgli alcuna posizione particolare. Se, ad esempio, in grafici o tabelle gli Stati membri sono seguiti dai paesi dello Spazio economico europeo e successivamente da un insieme di paesi terzi, il Regno Unito sarà elencato all'interno di questi ultimi, secondo l'ordine alfabetico dei codici ISO.

7.2. Lingue

Norme diverse si applicano all'elenco delle versioni linguistiche e all'elenco delle lingue.

7.2.1. Ordine delle versioni linguistiche e codici ISO (testi multilingui)

Regola generale

L'ordine di presentazione delle versioni linguistiche è l'ordine alfabetico comune delle denominazioni ufficiali delle lingue nella loro grafia originale. I codici utilizzati sono i [codici ISO 639-1 in vigore](#) (codice alpha-2).

Tale ordine è richiesto, ad esempio, per il titolo di una pubblicazione su una copertina multilingue, la sequenza di lingue in una pubblicazione multilingue, la pagina iniziale e la scelta delle lingue in un sito multilingue ecc.

NB: Non si deve confondere l'ordine delle versioni linguistiche con l'ordine di enumerazione delle lingue (cfr. [punto 7.2.2](#)).

Denominazione ufficiale ⁽¹⁾	Denominazione corrente (it)	Codice ISO ⁽²⁾
български ⁽³⁾	bulgaro	bg
español ⁽⁴⁾	spagnolo	es
čeština	ceco	cs
dansk	danese	da

(continua)

Denominazione ufficiale ⁽¹⁾	Denominazione corrente (it)	Codice ISO ⁽²⁾
Deutsch	tedesco	de
eesti keel	estone	et
ελληνικά ⁽⁵⁾	greco	el
English	inglese	en
français	francese	it
Gaeilge	irlandese ⁽⁶⁾	ga
hrvatski	croato	hr
italiano	italiano	it
latviešu valoda	lettone	lv
lietuvių kalba	lituano	lt
magyar	ungherese	hu
Malti	maltese	mt
Nederlands	neerlandese ⁽⁷⁾	nl
polski	polacco	pl
português	portoghese	pt
română	rumeno	ro
slovenčina (slovenský jazyk)	slovacco	sk
slovenščina (slovenski jezik)	sloveno	sl
suomi	finlandese	fi
svenska	svedese	sv

⁽¹⁾ Iniziale maiuscola o minuscola: rispetto della grafia nella denominazione d'origine.

⁽²⁾ I codici ISO per le lingue si scrivono in minuscolo, salvo eccezioni dovute a ragioni di presentazione tipografica.

⁽³⁾ Traslitterazione in caratteri latini: български = bulgarski.

⁽⁴⁾ Nel testo spagnolo la locuzione *lengua española* o il termine *español* sostituisce nella pratica, su richiesta delle autorità spagnole, il termine *castellano*. Quest'ultimo in realtà è la denominazione ufficiale della lingua, ma serve solo a determinarne la posizione nell'ordine alfabetico.

⁽⁵⁾ Traslitterazione in caratteri latini: ελληνικά = elliniká.

⁽⁶⁾ Conosciuto anche sotto il nome di «gaelico», ma i due termini non sono sinonimi. Cfr. [punto 7.2.4](#).

⁽⁷⁾ È preferibile utilizzare il termine «neerlandese» anziché «olandese».

Questa regola è rigorosamente applicata nelle disposizioni finali dei trattati e degli accordi.

Ordine particolare

Nel caso di documenti multilingui realizzati a livello nazionale in applicazione di testi adottati dal Consiglio (passaporto, carta sanitaria europea), l'ordine è generalmente regolato caso per caso da un atto del Consiglio, nel senso che le lingue più diffuse nei rispettivi Stati membri figurano all'inizio, il che dà come regola generale:

- 1) la o le lingue nazionali;
- 2) l'inglese;
- 3) il francese;
- 4) le altre lingue nell'ordine indicato nella tabella di cui sopra.

Paesi candidati

Denominazione ufficiale	Denominazione corrente (it)	Codice ISO
bosanski/босански	bosniaco	bs
crnogorski/црногорски	montenegrino	cnr ⁽¹⁾
ქართული ⁽²⁾	georgiano	ka
македонски ⁽³⁾	macedone	mk
română ⁽⁴⁾	rumeno	ro
shqip	albanese	sq
srpski/српски	serbo	sr
türkçe	turco	tr
українська мова ⁽⁵⁾	ucraino	uk

⁽¹⁾ Codice ISO 639-2.

⁽²⁾ Traslitterazione in caratteri latini: ქართული = kartuli.

⁽³⁾ Traslitterazione in caratteri latini: македонски = makedonski.

⁽⁴⁾ Denominazione da usare per la lingua ufficiale della Moldavia.

⁽⁵⁾ Traslitterazione in caratteri latini: українська мова = ukrainska mova.

7.2.2. Ordine di enumerazione delle lingue (testi monolingui)

L'ordine seguito, che varia secondo le lingue, è l'ordine alfabetico delle denominazioni nella lingua di pubblicazione, ossia, in italiano: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese ⁽¹⁾, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese.

Quando si redige un accordo nella lingua di un paese terzo contraente che non è una lingua dell'Unione europea, le lingue dell'Unione precedono tale lingua per ragioni d'ordine protocollare:

Il presente accordo è pubblicato in lingua francese, inglese, italiana, tedesca e araba.

7.2.3. Citazione delle lingue di pubblicazione

Quando si devono menzionare le lingue in cui è pubblicata un'opera (ad esempio nei cataloghi delle pubblicazioni), conviene determinare la citazione delle lingue utilizzando le seguenti formule (secondo la regola enunciata al [punto 7.2.1](#)):

BG/ES/CS/DA/DE/ET/EL/EN/FR/GA/HR/IT/LV/LT/HU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV od ogni combinazione parziale	Il testo è pubblicato <i>in ciascuna</i> delle lingue citate e <i>nello stesso volume</i> .
BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV od ogni combinazione parziale	Il testo è pubblicato <i>in ciascuna</i> delle lingue citate e <i>in singoli volumi per lingua</i> .
BG-ES-CS-DA-DE-ET-EL-EN-FR-GA-HR-IT-LV-LT-HU-MT-NL-PL-PT-RO-SK-SL-FI-SV od ogni combinazione parziale	Testi <i>differenti</i> sono pubblicati in lingue differenti e raccolti <i>nello stesso volume</i> .

NB: I codici ISO per le lingue si scrivono in minuscolo, salvo eccezioni dovute a ragioni di presentazione tipografica.

⁽¹⁾ Non utilizzare «gaelico». I due termini non sono sinonimi. Cfr. riquadro al [punto 7.2.4](#).

7.2.4. Regime linguistico delle istituzioni

L'articolo 290 del trattato CE (diventato l'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e l'articolo 190 del trattato Euratom conferiscono al Consiglio il compito di fissare all'unanimità il regime linguistico delle istituzioni della Comunità, «senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea».

Su tale base il 15 aprile 1958 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, modificato dai vari atti di adesione.

Attualmente le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione europea sono 24 (cfr. [punto 7.2.1](#)).

Irlandese

Fino al 31 dicembre 2006 l'irlandese non faceva parte dell'elenco delle lingue di lavoro delle «istituzioni dell'Unione europea». In base a un accordo del 1971 tra l'Irlanda e la Comunità, tuttavia, si era stabilito che l'irlandese fosse considerato come una lingua ufficiale della Comunità, restando inteso che solo il diritto primario (trattati e convenzioni tra Stati membri) sarebbe stato redatto in tale lingua.

Dal 1° gennaio 2007 l'irlandese è considerato una lingua ufficiale dell'UE a pieno titolo, con una deroga transitoria per un periodo rinnovabile di cinque anni [cfr. regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio del 13 giugno 2005 (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3)], che stabilisce che «le istituzioni dell'Unione europea non sono vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in irlandese e di pubblicarli in detta lingua nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*», eccettuati i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Tale deroga era stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 dal regolamento (UE) n. 1257/2010 del Consiglio (GU L 343 del 29.12.2010, pag. 5). Essa è stata nuovamente prorogata dal [regolamento \(UE, Euratom\) 2015/2264 del Consiglio \(GU L 322 del 8.12.2015, pag. 1\)](#). La deroga ha cessato di essere applicata a partire dal 1° gennaio 2022.



Irlandese o gaelico?

Contrariamente all'uso comune, i due termini non sono sinonimi.

Gaelico = gruppo linguistico celtico di Irlanda e Scozia

Irlandese = lingua celtica dell'Irlanda

La prima lingua ufficiale dell'Irlanda è l'irlandese (l'inglese è la seconda lingua ufficiale).

Maltese

Il 1° maggio 2004 il Consiglio aveva adottato una deroga temporanea all'obbligo di redigere e di pubblicare gli atti in maltese nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale deroga doveva essere applicata per un periodo di tre anni, prorogabile di un ulteriore anno, a tutti gli atti tranne i regolamenti adottati in codecisione [cfr. regolamento (CE) n. 930/2004 (GU L 169 dell'1.5.2004, pag. 1)]. Il Consiglio ha deciso di mettere fine a tale deroga nel 2007, al termine del periodo iniziale di tre anni.

7.3. Monete

Esistono norme convenzionali per le menzioni dell'euro e di altre valute per quanto riguarda il loro ordine di elencazione, i diversi modi per scriverle, la punteggiatura da utilizzare ecc.

7.3.1. L'euro e il cent



L'euro

In seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Madrid del dicembre 1995, la moneta unica porta il nome «euro». L'euro si divide in cento parti chiamate «cent» (simbolo: €; codice ISO: EUR).



In italiano, si utilizzano le forme seguenti: **un euro, due euro**

Area dell'euro

L'espressione «area dell'euro» è il solo termine da utilizzare per l'insieme dei paesi che partecipano alla moneta unica. Ogni altro termine, come «Euroland» o «Eurolandia», è da evitare.

Euro ed ecu

Dal 1° gennaio 1999, l'euro rimpiazza l'ecu al tasso di conversione uno a uno [[regolamento \(CE\) n. 1103/97 del Consiglio](#) (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1); cfr. anche [regolamento \(CE\) n. 974/98 del Consiglio](#) (GU L 139 del 11.5.1998, pag. 1)]. I riferimenti storici all'ecu (antecedenti al 1999) devono restare compilati in ecu.

Il cent



In linea di massima, in tutte le lingue ufficiali è utilizzato il termine «cent». Tuttavia, nell'ambito degli Stati membri, il termine «cent» non vieta di ricorrere ad altre varianti per designare la suddivisione dell'euro [e ciò in virtù del considerando 2 del [regolamento \(CE\) n. 974/98](#) del 3 maggio 1998].

In italiano, se vi è rischio di confusione, si potranno utilizzare i termini «centesimo» (plurale: «centesimi») o «eurocent».

Nei testi dell'Unione europea, si preferirà il termine «cent» (**obbligatorio nei testi legislativi**).



In italiano, si utilizzano le forme seguenti: **un cent, due cent**



Cfr. anche punto 7.3.3, «Regole di scrittura dei riferimenti monetari»:

- [regole d'uso \(euro, EUR o €\)](#),
- [posizione del codice o del simbolo nelle somme espresse in cifre](#),
- [milioni e miliardi](#).

7.3.2. Ordine di citazione delle monete e codici ISO

Quando si vuole far uso delle abbreviazioni per le monete, conviene utilizzare i codici ISO 4217 in vigore (cfr. [allegato A7](#); cfr. anche il [sito dell'organizzazione responsabile dell'ISO 4217](#)).

Monete degli Stati membri

Per le monete degli Stati membri, bisogna rispettare l'ordine alfabetico delle abbreviazioni monetarie, salvo per l'euro, che viene al primo posto:

Codice ISO	Genere (M/F)	Denominazione ufficiale
EUR	M	euro
BGN	M	lev
CZK	F	corona ceca
DKK	F	corona danese
HUF	M	fiorino ungherese
PLN	M	zloty
RON	M	leu rumeno
SEK	F	corona svedese

Altre monete

Per ragioni di ordine protocollare, le altre monete vengono dopo quelle degli Stati membri e sono classificate secondo il medesimo criterio, cioè l'ordine alfabetico delle abbreviazioni monetarie (codici ISO 4217):

Codice ISO	Genere (M/F)	Denominazione ufficiale
CAD	M	dollaro canadese
CHF	M	franco svizzero
JPY	M	yen
USD	M	dollaro americano

Per creare una tabella corretta, si segue l'ordine alfabetico dei codici ISO delle monete (cfr. [allegato A7](#)).

Vecchie monete sostituite dall'euro

Le vecchie monete degli Stati membri, ora sostituite dall'euro, sono le seguenti:

Codice ISO	Genere (M/F)	Denominazione ufficiale
ATS	M	scellino austriaco
BEF	M	franco belga
CYP	F	lira sterlina cipriota
DEM	M	marco tedesco
EEK	F	corona estone
ESP	F	peseta spagnola
FIM	M	marco finlandese
FRF	M	franco francese
GRD	F	dracma
HRK	F	kuna
IEP	F	sterlina irlandese
ITL	F	lira italiana
LTL	M	litas
LUF	M	franco lussemburghese
LVL	M	lats
MTL	F	lira maltese
NLG	M	fiorino olandese
PTE	M	escudo portoghese
SIT	M	tallero
SKK	F	corona slovacca

Paesi candidati

Codice ISO	Paese	Genere (M/F)	Denominazione ufficiale
ALL	Albania	M	lek
BAM	Bosnia-Erzegovina	M	marco convertibile
EUR	Montenegro	M	euro
GEL	Georgia	M	lari
MDL	Moldova	F	leu moldovo
MKD	Macedonia del Nord	M	denar
RSD	Serbia	M	dinaro serbo
TRY	Turchia	F	lira turca
UAH	Ucraina	F	hryvnia

7.3.3. Regole di scrittura dei riferimenti monetari

Uso del sostantivo (euro)

Quando non è accompagnata da una cifra, la menzione di una moneta si scrive in lettere (tranne nelle tabelle):

un importo in euro

una somma in franchi svizzeri

Uso del codice ISO (EUR)

Nel corpo del testo

Quando l'unità monetaria accompagnata da una cifra è l'euro, si utilizza di preferenza il codice ISO (EUR) (**obbligatorio nei testi giuridici**):

Il budget richiesto ammonta a 12 500 EUR.

È stata rilevata una differenza di 1 550 EUR.

È stata sottratta una somma di 1 milione di EUR.

Nelle tabelle

Per indicare l'unità utilizzata in una tabella, si utilizza il codice ISO e il suo moltiplicatore eventuale, allineati a destra in alto della tabella, tra parentesi e in corsivo:

(in EUR)

(in milioni di EUR)

(in miliardi di EUR)



Atti legislativi — Gazzetta ufficiale

Euro

Nei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale, gli importi dovrebbero essere sempre indicati in cifre, e accompagnati dal codice ISO (EUR) (cfr. qui di seguito per quanto riguarda la Corte dei Conti):

10 000 EUR

1 000 000 EUR (*non* 1 milione EUR)

Altre monete

Per tutte le monete diverse dall'euro è preferibile, alla prima occorrenza, scrivere la denominazione della moneta in lettere seguita dal codice ISO tra parentesi. Nelle occorrenze successive, e in ogni caso quando gli importi sono indicati in cifre, si utilizza il codice ISO:

... l'importo è espresso in dollari USA (USD). Sarebbe richiesto un contributo di 360 000 USD ...



La Corte dei conti europea

Nei testi della Corte dei conti europea, gli importi sono seguiti dalla denominazione della moneta, in lettere, e non dal codice ISO:

una spesa di 15 000 euro

Uso del simbolo (€)

Il simbolo dell'euro (€) è riservato alle rappresentazioni grafiche. È inoltre ammesso nelle opere di divulgazione o a fini promozionali (ad esempio i cataloghi delle pubblicazioni), nonché nei comunicati stampa.

Nei programmi di trattamento di testi, il simbolo grafico può essere ottenuto premendo contemporaneamente i tasti Alt Gr ed E. Si possono ottenere le specifiche tecniche del simbolo, nonché diverse versioni scaricabili, direttamente dal sito della Commissione dedicato all'euro: (<https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/euro>).

NB: In HTML, occorre inoltre tener conto della finalità e della configurazione del documento. Allo stato attuale, i testi configurati in Unicode non presentano più alcun problema. Per contro, per i testi meno recenti creati in ISO 8859, il codice HTML «€» consente una visualizzazione corretta del simbolo su schermo, ma il carattere può scomparire nella stampa cartacea effettuata con talune stampanti (questo problema era evitato attraverso l'inserimento del simbolo sotto forma di un'immagine gif o jpg). Per i testi in produzione destinati a un trasferimento immediato verso una intranet o internet, si consiglia pertanto di evitare l'uso del simbolo (impiegare piuttosto il codice ISO «EUR»).

Posizione del codice ISO (EUR) negli importi in cifre

Il codice EUR si colloca dopo la cifra, dalla quale è separato da uno spazio:

una somma di 30 EUR

NB: In inglese, irlandese e maltese, il codice si pone davanti alla cifra, dalla quale è separato da uno spazio:

an amount of EUR 30

Posizione del simbolo (€) negli importi in cifre

Il simbolo € si colloca dopo la cifra, dalla quale è separato da uno spazio:

una somma di 30 €

NB: In inglese, irlandese, maltese e neerlandese, il codice si pone davanti alla cifra:

an amount of €30 (senza spazio tra il simbolo € e la cifra)

Milioni e miliardi

Con milioni e miliardi si possono utilizzare le notazioni seguenti:

- in cifre:

10 000 000 EUR

- il sostantivo «milione (milioni)» o «miliardo (miliardi)» seguito dal codice ISO:

10 milioni di EUR

15 miliardi di EUR

NB: Nelle pubblicazioni di carattere generale in italiano, quando vi sono pochi dati in cifre, si utilizza di solito la formulazione seguente:

10 milioni di euro

15 miliardi di euro

- l'abbreviazione «Mio» o «Mrd» seguita dal codice ISO (solitamente nelle intestazioni di tabella, tra parentesi):

(in Mio EUR), (in Mrd USD)

10 Mio EUR, 15 Mrd USD

NB: Non utilizzare le forme «10 milioni EUR» (senza preposizione), né «10 Mio euro», né «10 Mio di EUR».

Milioni/miliardi e cifre decimali

Nei dati del bilancio, per ragioni di comparabilità delle cifre, si raccomanda l'uso delle forme seguenti:

- fino a tre decimali dopo la virgola, restare all'ordine di grandezza dell'unità appropriata:

1,326 miliardi (*e non* 1 326 milioni)

- oltre i tre decimali, scendere all'ordine di grandezza inferiore:

1 326,1 milioni (*e non* 1,3261 miliardi)

In questo modo migliora la leggibilità e risulta più agevole il confronto tra i dati.

8.

Richiami di nota e note a piè di pagina

Generalmente le note sono poste a piè di pagina e sono composte in corpo inferiore (di solito due punti in meno) rispetto al testo corrente, da cui sono separate tramite un filetto.

In generale, le note sono numerate in modo continuo in tutto il documento, anche se la loro numerazione può anche riprendere ad ogni pagina. In alcuni casi, le note possono essere raggruppate al termine di ogni capitolo o dell'intero volume, come note finali.

Nei documenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale le note seguono la numerazione continua. Quando il documento include allegati o appendici, la numerazione delle note riprende all'inizio di ogni allegato o appendice.

Nel caso di note dal contenuto identico, per le pubblicazioni diverse dalla Gazzetta ufficiale, vanno usate le formule «Cfr. nota x, pag. x» e non «Idem» o «Ibidem», che rischiano di creare confusione. Il correttore provvederà alla ripetizione del testo della nota per esteso o all'inserimento dell'esatta sequenza numerica nella bozza.

Nella Gazzetta ufficiale il testo delle note dal contenuto identico deve essere ripetuto per esteso ogni volta.

Tutte le note a piè di pagina terminano con il punto.

8.1. Richiami di nota

I rinvii alle note a piè di pagina (richiami di nota) si presentano in maniera identica in tutte le versioni linguistiche. Possono assumere le forme seguenti:

- cifra esponente fra parentesi (le parentesi non sono in apice), il tutto preceduto da uno spazio fine e seguito da un eventuale segno di interpunzione:

I riferimenti al regolamento della Commissione ⁽¹⁾ sono parimenti presenti nella comunicazione del Consiglio ⁽²⁾; tuttavia non si ritrovano nel testo della Corte di giustizia ⁽³⁾;

- asterisco fra parentesi, il tutto preceduto da uno spazio fine e seguito da un eventuale segno di interpunzione; si utilizza questo segno per una nota che, in un determinato lavoro o periodico, compare più di una volta e che ha sempre lo stesso significato:

0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	0,01 (*)	2 (*)
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	0,01 (*)	0,1 (*)
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	0,01 (*)	0,01 (*)
0154060	More di gelso (nero e bianco)	0,01 (*)	0,01 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

NB: Negli atti di modifica pubblicati nella Gazzetta ufficiale, gli asterischi sono utilizzati per indicare le note a piè di pagina nel testo oggetto di modifica. Tali note hanno le stesse dimensioni del testo e sono poste immediatamente sotto il testo modificato.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per gli alimenti elencati negli allegati I e II a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, il campionamento e le analisi sono eseguiti in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione (*);

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione, del 14 dicembre 2023, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 401/2006 (GU L, 2023/2782, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2782/oj).»;

b) la lettera d) è soppressa;

- in via eccezionale, nelle tabelle con caratteri molto piccoli è possibile utilizzare una lettera minuscola in apice in modo da evitare errori e confusione:

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(a)	Fenbuconazolo (somma degli enantiomeri costituenti)	Penconazolo (somma degli isomeri costituenti) (F)
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		

^(a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Il richiamo di nota (incluse le parentesi) va sempre composto in tondo chiaro (anche nei testi o nei titoli in corsivo o in neretto).

In una tabella, la nota deve stare obbligatoriamente al suo interno se vi figura il richiamo di nota corrispondente.



Richiami di nota e note a piè di pagina: elaborazione del testo/norme di battitura:

cfr. punto [4.2.3](#)

8.2. Ordine nelle note a piè di pagina

In linea di principio, l'ordine delle note a piè di pagina è lo stesso in tutte le versioni linguistiche. Nelle tabelle, nei grafici, ecc., i diversi tipi di note sono presentati in un certo ordine. Le note a piè di pagina contrassegnate da asterischi sono elencate per prime, seguite dalle note numerate. Possono essere

seguite da un Nota Bene (NB) o da una o più fonti, separati dalle note a piè di pagina da un'interlinea leggermente maggiore rispetto a quella tra le note stesse:

(*) Decisione della Commissione.

⁽¹⁾ Questi prezzi sono il risultato di una riduzione.

⁽²⁾ Per la campagna in corso il prezzo è maggiorato di un incentivo speciale.

NB: Dati provvisori.

Fonte: Commissione europea, DG Agricoltura e sviluppo rurale.

9.

Altre convenzioni

Altre convenzioni riguardano gli indirizzi, gli indirizzi elettronici, i numeri di telefono, la citazione di opere, la struttura amministrativa dell'Unione europea ecc.

9.1. Indirizzi

In linea di principio, il formato internazionale è sempre utilizzato nelle opere delle istituzioni dell'Unione europea; la lingua utilizzata dipende dal fatto che il lavoro sia unilingue o multilingue.

9.1.1. Indirizzi: principi generali

L'analisi dei vari modi di scrivere gli indirizzi è un compito difficile e complesso, in quanto non esiste un sistema unico per tutti i paesi. Inoltre, la redazione degli indirizzi è diversa a seconda che si tratti di corrispondenza nazionale o internazionale. Di massima, nei lavori delle istituzioni europee si utilizza sempre il formato internazionale.

Per i dettagli precisi in merito alla redazione degli indirizzi, si prega di consultare i singoli siti web dei servizi postali nazionali, i cui collegamenti sono consultabili sul sito web dell'Unione postale universale (UPU): <https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions>

L'UPU ha inoltre formulato una serie di raccomandazioni di natura generale, ma per le opere delle istituzioni europee un'ulteriore limitazione da tenere in considerazione è il fatto che le pubblicazioni possono riguardare documenti monolingui oppure plurilingui.



Link utili

UPU, sistemi di indirizzamento (EN, FR):

<https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions>

UPU, sistemi di indirizzamento postale negli Stati membri (EN, FR):

https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions#scroll-nav_5

UPU, Universal POST*CODE® DataBase (EN, FR):

https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions#scroll-nav_1

Lingue e caratteri da utilizzare

La parte di indirizzo che indica il paese di destinazione deve essere scritta conformemente alle raccomandazioni del paese di invio (di preferenza nella lingua del paese di invio o in una lingua riconosciuta a livello internazionale).

Il nome del paese di destinazione deve essere indicato in maiuscole nell'ultima riga dell'indirizzo.

A causa di alcune differenze tra le raccomandazioni nazionali (per esempio l'ultima/le ultime due/le ultime tre righe in maiuscolo), è stata effettuata una scelta convenzionale per garantire una coerenza generale della presentazione (solo il nome dello Stato compare in lettere maiuscole).

Qualora il paese di destinazione utilizzi un alfabeto diverso da quello latino o non sia sufficientemente chiaro, il nome del paese di destinazione e, eventualmente, il nome della città, dovranno essere ripetuti in una lingua riconosciuta a livello internazionale in modo da evitare problemi durante il transito in paesi intermedi.

Il resto dell'indirizzo deve rispettare le raccomandazioni del paese di destinazione.

Codici postali

Molti paesi hanno eliminato o modificato i codici postali anteriormente utilizzati per la corrispondenza internazionale (codici specifici in Europa a seguito di una raccomandazione del 1965 della Conferenza

europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni e codici ISO 3166 alfa-2 per gli altri paesi).

Al 1° aprile 2024, sette Stati membri dell'UE utilizzano tuttora un codice di paese: Croazia (HR), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Finlandia (FI) e Svezia (SE).

NB: Per la Lettonia il codice va indicato dopo il nome della città, da cui è separato da virgola e spazio:

Riga, LV-1073

Per gli altri Stati membri non va utilizzato il vecchio codice di paese; in Germania i dispositivi di smistamento della corrispondenza potrebbero riscontrare un problema e comportare ritardi nell'invio, qualora tale codice fosse presente.



Per ulteriori informazioni sui codici postali negli Stati membri, cfr. [punto 9.1.5](#).

9.1.2. Indirizzi nei documenti monolingui



Quando gli indirizzi devono presentarsi con la stessa struttura in tutte le versioni linguistiche di una pubblicazione (ad esempio, in una tabella con un elenco di indirizzi che debba figurare sulla stessa pagina in tutte le versioni), occorre seguire le norme indicate per le pubblicazioni plurilingui (cfr. [punto 9.1.3](#)).

Corrispondenza destinata a un paese che utilizza l'alfabeto latino

Nelle pubblicazioni monolingui delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea, gli indirizzi vengono in genere indicati nella lingua del paese di pubblicazione/spedizione. Ciò è vero in particolare per i nomi di città e paesi:

Commissione europea
Rappresentanza in Portogallo
Centro Jean Monnet
1069-068 **Lisbona**
PORTOGALLO

Peraltro, le informazioni che precedono i nomi della città e del paese possono essere indicate anche nella lingua del paese di destinazione; questa variante è da preferire per facilitare il lavoro dei servizi postali del paese di destinazione:

Comissão Europeia
Representação em Portugal
Largo Jean Monnet
1069-068 Lisbona
PORTOGALLO

Al fine di evitare problemi durante il transito in un paese intermedio, si raccomanda di aggiungere il nome del paese di destinazione (e, eventualmente, della città) in una lingua riconosciuta a livello internazionale. Ad esempio, nel caso di un invio dalla Polonia alla Germania:

Herrn E. Muller
Goethestr. 13
22767 Hamburg
NIEMCY/GERMANY

Nelle pubblicazioni bulgare e greche, gli indirizzi vanno scritti in caratteri latini, possibilmente nella lingua del paese di destinazione, altrimenti in inglese.

Corrispondenza destinata a un paese terzo che non utilizza l'alfabeto latino

Per la corrispondenza destinata a un paese terzo che non utilizza un alfabeto latino (Arabia Saudita, Cina, Giappone ecc.) l'indirizzo, in particolare il nome del paese, va scritto in una lingua riconosciuta a livello internazionale (in genere, l'inglese); la parte di indirizzo riguardante la strada può essere scritta utilizzando una semplice traslitterazione in caratteri latini:

European Commission
Representation in Beijing
15 Dong Zhi Men Wai Daije, Sanlitun
100600 Beijing
CHINA

Corrispondenza destinata a uno Stato membro dell'UE che non utilizza l'alfabeto latino (Bulgaria, Grecia e Cipro)

Nelle pubblicazioni in italiano, gli indirizzi della corrispondenza destinata a Bulgaria, Grecia o Cipro sono scritti in caratteri latini (se del caso, con traslitterazione, ad esempio, dei nomi delle vie).

Commissione europea
Rappresentanza in Bulgaria
Moskovska 9
1000 Sofia
BULGARIA

Commissione europea
Rappresentanza in Grecia
Vassilissis Sofias 2
106 74 Atene
GRECIA

Commissione europea
Rappresentanza a Cipro
Iris Tower, 8th Floor
Agapinoros 2
CY-1076 Nicosia
CIPRO

Nelle pubblicazioni in bulgaro e in greco, occorre aggiungere in caratteri latini (in inglese) i nomi della città e del paese.

Европейска комисия
Представителство
в България
ул. „Московска“ № 9
1000 София/**Sofia**
БЪЛГАРИЯ/**BULGARIA**

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2
106 74 Αθήνα/**Athens**
ΕΛΛΑΔΑ/**GREECE**

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Κύπρο
Iris Tower, 8ος όροφος
Αγαπήνωρος 2
CY-1076 Λευκωσία/**Nicosia**
ΚΥΠΡΟΣ/**CYPRUS**

Il caso specifico della regione di Bruxelles Capitale

Nelle pubblicazioni delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea, la presentazione degli indirizzi postali aventi come destinazione la regione bilingue di Bruxelles Capitale deve rispettare le regole seguenti:

Pubblicazioni monolingui in francese o in neerlandese

Francese
(indirizzi soltanto in FR)
Conseil de l'Union européenne
Rue de la Loi 175
1048 Bruxelles
BELGIQUE

Neerlandese
(indirizzi soltanto in NL)
Raad van de Europese Unie
Wetstraat 175
1048 Brussel
BELGIË

Pubblicazioni monolingui in un'altra lingua dell'Unione europea

La prima parte dell'indirizzo può essere scritta sia nel formato bilingue sia in una sola lingua, preferibilmente riconosciuta a livello internazionale. Tuttavia, i nomi delle strade, delle città e dello stato devono comparire nel formato bilingue.

Conseil de l'Union européenne/
Raad van de Europese Unie
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Council of the European Union
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Indirizzi dei paesi francofoni

In Belgio, in Francia e nel Lussemburgo la presentazione del nome e del numero della via seguono principi diversi che vanno rispettati.

BELGIO Rue de la Source 200	<i>Nome della strada seguito dal numero (senza virgola)</i>
FRANCIA 24 rue de l'Allée-au-Bois	<i>Numero seguito dal nome della strada (senza virgola)</i>
LUSSEMBURGO 2, rue Mercier	<i>Numero seguito dal nome della strada (con virgola)</i>

9.1.3. Indirizzi nei documenti plurilingui

In genere nelle pubblicazioni plurilingui delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea, gli elenchi di indirizzi sono composti una sola volta per motivi di armonizzazione e di coerenza.

NB: Nelle pubblicazioni monolingui, se gli indirizzi sono presentati con la stessa struttura in tutte le versioni linguistiche (ad esempio, in una tabella contenente un elenco di indirizzi che devono figurare sulla stessa pagina della pubblicazione in tutte le versioni) si osservano le norme per le pubblicazioni plurilingui.

Stati membri dell'Unione europea

Per gli Stati membri dell'Unione europea, ogni indirizzo è presentato nella lingua originale, tenendo conto delle osservazioni di cui sotto:

- per il Belgio, gli indirizzi sono indicati in francese e in neerlandese (si è giunti a un accordo con le autorità belghe in base al quale non figura il tedesco, terza lingua nazionale),
- per Bulgaria, Grecia e Cipro, gli indirizzi sono indicati in caratteri dell'alfabeto originale e in caratteri latini (trascrizione in inglese). Nelle versioni in caratteri cirillici o greci, i nomi della città e del paese vanno inoltre indicati in caratteri latini (trascrizione in inglese),
- per l'Irlanda, gli indirizzi sono indicati in irlandese e in inglese,
- per Malta, gli indirizzi sono indicati in maltese e in inglese,
- per la Finlandia, gli indirizzi sono indicati in finlandese e in svedese.



Al [punto 9.1.4](#) figura un esempio di elenco plurilingue per gli Stati membri dell'Unione europea.

Paesi terzi

Per i paesi terzi che non utilizzano un alfabeto latino (Cina, Giappone, paesi di lingua araba ecc.), gli indirizzi richiedono una traslitterazione in alfabeto latino. Il nome del paese, ed eventualmente quello della città, devono figurare in una lingua dell'Unione europea riconosciuta a livello internazionale, in genere l'inglese.

9.1.4. Indirizzi negli Stati membri: presentazione ed esempi

Nell'esempio seguente figura un elenco plurilingue. Gli indirizzi utilizzati figurano unicamente a titolo illustrativo e i dati non sono da considerarsi attuali. Per informazioni aggiornate (via, numero, telefono ecc.) si prega di ricorrere a una fonte aggiornata.

Belgio Commission européenne Représentation en Belgique Rue Archimède 73 1000 Bruxelles BELGIQUE Tél. +32 22953844 Fax +32 22950166 Europese Commissie Vertegenwoordiging in België Archimedesstraat 73 1000 Brussel BELGIË Tel. +32 22953844 Fax +32 22950166	Bulgaria Европейска комисия Представителство в България ул. „Московска“ № 9 1000 София/Sofia БЪЛГАРИЯ/BULGARIA Тел. +359 29335252 Факс +359 29335233 European Commission Representation in Bulgaria Moskovska 9 1000 Sofia BULGARIA Tel. +359 29335252 Fax +359 29335233	Cechia Evropská komise Zastoupení v Česku Pod Hradbami 17 160 00 Praha 6 ČESKO Tel. +420 224312835 Fax +420 224312850 <i>Indirizzo postale:</i> PO Box 192 160 41 Praha 6 ČESKO
Danimarca Europa-Kommissionen Repræsentation i Danmark Højbrohus Østergade 61 1004 København K DANMARK Tlf. +45 33144140 Fax +45 33111203	Germania Europäische Kommission Vertretung in Berlin Unter den Linden 78 10117 Berlin DEUTSCHLAND Tel. +49 302280-2000 Fax +49 302280-2222	Estonia Euroopa Komisjon Esindus Eestis Kohtu 10 10130 Tallinn EESTI/ESTONIA Tel +372 6264400 Faks +372 6264439
Irlanda An Coimisiún Eorpach Ionadaíocht in Éirinn Áras na hEorpa 12-14 Sráid an Mhóta Íochtar Baile Átha Cliath 2 D02 W710 ÉIRE Teil. +353 16341111 Facs +353 16341112 European Commission Representation in Ireland Europe House 12-14 Lower Mount Street Dublin 2 D02 W710 IRELAND Tel. +353 16341111 Fax +353 16341112	Grecia Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Βασιλίσσης Σοφίας 2 106 74 Αθήνα/Athens ΕΛΛΑΔΑ/GREECE Τηλ. +30 2107251000 Φαξ +30 2107244620 European Commission Representation in Greece Vassilissis Sofias 2 106 74 Athens GREECE Tel. +30 2107251000 Fax +30 2107244620	Spagna Comisión Europea Representación en España Paseo de la Castellana, 46 28046 Madrid Madrid ESPAÑA Tel. +34 914315711 Fax +34 915760387
Francia Commission européenne Représentation en France 288 boulevard Saint-Germain 75007 Paris FRANCE Tél. +33 140633800 Fax +33 145569417	Croazia Europska komisija Predstavništvo u Hrvatskoj Ulica Augusta Cesarca 2 HR-10000 Zagreb HRVATSKA Tel. +385 14691300 Faks +385 14627499	Italia Commissione europea Rappresentanza in Italia Via IV Novembre 149 00187 Roma RM ITALIA Tel. +39 06699991 Fax +39 066791658

Cipro

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Iris Tower, 8ος όροφος
Αγαπήνωρος 2
CY-1076 Λευκωσία/Nicosia
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Τηλ. +357 22817770
Φαξ +357 22768926

European Commission
Representation in Cyprus
Iris Tower, 8th Floor
Agapinor Street 2
CY-1076 Nicosia
CYPRUS

Tel. +357 22817770
Fax +357 22768926

Lettonia

Eiropas Komisija
Pārstāvniecība Latvijā
Jēkaba kazarmas
Torņu iela 4–1C
Rīga, LV-1050
LATVIJA

Tālr. +371 7325270
Fakss +371 7325279

Lituania

Europos Komisija
Atstovybė Lietuvoje
Naugarduko g. 10
LT-01141 Vilnius
LIETUVA/LITHUANIA

Tel. +370 52313191
Faks. +370 52313192

Lussemburgo

Commission européenne
Représentation au Luxembourg
Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide De Gasperi
L-2920 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tél. +352 4301-1
Fax +352 4301-34433

Office des publications de l'Union
européenne
20, rue de Reims
L-2417 Luxembourg
LUXEMBOURG

Indirizzo postale:

Office des publications de l'Union
européenne
L-2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

Ungheria

Európai Bizottság
Magyarországi Képviselete
Budapest
Bérc u. 23.
1016
MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel. +36 12099700
Fax +36 14664221

Malta

Il-Kummissjoni Ewropea
Rappreżentanza ta' Malta
Dar l-Ewropa
254, Triq San Pawl
Valletta
VLT 1215
MALTA

European Commission
Representation in Malta
Dar l-Ewropa
254, Triq San Pawl
Valletta
VLT 1215
MALTA

Tel. +356 2342500
Faks +356 21344897

Paesi Bassi

Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland
Korte Vijverberg 5
2513 AB Den Haag
NEDERLAND

Tel. +31 703135300
Fax +31 703646619

Austria

Europäische Kommission
Vertretung in Österreich
Kärntnerring 5-7
1010 Wien
ÖSTERREICH

Tel. +43 151618-0
Fax +43 15134225

Polonia

Przedstawicielstwo
Komisji Europejskiej w Polsce
Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
POLSKA/POLAND

Tel. +48 225568989
Faks +48 225568998

Portogallo

Comissão Europeia
Representação em Portugal
Largo Jean Monnet 1-10.º
1069-068 Lisboa
PORTUGAL

Tel. +351 213509800
Fax +351 213509801/02/03

Romania

Comisia Europeană
Reprezentanța din România
Str. Jules Michelet nr. 18, sector 1
010463 București
ROMÂNIA

Tel. +40 212035400
Fax +40 212128808

Slovenia

Evropska komisija
Predstavništvo v Sloveniji
Dunajska 20
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Tel. +386 12528800
Faks +386 14252085

Slovacchia

Európska komisia
Zastúpenie na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava
SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tel. +421 254431718
Fax +421 254432972

Finlandia

Euroopan komissio
Suomen-edustusto
Pohjoisesplanadi 31
FI-00100 Helsinki
SUOMI/FINLAND

P. +358 96226544
F. +358 9656728

Europeiska kommissionen
Representationen i Finland
Norra esplanaden 31
FI-00100 Helsingfors
FINLAND

Tfn +358 96226544
Fax +358 9656728

Svezia

Europeiska kommissionen
Representationen i Sverige
Regeringsgatan 65, 6 tr.
Box 7323
SE-103 90 Stockholm
SVERIGE

Tfn +46 856244411
Fax +46 856244412

Altre forme possibili di presentazione (Belgio e Finlandia)

Belgio

Commission européenne/
Europese Commissie
Rue Archimède/Archimedesstraat 73
1000 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Tél./tel. +32 22953844
Fax +32 22950166

Finlandia

Akateeminen Kirjakauppa /
Akademiska Bokhandeln
Pohjoisesplanadi 39 /
Norra esplanaden 39
PL/PB 128
FI-00101 Helsinki/Helsingfors
SUOMI/FINLAND

P./tfn +358 96226544
F./fax +358 9656728

NB: I numeri telefonici sono indicati in formato internazionale. Per chiamate interne occorre seguire le norme più recenti dell'organizzazione delle telecomunicazioni del rispettivo paese. Tali norme variano da paese a paese e sono in continua evoluzione, il che rende impraticabile elencarle e aggiornarle in questa sede. Le norme includono:

- l'utilizzazione di cifre aggiuntive in taluni paesi (ad esempio, «0» in Belgio e Francia, «06» in Ungheria),
- l'aggiunta del codice della città quando si chiama da un'altra zona (ad esempio, Lituania),
- l'aggiunta di uno «0» se non si chiama dalla propria zona urbana,
- l'utilizzo di codici complementari per fornitori alternativi di servizi,
- la portabilità del numero telefonico (che rende superfluo il codice di zona e il fattore di ubicazione).

9.1.5. Indirizzi negli Stati membri: caratteristiche specifiche

Codici postali, Eircode e codici di paese

Nella tabella che segue figura la struttura esatta dei codici postali in tutti gli Stati membri.

Paese	Codice postale/ Eircode ⁽¹⁾	Codice di paese	Osservazioni
Belgio	4 cifre		
Bulgaria	4 cifre		
Cechia	5 cifre		C'è uno spazio tra la terza e la quarta cifra. Ci sono due spazi tra il codice postale e il nome della città.
Danimarca	4 cifre		

(continua)

Paese	Codice postale/ Eircode ⁽¹⁾	Codice di paese	Osservazioni
Germania	5 cifre		Mai utilizzare il codice del paese (D- o DE-) prima del codice postale. Se ciò accade potrebbero intervenire ritardi della corrispondenza smistata dai macchinari.
Estonia	5 cifre		
Irlanda	7 caratteri alfanumerici (Eircode)		Se del caso, aggiungere, se possibile, il codice del settore di Dublino. L'Eircode deve essere indicato, su una linea separata, sopra il nome del paese.
Grecia	5 cifre		C'è uno spazio tra la terza e la quarta cifra.
Spagna	5 cifre		Inserire il nome della provincia dopo il nome della città, su una linea separata. Cfr. l' elenco sul sito dell'UPU (EN).
Francia	5 cifre		
Croazia	5 cifre	HR	Il codice postale deve essere preceduto da «HR-».
Italia	5 cifre		Inserire dopo il nome della città la sigla della provincia. Cfr. l' elenco sul sito dell'UPU (EN).
Cipro	4 cifre	CY	Il codice postale deve essere preceduto da «CY-».
Lettonia	4 cifre (a destra)	LV	Il codice postale deve essere preceduto da «LV-». Esso va indicato alla destra del nome della città, dal quale è separato da una virgola.
Lituania	5 cifre	LT	Il codice postale deve essere preceduto da «LT-».
Lussemburgo	4 cifre	L	Il codice postale deve essere preceduto da «L-».
Ungheria	4 cifre		Il nome della strada deve essere indicato sopra il nome della località; il codice postale deve essere indicato, su una linea separata, sopra il nome del paese.
Malta	3 lettere + 4 cifre		Il codice postale va indicato sotto il nome della città, con uno spazio tra lettere e cifre.
Paesi Bassi	4 cifre + 2 lettere		C'è uno spazio tra le cifre e le lettere. Ci sono due spazi tra il codice postale e il nome della città.
Austria	4 cifre		
Polonia	5 cifre		C'è un trattino tra la seconda e la terza cifra.
Portogallo	7 cifre		C'è un trattino tra la quarta e la quinta cifra.
Romania	6 cifre		
Slovenia	4 cifre	SI	Il codice postale deve essere preceduto da «SI-».
Slovacchia	5 cifre		C'è uno spazio tra la terza e la quarta cifra.
Finlandia	5 cifre	FI	Il codice postale deve essere preceduto da «FI-» (oppure da «AX-» per le Isole Åland).
Svezia	5 cifre	SE	Il codice postale deve essere preceduto da «SE-». C'è uno spazio tra la terza e la quarta cifra.

⁽¹⁾ Se non altrimenti indicato, il codice postale, usato per definire un gruppo di indirizzi, figura a sinistra del nome della città. L'Eircode, lanciato in Irlanda nel mese di luglio 2015, è invece un codice univoco assegnato a ciascun indirizzo residenziale e commerciale.

Altre osservazioni

Alcuni Stati membri (Belgio, Irlanda, Malta e Finlandia) hanno due o più lingue ufficiali utilizzate come lingue di lavoro presso le istituzioni europee. (Quantunque Cipro abbia il greco e il turco come lingue ufficiali, presso le istituzioni europee come lingua di lavoro è utilizzata unicamente quella greca). Da notare che per il Belgio, ai sensi di un accordo con le autorità belghe, il formato plurilingue degli indirizzi non include la versione tedesca. Per ognuno di tali Stati membri per indicare l'indirizzo si utilizzano due lingue ufficiali: francese e neerlandese per il Belgio, irlandese e inglese per l'Irlanda, maltese e inglese per Malta e finlandese e svedese per la Finlandia.

Occorre tener conto che in alcuni paesi (Bulgaria, Grecia/Cipro) vengono utilizzati alfabeti diversi.

La redazione di indirizzi destinati a uno dei paesi di questi gruppi dipende dalla/e lingua/e di pubblicazione e dalla natura monolingue o plurilingue dell'opera.

Indirizzi per Belgio, Irlanda, Malta o Finlandia

Pubblicazioni monolingui

- Pubblicazioni in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione: di massima gli indirizzi sono indicati unicamente in quella lingua.
- Pubblicazioni in un'altra lingua dell'UE: indirizzi in entrambe le lingue ufficiali del paese di destinazione (come per le pubblicazioni plurilingui).

Pubblicazioni plurilingui

Gli indirizzi sono indicati in entrambe le lingue ufficiali del paese di destinazione.

Indirizzi per Bulgaria, Grecia o Cipro

Pubblicazioni monolingui

- Pubblicazioni in bulgaro o in greco: gli indirizzi sono indicati nella lingua della pubblicazione, mentre i nomi della città e del paese sono aggiunti in inglese.
- Pubblicazioni in altre lingue dell'UE: gli indirizzi sono indicati in caratteri latini (se del caso con una traslitterazione, ad esempio, del nome della via).

Pubblicazioni plurilingui

Gli indirizzi sono indicati in bulgaro o in greco e i nomi della città e del paese sono aggiunti in inglese. L'indirizzo completo figura inoltre in caratteri latini (trascrizione inglese).

9.2. Indirizzi elettronici

Gli indirizzi elettronici si presentano nel modo seguente.

- «E-mail:» (con due punti):

E-mail: `nome.cognome@ec.europa.eu`

- «Internet:» (con due punti):

Internet: `https://europa.eu`

Per motivi di armonizzazione, la sigla URL non va più utilizzata negli indirizzi elettronici.

È possibile inoltre indicare gli indirizzi elettronici senza introduzione, in special modo se lo spazio è limitato:

`nome.cognome@ec.europa.eu`

`https://www.europarl.europa.eu`

NB: Per gli indirizzi internet è preferibile conservare il protocollo di trasferimento (`http://`, `https://`, `ftp://` ecc.), in particolare per garantire la corretta configurazione dei collegamenti al momento di scaricare pagine da internet.

9.3. Numeri telefonici

Le modalità di redazione dei numeri telefonici sono disciplinate da varie norme internazionali dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (in particolar modo, le raccomandazioni ITU-T E.122, E.123 e E.126).

Nella pratica, peraltro, tali norme pongono varie difficoltà, in particolare quelle riguardanti le forme di presentazione raccomandate. Per motivi di semplificazione, le autorità dell'UE hanno convenuto su una presentazione uniforme in tutte le lingue europee, conformemente ai principi che seguono.

- Indicare il numero nella sua forma internazionale.
- Indicare il prefisso per le chiamate internazionali con il segno «+» (senza spazio dopo), il che indica la necessità di aggiungere il prefisso per le chiamate internazionali.
- Dopo il prefisso internazionale e uno spazio, il numero completo, incluso il codice regionale, se del caso, in un unico blocco:

+33 140633900

- Il numero interno è separato dal numero principale da un trattino. Non separare le cifre di un numero interno, che appare in un blocco unico:

+32 222020-43657

NB: Per le chiamate nazionali, il numero internazionale deve essere modificato conformemente alle norme più recenti dell'organizzazione delle telecomunicazioni del paese in questione (ad esempio, includendo un prefisso locale tra il codice internazionale e il vero e proprio numero telefonico). A motivo dei mutevoli accordi nazionali e della loro costante evoluzione, i numeri telefonici saranno sempre presentati nel loro formato internazionale nelle pubblicazioni delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea.

Numeri telefonici raggruppati

Per indicare più di un numero telefonico, occorre separarli utilizzando una barra con spazio da entrambi i lati:

+33 140633900 / 140678900 / 140123456

Per indicare numeri consecutivi in modo abbreviato, utilizzare una barra senza spazi. L'inizio della parte variabile è indicato da un trattino, seguendo lo stesso principio usato per i numeri interni (cfr. sopra, quarto trattino):

+33 1406339-00/01/02

Formule introduttive

Per la presentazione dei numeri, le formule da utilizzare sono le seguenti:

- «Tel.» o «tel.» (con un punto ma senza i due punti);
- «Fax» o «fax» (senza punto né due punti);
- «Telex» o «telex» (senza i due punti);
- «Cellulare» o «cellulare» (senza i due punti).

In alternativa, si può anche utilizzare un simbolo grafico:

☎ +33 1406339-00/01/02

NB: Non utilizzare il termine «GSM» per «cellulare». GSM è una norma tra le tante (GPRS, UMTS ecc.).



Europe Direct

Eccezionalmente, il numero di Europe Direct rimane come segue (in particolare al verso del frontespizio delle pubblicazioni):

00 800 6 7 8 9 10 11

9.4. Citazione di una pubblicazione e riferimenti alla Gazzetta ufficiale

Citazione di una pubblicazione

Nella citazione di una pubblicazione nei riferimenti bibliografici, l'ordine degli elementi e la struttura della loro presentazione sono identici in tutte le versioni linguistiche.

Per le regole dettagliate, cfr. [punto 5.9.4](#).

Riferimenti alla Gazzetta ufficiale

Cfr. [punto 3.1](#).

Per le pubblicazioni della Corte di giustizia diverse dai testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono anche utilizzate le forme seguenti:

GU L, 2023/2387

GU C, C/2023/90

NB: Per le citazioni di documenti pubblicati prima dell'inizio della pubblicazione atto per atto con la Gazzetta ufficiale del 1° ottobre 2023, si utilizza:

— fino al 31 dicembre 1967:

GU 1963 190, pag. 3077

— dal 1° gennaio 1968 al 30 settembre 2023:

GU 2009 L 195, pag. 1

GU 2010 C 48, pag. 14

9.5. Struttura amministrativa dell'Unione europea: denominazioni ufficiali e ordine di citazione

La struttura amministrativa dell'Unione europea è costituita da istituzioni e organi, servizi interistituzionali, agenzie e altre organizzazioni.

9.5.1. Istituzioni e organi

Le istituzioni e gli organi devono essere citati nell'ordine protocollare.

L'elenco che segue contiene le denominazioni ufficiali secondo l'ordine prescritto a partire dal 1° dicembre 2009 (in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona). Questo elenco è seguito da una tabella e presenta le varie denominazioni usate in funzione del contesto, le abbreviazioni e l'indicazione della sede.



Cfr. anche [allegato A9 — Istituzioni, organi, servizi interistituzionali e organismi: elenco multilingue](#)

a) Istituzioni

- il [Parlamento europeo](#)
- il [Consiglio europeo](#)
 - presidente del Consiglio europeo

- il [Consiglio dell'Unione europea](#)
- la [Commissione europea](#)
- la [Corte di giustizia dell'Unione europea](#)
 - la Corte di giustizia
 - il Tribunale

NB: Il Tribunale della funzione pubblica, creato nel 2004, ha cessato le sue attività il 1° settembre 2016 in seguito al trasferimento delle sue competenze al Tribunale.

- la [Banca centrale europea](#)
- la [Corte dei conti europea](#)



Tre Consigli da non confondere

Nell'Unione europea

[Consiglio europeo](#)

Riunioni dei capi di Stato o di governo (presidenti o primi ministri) e del presidente della Commissione europea (di norma, quattro volte all'anno). Queste riunioni sono note anche con il nome di «vertici». Il Consiglio europeo fissa gli orientamenti politici generali dell'Unione.

[Consiglio dell'Unione europea](#)

È in seno a questa istituzione che si riuniscono regolarmente i ministri degli Stati membri in funzione degli argomenti trattati. È il più importante centro di decisione politica dell'Unione, nel quale si decide la maggior parte della legislazione europea.

Fuori dell'Unione europea

[Consiglio d'Europa](#)

Organizzazione intergovernativa che non è un'istituzione dell'Unione europea.

b) Organo di politica esterna

- [Servizio europeo per l'azione esterna](#)
 - alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

c) Organi consultivi

- il [Comitato economico e sociale europeo](#)
- il [Comitato europeo delle regioni](#)

d) Altri organi

- la [Banca europea per gli investimenti](#)
 - il [Fondo europeo per gli investimenti](#)
- il [Mediatore europeo](#)
- il [Garante europeo della protezione dei dati](#)
- il [Comitato europeo per la protezione dei dati](#)
- la [Procura europea](#)
- il [Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca](#)

Istituzioni e organi — Le varie denominazioni

Denominazione completa	Denominazione abbreviata ⁽¹⁾	Abbre-viazione	Sede
Parlamento europeo	Parlamento	PE	Strasburgo ⁽²⁾
Consiglio europeo	—	—	Bruxelles
Consiglio dell'Unione europea	Consiglio <i>NB:</i> Nei testi divulgativi: • Consiglio dei ministri (in senso largo) • Consiglio [dei ministri] (per materia, per esempio: «agricoltura»)	—	Bruxelles
Commissione europea	Commissione	—	Bruxelles ⁽³⁾
Corte di giustizia dell'Unione europea (istituzione)	Corte di giustizia	CGUE	Lussemburgo
• Corte di giustizia (istanza)	Corte	—	Lussemburgo
• Tribunale	—	—	Lussemburgo
Banca centrale europea	Banca centrale, Banca	BCE	Francoforte sul Meno
Corte dei conti europea ⁽⁴⁾ <i>Nella Gazzetta ufficiale:</i> Corte dei conti	Corte dei conti, Corte	—	Lussemburgo
Servizio europeo per l'azione esterna	—	SEAE	Bruxelles
Comitato economico e sociale europeo	Comitato	CESE ⁽⁵⁾	Bruxelles
Comitato europeo delle regioni ⁽⁶⁾ <i>Nella Gazzetta ufficiale, serie L:</i> Comitato delle regioni	Comitato	CdR	Bruxelles
Banca europea per gli investimenti	Banca	BEI	Lussemburgo
Mediatore europeo	Mediatore	—	Strasburgo ⁽⁷⁾
Garante europeo della protezione dei dati	Garante europeo, Garante	GEPD	Bruxelles
Comitato europeo per la protezione dei dati	Comitato	EDPB	Bruxelles
Procura europea	—	EPPO	Lussemburgo
Centro europeo di competenza per la cibersecurity nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca	—	—	Bucarest

⁽¹⁾ La denominazione abbreviata può essere utilizzata solo quando non c'è possibilità di confusione (soprattutto per «Corte» e «Comitato»). In ogni caso l'enunciato completo deve sempre essere utilizzato alla prima citazione.

⁽²⁾ La sede del Parlamento europeo è a Strasburgo. Sessioni speciali sono organizzate a Bruxelles. Il segretariato generale si trova a Lussemburgo.

⁽³⁾ La sede della Commissione è a Bruxelles; vari servizi si trovano a Lussemburgo.

⁽⁴⁾ «Corte dei conti europea» è la denominazione corrente generalmente utilizzata; la denominazione ufficiale nei testi giuridici, anche se la si incontra raramente, è «Corte dei conti dell'Unione europea» (fino al 30.11.2009: «Corte dei conti delle Comunità europee»). Nella Gazzetta ufficiale è utilizzata la forma semplice «Corte dei conti».

⁽⁵⁾ Non utilizzare Ecosoc. Non si deve più usare la forma semplice «Comitato economico e sociale» né la sigla CES.

⁽⁶⁾ «Comitato europeo delle regioni» è la denominazione generalmente utilizzata. Nei testi giuridici e nella Gazzetta ufficiale, serie L, si utilizza la denominazione ufficiale «Comitato delle regioni». L'abbreviazione in uso (CdR) non va modificata (come richiesto dal Comitato stesso).

⁽⁷⁾ La sede del Mediatore è quella del Parlamento europeo.

9.5.2. Servizi interistituzionali

I servizi interistituzionali sono amministrativamente dipendenti dalla Commissione europea (cfr. anche il [punto 9.6](#)).

Denominazione	Denominazione abbreviata	Abbre-viazion	Sede	Atto di riferimento (atto istitutivo) ⁽¹⁾
servizio per la cibersecurity delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione ⁽²⁾	—	CERT-EU	Bruxelles	GU L, 2023/2841, 18.12.2023
Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ⁽³⁾	Ufficio delle pubblicazioni	OP (*)	Lussemburgo	GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41 (GU 152 del 13.7.1967, pag. 18)
Ufficio europeo di selezione del personale ⁽⁴⁾ • Scuola europea di amministrazione ⁽⁵⁾	Ufficio di selezione del personale • Scuola di amministrazione	EPSO (*) • EUSA (*)	Bruxelles	GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53 • GU L 37 del 10.2.2005, pag. 14

(*) Abbreviazione unica per tutte le versioni linguistiche.

⁽¹⁾ L'atto di riferimento, in linea di principio, è l'atto istitutivo. Se quest'ultimo è oggetto di una «rifusione» o di una «codificazione» oppure è stato abrogato e sostituito da un nuovo atto, tale atto modificato diventa il nuovo atto di base (l'atto istitutivo originale viene indicato tra parentesi come promemoria).

⁽²⁾ Amministrativamente dipendente dalla direzione generale dei Servizi digitali.

⁽³⁾ Fino al 30.6.2009: «Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee».

⁽⁴⁾ Nome d'uso comune.

⁽⁵⁾ Amministrativamente dipendente dall'Ufficio europeo di selezione del personale.

9.5.3. Organismi decentrati

Gli organismi decentrati sono istituiti con un atto legislativo distinto per svolgere un compito determinato.

Sono citati nell'**ordine alfabetico della lingua di pubblicazione**.

Denominazione	Abbre-viazione	Sede	Atto di riferimento (atto istitutivo) ⁽¹⁾	Modifiche ⁽²⁾
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali	FRA (*)	Vienna	GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1	
Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale	EUSPA (*)	Praga	GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69	
Agenzia dell'Unione europea per l'asilo	EUAA	Malta	GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1	
Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity	ENISA (*)	Eraklion	GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1)	
Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia	ACER (*)	Lubiana	GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1)	
Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale	Eurojust	L'Aia	GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138 (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1)	
Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto	Europol	L'Aia	GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53 (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1)	
Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto	CEPOL	Budapest	GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1 (GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63)	
Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia	eu-LISA (*)	Tallinn	GU L 295 dell'21.11.2018, pag. 99 (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1)	

(continua)

Denominazione	Abbreviazione	Sede	Atto di riferimento (atto istitutivo) ⁽¹⁾	Modifiche ⁽²⁾
Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea	AESA	Colonia	GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1 (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1)	
Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie	ERA	Lille-Valenciennes	GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1 (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1)	
Agenzia dell'Unione europea sulle droghe	EUDA (*)	Lisbona	GU L 166 del 30.6.2023, pag. 6	Entrata in vigore: 1.7.2023 sostituire OEDT con EUDA: 2.7.2024
Agenzia di sostegno al BEREC (denominazione abbreviata: Ufficio BEREC)	—	Riga	GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1 (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1)	
Agenzia europea dell'ambiente	AEA	Copenaghen	GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13	
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera	Frontex (*)	Varsavia	GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1 (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1)	
Agenzia europea di controllo della pesca	EFCA	Vigo	GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1)	
Agenzia europea per i medicinali	EMA (*)	Amsterdam	GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1	Modifica della grafia / Atto modificativo (sede): GU L 291 del 16.11.2018, pag. 3
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro	EU-OSHA (*)	Bilbao	GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58 (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1)	
Agenzia europea per la sicurezza marittima	EMSA	Lisbona	GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1	
Agenzia europea per le sostanze chimiche	ECHA (*)	Helsinki	(GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1)	Modifica della grafia Rettifica: GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3
Autorità bancaria europea	ABE	Parigi	GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12	Atto modificativo (sede): GU L 291 del 16.11.2018, pag. 1
Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati	ESMA	Parigi	GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84	
Autorità europea del lavoro	ELA	Bratislava	GU L 186 del 11.7.2019, pag. 21	Istituzione: 31.7.2019
Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali	EIOPA	Francoforte sul Meno	GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48	
Autorità europea per la sicurezza alimentare	EFSA (*)	Parma	GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1	
Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee	—	Bruxelles	GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1	
Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo	AMLA	Francoforte sul Meno	GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj	
Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea	CdT (*)	Lussemburgo	GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1	
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie	ECDC (*)	Stoccolma	GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1	
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	Cedefop (*)	Salonicco	GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90 (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1)	
Comitato di risoluzione unico	SRB	Bruxelles	GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1	

(continua)

Denominazione	Abbre-viazione	Sede	Atto di riferimento (atto istitutivo) ⁽¹⁾	Modifiche ⁽²⁾
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	Eurofound (*)	Dublinto	GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90 (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1)	
Fondazione europea per la formazione	ETF (*)	Torino	GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82 (GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1)	
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere	EIGE (*)	Vilnius	GU L 403 del 31.12.2006, pag. 9	
Ufficio comunitario delle varietà vegetali	UCVV	Angers	GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1	Atto modificativo in preparazione
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale	EUIPO	Alicante	GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1 (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1)	
Modifica adottata				
—	—			—
In preparazione				
Varie procedure in corso o programmate potrebbero comportare la modifica della denominazione di diverse agenzie.				
Ufficio comunitario delle varietà vegetali <i>Proposta:</i> Agenzia europea per le varietà vegetali	UCVV <i>Proposta:</i> AEVV		<i>Procedimento:</i> COM(2013) 262 – 2013/137 (COD) in attesa di verifica (il PE ha invitato la Commissione a ritirare la proposta e a presentarne una nuova)	
In progetto (nuove agenzie)				
—	—		—	

(*) Abbreviazione unica per tutte le versioni linguistiche.

⁽¹⁾ L'atto di riferimento, in linea di principio, è l'atto istitutivo. Se quest'ultimo è oggetto di una «rifusione» o di una «codificazione» oppure è stato abrogato e sostituito da un nuovo atto, tale atto modificato diventa il nuovo atto di base (l'atto istitutivo originale viene indicato tra parentesi come promemoria).

⁽²⁾ La modifica può assumere diverse forme, ossia:

- «rettifica», «atto modificativo» (o altro): modifiche dell'atto di base relative alla denominazione, all'abbreviazione o alla sede,
- «modifica della grafia»: nel regolamento di base è stata modificata la grafia dell'organismo in questione affinché sia conforme alle convenzioni di scrittura interistituzionale, in particolare alle regole relative a lettere maiuscole e minuscole (con l'accordo dei giuristi linguisti del Consiglio non è necessaria una rettifica).

NB: Cfr. anche la decisione 2004/97/CE, Euratom, del 13 dicembre 2003, relativa alla fissazione delle sedi di taluni uffici e agenzie dell'Unione europea ([GU L 29 del 3.2.2004, pag. 15](#)).

Agenzie e organismi della politica estera e di sicurezza comune

Denominazione	Abbre-viazione	Sede	Atto di riferimento (atto istitutivo) ⁽¹⁾	Modifiche ⁽²⁾
European Security and Defence College	ESDC	Brussels	GU L, 2024/3116, 10.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3116/oj (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 15)	
Agenzia europea per la difesa	AED	Bruxelles	GU L 266 del 13.10.2015, pag. 55 (GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17)	
Centro satellitare dell'Unione europea	Satcen	Torrejón de Ardoz	GU L 188 del 27.6.2014, pag. 73 (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 5)	Modifica della grafia
Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza	IUESS	Parigi	GU L 41 del 12.2.2014, pag. 13 (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 1)	

⁽¹⁾ L'atto di riferimento, in linea di principio, è l'atto istitutivo. Se quest'ultimo è oggetto di una «rifusione» o di una «codificazione» oppure è stato abrogato e sostituito da un nuovo atto, tale atto modificato diventa il nuovo atto di base (l'atto istitutivo originale viene indicato tra parentesi come promemoria).

⁽²⁾ La modifica può assumere diverse forme, ossia:

- «rettifica», «atto modificativo» (o altro): modifiche dell'atto di base relative alla denominazione, all'abbreviazione o alla sede,
- «modifica della grafia»: nel regolamento di base è stata modificata la grafia dell'organismo in questione affinché sia conforme alle convenzioni di scrittura interistituzionale, in particolare alle regole relative a lettere maiuscole e minuscole (con l'accordo dei giuristi linguisti del Consiglio non è necessaria una rettifica).

9.5.4. Agenzie esecutive

Le agenzie esecutive sono entità giuridiche istituite dalla Commissione secondo il [regolamento \(CE\) n. 58/2003 del Consiglio \(GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1\)](#), per svolgere determinati compiti relativi alla gestione di uno o più programmi dell'Unione europea. Queste agenzie hanno una durata determinata.

Denominazione	Abbreviazioni	Sede	Atto di riferimento (+ rettifica o atto modificativo)
Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca	ERCEA (*)	Bruxelles	GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9
Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI	Eisma (*)	Bruxelles	GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9
Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente	CINEA (*)	Bruxelles	GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9
Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura	EACEA (*)	Bruxelles	GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9
Agenzia esecutiva europea per la ricerca	REA (*)	Bruxelles	GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9
Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale	HADEA (*)	Bruxelles	GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9

(*) Abbreviazione unica per tutte le versioni linguistiche.

9.5.5. Agenzie e organi Euratom

Le agenzie e gli organi Euratom devono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).

Denominazione	Denominazione abbreviata	Abbreviazioni	Sede	Atto di riferimento
Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom	—	ESA	Lussemburgo	GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15
Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione	Fusion for Energy	F4E (*)	Barcellona	GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58 Atto modificativo: GU L 90 del 23.2.2021, pag. 41

(*) Abbreviazione unica per tutte le versioni linguistiche.

9.5.6. Altri organismi

La selezione di altre organizzazioni qui elencate — imprese comuni e altri partenariati — è istituita per la cooperazione nell'ambito dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'UE.

Denominazione comune	Denominazione abbreviata	Abbreviazioni	Sede	Atto di riferimento
impresa comune «Aviazione pulita» ⁽¹⁾	—	—	Bruxelles	GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17
impresa comune «Chip» ⁽²⁾	—	—	Bruxelles	GU L 229 del 18.9.2023, pag. 55
impresa comune «Europa biocircolare» ⁽³⁾	—	—	Bruxelles	GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17
impresa comune «Ferrovie europee» ⁽⁴⁾	—	—	Bruxelles	GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17
impresa comune «Idrogeno pulito» ⁽⁵⁾	—	—	Bruxelles	GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17

(continua)

Denominazione comune	Denominazione abbreviata	Abbreviazion	Sede	Atto di riferimento
impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» ⁽⁶⁾	—	—	Bruxelles	GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17
impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo	impresa comune EuroHPC	—	Lussemburgo	GU L 256 del 19.7.2021, pag. 3
impresa comune «Reti e servizi intelligenti»	—	—	Bruxelles	GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17
impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» ⁽⁷⁾	—	—	Bruxelles	GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17
impresa comune «Salute globale EDCTP3»	—	—	Bruxelles	GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17
Istituto europeo di innovazione e tecnologia	—	EIT (*)	Budapest	GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61

(*) Abbreviazione unica per tutte le versioni linguistiche.

⁽¹⁾ Sostituisce l'impresa comune Clean Sky 2.

⁽²⁾ Sostituisce l'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali».

⁽³⁾ Sostituisce l'impresa comune Bioindustrie.

⁽⁴⁾ Sostituisce l'impresa comune Shift2Rail.

⁽⁵⁾ Sostituisce l'impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2.

⁽⁶⁾ Sostituisce l'impresa comune IMI 2.

⁽⁷⁾ Sostituisce l'impresa comune SESAR.

9.6. Direzioni generali e servizi della Commissione: denominazioni ufficiali

Codici in lettere (unicamente a uso interno) e codici numerici (unicamente a uso informatico).

Denominazione completa e ordine di presentazione	Denominazione abbreviata	Abbreviazione corrente	Codice in lettere (uso interno) ⁽¹⁾	Codice numerico invisibile ⁽²⁾	Settore(i)
segretariato generale		SG	SG	31	Segretariato generale
task force per le riforme e gli investimenti		SG Reform	REFOR	28	Riforme e investimenti
servizio giuridico		SJ	SJ	32	Servizio giuridico
direzione generale della Comunicazione	DG Comunicazione		COMM	61	Comunicazione
IDEA – Ispirare, dibattere, coinvolgere e accelerare l'azione			IDEA	46	Ispirare, dibattere, coinvolgere e accelerare l'azione
direzione generale del Bilancio	DG Bilancio		BUDG	19	Bilancio
direzione generale Risorse umane e sicurezza	DG Risorse umane e sicurezza		HR	09	Risorse umane e sicurezza
direzione generale dei Servizi digitali	DG Servizi digitali		DIGIT	50	Servizi digitali
servizio di audit interno			IAS	25	Servizio di audit interno

(continua)

Denominazione completa e ordine di presentazione	Denominazione abbreviata	Abbreviazione corrente	Codice in lettere (uso interno) ⁽¹⁾	Codice numerico invisibile ⁽²⁾	Settore(i)
Ufficio europeo per la lotta antifrode		OLAF	OLAF	57	Ufficio europeo per la lotta antifrode
direzione generale degli Affari economici e finanziari	DG Affari economici e finanziari		ECFIN	02	Affari economici e finanziari
direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI	DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI		GROW	62	Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI
direzione generale per l'Industria della difesa e lo spazio	DG Industria della difesa e spazio		DEFIS	26	Industria della difesa e spazio
direzione generale della Concorrenza	DG Concorrenza		COMP	04	Concorrenza
direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione	DG Occupazione, affari sociali e inclusione		EMPL	05	Occupazione, affari sociali e inclusione
direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale	DG Agricoltura e sviluppo rurale		AGRI	06	Agricoltura e sviluppo rurale
direzione generale della Mobilità e dei trasporti	DG Mobilità e trasporti		MOVE	07	Mobilità e trasporti
direzione generale dell'Energia	DG Energia		ENER	27	Energia
direzione generale dell'Ambiente	DG Ambiente		ENV	11	Ambiente
direzione generale per l'Azione per il clima	DG Azione per il clima		CLIMA	87	Azione per il clima
direzione generale della Ricerca e dell'innovazione	DG Ricerca e innovazione		RTD	12	Ricerca e innovazione
direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie	DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie	Connect	CNECT	13	Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie
Centro comune di ricerca		JRC ⁽³⁾	JRC	53	Centro comune di ricerca
direzione generale degli Affari marittimi e della pesca	DG Affari marittimi e pesca		MARE	14	Affari marittimi e pesca
direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali	DG Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali		FISMA	15	Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali
direzione generale della Politica regionale e urbana	DG Politica regionale e urbana		REGIO	16	Politica regionale e urbana
direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale	DG Fiscalità e unione doganale		TAXUD	21	Fiscalità e unione doganale
direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura	DG Istruzione, gioventù, sport e cultura		EAC	63	Istruzione, gioventù, sport e cultura

(continua)

Denominazione completa e ordine di presentazione	Denominazione abbreviata	Abbreviazione corrente	Codice in lettere (uso interno) ⁽¹⁾	Codice numerico invisibile ⁽²⁾	Settore(i)
direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare	DG Salute e sicurezza alimentare		SANTE	64	Salute e sicurezza alimentare
Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie		HERA	HERA	30	
direzione generale della Migrazione e degli affari interni	DG Migrazione e affari interni		HOME	65	Migrazione e affari interni
direzione generale della Giustizia e dei consumatori	DG Giustizia e consumatori		JUST	76	Giustizia e consumatori
direzione generale del Commercio e della sicurezza economica	DG Commercio e sicurezza economica		TRADE	67	Commercio e sicurezza economica
direzione generale dell'Allargamento e del vicinato orientale	DG Allargamento e vicinato orientale		ENEST	69	Allargamento e vicinato orientale
direzione generale per il Medio Oriente, il Nordafrica e il Golfo	DG Medio Oriente, Nordafrica e Golfo		MENA	29	Medio Oriente, Nordafrica e Golfo
direzione generale per i Partenariati internazionali	DG Partenariati internazionali		INTPA	55	Partenariati internazionali
direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO)	DG Protezione civile e operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO)	ECHO	ECHO	51	Protezione civile e operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO)
Eurostat		Eurostat	ESTAT	34	Eurostat
direzione generale dell'Interpretazione	DG Interpretazione		SCIC	38	Interpretazione
direzione generale della Traduzione	DG Traduzione	DGT	DGT	47	Traduzione
Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea	Ufficio delle pubblicazioni	OP	OP	43	Ufficio delle pubblicazioni
servizio degli strumenti di politica estera			FPI	59 ⁽⁴⁾	Servizio degli strumenti di politica estera
Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali	Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali»		PMO	40	
Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles	Ufficio «Infrastrutture e logistica» — Bruxelles		OIB	39	
Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo	Ufficio «Infrastrutture e logistica» — Lussemburgo		OIL	41	
Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee	Ufficio europeo di selezione del personale ⁽⁵⁾	EPSO	EPSO	42	
Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI		EisMEA	EISMEA	81	
Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura		EACEA	EACEA	82	
Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente		CINEA	CINEA	84	
Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca		ERCEA	ERCEA	85	

(continua)

Denominazione completa e ordine di presentazione	Denominazione abbreviata	Abbreviazione corrente	Codice in lettere (uso interno) ⁽¹⁾	Codice numerico invisibile ⁽²⁾	Settore(i)
Agenzia esecutiva europea per la ricerca		REA	REA	86	
Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale		HADEA	HADEA	90	
				89 ⁽⁶⁾	

⁽¹⁾ Codice riservato a usi strettamente interni. In ogni documento destinato a essere pubblicato (su carta o su supporto elettronico), utilizzare le abbreviazioni o gli acronimi convenzionali.

⁽²⁾ In taluni sistemi informatici, il **codice 60** è utilizzato per i gabinetti.

⁽³⁾ Non utilizzare più CCR (JRC = abbreviazione comune per tutte le versioni linguistiche).

⁽⁴⁾ In taluni sistemi informatici, il **codice 66** è utilizzato per l'FPI.

⁽⁵⁾ Nome in uso. La denominazione lunga è utilizzata solo nei testi riguardanti le norme statutarie di EPSO.

⁽⁶⁾ Il **codice 89** è utilizzato per il Comitato di risoluzione unico (cfr. [punto 9.5.3, organismi decentrati](#)).

Si veda anche:

[link alla pagina web delle DG](#)

[link alla pagina web dei commissari](#)

Direzioni generali e servizi della Commissione: archivi.

Parte quarta

Convenzioni specifiche per la lingua italiana

Le convenzioni comuni sono integrate dalle norme e convenzioni specifiche della lingua italiana e da un elenco di opere di riferimento.



10.

Presentazione del testo

Vengono qui dettagliate le regole di presentazione del testo specifiche per la lingua italiana.

10.1. Punteggiatura

Parente povero fra gli elementi ortografici, la punteggiatura è spesso usata in modo alquanto fantasioso: virgola posta fra il soggetto e il verbo o fra questo e il complemento diretto, virgola prima di una congiunzione, assenza delle virgolette di apertura o di chiusura, punti di sospensione posti dopo o in luogo e vece di un ecc., incisi «all'inglese» (marcati da un solo lineato), lineati che precedono immediatamente un punto finale ecc.

Un'attenta verifica, in fase di lettura preliminare del manoscritto, può ovviare in gran parte agli inconvenienti di cui sopra.

Per la spaziatura dei segni d'interpunzione, cfr. [punto 6.4](#).

10.1.1. Virgola

Marca una pausa e permette di separare parti del discorso della stessa natura che non siano unite da una congiunzione. Isola inoltre un inciso o evidenzia sequenze sostantivali o aggettivali ripetitive.

Soltanto il primo, il terzo, il quarto e l'ultimo possono rappresentare argomenti probatori.

Alto, massiccio, quasi maestoso, fendeva la folla con l'oltraggiosa disinvoltura del despota.

Per l'uso della virgola nei riferimenti alla normativa dell'Unione europea, cfr. [punti 3.2](#) e [5.9.1](#).

Per l'uso della virgola negli elenchi, cfr. [punto 5.7](#).

10.1.2. Punto

Detto anche «punto fermo»: come indica il termine, segna la fine di una frase. Si sopprime nei titoli posti al centro della riga (titoli centrati). Se una frase termina con una abbreviazione (ecc., co.), il punto di quest'ultima vale anche come chiusura del periodo.

NB: Le note a piè di pagina terminano sempre con il punto.

Le sigle e gli acronimi si scrivono senza punti, salvo casi particolari (cfr. [punto 10.5](#) e [allegato A4](#)).

Per la posizione del punto finale nelle citazioni, cfr. [punto 5.10](#).

10.1.3. Punto e virgola

Si impiega per separare parti importanti di frase non unite da congiunzione o che contengono una o più virgole.

Serve a dare il giusto distacco fra due o più elementi di un periodo ciascuno dei quali può essere autonomo e completo ma che, congiunti, meglio contribuiscono alla compiutezza espressiva del periodo.

Può, infine, chiudere periodi facenti parte di un elenco (cfr. [punto 5.7](#)).

10.1.4. Due punti

Annunciano un discorso diretto, una citazione; introducono una spiegazione, una enumerazione, un esempio o una precisazione del testo immediatamente precedente.

10.1.5. Parentesi

Le parentesi racchiudono un inciso che apporta una precisazione al discorso principale. A differenza dell'inciso racchiuso fra lineette (cfr. [punto 10.1.10](#)), avente un legame con la proposizione coinvolta, quello fra parentesi integra il discorso principale tramite un chiarimento o un'aggiunta.

Le parentesi non sono precedute da nessun segno di punteggiatura.

Andò alla stazione (erano anni che non viaggiava) e partì.

Don Abbondio (il lettore se n'è già avveduto) non era nato con un cuor di leone.

10.1.6. Parentesi quadre

Se nel corpo di una citazione è omessa una parola o una parte del testo originale citato, l'omissione si indica con tre punti fra parentesi quadre:

[...], quindi, questa sanzione forfettaria che colpisce un illecito meno grave [...] va considerata troppo severa rispetto allo scopo perseguito.

Vengono usate per isolare dal discorso principale una precisazione che contenga a sua volta parentesi tonde:

[cfr. regolamento (CEE) n. 3600/85].

10.1.7. Virgolette

Le virgolette si usano generalmente per inquadrare una citazione (cfr. [punto 5.10](#)) o mettere in evidenza alcuni termini (cfr. [punto 5.8](#)).

In una bibliografia, si usano per citare il titolo di un articolo (cfr. [punto 5.9.4](#)). I titoli di pubblicazioni o di periodici devono invece essere composti in corsivo senza virgolette.

Cfr. anche [punto 4.2.3](#) (livelli di virgolette).

Le virgolette non richiedono spazio né in apertura né in chiusura.

10.1.8. Punti di sospensione

Segno d'interpunzione costituito da tre punti e che assume significato dal contesto; i punti di sospensione possono indicare una reticenza, preparare il lettore a una metafora ardita o far rilevare un'allusione:

Ti chiami Leone... ma sei un coniglio.

I punti di sospensione possono anche essere usati con valore sostitutivo (o di «omissis»), cercando di salvaguardare la struttura grammaticale della frase che deve conservare la sua leggibilità. In quest'ultimo caso, al fine di evitare ogni equivoco con l'effetto allusorio di cui sopra, vanno usati tra parentesi quadre:

[...], quindi, questa sanzione forfettaria che colpisce un illecito meno grave [...] va considerata troppo severa rispetto allo scopo perseguito.

10.1.9. Barra obliqua

La barra obliqua si impiega per separare periodi di calendario di due anni con inizio e fine rispettivamente diversi dal 1° gennaio e dal 31 dicembre, cercando di presentare il secondo anno in forma contratta:

— anno accademico 1991/92, ma 1999/2000
— campagna agricola 1987/88.

10.1.10. Lineetta

La lineetta (trattino lungo, o «lineato» in linguaggio tipografico) serve a inserire nel discorso principale un concetto secondario, ma di senso compiuto, avente uno stretto legame tematico con il resto della proposizione pur essendone grammaticalmente indipendente:

La casa — se casa si poteva definire quel rudere — sorgeva ai piedi del colle.

La lineetta si usa anche per introdurre il discorso diretto e per presentare i differenti elementi di una enumerazione.

10.1.11. Trattino

Il trattino («divisione» in linguaggio tipografico), di lunghezza corrispondente più o meno a metà della lineetta, si impiega principalmente per dividere la parola in fin di riga.

Si può anche usare per unire due parole contraendo la prima:

trattato italo-francese

Il trattino è anche impiegato, senza alcuno spazio, per collegare due numeri, due anni civili o due date di uno stesso mese (cfr. [punto 10.3.1](#)):

1971-1972, 10-15 settembre 1985

Richiede invece uno spazio quando è usato per collegare due date relative a mesi diversi:

25 maggio - 10 giugno 1985

10.2. Maiuscole e minuscole

L'uso delle iniziali maiuscole dovrebbe per quanto possibile essere limitato: la pratica consistente nel voler mettere in risalto un termine tramite l'iniziale maiuscola (a volte persino per mezzo dell'iniziale «di rispetto») deturpa, livella e appesantisce la presentazione di un testo, come è mostrato chiaramente dalla contrapposizione dei testi che seguono.

Edward Prosser, ex Direttore Aggiunto dell'Ufficio di Cooperazione per l'Educazione, è stato nominato Direttore dell'Unità d'Assistenza Tecnica per il nuovo Programma Comett. Il nuovo Direttore Aggiunto dell'Ufficio è Guy Haug, ex Direttore dello Sviluppo e delle Relazioni Internazionali del Gruppo Scuola Superiore del Commercio di Reims.

Edward Prosser, ex direttore aggiunto dell'Ufficio di cooperazione per l'educazione, è stato nominato direttore dell'unità d'assistenza tecnica per il nuovo programma Comett. Il nuovo direttore aggiunto dell'Ufficio è Guy Haug, ex direttore dello sviluppo e delle relazioni internazionali del gruppo Scuola superiore del commercio di Reims.

Nella colonna di sinistra la pletora di maiuscole livella completamente il testo non lasciando assolutamente risaltare i nomi delle persone e delle istituzioni che, in caso di rapida consultazione, dovrebbero per primi attirare l'attenzione.

Una considerazione analoga può essere fatta a proposito dei titoli espressi con sole lettere maiuscole. Infatti, oltre a essere meno agevolmente memorizzabili, essi implicano — data la maggior larghezza delle singole lettere — la scelta di un corpo (altezza del carattere) inferiore rispetto a quello eventualmente richiesto dalla presentazione grafica auspicata:

NUOVO DIRETTORE
ALL'UFFICIO
DI COOPERAZIONE

Nuovo direttore
all'Ufficio di cooperazione

Uso dell'iniziale maiuscola

Per quanto riguarda più in particolare i testi dell'Unione europea, l'uso dell'iniziale maiuscola è richiesto nei seguenti casi:

- 1) termine introduttivo delle varie organizzazioni e istituzioni;
- 2) termine introduttivo degli organi giurisdizionali;
- 3) sfera di competenza dei ministri e ministeri nonché delle varie direzioni generali;
- 4) denominazione completa degli Stati nazionali (regni o repubbliche) anche se i termini «regno» e «repubblica» non fanno parte della denominazione ufficiale.

Iniziale maiuscola o minuscola

Qui di seguito è riportato, a titolo di esempio e in ordine alfabetico, un breve elenco di termini scelti fra i più comunemente usati nei testi dell'Unione europea, con iniziale maiuscola o minuscola:

accordo
Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)

aiuti di Stato

America latina

anni settanta, ottanta ecc.

Assemblea generale dell'ONU/delle Nazioni Unite

associazione
Associazione europea di libero scambio (EFTA)

atto di adesione
atto giuridico
atto normativo
Atto unico

Banca europea per gli investimenti

cancelliere

capi di Stato e di governo

capo divisione
capo gabinetto
capo gruppo
capo servizio
capo unità

comitato consultivo
Comitato consultivo CECA
Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper)
Comitato europeo delle regioni
Comitato economico e sociale europeo

commercio di Stato

commissario

Commissione della pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC)

Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE)

Commissione europea
commissione paritetica

Comunità economica europea
Comunità europea del carbone e dell'acciaio

conferenza al vertice

Consiglio dei ministri
Consiglio dell'Unione europea

convenzione
convenzione di Aarhus
convenzione di Ginevra
convenzione di Lomé

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES)

Corte d'appello
Corte dei conti
Corte di cassazione
Corte di giustizia

decisione

delegazione italiana

direttiva

direttore

direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

esame di Stato

Fondo europeo di sviluppo
Fondo europeo di sviluppo regionale
Fondo sociale europeo

Garante europeo della protezione dei dati

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

giudice di pace

governo italiano

gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

iniziativa di sgravio del debito dei paesi fortemente indebitati (HIPC)

internet

Isole Fær Øer, Isola di Man

istituzioni dell'Unione europea

Mare Mediterraneo

Mediatore europeo

Medio Oriente

membro della Commissione

ministero degli Affari esteri
ministero di Grazia e giustizia

ministro dell'Interno

nomenclatura armonizzata
nomenclatura combinata

nono FES

nuovi Stati indipendenti (dell'ex Unione sovietica)

Oceano Indiano, Oceano Pacifico

onorevole parlamentare

Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)
Organizzazione internazionale della vite e del vino (OIV)
Organizzazione mondiale per il commercio
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OSCE)

paesi terzi
paesi terzi mediterranei (PTM)

Parlamento europeo

parti contraenti

Patto atlantico

presidente (vocativo: signor Presidente)
presidente del gruppo
presidente della Commissione
presidente Scalfaro

pretura di Vercelli

primo ministro

Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia

raccomandazione

Regno del Belgio
Regno di Spagna
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Regione Toscana, Regione Campania ecc. (quando intesa come entità amministrativa)

regolamento

Relazione generale sull'attività dell'Unione europea

Repubblica italiana

segretariato generale
segretario generale

Senato

Sesto programma quadro

servizi della Commissione servizio giuridico

Sezione (solo per la Corte di giustizia):
— Prima Sezione
— Seconda Sezione
— Terza Sezione
— Quarta Sezione
— Quinta Sezione
— Sesta Sezione
Sistema monetario europeo (SME)
Spazio economico europeo (SEE)
Stato (ogni volta che significa entità politica)
statuto dei funzionari della CE
strategia di Lisbona
Striscia di Gaza
Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)
Sud Africa
Supplemento alla Gazzetta ufficiale (GU S)
tariffa doganale comune
Territori palestinesi
trattato
trattato CEE
trattato di Roma
trattato sull'Unione europea
Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (TPIJ)
unione doganale
unione economica e monetaria (UEM)
Unione europea
vertice delle Nazioni Unite sulla società dell'informazione (WSIS)
vicepresidente vice primo ministro
Vicino Oriente

10.3. Numeri

Viene qui indicato come e in quali casi utilizzare i numeri arabi o quelli romani.

10.3.1. Numeri arabi

I numeri arabi si possono scrivere per esteso (uno, due, tre, cinquanta) o in cifre (1, 2, 3, 50) oppure parte in cifre e parte in lettere (1 000 000 e 450 mila).

Si scrivono in lettere di solito nella prosa narrativa, purché non si tratti di un numero elevato e complesso.

Si scrivono in cifre nei casi seguenti:

- espressioni matematiche,
- misure metriche,
- importi,

- date,
- 7.10.1958
- termini orari,
- numeri civici e codici postali,
- numeri di pagina, paragrafi, articoli,
- testi scientifici e storici.

I numeri arabi non richiedono la lineetta (lineato) bensì il trattino (divisione):

la sessione del 15-19 giugno 1985

Va inoltre notato quanto segue:

- 1) ogniqualevolta ciò sia compatibile con l'argomento trattato, i numeri da 1 a 9 vanno scritti per esteso;
- 2) i punti che separano le migliaia sono sostituiti da uno spazio fisso (*Alt 160 o Ctrl-Shift-barra spaziatrice*):

un importo di 313 621 114 EUR

- 3) «tre» non ha l'accento, ma lo hanno i composti che finiscono in «tre»: ventitré, centotré.

10.3.2. Numeri romani

I numeri romani si usano per numerare tomi, parti e capitoli di un libro, distinguere papi, sovrani e secoli:

tomo XX, capitolo IV, Pio XII, Vittorio Emanuele II, secolo XX

È errato accompagnare il numero romano con l'esponente (^o per il maschile, ^a per il femminile).

10.4. Abbreviazioni

(Cfr. [allegato A3](#))

Le abbreviazioni vanno utilizzate con moderazione e in maniera uniforme nel corpo di una pubblicazione. Di preferenza far ricorso solo alle abbreviazioni di uso più corrente.

10.5. Sigle e acronimi

(Cfr. [allegato A4](#))

Sigle e acronimi si moltiplicano nel linguaggio moderno e si incontrano frequentemente nel linguaggio dell'Unione europea.

Quando si citano per la prima volta una sigla o un acronimo, bisogna darne la denominazione completa:

Agenzia spaziale europea (ESA)

Sono inoltre da rispettare le seguenti regole:

- fino a cinque lettere (per tutte le sigle e per tutti gli acronimi, compresi i nomi dei programmi), tutto in maiuscolo, senza punti né accenti, salvo eccezioni

CEE

COST

FEAOG

- da sei lettere in poi, prima lettera in maiuscolo e di seguito in minuscolo (salvo se il termine è assolutamente impronunciabile), senza punti né accenti, salvo eccezioni

Cnuces

Unesco

Eccezioni:

- Alcuni termini ben determinati (GmbH, SpA, v.q.p.r.d. ecc.) non seguono la regola convenzionale (sono segnalati con un asterisco nell'elenco dell'[allegato A4](#)).
- Le sigle e gli acronimi che non si possono pronunciare (per esempio, CCAMLR) restano in maiuscolo (sono segnalati con due asterischi nell'elenco dell'[allegato A4](#)).

Paesi e sigle corrispondenti

Per le abbreviazioni e l'ordine dei nomi dei paesi, cfr. [punto 7.1](#) e [allegati A5](#) e [A6](#).

Indirizzi

Cfr. [punto 9.1.5](#).

Lingue e sigle corrispondenti

Per le abbreviazioni e l'ordine delle lingue, cfr. [punto 7.2](#).

Monete e sigle corrispondenti

Per le abbreviazioni e l'ordine delle monete, cfr. [punto 7.3](#) e [allegato A7](#).

11.

Opere di consultazione

Tra la vasta letteratura esistente sull'argomento, per il proprio lavoro l'Ufficio delle pubblicazioni si serve in particolare delle seguenti opere di consultazione (nella loro edizione più recente):

Grammatiche

Dardano, M., Trifone, T., *La lingua italiana*, Zanichelli, Bologna

Satta, L., *La prima scienza*, Casa Editrice G. D'Anna, Messina-Firenze

Serianni, L., *Grammatica italiana*, Utet, Torino

Dizionari

Autori vari, *Dir: Dizionario italiano ragionato*, G. D'Anna, Sintesi, Firenze

Autori vari, *Dizionario Garzanti dei Sinonimi e dei Contrari*, Garzanti, Milano

Autori vari, *Dizionario Garzanti della lingua italiana* (ultima edizione), Garzanti, Milano

Battaglia, S., *Grande dizionario della lingua italiana*, Utet, Torino

Devoto, G., Oli, G.C., *Nuovo vocabolario illustrato della lingua italiana*, Le Monnier, Firenze, e Reader's Digest, Milano

Migliorini, B., Tagliavini, C., Fiorelli, P., *Dizionario d'ortografia e di pronunzia (DOP)*, ERI/Edizioni Rai, Torino

Premoli, P., *La lingua italiana*, Zanichelli, Bologna

Zingarelli, N., *Il nuovo Zingarelli: Vocabolario della lingua italiana*, Zanichelli, Bologna

Testi tecnici sulla stampa

Autori vari, *Enciclopedia della stampa*, 4 volumi più aggiornamenti, E1, Torino

Fioravanti, G., *Grafica e stampa*, Zanichelli, Bologna

Fioravanti, G., *Il manuale del grafico*, Zanichelli, Bologna

Fioravanti, G., *Il dizionario del grafico*, Zanichelli, Bologna

Hewson, D., Miles, J., Heale, S., *Il nuovo manuale del desktop publishing*, Zanichelli, Bologna

Pellitteri, G., *Stampa*, Aristeia, Milano

Le livre: conception, technique, fabrication, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo

Introduction aux méthodes de publication: la place de la PAO aujourd'hui, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo

Eurolook — Un Eurolook pour nos documents, Commissione europea, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Allegati

Gli allegati forniscono, tra l'altro, dati di riferimento verificati e convalidati presentati sotto forma di elenchi e tabelle.




Allegato A1 Guida grafica dell'emblema europeo

Consiglio d'Europa • Commissione europea

La bandiera europea

Questa è la bandiera europea. Essa rappresenta non solo il simbolo dell'Unione europea ma anche quello dell'unità e dell'identità dell'Europa in generale. La corona di stelle dorate rappresenta la solidarietà e l'armonia tra i popoli d'Europa.

Il numero delle stelle non dipende dal numero degli Stati membri. Le stelle sono dodici in quanto il numero dodici è tradizionalmente simbolo di perfezione, completezza e unità. La bandiera rimarrà pertanto invariata a prescindere dai futuri ampliamenti dell'Unione europea.



Storia della bandiera

Sin dalla sua formazione, nel 1949, il Consiglio d'Europa è stato consapevole della necessità di dare all'Europa un simbolo con cui i cittadini europei potessero identificarsi. Il 25 ottobre 1955 l'Assemblea parlamentare scelse all'unanimità un emblema azzurro portante un cerchio di dodici stelle dorate. L'8 dicembre 1955, il Comitato dei ministri adottò quell'emblema come bandiera europea.

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha espresso ripetutamente il desiderio che il simbolo europeo venisse adottato da altre organizzazioni europee al fine di non compromettere, con simboli diversi, la complementarità, la solidarietà e il sentimento d'unione dell'Europa democratica.

L'iniziativa di adottare una bandiera per la Comunità europea è venuta dal Parlamento europeo. A tal fine, una proposta di risoluzione era stata presentata già nel 1979, poco dopo le prime elezioni del Parlamento a suffragio universale diretto. In quella risoluzione, adottata nell'aprile 1983, il Parlamento ha decretato che la bandiera della Comunità dovesse essere quella ideata dal Consiglio d'Europa nel 1955. Il Consiglio europeo ha sottolineato nel giugno 1984, in occasione della riunione di Fontainebleau, la necessità di promuovere l'identità e l'immagine dell'Europa presso i cittadini europei e nel mondo intero. In seguito, il Consiglio europeo ha approvato, in occasione della riunione a Milano, nel giugno 1985, la relazione del comitato ad hoc «Europa dei cittadini» (comitato Adonnino) circa l'adozione della bandiera da parte della Comunità. Avendo il Consiglio d'Europa concesso il suo accordo per l'utilizzo da parte della Comunità della bandiera europea da esso ideata nel 1955, le istituzioni comunitarie l'hanno introdotta all'inizio del 1986.

Così, bandiera ed emblema europei rappresentano sia il Consiglio d'Europa che l'Unione europea. L'emblema è oggi il simbolo per eccellenza dell'Europa unita e dell'identità europea.

Il Consiglio d'Europa e le istituzioni dell'Unione europea si sono dichiarati soddisfatti del crescente interesse dimostrato dai cittadini nei confronti della bandiera. La Commissione europea e il Consiglio d'Europa si impegnano ad assicurare un uso degno di questo simbolo e a intervenire con le opportune misure per impedire eventuali utilizzazioni abusive dell'emblema europeo.

Introduzione

Lo scopo di questa guida grafica è di aiutare gli utilizzatori a riprodurre correttamente l'emblema europeo. Essa contiene le regole di base per la composizione dell'emblema insieme all'indicazione dei colori standard.

Descrizione simbolica


Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità.

Descrizione araldica

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

Descrizione geometrica

L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a $1/18$ dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.



Colori regolamentari

Emblema

I colori dell'emblema sono: Pantone Reflex Blue per l'area del rettangolo; Pantone Yellow per le stelle. La gamma internazionale Pantone è largamente diffusa e di facile consultazione, anche per i non addetti al settore grafico.



Riproduzione in quadricromia

In caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori standard. Questi saranno quindi ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia. Il Pantone Yellow si ottiene con il 100 % di «Process Yellow». Mescolando il 100 % di «Process Cyan» e l'80 % di «Process Magenta» si ottiene un blu molto simile al Pantone Reflex Blue.

Internet

Pantone Reflex Blue corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il Pantone Yellow al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

Riproduzione monocroma

Se si ha a disposizione solo il nero, delimitare con un filetto nero l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.

Nel caso in cui si possa utilizzare come unico colore il blu (ovviamente il «Reflex Blue»), usarlo al 100 % per lo sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche).



Riproduzione su sfondi colorati

L'emblema va riprodotto di preferenza su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di tonalità stridente con il blu. Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.



Esempi di riproduzione errata

1. L'emblema è riprodotto sottosopra.



2. Errata disposizione delle stelle.



3. Errata disposizione delle stelle nel cerchio: le stelle devono essere disposte come lo sono le ore nel quadrante dell'orologio.



Uso da parte di terzi

I principi relativi all'utilizzo dell'emblema europeo da parte di terzi sono stati definiti in un accordo amministrativo con il Consiglio d'Europa pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU C 271 dell'8.9.2012, pag. 5).

In base a tale accordo, qualunque persona fisica o giuridica («utente terzo») può utilizzare l'emblema europeo o uno dei suoi elementi, *nella misura in cui tale uso*:

- a) non crei l'impressione o presunzione che vi sia un legame tra chi utilizza l'emblema e un'istituzione, organo o organismo dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa qualora tale legame non sussista;
- b) non induca il pubblico a credere che chi utilizza l'emblema benefici del sostegno finanziario, della sponsorizzazione, dell'approvazione o del consenso di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa quando ciò non corrisponda alla realtà;
- c) non sia legato a un obiettivo o attività incompatibile con le finalità e i principi dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa, o sia altrimenti illecito.

Se l'utilizzo dell'emblema europeo è conforme alle condizioni di cui sopra, non è necessario chiedere un'autorizzazione scritta.

La *registrazione* dell'emblema dell'Unione europea o l'imitazione araldica come marchio commerciale o come qualunque altro diritto di proprietà intellettuale non è accettabile.

Per domande relative all'utilizzo dell'emblema europeo, si veda:

https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_it#paragraph_1446

Richieste dagli Stati terzi

Consiglio d'Europa

Direction du conseil juridique et du droit international public (Dlapil)

67075 Strasbourg Cedex FRANCE

Tel. +33 388412000

Fax +33 388412052

E-mail: legal.advice@coe.int

Gli originali per la riproduzione sono disponibili per il download all'indirizzo seguente:

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/european-flag_it

Allegato A2 Iconografia istituzionale



Gli emblemi sono riprodotti solo a titolo d'informazione, fatte salve le condizioni proprie determinate da ogni istituzione, organo, servizio interistituzionale o organismo per utilizzazioni a fini di riproduzione.

Alcuni emblemi devono contenere il nome dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo, che in alcuni casi varia secondo la lingua. Per rendere più semplice la presentazione, in tali emblemi le varianti del nome sono omesse.

Cfr. anche [punto 9.5](#) (denominazioni ufficiali e ordine di citazione)

Istituzioni e organi

Unione europea		
Parlamento		
Consiglio europeo		
Consiglio		
Commissione ⁽¹⁾		
Corte di giustizia		
Banca centrale europea		

Corte dei conti		
Servizio europeo per l'azione esterna		
Comitato economico e sociale europeo		
Comitato europeo delle regioni		
Banca europea per gli investimenti		
Fondo europeo per gli investimenti		
Mediatore		
Garante europeo per la protezione dei dati		

⁽¹⁾ Da febbraio 2012, l'emblema della Commissione europea deve essere utilizzato anche dalle agenzie esecutive (cfr. [punto 9.5.4](#)). L'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, invece, continua a utilizzare il proprio emblema.

Servizi interistituzionali e organismi decentrati

Accademia europea per la sicurezza e la difesa	 European Security and Defence College	 European Security and Defence College
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali	 FRA EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS	 FRA EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS
Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale	 EUSPA European Union Agency for the Space Programme	 EUSPA European Union Agency for the Space Programme
Agenzia dell'Unione europea per l'asilo	 euaa EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM	 euaa EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM
Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza	 enisa	 enisa
Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia	 ACER Agency for the Cooperation of Energy Regulators	
Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale	 EUROJUST	 EUROJUST
Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto	 EUROPOL	 EUROPOL
Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto	 CEPOL	 CEPOL

<p>Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia</p>		
<p>Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea</p>		
<p>Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie</p>		
<p>Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom</p>		
<p>Agenzia di sostegno al BEREC</p>		
<p>Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca ⁽¹⁾</p>		
<p>Agenzia europea dell'ambiente</p>		
<p>Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera</p>		
<p>Agenzia europea di controllo della pesca</p>		

Agenzia europea per i medicinali		
Agenzia europea per la difesa		
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro		
Agenzia europea per la sicurezza marittima		
Agenzia europea per le sostanze chimiche		
Autorità bancaria europea		
Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati		
Autorità europea del lavoro		
Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali		

Autorità europea per la sicurezza alimentare		
Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo		
Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea		
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie		
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale		
Centro satellitare dell'Unione europea		
Comitato di risoluzione unico		
Eurostat		
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro		

Fondazione europea per la formazione		
Fusion for Energy		
Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza		
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere		
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze		
Procura europea		
Scuola europea di amministrazione		
Ufficio comunitario delle varietà vegetali		
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale		

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea		
Ufficio europeo di selezione del personale		

⁽¹⁾ Da febbraio 2012, l'emblema della Commissione europea deve essere utilizzato anche dalle agenzie esecutive (cfr. [punto 9.5.4](#)). L'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, invece, continua a utilizzare il proprio emblema.

Allegato A3 Abbreviazioni e simboli

1. Titoli e appellativi

avv.	avvocato
dott., dr., dott.ssa	dottore, dottoressa
ing., ingg.	ingegnere, ingegneri
on., onn.	onorevole, onorevoli
preg.mo, preg.ma	pregiatissimo, pregiatissima
prof., prof.ssa, proff.	professore, professoressa, professori/professoresses
sig., sigg.	signore, signori
sig.na, sig.ne	signorina, signorine
sig.ra, sig.re	signora, signore

2. Unità di misura

A	ampere
a	ara
cl	centilitro
cm	centimetro
CV	cavallo vapore
dwt	tonnellata di portata lorda
g	grammo
GWh	gigawattora
h	ora
ha	ettaro
hl	ettolitro
j	joule
kcal	chilocaloria
kg ep	chilogrammo di equivalente petrolio
kHz	chilohertz
kJ	chilojoule
kg	chilogrammo
km	chilometro
kW	chilowatt
kWh	chilowattora
l	litro
m, m ² , m ³	metro, metro quadrato, metro cubo
mg	milligrammo
min	minuto

Mio	milione ⁽¹⁾
mrd	miliardo
ml	millilitro
mm	millimetro
MWh	megawattora
°C	grado centigrado
°F	grado Fahrenheit
q	quintale
s	secondo
t	tonnellata
tec	tonnellata equivalente carbone
tep	tonnellata equivalente petrolio
tsl	tonnellata di stazza lorda
W	watt

NB: I simboli per le unità di misura non vogliono il punto finale. Nel corso del testo le unità di misura vanno scritte per intero, ma negli allegati sono ammessi anche i simboli.

3. Aggettivi ordinali

Sono frequentemente abbreviati tramite numeri romani o arabi. Mentre i numeri romani non richiedono alcun apporto esponenziale, i numeri arabi sono seguiti dalle lettere «o» o «a» sotto forma di esponente.

VIII secolo, VI flotta, III parte

1^a parte, 15^o reggimento, 6^a riga, 4^o trimestre

4. Abbreviazioni diverse

ad es.	ad esempio (da evitare nella GU)
add.	addendum
all.	allegato
art.	articolo
av.	avenue
bd	boulevard
ca.	circa
cfr.	confronta
corr.	errata-corrige
dd.gg.	direzioni generali
dec.	decisione
def.	definitivo
DG	direzione generale
ecc.	eccetera
em.	emendamento
fin.	finale

⁽¹⁾ L'abbreviazione Mio euro è da evitare: meglio milioni di euro. L'abbreviazione MECU o Mecu è da evitare: meglio milioni di ecu.

GU	<i>Gazzetta ufficiale (dell'Unione europea)</i>
GURI	<i>Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana</i>
id.	idem
NB	nota bene
NdT	nota del traduttore
odg	ordine del giorno
op. cit.	opus citatum
par., parr.	paragrafo, paragrafi
pag., pagg.	pagina, pagine
p. es.	per esempio
pv	processo verbale
p.v.	prossimo venturo
reg.	regolamento
rett.	rettifica
srl	società a responsabilità limitata
sas	società in accomandita semplice
seg., segg.	seguito, seguiti
s.l.m.	sul livello del mare
snc	società in nome collettivo
SpA	società per azioni
vol., voll.	volume, volumi

5. Segni e simboli

Elenco dei principali segni e simboli impiegati in statistica, matematica e tecnica di bilancio

%	percentuale
*	stima
—	nulla
■	assenza di fissazione
..	assenza di quotazione
0	dato inferiore alla metà dell'unità considerata
:	dato non disponibile
<	minore di
>	maggiore di
≤	uguale o minore di
≥	uguale o maggiore di
x	dato non calcolato per forza di cose
≠	dato incerto
∅	media
p	dato provvisorio
r	dato riveduto
s	dato segreto
TAV	tasso annuo di variazione

Allegato A4 Sigle e acronimi

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [Z](#)



Le regole relative alla presentazione delle sigle e degli acronimi sono esposte al [punto 10.5](#). I termini seguiti da un asterisco sono termini stabiliti che non possono seguire la regola convenzionale. I termini seguiti da due asterischi sono impronunciabili e restano in lettere maiuscole.

Questa lista non è esaustiva. Essa comprende unicamente le sigle e acronimi più comuni e serve innanzi tutto a illustrare le convenzioni di scrittura.

A

ABEDA	Banca araba per lo sviluppo economico in Africa (cfr. BADEA) (Arab Bank for Economic Development in Africa)
ACGIH	conferenza americana degli igienisti industriali non governativi (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
ACP	Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (African, Caribbean and Pacific States)
ACTS	programma specifico di RST nel settore delle tecnologie e dei servizi avanzati di comunicazione
AECMA	Associazione europea dei costruttori di materiale aerospaziale (Association européenne des constructeurs de matériel aérospatial)
AEN	Agenzia per l'energia nucleare (OCSE)
AESD	Accademia europea per la sicurezza e la difesa
AFNOR	ente nazionale francese di normalizzazione (Association française de normalisation)
AG	affari generali (Aktiengesellschaft)
AIE	Agenzia internazionale per l'energia (OCSE)
AIEA	Agenzia internazionale per l'energia atomica
AIMA	Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
ALADI	Associazione latino-americana di integrazione
Altener	programma di sviluppo di energie alternative (programme for the promotion of renewable energy sources in the Community)
AME	accordo monetario europeo
AMF	accordo multifibre (Accordo sul commercio internazionale dei tessuti)
APEC	cooperazione economica Asia-Pacifico (Asia-Pacific Economic Cooperation)
Aproma	associazione di prodotti di mercato
ARE	Assemblea delle regioni d'Europa
ASE	Cfr. ESA
ASEAN	Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (Association of South east Asian Nations)
ASP	American selling price (Sistema di valutazione in dogana basato sul prezzo di prodotti affini fabbricati negli Stati Uniti)

B

BADEA	Banca araba per lo sviluppo economico in Africa (cfr. ABEDA) (Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique)
BCE	Banca centrale europea
BCMn	Ufficio centrale di misure nucleari (bureau central de mesures nucléaires)
BC-NET	Rete europea di cooperazione (business cooperation network)
BEI	Banca europea per gli investimenti

Benelux	unione economica fra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi
BEREC	Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
BERS	Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
BEUC	Ufficio europeo delle unioni di consumatori (Bureau européen des unions de consommateurs)
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco)
BGBL.*	Bundesgesetzblatt (Gazzetta ufficiale tedesca)
BID	Banca interamericana di sviluppo (Banque interaméricaine de développement)
BIRS	Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale, ONU)
BRE	Ufficio per la cooperazione tra le imprese (bureau de rapprochement des entreprises)
BRI	Banca dei regolamenti internazionali
BRS	bilancio rettificativo e suppletivo

C

CAD	1) comitato per gli aiuti allo sviluppo (Comité de l'aide au développement) (OCSE) 2) progettazione con l'ausilio di elaboratori elettronici (computer-aided design) 3) dollaro canadese
CAS	comitato per l'assistenza allo sviluppo (OCSE)
CASS	consiglio d'amministrazione per i servizi sociali
CCAM	commissione consultiva per acquisti e contratti (commission consultative des achats et des marchés)
CCAMLR**	Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources)
CCB	comitato consultivo bancario
CCD	Consiglio di cooperazione doganale
CCG	1) comitato consultivo generale (CCR) 2) Consiglio di cooperazione del Golfo
CCITT	1) comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico 2) comitato consultivo per l'innovazione e il trasferimento delle tecnologie
CCNR	Commissione centrale per la navigazione sul Reno
CCR	da non utilizzare per Centro comune di ricerca; cfr. JRC
CCRE	Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa
CdR*	Comitato europeo delle regioni
CD-ROM	compact disc read-only memory
CE	Comunità europea
CECA	Comunità europea del carbone e dell'acciaio (la sigla «CECA» ha cessato di essere utilizzata il 24 luglio 2002, data in cui il trattato CECA è venuto a scadenza)
Cedefop	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle)
Cedex*	Courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle
CEE	Comunità economica europea
CEEA	Comunità europea dell'energia atomica (cfr. Euratom)
CEFIC	Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica
CEFTA	zona di libero scambio dell'Europa centrale (Central European Free Trade Area)
CELAD	comitato europeo di lotta antidroga

CELEX	Sistema interistituzionale di documentazione automatizzata per il diritto comunitario (<i>Communitatis Europaeae Lex</i>) (sostituito da EUR-Lex)
CEN	comitato europeo di normalizzazione
Cenelec	comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
CEPAL	Commissione economica per l'America latina (ONU)
Cepalc	Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (ONU)
CEPOL	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto
CEPT	conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni
Cerchar	Centre d'études et de recherches des charbonnages de France
CERN	Organizzazione europea per la ricerca nucleare
CESE	Comitato economico e sociale europeo
CGC	comitato consultivo per la gestione e il coordinamento (coordinating general contractor)
CGCE	Cfr. CGUE
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
CICR	Comitato internazionale della Croce Rossa
CICTA	Commissione internazionale per la conservazione dei tonnididi dell'Atlantico
CIDST	comitato dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica
CIF	costo, assicurazione, nolo (cost, insurance and freight) (Incoterms 2010)
CIG	conferenza intergovernativa
CIHEAM**	Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes
CIM	produzione assistita da elaboratore (computer integrated manufacture)
CIRC	Centro internazionale di ricerca sul cancro
CIS	sistema di informazione per le dogane (customs information system)
CISL	Confederazione internazionale dei sindacati liberi
CIST	Centro internazionale di scienza e tecnologia
CITES	Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
CITI	classificazione internazionale tipo, per industrie di tutti i rami d'attività economiche (ONU)
CMA	Consiglio mondiale per l'alimentazione (ONU)
CMAE	Consiglio di mutua assistenza economica (cfr. Comecon)
Cnucos	Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo
cobol*	common business-oriented language
Codest	comitato dello sviluppo europeo della scienza e della tecnologia (comité de développement européen de la science et de la technologie)
Cogeca	Comitato generale della cooperazione agricola dell'Unione europea
COI	1) commissione oceanografica intergovernativa 2) consiglio oleicolo internazionale
Comecon	Consiglio di mutua assistenza economica (cfr. CMAE)
Comext	banca dati per il commercio estero
COPA	Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell'Unione europea
COPEC	comitato paritetico per la parità di opportunità tra donne e uomini (comité paritaire de l'égalité des chances)
CORDI	comitato per la ricerca e lo sviluppo industriali (comité de la recherche et du développement industriels)
CORDIS*	servizio comunitario di informazione in materia di ricerca e sviluppo (Community Research and Development Information Service) (questa sigla resta in lettere maiuscole in seguito a un accordo con un organismo commerciale avente la stessa sigla)

Coreper	Comitato dei rappresentanti permanenti (Comité des représentants permanents)
COST	cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (precedente denominazione: cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica)
CPA	classificazione dei prodotti associati alle attività (classification of products by activity)
CPE	cooperazione politica europea
CREST	comitato della ricerca scientifica e tecnica (Comité de la recherche scientifique et technique)
Cronos	banca dati di Eurostat per la gestione di serie cronologiche
CSCE	Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa
CSCM	Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo
CSI	Comunità di Stati indipendenti
CSS	Commissione dello sviluppo sostenibile (ONU)
CST	1) classificazione statistica e tariffaria 2) comitato scientifico e tecnico (Euratom)
CSTE	classificazione delle merci per le statistiche dei trasporti in Europa
CTCI	classificazione tipo per il commercio internazionale (Eurostat)
CTM	comitato trasporti marittimi

D

DAU	documento amministrativo unico
DG	direzione generale (cfr. anche punto 9.6, «Direzioni generali della Commissione: denominazioni ufficiali»)
DIANE	rete di accesso diretto all'informazione per l'Europa (direct information access network for Europe)
DIN	1) Deutsche Industrienorm(en) 2) Deutsches Institut für Normung
DISC	Domestic International Sales Corporation (Legge americana volta all'agevolazione delle esportazioni)
DOCUP	documento unico di programmazione
DOI	digital object identifier
DOM	dipartimenti d'oltremare [département(s) d'outre-mer]
DSP	diritti speciali di prelievo (FMI)

E

EACEA	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura
EAMA	Stati africani e malgascio associati (États africains et malgache associés)
EAS	(cfr. EUSA)
EASO	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asylum Support Office) (sostituito da EUAA dal gennaio 2022)
ECE	Commissione economica per l'Europa (ONU) (Economic Commission for Europe)
ECHA	Agenzia europea per le sostanze chimiche
ECHO	direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO) (cfr. punto 9.6, «Direzioni generali della Commissione: denominazioni ufficiali»)
ECIP	aiuto finanziario agli investimenti del settore privato (European Community Investment Partners)
ECU	unità monetaria europea (European currency unit); rimpiazzata dall'euro il 1° gennaio 1999 (cfr. anche il punto 7.3.1)
EDI	trasmissione elettronica dei dati (electronic data interchange)
Edicom	scambio elettronico di dati sul commercio (electronic data interchange in commerce)
EFEO	Organizzazione europea dei motoristi di bordo (European Flight Engineer's Organisation)

EFSA	Autorità europea per la sicurezza alimentare
EFTA	Associazione europea di libero scambio (European Free Trade Association)
Ehlass	sistema europeo di controllo degli incidenti che sopravvivono nell'ambito domestico e nel tempo libero (European home and leisure accident surveillance system)
EIC	Euro-Info Centre (Centro d'informazione europeo o eurosportello)
EIT	Istituto europeo di innovazione e tecnologia (abbreviazione identica in tutte le lingue — GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1)
EMA	Agenzia europea per i medicinali ex «Agenzia europea di valutazione dei medicinali», EMEA
EMEA	Cfr. EMA
ENIAC	Consiglio consultivo sull'iniziativa europea per la nanoelettronica
EOQ	Organizzazione europea per la qualità (European Organisation for Quality)
EOTC	Organizzazione europea per le prove e la certificazione (European Organisation for Testing and Certification)
Erasmus	programma di azione in materia di mobilità degli studenti (action scheme for the mobility of university students)
ERICA	programma dell'Istituto europeo di ricerca sui problemi del consumatore (European Research Institute for Consumer Affairs)
ERMES	servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (European radio-messaging system)
ESA	Agenzia spaziale europea (European Space Agency) (la sigla ESA è identica per tutte le lingue)
ESB	encefalopatia spongiforme bovina
EUAA	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (European Union Agency for Asylum) [sostituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) dal gennaio 2022]
ETSI	Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (European Telecommunications Standards Institute)
EUIPO	Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (prende il posto di UAMI)
EUR	euro (unità monetaria europea) (cfr. anche il punto 7.3.1)
Euratom	Cfr. CEEA
Eureka	Agenzia europea per il coordinamento della ricerca (European Research Coordination Agency)
EURES	servizi europei per l'occupazione (European employment services)
EURO-AIM	Organizzazione europea per un mercato indipendente dell'audiovisivo (European Organisation for an Audiovisual Independent Market)
Eurocontrol	Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea
Euronet-DIANE	rete europea di accesso diretto all'informazione (direct information access network for Europe)
Europol	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto
Eurostat	istituto statistico dell'Unione europea
Eurydice	rete d'informazione sull'istruzione in Europa (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice)
EUSA	Scuola europea di amministrazione (European School of Administration)
EVCA	Associazione europea del capitale di rischio (European Venture Capital Association)
EWOS	European workshop for open systems

F

FAO	Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (ONU) (Food and Agriculture Organization)
FCE	forze convenzionali in Europa
FEAGA	Fondo europeo agricolo di garanzia
FEAOG	Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
FECOM	Fondo europeo di cooperazione monetaria
FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

FEG	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
FEI	Fondo europeo per gli investimenti
FEP	Fondo europeo per la pesca
FES	Fondo europeo di sviluppo
FESR	Fondo europeo di sviluppo regionale
FIDA	Fondo internazionale di sviluppo agricolo (ONU) (Fonds international de développement agricole)
FIDE	Federazione internazionale per il diritto europeo
FINUL	forze interinali delle Nazioni Unite in Libano
FISE	Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (cfr. Unicef)
FME	Fondo monetario europeo
FMI	Fondo monetario internazionale (ONU)
FOB	franco (a) bordo (free on board) (Incoterms 2010)
FORMA	Fondo di orientamento e di regolarizzazione dei mercati agricoli
FSE	Fondo sociale europeo

G

GAI	cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (precedentemente «Giustizia e affari interni»; l'acronimo GAI resta invariato)
GATS	Accordo generale sul commercio dei servizi (General Agreement on Trade in Services)
GATT	Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (General Agreement on Tariffs and Trade)
GECT	gruppo europeo di cooperazione territoriale
GEIE	Gruppo europeo di interesse economico
GEPD	Garante europeo della protezione dei dati
GIE	Gruppo di interesse economico
GmbH*	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (società a responsabilità limitata)
GNSS	sistema globale di navigazione via satellite (global navigation satellite system)
GSA	Agenzia del GNSS europeo (la sigla GSA resta valida per tutte le lingue)
GSM	norme fissate dall'ETSI per le comunicazioni mobili paneuropee
GU	<i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>
GUCE	<i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> (dal 1° febbraio 2003: <i>GU — Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>)
GUD	gestione dell'unione doganale
GURI	<i>Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana</i>

H

HDTV	televisione ad alta definizione (high-definition television)
HIPC	iniziativa di sgravio del debito dei paesi fortemente indebitati (heavily indebt poor countries)

I

IARC	Centro internazionale di ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer)
IAPCO	International Association of Professional Congress Organizers
IATA	Associazione dei trasporti aerei internazionali (International Air Transport Association)
IBC	comunicazioni integrate a banda larga (integrated broadband communications)
ICA	importi compensativi adesione

ICM	importi compensativi monetari
Icomia	Consiglio internazionale delle associazioni dell'industria nautica (International Council of Marine Industry Associations)
IDA	1) Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association) 2) scambio di dati tra amministrazioni (interchange of data between administrations)
IDEA	Associazione internazionale per lo scambio di dati (International Data Exchange Association)
IDS	1) iniziativa di difesa strategica 2) strategia internazionale dello sviluppo (International Development Strategy)
IDST	informazione e documentazione scientifica e tecnica
IIB	Istituto internazionale per i brevetti
IMI	iniziativa in materia di medicinali innovativi
IME	Istituto monetario europeo (sostituito dalla Banca centrale europea; cfr. BCE)
INFCE	valutazione internazionale del ciclo del combustibile nucleare (international nuclear fuel cycle evaluation)
Inmarsat	Organizzazione internazionale per le comunicazioni marittime via satellite (International Maritime Satellite Organisation)
INSEE	Institut national de statistique et d'études économiques
INSME	Internation Network for SMEs
Intelsat	Organizzazione internazionale delle telecomunicazioni via satellite
Interprise	programma comunitario nel settore della cooperazione interaziendale
Interreg	iniziativa comunitaria concernente le zone di frontiera
IRDAC	Comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali (Industrial Research and Development Advisory Committee)
IRIS	1) interrogation requirements information system 2) international reservation and information system 3) Istituto di relazioni internazionali e strategiche
ISBN	international standard book number
ISDN	rete digitale integrata nei servizi (integrated services digital network)
ISO	Organizzazione internazionale per la normalizzazione (International Organization for Standardization)
ISPO	Ufficio progetti della società dell'informazione (Information Society Project Office)
ISSN	international standard serials number
ITER	reattore sperimentale term nucleare internazionale (international thermonuclear experimental reactor)
IUESS	Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza
IVA	imposta sul valore aggiunto

J

JAMA	Associazione dei costruttori giapponesi di automobili (Japan Automobile Manufacturers Association)
JEF	gioventù federalista europea (Jeunesse européenne fédéraliste)
JET	Joint European Torus
JETRO	Organizzazione giapponese per il commercio estero (Japan External Trade Organisation)
JOPP	joint venture Phare programme
JRC	Centro comune di ricerca (Joint Research Centre) (abbreviazione comune per tutte le versioni linguistiche; non utilizzare più CCR)

K

KBS	sistema basato sulla conoscenza (campo informatico) (knowledge-based system)
-----	--

L

LAN	rete di comunicazione locale (local area network)
Leader	collegamento fra azioni di sviluppo dell'economia rurale (liaison entre actions de développement de l'économie rurale)
LEBM	laboratorio europeo di biologia molecolare
Licross	Lega della società della Croce Rossa
LIFE	strumento finanziario per l'ambiente
LME	borsa metalli di Londra (London Metal Exchange)
LPG	gas di petrolio liquefatto (liquefied petroleum gas)

M

Matthaeus	programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane
MCCA	mercato comune centroamericano
MEDIA	programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea
Mercosur	Mercado Común del Sur
MES	meccanismo europeo di stabilità (http://www.esm.europa.eu/)
MISEP	sistema d'informazione reciproca sulle politiche dell'occupazione (mutual information system on employment policies)

N

NABS	nomenclatura per l'analisi e il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici
NACE	nomenclatura generale delle attività economiche nell'Unione europea
NAFO	Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (North-West Atlantic Fisheries Organisation)
NATO	Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (North Atlantic Treaty Organisation)
NB	nomenclatura di Bruxelles
NC	nomenclatura combinata
NCDD	nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale
NCM	negoziati commerciali multilaterali (GATT)
NEA	Nuclear Energy Agency (cfr. AEN)
NEAFC	Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (North-East Atlantic Fisheries Commission)
NET	1) Next European Torus 2) Norma europea di telecomunicazione
NETT	rete di trasferimento della tecnologia in materia di ambiente (network for environmental technology transfer)
NIOSH	Istituto nazionale per la sicurezza e l'igiene del lavoro (National Institut for Occupational Safety and Health)
NIPC	nuovo strumento di politica commerciale
NPF	nazione più favorita
NPI	nuovi paesi industrializzati
NSC	Nuovo strumento comunitario
NSI	nuovi Stati indipendenti
NUTS	nomenclatura delle unità territoriali per la statistica

O

OACI	Organizzazione dell'aviazione civile internazionale
OAMCE	Organizzazione africana e malgascia di cooperazione economica
OBEA	Office belge de l'économie et de l'agriculture
OCM	Organizzazione comune di mercato
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
OEB	Organizzazione europea dei brevetti
OEBM	Organizzazione europea di biologia molecolare
OICVM	organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro
OIS	operazione integrata di sviluppo
OLADE	Organizzazione latino-americana dell'energia
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode
OMC	Organizzazione mondiale del commercio
OMI	Organizzazione marittima internazionale
OMM	Organizzazione meteorologica mondiale
OMPI	Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (ONU)
OMS	Organizzazione mondiale della sanità (ONU)
ONG	organizzazione non governativa
ONP	Fornitura di una rete aperta (open network provision)
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
ONUSI	Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale
OPAEP	Organizzazione dei paesi arabi esportatori di petrolio
OPEP	Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio
OSCE	Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
OSI	norme di interconnessione dei sistemi aperti (open systems interconnection)
OTE	orientamento tecnico-economico
OUA	Organizzazione dell'unità africana (sostituita da UA)
OVIDE	sistema videotex di informazione e di comunicazione del Parlamento europeo

P

PAC	politica agricola comune
PAM	programma alimentare mondiale (ONU)
PAO	publication assistée par ordinateur
PCP	politica comune della pesca
PECO	paesi dell'Europa centrale e orientale
PESC	politica estera e di sicurezza comune
Phare *	programma di aiuto comunitario ai paesi dell'Europa centrale e orientale (da considerare come un nome proprio e non come un'abbreviazione; non utilizzare più la formula con Polonia e Ungheria)
PIC	programmi interuniversitari di cooperazione
PIL	prodotto interno lordo
PIM	programmi integrati mediterranei

PINC	programma indicativo nucleare per la Comunità
PISC	programma internazionale di sicurezza chimica
plc*	public limited company
PMA	paesi meno avanzati (fra i PVS)
PMI	piccole e medie imprese
PNL	prodotto nazionale lordo
PNN	prodotto nazionale netto
PNUA	programma delle Nazioni Unite per l'ambiente
Pnucid	programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle sostanze stupefacenti (Programme des Nations unies pour le contrôle international de la drogue)
PNUD	programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Programme des Nations unies pour le développement)
POI	programma operativo integrato
POM	paesi d'oltremare (pays d'outre-mer)
PPB	progetto preliminare di bilancio
PTOM	paesi e territori d'oltremare (pays et territoires d'outre-mer)
PVS	paesi in via di sviluppo
PVS-ALA**	paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia

Q

QCS	quadro comunitario di sostegno
QMG	quantitativo massimo garantito
QMR	qualità media risultante
QUEST	1) quality electrical systems test 2) quarterly European simulation tool 3) query evaluation and search technique

R

R&S	ricerca e sviluppo
RAIU	riserva alimentare internazionale d'urgenza (ONU)
RAM	memoria di accesso casuale (random access memory)
RARE	reti associate per la ricerca europea
Reitox	rete europea di informazioni sulle droghe e le tossicodipendenze
RESO	rete europea di stazioni oceaniche
RICA	rete di informazione contabile agricola
ROM	memoria a sola lettura (read-only memory)
RST	ricerca e sviluppo tecnologico
RTE	reti transeuropee

S

SADC	Comunità di sviluppo dell'Africa australe (Southern African Development Community)
SAE	società per azioni europea
SARL	société à responsabilité limitée
Satcen	Centro satellitare dell'Unione europea

SAU	superficie agricola utilizzata
SAVE	azioni specifiche per aumentare l'efficienza energetica (specific actions for vigorous energy efficiency)
SCE	società cooperativa europea
SCENT	rete doganale per la lotta contro la frode (system for a customs enforcement network)
SCIC	servizio comune Interpretazione-conferenze (Commissione europea; sostituito dalla direzione generale dell'Interpretazione)
SDI	iniziativa di difesa strategica (strategic defence initiative)
SDN	Società delle nazioni
SdT*	servizio di traduzione (Commissione europea; sostituito dalla direzione generale della Traduzione)
SE	società europea
SEAE	Servizio europeo per l'azione esterna
SEBC	Sistema europeo delle banche centrali
SEC	Sistema europeo di conti economici integrati (Eurostat)
SEDOC	Sistema europeo di diffusione delle offerte e delle domande di lavoro registrate in compensazione internazionale
SEE	Spazio economico europeo
SELA	Sistema economico latino-americano
SESAR	Sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo
SFI	società finanziaria internazionale
SFMT	Meccanismo di sostegno finanziario a medio termine
SFOP	Strumento finanziario di orientamento della pesca
SGD	strategia di gestione dei dati
SGML	standard generalized markup language
SICAV	società d'investimenti a capitale variabile
SID	Sistema di informazione doganale
SIE	Sistema di informazione europeo
SIECA	Segretariato per l'integrazione economica centro-americana
SIENA	sistema interinale automatizzato di elaborazione della Nimex (système intérimaire d'exploitation de la Nimex automatisé)
SIMAP	sistema di informazione sugli appalti pubblici (système d'information sur les marchés publics)
SME	Sistema monetario europeo
SMIG	salaire minimal interprofessionnel garanti
SpA*	società per azioni
SPA	standard di potere d'acquisto
SPG	Sistema delle preferenze generalizzate
Stabex	Sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni
STOA	valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (scientific and technological options assessment)
Sysmin	Sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione di prodotti minerari
Systran	Sistema di traduzione automatica

T

TAC	totale delle catture autorizzate (total allowable catch)
Tacis *	(programma di) assistenza tecnica ai nuovi Stati indipendenti e alla Mongolia (da considerare come un nome proprio e non come un'abbreviazione)
TAI	trattamento avanzato dell'informazione

TARIC	tariffa doganale integrata dell'Unione europea
TAV	tasso annuo di variazione
TDC	tariffa doganale comune
TDS	televisione diretta via satellite
TED	sistema elettronico d'informazione sugli appalti (tenders electronic daily)
Tempus	programma di mobilità transeuropea per studi universitari (trans-European mobility programme for university studies)
TGV	treno ad alta velocità (train à grande vitesse)
TIC	tecnologie dell'informazione e della comunicazione
TIR	trasporto internazionale delle merci su strada
TNA	reti telematiche tra amministrazioni (telematic networks between administrations)
TNP	trattato di non proliferazione delle armi nucleari
TOM	territori d'oltremare [territoire(s) d'outre-mer]
TPP	traffico di perfezionamento passivo
TRIP	aspetti dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio

U

UA	Unione africana (prende il posto di OUA; cfr. https://au.int/)
UAE	unità di attività economica
UAMI	Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (sostituita da EUIPO)
UCA	unità di conto agricola
UCLAF	unità di coordinamento per la lotta contro la frode
UCME	unità di conto monetaria europea
UCVV	Ufficio comunitario delle varietà vegetali
UDE	unità di dimensione europea
UE	Unione europea
UEBL	unione economica belgo-lussemburghese
UEM	unione economica e monetaria
UEO	Unione dell'Europa occidentale
UEP	unione europea dei pagamenti
UER	unione europea di radiodiffusione
UIC	Ufficio italiano dei cambi
UIL	Unione italiana del lavoro
UIT	Unione internazionale delle telecomunicazioni
ULA	1) unità di lavoro agricolo 2) unità lavorativa/anno
UNBRO	United Nations Border Relief Operation
UNCED	Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (United Nations Conference on Environment and Development)
Unctad	Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (United Nations Conference on Trade and Development)
Unesco	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
UNHCR	Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees)
UNICE	Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro

Unicef	Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia
UNRRA	Amministrazione delle Nazioni Unite per i soccorsi e la ricostruzione (United Nations Relief and Rehabilitation Agency)
UNRWA	Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (United Nations Relief and Works Agency) (for Palestine Refugees in the Near East)
UPU	unione postale universale

V

VIES	sistema di scambio di informazioni in materia di IVA (VAT information exchange system)
v.q.p.r.d.*	vino di qualità prodotto in regioni determinate
v.s.q.p.r.d.*	vino spumante di qualità prodotto in regioni determinate

W

WIPO	Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (World Intellectual Property Organization)
WWF	Fondo mondiale per la natura [Worldwide Fund for Nature (ex World Wildlife Fund)]
WSIS	Vertice delle Nazioni Unite sulla società dell'informazione (World Summit on the Information Society)

Z

ZEE	zona economica esclusiva
ZELE	zona europea di libero scambio (zone européenne de libre-échange)
ZEP	zona di scambi preferenziali (zone d'échanges préférentiels)
ZLE	zona di libero scambio (zone de libre-échange)

Allegato A5 Elenco degli Stati, dei territori e delle monete



Questo elenco non costituisce la posizione ufficiale dei servizi di redazione della presente pubblicazione in merito allo stato giuridico o politico delle entità menzionate. Si tratta soltanto di un tentativo di armonizzazione di elenchi proposti in modo spesso divergente.

Denominazione corrente	Genere	Denominazione ufficiale	Codice ⁽¹⁾	Capitale/centro amministrativo	Etnico	Aggettivo	Moneta ⁽²⁾	Codice ⁽³⁾	Suddivisioni della moneta ⁽⁴⁾
Afghanistan	M	Repubblica islamica di Afghanistan	AF	Kabul	afghano	afghano	afghani	AFN	pul
Åland (cfr. Isole Åland)									
Albania	F	Repubblica d'Albania	AL	Tirana	albanese	albanese	lek	ALL	[qintare]
Algeria	F	Repubblica algerina democratica e popolare	DZ	Algeri	algerino	algerino	dinar algerino	DZD	centesimo
Andorra	F	Principato di Andorra	AD	Andorra la Vella	andorrano	andorrano	euro	EUR	cent
Anguilla ⁽⁵⁾	F	<i>Anguilla</i>	AI	<i>The Valley</i>	<i>di Anguilla</i>	<i>di Anguilla</i>	<i>dollaro dei Caraibi orientali</i>	XCD	<i>cent</i>
Angola	F	Repubblica d'Angola	AO	Luanda	angolano	angolano	kwanza	AOA	centimo
Antartide (I')	M	<i>Antartide (I')</i>	AQ	—	—	<i>antartico</i>	—	—	—
Antigua e Barbuda	F	Antigua e Barbuda	AG	Saint John's	di Antigua e Barbuda	di Antigua e Barbuda	dollaro dei Caraibi orientali	XCD	cent
Arabia Saudita	F	Regno dell'Arabia Saudita	SA	Riyadh	saudita	saudita	riyal	SAR	hallala
Argentina	F	Repubblica argentina	AR	Buenos Aires	argentino	argentino	peso argentino	ARS	centavo
Armenia	F	Repubblica d'Armenia	AM	Erevan	armeno	armeno	dram	AMD	luma
Aruba ⁽⁶⁾	F	<i>Aruba</i>	AW	<i>Oranjestad</i>	<i>di Aruba</i>	<i>di Aruba</i>	<i>fiorino di Aruba</i>	AWG	<i>cent</i>
Australia	F	Commonwealth dell'Australia	AU	Canberra	australiano	australiano	dollaro australiano	AUD	cent
Austria	F	Repubblica d'Austria	AT	Vienna	austriaco	austriaco	euro	EUR	cent
Azerbaigian	M	Repubblica dell'Azerbaigian	AZ	Baku	azerbaigiano, azero	azerbaigiano, azero	manat azero	AZN	qepik
Bahamas	F	Commonwealth delle Bahamas	BS	Nassau	bahamiano	bahamiano	dollaro delle Bahamas	BSD	cent

(continua)

Denominazione corrente	Genere	Denominazione ufficiale	Codice ⁽¹⁾	Capitale/centro amministrativo	Etnico	Aggettivo	Moneta ⁽²⁾	Codice ⁽³⁾	Suddivisioni della moneta ⁽⁴⁾
Bahrein	M	Regno del Bahrein	BH	Manama	bahreinita	bahreinita	dinaro del Bahrein	BHD	fil
Bangladesh	M	Repubblica popolare del Bangladesh	BD	Dacca	bangladese	bangladese	taka	BDT	poisha
Barbados	F	Barbados	BB	Bridgetown	di Barbados	di Barbados	dollaro di Barbados	BBD	cent
Belau (cfr. Palau)									
Belgio	M	Regno del Belgio	BE	Bruxelles	belga	belga	euro	EUR	cent
Belize	M	Belize	BZ	Belmopan	belizeano	belizeano	dollaro del Belize	BZD	cent
Benin	M	Repubblica del Benin	BJ	Porto Novo ⁽⁷⁾	beniniano	beniniano	franco CFA (BCEAO)	XOF	centesimo
<i>Bermuda ⁽⁸⁾</i>	<i>F</i>	<i>Bermuda (le)</i>	<i>BM</i>	<i>Hamilton</i>	<i>delle Bermuda</i>	<i>delle Bermuda</i>	<i>dollaro delle Bermuda</i>	<i>BMD</i>	<i>cent</i>
Bhutan	M	Regno del Bhutan	BT	Thimphu	bhutanese	bhutanese	ngultrum	BTN	chhetrum
							rupia indiana	INR	paisa
Bielorussia	F	Repubblica di Bielorussia	BY	Minsk	bielorusso	bielorusso	rublo bielorusso	BYN	copeco
Birmania (cfr. Myanmar/Birmania)									
Bolivia	F	Stato plurinazionale di Bolivia	BO	Sucre ⁽⁹⁾	boliviano	boliviano	boliviano	BOB	centavo
Bosnia-Erzegovina	F	Bosnia-Erzegovina	BA	Sarajevo	bosniaco-erzegovino	bosniaco-erzegovino	marco convertibile	BAM	feninga
Botswana	M	Repubblica del Botswana	BW	Gaborone	botswano	botswano	pula	BWP	thebe
Brasile	M	Repubblica federativa del Brasile	BR	Brasilia	brasiliano	brasiliano	real	BRL	centavo
Brunei	M	Sultanato del Brunei Darussalam	BN	Bandar Seri Begawan	del Brunei	del Brunei	dollaro del Brunei	BND	cent
Bulgaria	F	Repubblica di Bulgaria	BG	Sofia	bulgaro	bulgaro	lev	BGN	stotinka (stotinki)
Burkina Faso	M	Burkina Faso	BF	Ouagadougou	burkinabé	burkinabé	franco CFA (BCEAO)	XOF	centesimo
Burundi	M	Repubblica del Burundi	BI	Gitega ⁽¹⁰⁾	burundese	burundese	franco del Burundi	BIF	centesimo
Cabo Verde	M	Repubblica del Cabo Verde	CV	Praia	capoverdiano	capoverdiano	escudo capoverdiano	CVE	centavo

(continua)

Denominazione corrente	Genere	Denominazione ufficiale	Codice ⁽¹⁾	Capitale/centro amministrativo	Etnico	Aggettivo	Moneta ⁽²⁾	Codice ⁽³⁾	Suddivisioni della moneta ⁽⁴⁾
Cambogia	F	Regno di Cambogia	KH	Phnom Penh	cambogiano	cambogiano	riel	KHR	[kak (10)] [sen (100)]
Camerun	M	Repubblica del Camerun	CM	Yaoundé	camerunese	camerunese	franco CFA (BEAC)	XAF	centesimo
Canada	M	Canada	CA	Ottawa	canadese	canadese	dollaro canadese	CAD	cent
Cechia	F	Repubblica ceca	CZ	Praga	ceco	ceco	corona ceca	CZK	heller
Ciad	M	Repubblica del Ciad	TD	N'Djamena	ciadiano	ciadiano	franco CFA (BEAC)	XAF	centesimo
Cile	M	Repubblica del Cile	CL	Santiago	cileno	cileno	peso cileno	CLP	centavo
Cina	F	Repubblica popolare cinese	CN	Pechino	cinese	cinese	renminbi-yuan	CNY	jiao (10) fen (100)
Cipro	F	Repubblica di Cipro	CY	Nicosia	cipriota	cipriota	euro	EUR	cent
<i>Clipperton</i> ⁽¹¹⁾	<i>F</i>	<i>Isola di Clipperton</i>	<i>CP</i> ⁽¹²⁾	—	—	<i>di Clipperton</i>	—	—	—
Colombia	F	Repubblica di Colombia	CO	Bogotá	colombiano	colombiano	peso colombiano	COP	centavo
Comore	F	Unione delle Comore	KM	Moroni	comoriano	comoriano	franco comoriano	KMF	—
Congo	M	Repubblica del Congo	CG	Brazzaville	congolese	congolese	franco CFA (BEAC)	XAF	centesimo
Congo (ex Zaire) (cfr. Repubblica democratica del Congo)									
Cook (cfr. Isola Cook)									
Corea del Nord	F	Repubblica popolare democratica di Corea	KP	Pyongyang	nordcoreano	nordcoreano	won nordcoreano	KPW	chon
Corea del Sud	F	Repubblica di Corea	KR	Seoul	sudcoreano	sudcoreano	won sudcoreano	KRW	[chon]
Costa d'Avorio ⁽¹³⁾	F	Repubblica della Costa d'Avorio	CI	Yamoussoukro ⁽¹⁴⁾	ivoriano	ivoriano	franco CFA (BCEAO)	XOF	centesimo
Costa Rica	F	Repubblica di Costa Rica	CR	San José	costaricano	costaricano	colón costaricano	CRC	centimo
Croazia	F	Repubblica di Croazia	HR	Zagabria	croato	croato	euro	EUR	cent
Cuba	F	Repubblica di Cuba	CU	L'Avana	cubano	cubano	peso cubano	CUP	centavo
<i>Curaçao</i>	<i>F</i>	<i>Curaçao</i>	<i>CW</i>	<i>Willemstad</i>	<i>di Curaçao</i>	<i>di Curaçao</i>	<i>ffiorino caraibico</i>	<i>XCG</i>	<i>cent</i>
Danimarca	F	Regno di Danimarca	DK	Copenaghen	danese	danese	corona danese	DKK	øre
Dominica	F	Commonwealth di Dominica	DM	Roseau	di Dominica	di Dominica	dollaro dei Caraibi orientali	XCD	cent

(continua)

Denominazione corrente	Genere	Denominazione ufficiale	Codice ⁽¹⁾	Capitale/centro amministrativo	Etnico	Aggettivo	Moneta ⁽²⁾	Codice ⁽³⁾	Suddivisioni della moneta ⁽⁴⁾
Ecuador	M	Repubblica dell'Ecuador	EC	Quito	ecuadoriano	ecuadoriano	dollaro USA	USD	cent
Egitto	M	Repubblica araba d'Egitto	EG	Il Cairo	egiziano	egiziano	lira egiziana	EGP	piastra
El Salvador	M	Repubblica di El Salvador	SV	San Salvador	salvadoregno	salvadoregno	colón salvadoregno ⁽¹⁵⁾	SVC	centavo
							dollaro USA	USD	cent
Emirati arabi uniti	M	Emirati arabi uniti	AE	Abu Dhabi	degli Emirati arabi uniti	degli Emirati arabi uniti	dirham degli EAU	AED	fil
Eritrea	F	Stato di Eritrea	ER	Asmara	eritreo	eritreo	nakfa	ERN	centesimo
Estonia	F	Repubblica di Estonia	EE	Tallinn	estone	estone	euro	EUR	cent
Eswatini	M	Regno di Eswatini	SZ	Mbabane	swati	swati	lilangeni	SZL	cent
Etiopia	F	Repubblica federale democratica di Etiopia	ET	Addis Abeba	etiope	etiope	birr	ETB	cent
ex Repubblica jugoslava di Macedonia (cfr. Macedonia del Nord)									
<i>Fær Øer (le)</i> ⁽¹⁶⁾	<i>F</i>	<i>Isole Fær Øer</i>	FO	<i>Tórshavn</i>	<i>faroese, feroese</i>	<i>faroese, feroese</i>	<i>corona danese</i>	DKK	<i>øre</i>
Figi	F	Repubblica di Figi	FJ	Suva	delle Isole Figi	delle Isole Figi	dollaro delle Figi	FJD	cent
Filippine	F	Repubblica delle Filippine	PH	Manila	filippino	filippino	peso filippino	PHP	centavo
Finlandia	F	Repubblica di Finlandia	FI	Helsinki	finlandese	finlandese	euro	EUR	cent
Francia	F	Repubblica francese	FR	Parigi	francese	francese	euro	EUR	cent
Gabon	M	Repubblica gabonese	GA	Libreville	gabonese	gabonese	franco CFA (BEAC)	XAF	centesimo
Gambia	F	Repubblica della Gambia	GM	Banjul	gambiano	gambiano	dalasi	GMD	butut
Georgia	F	Georgia	GE	Tbilisi	georgiano	georgiano	lari	GEL	tetri
<i>Georgia del sud e Sandwich australi</i> ⁽¹⁷⁾	<i>F</i>	<i>Georgia del sud e Sandwich australi</i>	GS	<i>King Edward Point (Grytviken)</i>	—	<i>della Georgia del sud e Sandwich australi</i>	—	—	—
Germania	F	Repubblica federale di Germania	DE	Berlino	tedesco	tedesco	euro	EUR	cent
Ghana	M	Repubblica del Ghana	GH	Accra	ghanese	ghanese	cedi ghanese	GHS	pesewa
Giamaica	F	Giamaica	JM	Kingston	giamaicano	giamaicano	dollaro giamaicano	JMD	cent

(continua)

Denominazione corrente	Genere	Denominazione ufficiale	Codice ⁽¹⁾	Capitale/centro amministrativo	Etnico	Aggettivo	Moneta ⁽²⁾	Codice ⁽³⁾	Suddivisioni della moneta ⁽⁴⁾
Giappone	M	Giappone	JP	Tokyo	giapponese	giapponese	yen	JPY	[sen] ⁽¹⁸⁾
<i>Gibilterra</i> ⁽¹⁹⁾	<i>M</i>	<i>Gibilterra</i>	GI	<i>Gibilterra</i>	<i>gibilterrano</i>	<i>gibilterrano</i>	<i>sterlina di Gibilterra</i>	GIP	<i>penny</i>
Gibuti	M	Repubblica di Gibuti	DJ	Gibuti	gibutiano	gibutiano	franco di Gibuti	DJF	—
Giordania	F	Regno hascemita di Giordania	JO	Amman	giordano	giordano	dinaro giordano	JOD	qirsh (100) [fils (1 000)]
Grecia	F	Repubblica ellenica	EL	Atene	greco	greco	euro	EUR	cent
Grenada	F	Grenada	GD	Saint George's	grenadino	grenadino	dollaro dei Caraibi orientali	XCD	cent
<i>Groenlandia (la)</i> ⁽²⁰⁾	<i>F</i>	<i>Groenlandia (la)</i>	GL	<i>Nuuk</i>	<i>groenlandese</i>	<i>groenlandese</i>	<i>corona danese</i>	DKK	<i>øre</i>
<i>Guadalupa (la)</i> ⁽²¹⁾	<i>F</i>	<i>Guadalupa (la)</i>	GP	<i>Basse-Terre</i>	<i>della Guadalupa</i>	<i>della Guadalupa</i>	<i>euro</i>	EUR	<i>cent</i>
<i>Guam</i> ⁽²²⁾	<i>F</i>	<i>Territorio di Guam</i>	GU	<i>Agaña</i>	<i>guamaniano</i>	<i>guamaniano</i>	<i>dollaro USA</i>	USD	<i>cent</i>
Guatemala	M	Repubblica del Guatemala	GT	Città del Guatemala	guatemalteco	guatemalteco	quetzal	GTQ	centavo
Guernsey ⁽²³⁾	F	Baliato di Guernsey	GG	Saint Peter Port	di Guernsey	di Guernsey	sterlina di Guernsey ⁽²⁴⁾	GGP ⁽²⁴⁾	penny
							sterlina di Guernsey ⁽²⁴⁾	GBP	penny
Guinea	F	Repubblica di Guinea	GN	Conakry	guineano	guineano	franco della Guinea	GNF	—
Guinea-Bissau	F	Repubblica di Guinea-Bissau	GW	Bissau	della Guinea-Bissau	della Guinea-Bissau	franco CFA (BCEAO)	XOF	centesimo
Guinea equatoriale	F	Repubblica della Guinea equatoriale	GQ	Malabo	della Guinea equatoriale	della Guinea equatoriale	franco CFA (BEAC)	XAF	centesimo
Guyana	F	Repubblica cooperativistica della Guyana	GY	Georgetown	guyanese	guyanese	dollaro della Guyana	GYD	cent
<i>Guyana francese (la)</i> ⁽²⁵⁾	<i>F</i>	<i>Guyana francese (la)</i>	GF	<i>Cayenne</i>	<i>della Guyana francese</i>	<i>della Guyana francese</i>	<i>euro</i>	EUR	<i>cent</i>
Haiti	M	Repubblica di Haiti	HT	Port-au-Prince	haitiano	haitiano	gourde	HTG	centesimo
							dollaro USA	USD	cent
Honduras	M	Repubblica di Honduras	HN	Tegucigalpa	honduregno	honduregno	lempira	HNL	centavo

(continua)

Denominazione corrente	Genere	Denominazione ufficiale	Codice ⁽¹⁾	Capitale/centro amministrativo	Etnico	Aggettivo	Moneta ⁽²⁾	Codice ⁽³⁾	Suddivisioni della moneta ⁽⁴⁾
Hong Kong ⁽²⁶⁾	M	Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese ⁽²⁷⁾	HK	⁽²⁸⁾	di Hong Kong	di Hong Kong	dollaro di Hong Kong	HKD	cent
India	F	Repubblica dell'India	IN	New Delhi	indiano	indiano	rupia indiana	INR	paisa
Indonesia	F	Repubblica di Indonesia	ID	Giacarta	indonesiano	indonesiano	rupia indonesiana	IDR	sen
Iran	M	Repubblica islamica dell'Iran	IR	Teheran	iraniano	iraniano	rial iraniano	IRR	[dinaro] ⁽²⁹⁾
Iraq	M	Repubblica dell'Iraq	IQ	Baghdad	iracheno	iracheno	dinaro iracheno	IQD	fil
Irlanda	F	Irlanda ⁽³⁰⁾	IE	Dublino	irlandese	irlandese	euro	EUR	cent
Islanda	F	Islanda ⁽³¹⁾	IS	Reykjavik	islandese	islandese	corona islandese	ISK	—
Isola Christmas (I') ⁽³²⁾	F	Territorio dell'Isola Christmas	CX	Flying Fish Cove	dell'Isola Christmas	dell'Isola Christmas	dollaro australiano	AUD	cent
Isola di Bouvet (I') ⁽³³⁾	F	Isola di Bouvet	BV	—	—	dell'Isola di Bouvet	—	—	—
Isola di Man ⁽³⁴⁾	F	Isola di Man	IM	Douglas	mannese	mannese	sterlina di Man ⁽³⁵⁾	IMP ⁽³⁵⁾	penny
							lira sterlina	GBP	penny
Isola Norfolk (I') ⁽³⁶⁾	F	Territorio dell'Isola Norfolk	NF	Kingston	dell'Isola Norfolk	dell'Isola Norfolk	dollaro australiano	AUD	cent
Isole Åland ⁽³⁷⁾	F	Isole Åland	AX	Mariehamn	ålandese	ålandese	euro	EUR	cent
Isole Cayman (Ie) ⁽³⁸⁾	F	Isole Cayman	KY	George Town	delle Isole Cayman	delle Isole Cayman	dollaro delle Isole Cayman	KYD	cent
Isole Cocos (Ie) ⁽³⁹⁾	F	Territorio delle Isole Cocos	CC	West Island	delle Isole Cocos	delle Isole Cocos	dollaro australiano	AUD	cent
Isole Cook ⁽⁴⁰⁾	F	Isole Cook	CK	Avarua	delle Isole Cook	delle Isole Cook	dollaro neozelandese	NZD	cent
Isole Falkland (Ie) ⁽⁴¹⁾	F	Isole Falkland	FK	Stanley	delle Isole Falkland	delle Isole Falkland	sterlina delle Falkland	FKP	penny
Isole Heard e McDonald (Ie) ⁽⁴²⁾	F	Territorio delle Isole Heard e McDonald	HM	—	—	delle Isole Heard e McDonald	—	—	—
Isole Marianne settentrionali (Ie) ⁽⁴³⁾	F	Territorio autonomo delle Isole Marianne settentrionali	MP	Saipan	delle Isole Marianne settentrionali	delle Isole Marianne settentrionali	dollaro USA	USD	cent
Isole Marshall	F	Repubblica delle Isole Marshall	MH	Majuro	marshallese	marshallese	dollaro USA	USD	cent

(continua)

Denominazione corrente	Genere	Denominazione ufficiale	Codice ⁽¹⁾	Capitale/centro amministrativo	Etnico	Aggettivo	Moneta ⁽²⁾	Codice ⁽³⁾	Suddivisioni della moneta ⁽⁴⁾
<i>Isole minori periferiche degli Stati Uniti (le)</i> ⁽⁴⁴⁾	F	<i>Isole minori periferiche degli Stati Uniti</i>	UM	—	—	<i>delle Isole minori periferiche degli Stati Uniti</i>	dollaro USA	USD	cent
<i>Isole Pitcairn (le)</i> ⁽⁴⁵⁾	F	<i>Isole Pitcairn</i>	PN	Adamstown	<i>delle Isole Pitcairn</i>	<i>delle Isole Pitcairn</i>	dollaro neozelandese	NZD	cent
Isole Salomone	F	Isole Salomone	SB	Honiara	delle Isole Salomone	delle Isole Salomone	dollaro delle Isole Salomone	SBD	cent
<i>Isole Turks e Caicos (le)</i> ⁽⁴⁶⁾	F	<i>Isole Turks e Caicos</i>	TC	Cockburn Town	<i>delle Isole Turks e Caicos</i>	<i>delle Isole Turks e Caicos</i>	dollaro USA	USD	cent
<i>Isole Vergini americane (le)</i> ⁽⁴⁷⁾	F	<i>Isole Vergini degli Stati Uniti</i>	VI	Charlotte Amalie	<i>delle Isole Vergini americane</i>	<i>delle Isole Vergini americane</i>	dollaro USA	USD	cent
<i>Isole Vergini britanniche (le)</i> ⁽⁴⁸⁾	F	<i>Isole Vergini britanniche (le)</i>	VG	Road Town	<i>delle Isole Vergini britanniche</i>	<i>delle Isole Vergini britanniche</i>	dollaro USA	USD	cent
Israele	M	Stato d'Israele	IL	⁽⁴⁹⁾	israeliano	israeliano	shekel	ILS	agora
Italia	F	Repubblica italiana	IT	Roma	italiano	italiano	euro	EUR	cent
Jersey ⁽⁵⁰⁾	F	Baliato di Jersey	JE	Saint Helier	di Jersey	di Jersey	sterlina di Jersey ⁽⁵¹⁾	JEP ⁽⁵¹⁾	penny
							lira sterlina	GBP	penny
Kazakhstan	M	Repubblica del Kazakhstan	KZ	Astana	kazako	kazako	tenge	KZT	tiyn
Kenya	M	Repubblica del Kenya	KE	Nairobi	kenyota	kenyota	scellino del Kenya	KES	cent
Kirghizistan	M	Repubblica del Kirghizistan	KG	Bishkek	kirghiso	kirghiso	som	KGS	tyiyn
Kiribati	M	Repubblica di Kiribati	KI	Tarawa	di Kiribati	di Kiribati	dollaro australiano	AUD	cent
Kuwait	M	Stato del Kuwait	KW	Al Kuwait	kuwaitiano	kuwaitiano	dinaro kuwaitiano	KWD	fil
Laos	M	Repubblica democratica popolare del Laos	LA	Vientiane	laotiano	laotiano	kip	LAK	[att]
Lesotho	M	Regno di Lesotho	LS	Maseru	del Lesotho	del Lesotho	loti	LSL	sente
							rand	ZAR	cent
Lettonia	F	Repubblica di Lettonia	LV	Riga	lettone	lettone	euro	EUR	cent
Libano	M	Repubblica libanese	LB	Beirut	libanese	libanese	lira libanese	LBP	[piastra]

(continua)

Denominazione corrente	Genere	Denominazione ufficiale	Codice ⁽¹⁾	Capitale/centro amministrativo	Etnico	Aggettivo	Moneta ⁽²⁾	Codice ⁽³⁾	Suddivisioni della moneta ⁽⁴⁾
Liberia	F	Repubblica di Liberia	LR	Monrovia	liberiano	liberiano	dollaro liberiano	LRD	cent
Libia	F	Stato di Libia	LY	Tripoli	libico	libico	dinaro libico	LYD	dirham
Liechtenstein	M	Principato del Liechtenstein	LI	Vaduz	del Liechtenstein	del Liechtenstein	franco svizzero	CHF	centesimo
Lituania	F	Repubblica di Lituania	LT	Vilnius	lituano	lituano	euro	EUR	cent
Lussemburgo	M	Granducato di Lussemburgo ⁽⁵²⁾	LU	Lussemburgo	lussemburghese	lussemburghese	euro	EUR	cent
<i>Macao</i> ⁽⁵³⁾	<i>M</i>	<i>Regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica Popolare Cinese (la)</i> ⁽⁵⁴⁾	MO	<i>Macao</i> ⁽⁵⁵⁾	<i>di Macao</i>	<i>di Macao</i>	<i>pataca</i>	MOP	<i>avo</i>
Macedonia del Nord	F	Repubblica di Macedonia del Nord	MK	Skopje	macedone/cittadino della Repubblica di Macedonia del Nord ⁽⁵⁶⁾	della Repubblica di Macedonia del Nord, della Macedonia del Nord ⁽⁵⁷⁾	denar	MKD	deni
						macedone ⁽⁵⁷⁾			
Madagascar	M	Repubblica del Madagascar	MG	Antananarivo	malgascio	malgascio	ariary	MGA	iraimbilanja
Malawi	M	Repubblica del Malawi	MW	Lilongwe	malawiano	malawiano	kwacha del Malawi	MWK	tambala
Malaysia	F	Malaysia	MY	Kuala Lumpur ⁽⁵⁸⁾	malese	malese	ringgit	MYR	sen
Maldives	F	Repubblica delle Maldive	MV	Male	maldiviano	maldiviano	rupia maldiviana	MVR	laari
Mali	M	Repubblica del Mali	ML	Bamako	maliano	maliano	franco CFA (BCEAO)	XOF	centesimo
Malta	F	Repubblica di Malta	MT	La Valletta	maltese	maltese	euro	EUR	cent
Marocco	M	Regno del Marocco	MA	Rabat	marocchino	marocchino	dirham marocchino	MAD	centesimo
Marshall (cfr. Isole Marshall)									
<i>Martinica (la)</i> ⁽⁵⁹⁾	<i>F</i>	<i>Martinica (la)</i>	MQ	<i>Fort-de-France</i>	<i>martinicano</i>	<i>martinicano</i>	<i>euro</i>	EUR	<i>cent</i>
Mauritania	F	Repubblica islamica di Mauritania	MR	Nouakchott	mauritano, mauro	mauritano, mauro	ouguiya	MRU	khoum
Maurizio	F	Repubblica di Maurizio	MU	Port-Louis	mauriziano	mauriziano	rupia mauriziana	MUR	cent
<i>Mayotte</i> ⁽⁶⁰⁾	<i>F</i>	<i>Mayotte</i>	YT	<i>Mamoudzou</i>	<i>di Mayotte</i>	<i>di Mayotte</i>	<i>euro</i>	EUR	<i>cent</i>

(continua)

Denominazione corrente	Genere	Denominazione ufficiale	Codice ⁽¹⁾	Capitale/centro amministrativo	Etnico	Aggettivo	Moneta ⁽²⁾	Codice ⁽³⁾	Suddivisioni della moneta ⁽⁴⁾
Messico	M	Stati Uniti messicani	MX	Città del Messico	messicano	messicano	peso messicano	MXN	centavo
Micronesia	F	Stati federati di Micronesia	FM	Palikir	micronesiano	micronesiano	dollaro USA	USD	cent
Moldova	F	Repubblica di Moldova	MD	Chisinau	moldovo	moldovo	leu moldovo	MDL	ban
Monaco	M	Principato di Monaco	MC	Monaco	monegasco	monegasco	euro	EUR	cent
Mongolia	F	Mongolia	MN	Ulan-Bator	mongolo	mongolo	tughrik	MNT	mongo
Montenegro	M	Montenegro	ME	Podgorica	montenegrino montenegrina	montenegrino montenegrina	euro	EUR	cent
<i>Montserrat</i> ⁽⁶¹⁾	<i>M</i>	<i>Montserrat</i>	MS	<i>Plymouth</i> ⁽⁶²⁾	<i>di Montserrat</i>	<i>di Montserrat</i>	<i>dollaro dei Caraibi orientali</i>	XCD	<i>cent</i>
Mozambico	M	Repubblica del Mozambico	MZ	Maputo	mozambicano	mozambicano	metical	MZN	centavo
Myanmar/Birmania	M	Myanmar/Birmania ⁽⁶³⁾	MM	Naypyidaw	del Myanmar/ Birmania	del Myanmar/ Birmania	kyat	MMK	pya
Namibia	F	Repubblica di Namibia	NA	Windhoek	namibiano	namibiano	dollaro namibiano	NAD	cent
ZAR	cent								
Nauru	F	Repubblica di Nauru	NR	Yaren	nauruano	nauruano	dollaro australiano	AUD	cent
Nepal	M	Nepal	NP	Kathmandu	nepalese	nepalese	rupia nepalese	NPR	paisa
Nicaragua	M	Repubblica di Nicaragua	NI	Managua	nicaraguense, nicaraguegno	nicaraguense, nicaraguegno	córdoba oro	NIO	centavo
Niger	M	Repubblica del Niger	NE	Niamey	nigerino	nigerino	franco CFA (BCEAO)	XOF	centesimo
Nigeria	F	Repubblica federale della Nigeria	NG	Abuja	nigeriano	nigeriano	naira	NGN	kobo
Niue ⁽⁶⁴⁾	F	Niue	NU	Alofi	niueano	niueano	dollaro neozelandese	NZD	cent
Norvegia	F	Regno di Norvegia	NO	Oslo	norvegese	norvegese	corona norvegese	NOK	øre
<i>Nuova Caledonia (la)</i> ⁽⁶⁵⁾	<i>F</i>	<i>Nuova Caledonia</i>	NC	<i>Nouméa</i>	<i>neocaledoniano</i>	<i>neocaledoniano</i>	<i>franco CFP</i>	XPF	<i>centesimo</i>
Nuova Zelanda	F	Nuova Zelanda	NZ	Wellington	neozelandese	neozelandese	dollaro neozelandese	NZD	cent
Oman	M	Sultanato dell'Oman	OM	Mascate	omanita	omanita	rial omanita	OMR	baisa

(continua)

Denominazione corrente	Genere	Denominazione ufficiale	Codice ⁽¹⁾	Capitale/centro amministrativo	Etnico	Aggettivo	Moneta ⁽²⁾	Codice ⁽³⁾	Suddivisioni della moneta ⁽⁴⁾
Paesi Bassi ⁽⁶⁶⁾	M	Regno dei Paesi Bassi	NL	Amsterdam ⁽⁶⁷⁾	neerlandese ⁽⁶⁶⁾	neerlandese ⁽⁶⁶⁾	euro	EUR	cent
Pakistan	M	Repubblica islamica del Pakistan	PK	Islamabad	pakistano	pakistano	rupia pakistana	PKR	paisa
Palau	F	Repubblica di Palau	PW	Melekeok	palauano	palauano	dollaro USA	USD	cent
Panama	M	Repubblica di Panama	PA	Panama	panamense	panamense	balboa	PAB	centesimo
							dollaro USA	USD	cent
Papua Nuova Guinea	F	Stato indipendente di Papua Nuova Guinea	PG	Port Moresby	papuaiano	papuaiano	kina	PGK	toea
Paraguay	M	Repubblica del Paraguay	PY	Asunción	paraguayano	paraguayano	guarani	PYG	centesimo
Perù	M	Repubblica del Perù	PE	Lima	peruviano	peruviano	sol	PEN	centesimo
<i>Polinesia francese (la)</i> ⁽⁶⁸⁾	<i>F</i>	<i>Polinesia francese</i>	<i>PF</i>	<i>Papeete</i>	<i>polinesiano</i>	<i>polinesiano</i>	<i>franco CFP</i>	<i>XPF</i>	<i>centesimo</i>
Polonia	F	Repubblica di Polonia	PL	Varsavia	polacco	polacco	zloty	PLN	grosz
Portogallo	M	Repubblica portoghese	PT	Lisbona	portoghese	portoghese	euro	EUR	cent
<i>Portorico</i> ⁽⁶⁹⁾	<i>M</i>	<i>Stato libero associato di Portorico</i>	<i>PR</i>	<i>San Juan</i>	<i>portoricano</i>	<i>portoricano</i>	<i>dollaro USA</i>	<i>USD</i>	<i>cent</i>
Qatar	M	Stato del Qatar	QA	Doha	qatariano	qatariano	rial qatariano	QAR	dirham
Regno Unito ⁽⁷⁰⁾	M	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	UK	Londra	del Regno Unito, britannico	del Regno Unito, britannico	lira sterlina	GBP	penny
Repubblica centrafricana	F	Repubblica centrafricana	CF	Bangui	centrafricano	centrafricano	franco CFA (BEAC)	XAF	centesimo
Repubblica democratica del Congo	M	Repubblica democratica del Congo	CD	Kinshasa	della Repubblica democratica del Congo ⁽⁷¹⁾	della Repubblica democratica del Congo ⁽⁷¹⁾	franco congolese	CDF	centesimo
Repubblica dominicana	F	Repubblica dominicana	DO	Santo Domingo	dominicano	dominicano	peso dominicano	DOP	centavo
<i>Riunione (la)</i> ⁽⁷²⁾	<i>F</i>	<i>Riunione</i>	<i>RE</i>	<i>Saint-Denis</i>	<i>della Riunione</i>	<i>della Riunione</i>	<i>euro</i>	<i>EUR</i>	<i>cent</i>
Romania	F	Romania	RO	Bucarest	rumeno	rumeno	leu rumeno	RON	bani
Ruanda	M	Repubblica del Ruanda	RW	Kigali	ruandese	ruandese	franco ruandese	RWF	centesimo
Russia	F	Federazione russa	RU	Mosca	russo	russo	rublo russo	RUB	copeco

(continua)

Denominazione corrente	Genere	Denominazione ufficiale	Codice ⁽¹⁾	Capitale/centro amministrativo	Etnico	Aggettivo	Moneta ⁽²⁾	Codice ⁽³⁾	Suddivisioni della moneta ⁽⁴⁾
<i>Sahara occidentale (il)</i> ⁽⁷³⁾	M	<i>Sahara occidentale (il)</i>	EH	<i>El Ayun</i>	<i>del Sahara occidentale</i>	<i>del Sahara occidentale</i>	<i>dirham marocchino</i>	MAD	<i>centesimo</i>
<i>Saint-Barthélemy</i> ⁽⁷⁴⁾	F	<i>Collettività di Saint-Barthélemy</i>	BL	<i>Gustavia</i>	<i>di Saint-Barthélemy</i>	<i>di Saint-Barthélemy</i>	<i>euro</i>	EUR	<i>cent</i>
Saint Kitts e Nevis	F	Federazione di Saint Kitts e Nevis	KN	Basseterre	di Saint Kitts e Nevis	di Saint Kitts e Nevis	dollaro dei Caraibi orientali	XCD	cent
<i>Saint-Martin</i> ⁽⁷⁵⁾	F	<i>Collettività di Saint-Martin</i>	MF	<i>Marigot</i>	<i>di Saint-Martin</i>	<i>di Saint-Martin</i>	<i>euro</i>	EUR	<i>cent</i>
<i>Saint Pierre e Miquelon</i> ⁽⁷⁶⁾	M	<i>Collettività territoriale di Saint Pierre e Miquelon</i>	PM	<i>Saint-Pierre</i>	<i>di Saint Pierre e Miquelon</i>	<i>di Saint Pierre e Miquelon</i>	<i>euro</i>	EUR	<i>cent</i>
Saint Vincent e Grenadine	F	Saint Vincent e Grenadine	VC	Kingstown	di Saint Vincent e Grenadine	di Saint Vincent e Grenadine	dollaro dei Caraibi orientali	XCD	cent
Salomone (cfr. Isole Salomone)									
Samoa	F	Stato indipendente di Samoa	WS	Apia	samoano	samoano	tala	WST	sene
<i>Samoa americane (le)</i> ⁽⁷⁷⁾	F	<i>Territorio delle Samoa americane</i>	AS	<i>Pago Pago</i> ⁽⁷⁸⁾	<i>delle Samoa americane</i>	<i>delle Samoa americane</i>	<i>dollaro USA</i>	USD	<i>cent</i>
San Marino	M	Repubblica di San Marino	SM	San Marino	sammarinese	sammarinese	euro	EUR	cent
Santa Lucia	F	Santa Lucia	LC	Castries	di Santa Lucia	di Santa Lucia	dollaro dei Caraibi orientali	XCD	cent
Santa Sede/Stato della Città del Vaticano ⁽⁷⁹⁾	F	Santa Sede/Stato della Città del Vaticano	VA	—/Città del Vaticano	della Santa Sede/dello Stato della Città del Vaticano	della Santa Sede/dello Stato della Città del Vaticano	euro	EUR	cent
<i>Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha</i> ⁽⁸⁰⁾	F	<i>Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha</i>	SH	<i>Jamestown</i>	<i>di Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha</i>	<i>di Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha</i>	<i>sterlina di Sant'Elena (Sant'Elena e Ascensione)</i>	SHP	<i>penny</i>
							<i>lira sterlina (Ascensione e Tristan da Cunha)</i>	GBP	<i>penny</i>
Sao Tomé e Principe	M	Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe	ST	Sao Tomé	di Sao Tomé e Principe	di Sao Tomé e Principe	dobra	STN	centimo
Seychelles	F	Repubblica delle Seychelles	SC	Victoria	delle Seychelles	delle Seychelles	rupia delle Seychelles	SCR	cent
Senegal	M	Repubblica del Senegal	SN	Dakar	senegalese	senegalese	franco CFA (BCEAO)	XOF	centesimo

(continua)

Denominazione corrente	Genere	Denominazione ufficiale	Codice ⁽¹⁾	Capitale/centro amministrativo	Etnico	Aggettivo	Moneta ⁽²⁾	Codice ⁽³⁾	Suddivisioni della moneta ⁽⁴⁾
Serbia	F	Repubblica di Serbia	RS	Belgrado	serbo	serbo	dinaro serbo	RSD	para
Sierra Leone	F	Repubblica di Sierra Leone	SL	Freetown	sierraleonese	sierraleonese	leone	SLE	cent
Singapore	F	Repubblica di Singapore	SG	Singapore	singaporiano	singaporiano	dollaro di Singapore	SGD	cent
<i>Sint Maarten</i>	<i>F</i>	<i>Sint Maarten</i>	SX	<i>Philipsburg</i>	<i>di Sint Maarten</i>	<i>di Sint Maarten</i>	<i>fiorino caraibico</i>	XCG	<i>cent</i>
Siria	F	Repubblica araba siriana	SY	Damasco	siriano	siriano	lira sterlina siriana	SYP	piastra
Slovacchia	F	Repubblica slovacca	SK	Bratislava	slovacco	slovacco	euro	EUR	cent
Slovenia	F	Repubblica di Slovenia	SI	Lubiana	sloveno	sloveno	euro	EUR	cent
Somalia	F	Repubblica federale di Somalia	SO	Mogadiscio	somalo	somalo	scellino somalo	SOS	cent
Spagna	F	Regno di Spagna	ES	Madrid	spagnolo	spagnolo	euro	EUR	cent
Sri Lanka	M	Repubblica democratica socialista di Sri Lanka	LK	Sri Jayawardenapura Kotte ⁽⁸¹⁾	di Sri Lanka	di Sri Lanka	rupia di Sri Lanka	LKR	cent
Stati Uniti	M	Stati Uniti d'America	US	Washington	statunitense	statunitense	dollaro USA	USD	cent
Stato della Città del Vaticano (cfr. Santa Sede)									
Sud Africa	M	Repubblica del Sud Africa	ZA	Pretoria ⁽⁸²⁾	sudafricano	sudafricano	rand	ZAR	cent
Sudan	M	Repubblica del Sudan	SD	Khartoum	sudanese	sudanese	sterlina sudanese	SDG	piastra
Sud Sudan	M	Repubblica del Sud Sudan	SS	Giuba	sud-sudanese	sud-sudanese	sterlina sud-sudanese	SSP	piastra
Suriname	M	Repubblica di Suriname	SR	Paramaribo	surinamese	surinamese	dollaro del Suriname	SRD	cent
<i>Svalbard e Jan Mayen</i> ⁽⁸³⁾	<i>F</i>	<i>Svalbard e Jan Mayen</i>	SJ	<i>Longyearbyen (Svalbard), Olonkinbyen (Jan Mayen)</i>	<i>di Svalbard, di Jan Mayen</i>	<i>di Svalbard, di Jan Mayen</i>	<i>corona norvegese</i>	NOK	<i>øre</i>
Svezia	F	Regno di Svezia	SE	Stoccolma	svedese	svedese	corona svedese	SEK	öre
Svizzera	F	Confederazione svizzera	CH	Berna	svizzero, elvetico	svizzero, elvetico	franco svizzero	CHF	centesimo
Swaziland (cfr. Eswatini)									
Tagikistan	M	Repubblica del Tagikistan	TJ	Dusanbe	tagiko	tagiko	somoni	TJS	diram

(continua)

Denominazione corrente	Genere	Denominazione ufficiale	Codice ⁽¹⁾	Capitale/centro amministrativo	Etnico	Aggettivo	Moneta ⁽²⁾	Codice ⁽³⁾	Suddivisioni della moneta ⁽⁴⁾
Taiwan	F	Taiwan ⁽⁸⁴⁾	TW	Taipei	taiwanese	taiwanese	nuovo dollaro di Taiwan	TWD	fen
Tanzania	F	Repubblica unita della Tanzania	TZ	Dodoma ⁽⁸⁵⁾	tanzaniano	tanzaniano	scellino della Tanzania	TZS	cent
<i>Terre australi e antartiche francesi (le)</i> ⁽⁸⁶⁾	<i>F</i>	<i>Terre australi e antartiche francesi</i>	TF	⁽⁸⁷⁾	—	<i>delle Terre australi e antartiche francesi</i>	euro	EUR	cent
<i>Territorio britannico dell'Oceano Indiano (il)</i> ⁽⁸⁸⁾	<i>M</i>	<i>Territorio britannico dell'Oceano Indiano</i>	IO	—	—	<i>del Territorio britannico dell'Oceano Indiano</i>	dollaro USA	USD	cent
Thailandia	F	Regno di Thailandia	TH	Bangkok	thailandese	thailandese	baht	THB	satang
Timor Leste	M	Repubblica democratica di Timor Leste	TL	Dili	di Timor Leste	di Timor Leste	dollaro USA	USD	cent
Togo	M	Repubblica del Togo	TG	Lomé	togolese	togolese	franco CFA (BCEAO)	XOF	centesimo
<i>Tokelau (le)</i> ⁽⁸⁹⁾	<i>F</i>	<i>le Tokelau</i>	TK	⁽⁹⁰⁾	<i>tokelauano</i>	<i>tokelauano</i>	<i>dollaro neozelandese</i>	NZD	cent
Tonga	F	Regno di Tonga	TO	Nuku'alofa	tongano	tongano	paanga	TOP	seniti
Trinidad e Tobago	F	Repubblica di Trinidad e Tobago	TT	Port of Spain	di Trinidad e Tobago	di Trinidad e Tobago	dollaro di Trinidad e Tobago	TTD	cent
Tunisia	F	Repubblica tunisina	TN	Tunisi	tunisino	tunisino	dinaro tunisino	TND	millime
Turchia	F	Repubblica di Turchia	TR	Ankara	turco	turco	lira turca	TRY	kurus
Turkmenistan	M	Turkmenistan	TM	Ashgabat	turkmeno	turkmeno	manat turkmeno	TMT	tenge
Tuvalu	F	Tuvalu	TV	Funafuti	tuvaluano	tuvaluano	dollaro australiano	AUD	cent
Ucraina	F	Ucraina	UA	Kiev	ucraino	ucraino	hrivna	UAH	copeco
Uganda	M	Repubblica dell'Uganda	UG	Kampala	ugandese	ugandese	scellino ugandese	UGX	cent
Ungheria	F	Ungheria	HU	Budapest	ungherese	ungherese	fiorino ungherese	HUF	[fillér]
Uruguay	M	Repubblica orientale dell'Uruguay	UY	Montevideo	uruguayano	uruguayano	peso uruguayano	UYU	centesimo
Uzbekistan	M	Repubblica dell'Uzbekistan	UZ	Tashkent	uzbeko	uzbeko	sum	UZS	tiyin
Vanuatu	F	Repubblica di Vanuatu	VU	Port Vila	di Vanuatu	di Vanuatu	vatu	VUV	—

(continua)

Denominazione corrente	Genere	Denominazione ufficiale	Codice ⁽¹⁾	Capitale/centro amministrativo	Etnico	Aggettivo	Moneta ⁽²⁾	Codice ⁽³⁾	Suddivisioni della moneta ⁽⁴⁾
Venezuela	M	Repubblica bolivariana del Venezuela	VE	Caracas	venezuelano	venezuelano	bolivar sovrano	VES ⁽⁹¹⁾	centesimo
Vietnam	M	Repubblica socialista del Vietnam	VN	Hanoi	vietnamita	vietnamita	dong	VND	[hào (10)] [xu (100)]
<i>Wallis e Futuna</i> ⁽⁹²⁾	<i>F</i>	<i>Territorio delle isole Wallis e Futuna</i>	WF	<i>Mata-Utu</i>	<i>di Wallis e Futuna</i>	<i>di Wallis e Futuna</i>	<i>franco CFP</i>	XPF	<i>centesimo</i>
Yemen	M	Repubblica dello Yemen	YE	Sana'a	yemenita	yemenita	rial yemenita	YER	fls
Zambia	M	Repubblica dello Zambia	ZM	Lusaka	zambiano	zambiano	kwacha zambiano	ZMW	ngwee
Zimbabwe	M	Repubblica dello Zimbabwe	ZW	Harare	zimbabwano	zimbabwano	Zimbabwe Gold	ZWG	cent

e note in corsivo riguardano unicamente la versione italiana.

- ⁽¹⁾ **Colonna «Codice (paese)»:** codici ISO 3166 alfa-2, tranne per la Grecia e il Regno Unito (utilizzare EL e UK e non GR e GB). Cfr. anche [punti 7.1.1](#) (denominazioni e sigle da utilizzare), [7.1.2](#) (ordine di enumerazione degli Stati) e [allegato A6](#) (classificazione alfabetica dei codici dei paesi).
- ⁽²⁾ **Colonna «Moneta»:** franco CFA (BCEAO) = franco della comunità finanziaria dell'Africa (Communauté financière africaine), emesso dalla Banca centrale degli Stati dell'Africa occidentale; franco CFA (BEAC) = franco della comunità finanziaria dell'Africa centrale (Coopération financière en Afrique centrale), emesso dalla Banca degli Stati dell'Africa centrale.
- ⁽³⁾ **Colonna «Codice (moneta)»:** codice ISO 4217, tranne GGP (Guernsey), IMP (Isola di Man) et JEP (Jersey) — codici particolari.
- ⁽⁴⁾ **Colonna «Suddivisioni della moneta»:** la suddivisione dell'euro è il cent. Tuttavia, ai sensi del considerando 2 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, la scelta del nome «cent» non esclude l'utilizzo delle varianti linguistiche di tale termine in uso comune negli Stati membri. Nei testi dell'Unione europea si utilizza di preferenza il termine «cent» (obbligatorio nei testi legali). Le suddivisioni tra parentesi quadre non sono più in circolazione (ma non sono state ufficialmente poste fuori corso).
- ⁽⁵⁾ **Anguilla:** territorio d'oltremare britannico.
- ⁽⁶⁾ **Aruba:** entità autonoma del Regno dei Paesi Bassi.
- ⁽⁷⁾ **Benin:** la sede del governo è a Cotonou.
- ⁽⁸⁾ **Bermuda:** territorio d'oltremare britannico.
- ⁽⁹⁾ **Bolivia:** Sucre è la capitale costituzionale. La sede del governo è a La Paz.
- ⁽¹⁰⁾ **Burundi:** dal 4.2.2019 Gitega è la capitale politica e Bujumbura la capitale economica.
- ⁽¹¹⁾ **Clipperton:** dominio pubblico dello Stato francese.
- ⁽¹²⁾ **Clipperton:** il codice CP non fa parte della norma ISO 3166-1 come tale, ma è un codice eccezionalmente riservato per l'ISO.
- ⁽¹³⁾ **Costa d'Avorio:** Côte d'Ivoire è la denominazione ufficiale voluta dall'ambasciata ivoriana.
- ⁽¹⁴⁾ **Costa d'Avorio:** Yamoussoukro è la capitale ufficiale; Abidjan è il centro amministrativo.
- ⁽¹⁵⁾ **El Salvador:** benché non sia quasi più utilizzato, il colón salvadoreño conserva lo status di moneta ufficiale.
- ⁽¹⁶⁾ **Fær Øer:** territorio autonomo della Danimarca.
- ⁽¹⁷⁾ **Georgia del sud e Sandwich australi:** territorio d'oltremare britannico (amministrato dal governatore delle Isole Falkland).
- ⁽¹⁸⁾ **Giappone:** il sen è attualmente utilizzato solo a fini contabili.

- ⁽¹⁹⁾ **Gibilterra:** territorio d'oltremare britannico.
- ⁽²⁰⁾ **Groenlandia:** territorio autonomo della Danimarca.
- ⁽²¹⁾ **Guadalupa:** dipartimento e regione d'oltremare della Francia (DOM-ROM = département et région d'outre-mer).
- ⁽²²⁾ **Guam:** territorio degli Stati Uniti d'America.
- ⁽²³⁾ **Guernsey:** dipendenza della Corona britannica. Non fa parte del Regno Unito, ma ne dipende per i suoi affari esteri.
- ⁽²⁴⁾ **Guernsey:** variante della sterlina inglese senza codice ISO proprio. Quando è richiesto un codice distinto si usa in genere il codice GGP.
- ⁽²⁵⁾ **Guyana francese:** dipartimento e regione d'oltremare della Francia (DOM-ROM = département et région d'outre-mer).
- ⁽²⁶⁾ **Hong Kong:** la denominazione «Hong Kong, Cina» è inoltre utilizzata in circostanze specifiche: «La regione amministrativa speciale di Hong Kong può in proprio, con il nome di “Hong Kong, Cina”, intrattenere e sviluppare relazioni e concludere e dare esecuzione ad accordi con Stati e unità territoriali straniere nonché con organizzazioni internazionali negli ambiti pertinenti quali l'ambito economico, commerciale, finanziario e monetario, dei trasporti marittimi, delle comunicazioni, del turismo, della cultura e dello sport» (articolo 151 della legge fondamentale, [traduzione sul sito del ministero degli Affari esteri della Repubblica popolare cinese](#)).
- ⁽²⁷⁾ **Hong Kong:** la denominazione ufficiale completa può essere abbreviata in «Regione amministrativa speciale di Hong Kong» o «RAS di Hong Kong».
- ⁽²⁸⁾ **Hong Kong:** la capitale de jure è Pechino. Il centro amministrativo è situato a Government Hill.
- ⁽²⁹⁾ **Iran:** Il rial ufficialmente è suddiviso in 100 dinari ma, a causa del suo basso valore attuale, le sue frazioni non sono più utilizzate. Gli iraniani usano il toman, che vale 10 rial.
- ⁽³⁰⁾ **Irlanda:** non utilizzare «Repubblica d'Irlanda». Benché tale denominazione compaia in alcuni documenti, essa non ha alcun carattere ufficiale.
- ⁽³¹⁾ **Islanda:** non utilizzare «Repubblica d'Islanda». Benché tale denominazione compaia in alcuni documenti, essa non ha alcun carattere ufficiale.
- ⁽³²⁾ **Isola Christmas:** territorio dell'Australia (da non confondere con l'isola Christmas, o Kiritimati, facente parte della Repubblica di Kiribati).
- ⁽³³⁾ **Isola di Bouvet:** territorio disabitato dipendente dalla Norvegia.
- ⁽³⁴⁾ **Isola di Man:** dipendenza della Corona britannica. Non fa parte del Regno Unito, ma ne dipende per i suoi affari esteri.
- ⁽³⁵⁾ **Isola di Man:** variante della sterlina inglese senza codice ISO proprio. Quando è richiesto un codice distinto si usa in genere il codice IMP.
- ⁽³⁶⁾ **Isola Norfolk:** territorio autonomo dell'Australia.
- ⁽³⁷⁾ **Isole Åland:** queste isole, sotto sovranità finlandese, godono di uno statuto di autonomia. I rapporti speciali tra l'Unione europea e le Isole Åland sono definiti in un protocollo allegato all'atto di adesione (protocollo che conferma inoltre lo statuto speciale delle Isole Åland in base al diritto internazionale).
- ⁽³⁸⁾ **Isole Cayman:** territorio d'oltremare britannico.
- ⁽³⁹⁾ **Isole Cocos:** territorio dell'Australia.
- ⁽⁴⁰⁾ **Isole Cook:** autoamministrazione in libera associazione con la Nuova Zelanda.
- ⁽⁴¹⁾ **Isole Falkland:** territorio d'oltremare britannico (già «Isole Malvine»).
- ⁽⁴²⁾ **Isole Heard e McDonald:** territorio dell'Australia.
- ⁽⁴³⁾ **Isole Marianne settentrionali:** territorio autonomo dipendente dagli Stati Uniti d'America (Stato libero associato).
- ⁽⁴⁴⁾ **Isole minori periferiche degli Stati Uniti:** territori degli Stati Uniti d'America.
- ⁽⁴⁵⁾ **Isole Pitcairn:** territorio d'oltremare britannico.
- ⁽⁴⁶⁾ **Isole Turks e Caicos:** territorio d'oltremare britannico.
- ⁽⁴⁷⁾ **Isole Vergini americane:** territorio degli Stati Uniti d'America.
- ⁽⁴⁸⁾ **Isole Vergini britanniche:** territorio d'oltremare britannico.
- ⁽⁴⁹⁾ **Israele:** il Parlamento e il ministero degli Affari esteri israeliani si trovano a Gerusalemme. Gli Stati membri dell'Unione europea hanno la loro ambasciata a Tel Aviv.
- ⁽⁵⁰⁾ **Jersey:** dipendenza della Corona britannica. Non fa parte del Regno Unito, ma ne dipende per i suoi affari esteri.
- ⁽⁵¹⁾ **Jersey:** variante della sterlina inglese senza codice ISO proprio. Quando è richiesto un codice distinto si usa in genere il codice JEP.
- ⁽⁵²⁾ **Lussemburgo:** «di Lussemburgo» e non «del Lussemburgo» perché è la città che dà il nome al paese.

- (53) **Macao:** la denominazione «Macao, Cina» è inoltre utilizzata in circostanze specifiche: «La regione amministrativa speciale di Macao può in proprio, con il nome di “Macao, Cina”, intrattenere e sviluppare relazioni e concludere e dare esecuzione ad accordi con Stati e unità territoriali straniere nonché con organizzazioni internazionali negli ambiti pertinenti quali l'ambito economico, commerciale, finanziario e monetario, dei trasporti marittimi, delle comunicazioni, del turismo, della cultura, delle scienze, della tecnologia» (articolo 136 della legge fondamentale, [traduzione libera dalla versione originale portoghese sul sito ufficiale di Macao](#)).
- (54) **Macao:** la denominazione ufficiale completa può essere abbreviata in «Regione amministrativa speciale di Macao» o «RAS di Macao».
- (55) **Macao:** la capitale de jure è Pechino. Il centro amministrativo è situato a Macao.
- (56) **Macedonia del Nord:** secondo l'accordo di Prespa, il riferimento «macedone/cittadino della Repubblica di Macedonia del Nord» va usato nella sua integralità.
- (57) **Macedonia del Nord:** il riferimento aggettivale allo Stato, ai suoi organi ufficiali e ad altri enti pubblici nonché a enti e soggetti privati che sono collegati allo stato, sono istituiti per legge e ricevono sostegno finanziario dallo Stato per attività all'estero deve essere in linea con la sua denominazione ufficiale o la relativa forma breve, ossia «della Repubblica di Macedonia del Nord» ovvero «della Macedonia del Nord». In tutti i casi sopramenzionati non possono essere usati altri riferimenti aggettivali, inclusi «macedone del Nord» e «macedone». In altri contesti, inclusi i riferimenti a enti e soggetti privati che non sono collegati allo stato e a enti pubblici, non sono istituiti per legge e non ricevono sostegno finanziario dallo stato per attività all'estero, può essere usato l'aggettivo «macedone». L'aggettivo «macedone» può parimenti essere usato in riferimento ad attività. Quanto sopra lascia impregiudicato il processo istituito dall'accordo di Prespa riguardo a nomi commerciali, marchi e marche e ai toponimi composti esistenti alla data della firma dell'accordo di Prespa.
- (58) **Malaysia:** Kuala Lumpur è la capitale ufficiale. La sede del governo è a Putrajaya.
- (59) **Martinica:** dipartimento e regione d'oltremare della Francia (DOM-ROM = département et région d'outre-mer).
- (60) **Mayotte:** anteriormente collettività d'oltremare della Francia (COM = collectivité d'outre-mer) con la denominazione specifica «Collettività dipartimentale di Mayotte», Mayotte è divenuta dipartimento e regione d'oltremare (DOM-ROM = département et région d'outre-mer) il 31.3.2011.
- (61) **Montserrat:** territorio d'oltremare britannico.
- (62) **Montserrat:** la città è stata distrutta da una eruzione vulcanica. Per questo motivo le istituzioni governative sono state trasferite a Brades.
- (63) **Myanmar/Birmania:** le Nazioni Unite utilizzano i termini «Myanmar» (forma breve) e «Repubblica dell'Unione di Myanmar» (forma lunga), ma nei testi dell'UE si raccomanda di utilizzare la forma «Myanmar/Birmania».
- (64) **Niue:** autoamministrazione in libera associazione con la Nuova Zelanda.
- (65) **Nuova Caledonia:** collettività sui generis della Francia.
- (66) **Paesi Bassi:** utilizzare «Paesi Bassi» e «neerlandese» [e non «Olanda» e «olandese», che si riferiscono solo a una parte dei Paesi Bassi (due province)].
- (67) **Paesi Bassi:** Amsterdam è la capitale costituzionale; L'Aia è la sede del governo.
- (68) **Polinesia francese:** collettività d'oltremare della Francia (COM = collectivité d'outre-mer); anche con la denominazione specifica «Paese d'oltremare della Polinesia francese».
- (69) **Portorico:** territorio autonomo dipendente degli Stati Uniti d'America (Stato libero associato).
- (70) **Regno Unito:** utilizzare «Regno Unito» e non «Gran Bretagna» (insieme di Inghilterra, Scozia e Galles). Il Regno Unito, oltre queste tre entità, include anche l'Irlanda del Nord. Il termine puramente geografico «isole britanniche» ricopre al tempo stesso l'Irlanda e le dipendenze della Corona (isola di Man e isole anglo-normanne che non fanno parte del Regno Unito).
- (71) **Repubblica democratica del Congo:** si può utilizzare anche l'aggettivo «congolese» laddove inequivocabilmente non si faccia riferimento alla Repubblica del Congo.
- (72) **Riunione:** dipartimento e regione d'oltremare della Francia (DOM-ROM = département et région d'outre-mer).
- (73) **Sahara occidentale:** territorio conteso fra il Marocco e il Fronte Polisario (sotto il controllo dell'ONU). Nel 1976, quest'ultimo ha proclamato la Repubblica democratica araba sahraui (RASD) che non è stata riconosciuta ufficialmente dall'Unione europea.
- (74) **Saint-Barthélemy:** collettività d'oltremare della Francia (COM = collectivité d'outre-mer), con la denominazione specifica «Collettività di Saint-Barthélemy».
- (75) **Saint-Martin:** collettività d'oltremare della Francia (COM = collectivité d'outre-mer), con la denominazione specifica di «Collettività di Saint-Martin».
- (76) **Saint Pierre e Miquelon:** collettività d'oltremare della Francia (COM = collectivité d'outre-mer), con la denominazione specifica «Collettività territoriale di Saint Pierre e Miquelon».
- (77) **Samoa americane:** territorio degli Stati Uniti d'America.
- (78) **Samoa americane:** Pago Pago è la capitale ufficiale (sede costituzionale del governo: Fagatogo).
- (79) **Santa Sede/Stato della Città del Vaticano:** la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano sono due entità ben distinte di diritto internazionale (per maggiori informazioni, cfr. sito internet ufficiale: http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/corpo-diplomatico_index_it.html). È la Santa Sede, e non lo Stato del Vaticano, che è accreditata presso le istituzioni europee, gli Stati sovrani e le organizzazioni specializzate delle Nazioni Unite.
- (80) **Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha:** territorio d'oltremare britannico.
- (81) **Svalbard e Jan Mayen:** territori della Norvegia.

- ⁽⁸²⁾ **Sri Lanka:** Sri Jayawardenapura Kotte è la capitale amministrativa e Colombo la città più importante.
- ⁽⁸³⁾ **Sud Africa:** Pretoria (Tshwane) è la capitale amministrativa. Città del Capo è la capitale legislativa e Bloemfontein la capitale giudiziaria.
- ⁽⁸⁴⁾ **Taiwan:** «Taiwan» è il nome con cui il paese è designato dai governi che non intrattengono relazioni diplomatiche con Taipei in base alla risoluzione delle Nazioni Unite dell'ottobre 1971. «Repubblica di Cina» è il nome riconosciuto ufficialmente dalle autorità di Taipei.
- ⁽⁸⁵⁾ **Tanzania:** numerose istituzioni sono tuttora situate a Dar es Salaam.
- ⁽⁸⁶⁾ **Terre australi e antartiche francesi:** territorio d'oltremare della Francia a statuto speciale.
- ⁽⁸⁷⁾ **Terre australi e antartiche francesi:** amministrazione a Saint-Pierre (Riunione).
- ⁽⁸⁸⁾ **Territorio britannico dell'Oceano Indiano:** territorio d'oltremare britannico.
- ⁽⁸⁹⁾ **Tokelau:** territorio della Nuova Zelanda.
- ⁽⁹⁰⁾ **Tokelau:** nessuna capitale. Ognuno dei tre atolli possiede il suo proprio centro amministrativo.
- ⁽⁹¹⁾ **Venezuela:** il bolivar sovrano (VES) è stato messo in circolazione il 20 agosto 2018 in sostituzione del bolivar (VEF): 1 VES = 100 000 VEF. Sebbene il precedente bolivar sia stato ritirato nella stessa data, alcune banconote denominate in VEF determinate dalla Banca centrale del Venezuela rimangono in circolazione. La data di ritiro di tali banconote dalla circolazione sarà comunicata in seguito dalla Banca centrale.
- ⁽⁹²⁾ **Wallis e Futuna:** collettività d'oltremare della Francia (COM = collectivité d'outre-mer).

Regole d'uso

Le principali fonti sono:

- Calendario Atlante De Agostini, Istituto geografico De Agostini, Novara.
- Dizionario d'ortografia e di pronunzia, ERI/Edizioni RAI, Torino.
- Codici ISO.
- Ministero degli Affari esteri.

Uso degli articoli

L'articolo non è mai utilizzato davanti ai nomi di alcuni Stati: Cipro, Cuba, Haiti, Israele, Malta, Monaco, San Marino, Singapore, Taiwan.

Nelle denominazioni ufficiali in cui le parole «Regno», «Repubblica» ecc. sono associate al nome dello stato, sono applicate in genere le seguenti regole:

- «d'» o «di» con i nomi che non sono preceduti da un articolo e cominciano rispettivamente con una vocale o una consonante:

il Granducato di Lussemburgo,

il Principato di Monaco,

la Repubblica di Malta,

lo Stato d'Israele,

- «d'» o «di» con i nomi femminili al singolare:

Repubblica d'Indonesia,

Regno di Danimarca,

Repubblica di Polonia,

- «del» o «dell'», «dei» o «degli» con i nomi di genere maschile, singolare o plurale:

Repubblica del Burundi,

Regno dei Paesi Bassi,

- «delle» con i nomi femminili al plurale:

Repubblica delle Seychelles.

Allegato A6 Codici dei paesi e dei territori

(continua)

Codice ⁽¹⁾	Stato/territorio
AD	Andorra
AE	Emirati arabi uniti
AF	Afghanistan
AG	Antigua e Barbuda
AI	Anguilla
AL	Albania
AM	Armenia
AO	Angola
AQ	Antartide
AR	Argentina
AS	Samoa americane
AT	Austria
AU	Australia
AW	Aruba
AX	Isole Åland
AZ	Azerbaijan
BA	Bosnia-Erzegovina
BB	Barbados
BD	Bangladesh
BE	Belgio
BF	Burkina Faso
BG	Bulgaria
BH	Bahrein
BI	Burundi
BJ	Benin
BL	Saint-Barthélemy
BM	Bermuda
BN	Brunei
BO	Bolivia
BR	Brasile
BS	Bahamas
BT	Bhutan
BV	Isola di Bouvet
BW	Botswana
BY	Bielorussia
BZ	Belize
CA	Canada

Codice ⁽¹⁾	Stato/territorio
CC	Isole Cocos
CD	Repubblica democratica del Congo
CF	Repubblica centrafricana
CG	Congo
CH	Svizzera
CI	Costa d'Avorio
CK	Isole Cook
CL	Cile
CM	Camerun
CN	Cina
CO	Colombia
CP	Clipperton
CR	Costa Rica
CU	Cuba
CV	Cabo Verde
CW	Curaçao
CX	Isola Christmas
CY	Cipro
CZ	Cechia
DE	Germania
DJ	Gibuti
DK	Danimarca
DM	Dominica
DO	Repubblica dominicana
DZ	Algeria
EC	Ecuador
EE	Estonia
EG	Egitto
EH	Sahara occidentale
EL	Grecia
ER	Eritrea
ES	Spagna
ET	Etiopia
FI	Finlandia
FJ	Fiji
FK	Isole Falkland
FM	Micronesia

(continua)

Codice ⁽¹⁾	Stato/territorio
FO	Fær Øer
FR	Francia
GA	Gabon
GD	Grenada
GE	Georgia
GF	Guyana francese
GG	Guernsey
GH	Ghana
GI	Gibilterra
GL	Groenlandia
GM	Gambia
GN	Guinea
GP	Guadalupa
GQ	Guinea equatoriale
GS	Georgia del sud e Sandwich australi
GT	Guatemala
GU	Guam
GW	Guinea-Bissau
GY	Guyana
HK	Hong Kong
HM	Isole Heard e McDonald
HN	Honduras
HR	Croazia
HT	Haiti
HU	Ungheria
ID	Indonesia
IE	Irlanda
IL	Israele
IM	Isola di Man
IN	India
IO	Territorio britannico dell'Oceano Indiano
IQ	Iraq
IR	Iran
IS	Islanda
IT	Italia
JE	Jersey
JM	Giamaica
JO	Giordania
JP	Giappone
KE	Kenya
KG	Kirghizistan

(continua)

Codice ⁽¹⁾	Stato/territorio
KH	Cambogia
KI	Kiribati
KM	Comore
KN	Saint Kitts e Nevis
KP	Corea del Nord
KR	Corea del Sud
KW	Kuwait
KY	Isole Cayman
KZ	Kazakhstan
LA	Laos
LB	Libano
LC	Santa Lucia
LI	Liechtenstein
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
LV	Lettonia
LY	Libia, Gran Giamahiria araba libica
MA	Marocco
MC	Monaco
MD	Moldova
ME	Montenegro
MF	Saint-Martin
MG	Madagascar
MH	Isole Marshall
MK	Macedonia del Nord
ML	Mali
MM	Myanmar/Birmania
MN	Mongolia
MO	Macao
MP	Isole Marianne settentrionali
MQ	Martinica
MR	Mauritania
MS	Montserrat
MT	Malta
MU	Maurizio
MV	Maldiva
MW	Malawi
MX	Messico

(continua)

Codice ⁽¹⁾	Stato/territorio
MY	Malaysia
MZ	Mozambico
NA	Namibia
NC	Nuova Caledonia
NE	Niger
NF	Isola Norfolk
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NL	Paesi Bassi
NO	Norvegia
NP	Nepal
NR	Nauru
NU	Niue
NZ	Nuova Zelanda
OM	Oman
PA	Panama
PE	Perù
PF	Polinesia francese
PG	Papua Nuova Guinea
PH	Filippine
PK	Pakistan
PL	Polonia
PM	Saint Pierre e Miquelon
PN	Isole Pitcairn
PR	Portorico
PT	Portogallo
PW	Palau
PY	Paraguay
QA	Qatar
RE	Riunione
RO	Romania
RS	Serbia
RU	Russia
RW	Ruanda
SA	Arabia Saudita
SB	Salomone
SC	Seychelles
SD	Sudan
SE	Svezia
SG	Singapore
SH	Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha

(continua)

Codice ⁽¹⁾	Stato/territorio
SI	Slovenia
SJ	Svalbard e Jan Mayen
SK	Slovacchia
SL	Sierra Leone
SM	San Marino
SN	Senegal
SO	Somalia
SR	Suriname
SS	Sud Sudan
ST	Sao Tomé e Principe
SV	El Salvador
SX	Sint Maarten
SY	Siria
SZ	Eswatini
TC	Isole Turks e Caicos
TD	Ciad
TF	Terre australi e antartiche francesi
TG	Togo
TH	Thailandia
TJ	Tagikistan
TK	Tokelau
TL	Timor Leste
TM	Turkmenistan
TN	Tunisia
TO	Tonga
TR	Turchia
TT	Trinidad e Tobago
TV	Tuvalu
TW	Taiwan
TZ	Tanzania
UA	Ucraina
UG	Uganda
UK	Regno Unito
UM	Isole minori periferiche degli Stati Uniti
US	Stati Uniti
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
VA	Santa Sede/Stato della Città del Vaticano
VC	Saint Vincent e Grenadine
VE	Venezuela
VG	Isole Vergini britanniche

(continua)

Codice ⁽¹⁾	Stato/territorio
VI	<i>Isole Vergini americane</i>
VN	Vietnam
VU	Vanuatu
WF	<i>Wallis e Futuna</i>
WS	Samoa occidentali
YE	Yemen
YT	<i>Mayotte</i>
ZA	Sud Africa
ZM	Zambia
ZW	Zimbabwe

⁽¹⁾ Per le regole relative ai codici da utilizzare e all'ordine ufficiale di enumerazione, cfr. [punto 7.1](#). Cfr. anche [allegato A5](#) per le denominazioni degli Stati e dei territori.

Allegato A7 Codici delle monete

Il presente allegato contiene una tabella dei nomi delle valute elencati nell'ordine alfabetico del codice valuta (ISO 4217), una tabella che elenca le valute dei paesi candidati e una tabella che elenca le vecchie valute dell'UE.



Si veda anche:

Elenco delle monete secondo l'ordine alfabetico degli Stati: [allegato A5](#)

Ordine di citazione delle monete: [punto 7.3.2](#)

Codici ISO: [sito ufficiale dell'ISO 4217](#)

Ordine alfabetico dei codici

Codice ⁽¹⁾	Paese/territorio	Moneta
AED	Emirati arabi uniti	dirham degli EAU
AFN	Afghanistan	afghani
ALL	Albania	lek
AMD	Armenia	dram
AOA	Angola	kwanza
ARS	Argentina	peso argentino
AUD	Australia	dollaro australiano
	<i>Isola Christmas</i>	
	<i>Isole Cocos</i>	
	<i>Isola Norfolk</i>	
	Kiribati	
	Nauru	
	Tuvalu	
AWG	<i>Aruba</i>	fiorino di Aruba
AZN	Azerbaijan	manat azero
BAM	Bosnia-Erzegovina	marco convertibile
BBD	Barbados	dollaro di Barbados
BDT	Bangladesh	taka
BGN	Bulgaria	lev
BHD	Bahrein	dinero del Bahrein
BIF	Burundi	franco del Burundi
BMD	<i>Bermuda</i>	dollaro delle Bermuda
BND	Brunei	dollaro del Brunei
BOB	Bolivia	boliviano
BRL	Brasile	real
BSD	Bahamas	dollaro delle Bahamas
BTN	Bhutan (*)	ngultrum
BWP	Botswana	pula
BYN	Bielorussia	rublo bielorusso
BZD	Belize	dollaro del Belize
CAD	Canada	dollaro canadese

(continua)

Codice ⁽¹⁾	Paese/territorio	Moneta
CDF	Repubblica democratica del Congo	franco congolese
CHF	Liechtenstein	franco svizzero
	Svizzera	
CLP	Cile	peso cileno
CNY	Cina	renminbi-yuan
COP	Colombia	peso colombiano
CRC	Costa Rica	colón costaricano
CUC	Cuba (*)	peso convertibile
CUP	Cuba	peso cubano
CVE	Cabo Verde	escudo capoverdiano
CZK	Cechia	corona ceca
DJF	Gibuti	franco di Gibuti
DKK	Danimarca	corona danese
	<i>Fær Øer</i>	
	<i>Groenlandia</i>	
DOP	Repubblica dominicana	peso dominicano
DZD	Algeria	dinar algerino
EGP	Egitto	lira egiziana
ERN	Eritrea	nakfa
ETB	Etiopia	birr
EUR	Andorra	euro
	Austria	
	Belgio	
	Cipro	
	Croazia	
	Estonia	
	Finlandia	
	Francia	
	Germania	
	Grecia	
	<i>Guadalupa</i>	
	<i>Guyana francese</i>	
	Irlanda	
	Isole Åland	
	Italia	
	Lettonia	
	Lituania	
	Lussemburgo	
	Malta	
	<i>Martinica</i>	
	<i>Mayotte</i>	

(continua)

Codice ⁽¹⁾	Paese/territorio	Moneta
	Monaco	
	Montenegro	
	Paesi Bassi	
	Portogallo	
	<i>Riunione</i>	
	<i>Saint-Barthélemy</i>	
	<i>Saint-Martin</i>	
	<i>Saint Pierre e Miquelon</i>	
	San Marino	
	Santa Sede/Stato della Città del Vaticano	
	Slovacchia	
	Slovenia	
	Spagna	
	<i>Terre australi e antartiche francesi</i>	
FJD	Figi	dollaro delle Figi
FKP	<i>Isole Falkland</i>	sterlina delle Falkland
GBP	Guernsey (*)	lira sterlina
	Isola di Man (*)	
	Jersey (*)	
	Regno Unito	
	<i>Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha (Ascensione e Tristan da Cunha)</i>	
GEL	Georgia	lari
GGP	Guernsey (*)	sterlina di Guernsey
GHS	Ghana	cedi ghanese
GIP	<i>Gibilterra</i>	sterlina di Gibilterra
GMD	Gambia	dalasi
GNF	Guinea	franco della Guinea
GTQ	Guatemala	quetzal
GYD	Guyana	dollaro della Guyana
HKD	<i>Hong Kong</i>	dollaro di Hong Kong
HNL	Honduras	lempira
HTG	Haiti (*)	gourde
HUF	Ungheria	fiorino ungherese
IDR	Indonesia	rupia indonesiana
ILS	Israele	shekel
IMP	Isola di Man (*)	sterlina di Man
INR	Bhutan (*)	rupia indiana
	India	
IQD	Iraq	dinaro iracheno
IRR	Iran	rial iraniano

(continua)

Codice ⁽¹⁾	Paese/territorio	Moneta
ISK	Islanda	corona islandese
JEP	Jersey (*)	sterlina di Jersey
JMD	Giamaica	dollaro giamaicano
JOD	Giordania	dinaro giordano
JPY	Giappone	yen
KES	Kenya	scellino del Kenya
KGS	Kirghizistan	som
KHR	Cambogia	riel
KMF	Comore	franco comoriano
KPW	Corea del Nord	won nordcoreano
KRW	Corea del Sud	won sudcoreano
KWD	Kuwait	dinaro kuwaitiano
KYD	<i>Isole Cayman</i>	dollaro delle isole Cayman
KZT	Kazakhstan	tenge
LAK	Laos	kip
LBP	Libano	lira libanese
LKR	Sri Lanka	rupia di Sri Lanka
LRD	Liberia	dollaro liberiano
LSL	Lesotho (*)	loti
LYD	Libia	dinaro libico
MAD	Marocco	dirham marocchino
	<i>Sahara occidentale</i>	
MDL	Moldova	leu moldovo
MGA	Madagascar	ariary
MKD	Macedonia del Nord	denar
MMK	Myanmar/Birmania	kyat
MNT	Mongolia	tughrik
MOP	Macao	pataca
MRU	Mauritania	ouguiya
MUR	Maurizio	rupia mauriziana
MVR	Maldiva	rupia maldiviana
MWK	Malawi	kwacha del Malawi
MXN	Messico	peso messicano
MYR	Malaysia	ringgit
MZN	Mozambico	metical
NAD	Namibia (*)	dollaro namibiano
NGN	Nigeria	naira
NIO	Nicaragua	córdoba oro
NOK	Norvegia	corona norvegese
	<i>Svalbard e Jan Mayen</i>	
NPR	Nepal	rupia nepalese

(continua)

Codice ⁽¹⁾	Paese/territorio	Moneta
NZD	Isole Cook	dollaro neozelandese
	<i>Isole Pitcairn</i>	
	Niue	
	Nuova Zelanda	
	<i>Tokelau</i>	
OMR	Oman	rial omanita
PAB	Panama (*)	balboa
PEN	Perù	sol
PGK	Papua Nuova Guinea	kina
PHP	Filippine	peso filippino
PKR	Pakistan	rupia pakistana
PLN	Polonia	zloty
PYG	Paraguay	guarani
QAR	Qatar	rial qatariiano
RON	Romania	leu rumeno
RSD	Serbia	dinaro serbo
RUB	Russia	rublo russo
RWF	Ruanda	franco ruandese
SAR	Arabia Saudita	riyal
SBD	Isole Salomone	dollaro delle Isole Salomone
SCR	Seychelles	rupia delle Seychelles
SDG	Sudan	sterlina sudanese
SEK	Svezia	corona svedese
SGD	Singapore	dollaro di Singapore
SHP	<i>Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha (Sant'Elena e Ascensione)</i>	sterlina di Sant'Elena
SLE	Sierra Leone	leone
SOS	Somalia	scellino somalo
SRD	Suriname	dollaro del Suriname
SSP	Sud Sudan	sterlina sud-sudanese
STN	Sao Tomé e Principe	dobra
SVC ⁽²⁾	El Salvador (*)	colón salvadoregno ⁽²⁾
SYP	Siria	lira sterlina siriana
SZL	Eswatini	lilangeni
THB	Thailandia	baht
TJS	Tagikistan	somoni
TMT	Turkmenistan	manat turkmeno
TND	Tunisia	dinaro tunisino
TOP	Tonga	paanga
TRY	Turchia	lira turca
TTD	Trinidad e Tobago	dollaro di Trinidad e Tobago
TWD	Taiwan	nuovo dollaro di Taiwan

(continua)

Codice ⁽¹⁾	Paese/territorio	Moneta
TZS	Tanzania	scellino della Tanzania
UAH	Ucraina	hrivna
UGX	Uganda	scellino ugandese
USD	Ecuador	dollaro USA
	El Salvador (*)	
	Guam	
	Haiti (*)	
	Isole Marianne settentrionali	
	Isole Marshall	
	Isole minori periferiche degli Stati Uniti	
	Isole Turks e Caicos	
	Isole Vergini americane	
	Isole Vergini britanniche	
	Micronesia	
	Palau	
	Panama (*)	
	Portorico	
	Samoa americane	
	Stati Uniti	
	Timor Leste	
	Territorio britannico dell'Oceano Indiano	
UYU	Uruguay	peso uruguayano
UZS	Uzbekistan	sum
VES ⁽³⁾	Venezuela	bolivar sovrano ⁽³⁾
VND	Vietnam	dong
VUV	Vanuatu	vatu
WST	Samoa	tala
XAF	Camerun	franco CFA (BEAC)
	Ciad	
	Congo	
	Gabon	
	Guinea equatoriale	
	Repubblica centrafricana	
XCD	Anguilla	dollaro dei Caraibi orientali
	Antigua e Barbuda	
	Dominica	
	Grenada	
	Montserrat	
	Saint Kitts e Nevis	
	Saint Vincent e Grenadine	
	Santa Lucia	

(continua)

Codice ⁽¹⁾	Paese/territorio	Moneta
XCG	<i>Curaçao</i>	fiorino caraibico
	<i>Sint Maarten</i>	
XOF	Benin	franco CFA (BCEAO)
	Burkina Faso	
	Costa d’Avorio	
	Guinea-Bissau	
	Mali	
	Niger	
	Senegal	
	Togo	
XPF	<i>Nuova Caledonia</i>	franco CFP
	<i>Polinesia francese</i>	
	<i>Wallis e Futuna</i>	
YER	Yemen	rial yemenita
ZAR	Lesotho ^(*)	rand
	Namibia ^(*)	
	Sud Africa	
ZMW	Zambia	kwacha zambiano
ZWG	Zimbabwe	Zimbabwe Gold

(*) I paesi e i territori seguenti hanno due monete in circolazione (ISO 4217):

- Bhutan: BTN, INR,
- El Salvador: SVC, USD,
- Guernsey: GBP, GGP,
- Haiti: HTG, USD,
- Isola di Man: GBP, IMP,
- Jersey: GBP, JEP,
- Lesotho: LSL, ZAR,
- Namibia: NAD, ZAR,
- Panama: PAB, USD,

⁽¹⁾ Codici ISO 4217, eccetto GGP, IMP e JEP, che sono varianti locali della lira sterlina (GBP), ma hanno codici propri.

⁽²⁾ Benché non sia quasi più utilizzato, il colón salvadoreño conserva lo status di moneta ufficiale.

⁽³⁾ Il bolivar sovrano (VES) è stato messo in circolazione il 20 agosto 2018 in sostituzione del bolivar (VEF): 1 VES = 100 000 VEF. Sebbene il precedente bolivar sia stato ritirato nella stessa data, alcune banconote denominate in VEF determinate dalla Banca centrale del Venezuela rimangono in circolazione. La data di ritiro di tali banconote dalla circolazione sarà comunicata in seguito dalla Banca centrale.

UE: Stato aderente/paesi candidati

Codice	Paese	Moneta
ALL	Albania	lek
BAM	Bosnia-Erzegovina	marco convertibile
EUR	Montenegro	euro
GEL	Georgia	lari
MDL	Moldova	leu moldovo
MKD	Macedonia del Nord	denar
RSD	Serbia	dinaro serbo
TRY	Turchia	lira turca
UAH	Ucraina	hryvnia

UE: vecchie monete

Codice	Paese	Moneta
ATS	Austria	scellino austriaco
BEF	Belgio	franco belga
CYP	Cipro	lira sterlina cipriota
DEM	Germania	marco tedesco
EEK	Estonia	corona estone
ESP	Spagna	peseta spagnola
FIM	Finlandia	marco finlandese
FRF	Francia	franco francese
GRD	Grecia	dracma
HRK	Croazia	kuna
IEP	Irlanda	sterlina irlandese
ITL	Italia	lira italiana
LTL	Lituania	litas
LUF	Lussemburgo	franco lussemburghese
LVL	Lettonia	lats
MTL	Malta	lira maltese
NLG	Paesi Bassi	fiorino olandese
PTE	Portogallo	escudo portoghese
SIT	Slovenia	tallero
SKK	Slovacchia	corona slovacca

Allegato A8 Codici delle lingue (Unione europea)

Ordine alfabetico delle lingue

Lingua	Codice
bulgaro	bg
ceco	cs
croato	hr
danese	da
estone	et
finlandese	fi
francese	fr
greco	el
inglese	en
irlandese	ga
italiano	it
lettone	lv
lituano	lt
maltese	mt
neerlandese	nl
polacco	pl
portoghese	pt
rumeno	ro
slovacco	sk
sloveno	sl
spagnolo	es
svedese	sv
tedesco	de
ungherese	hu

Ordine alfabetico dei codici

Codice	Lingua
bg	bulgaro
cs	ceco
da	danese
de	tedesco
el	greco
en	inglese
es	spagnolo
et	estone
fi	finlandese
fr	francese
ga	irlandese
hr	croato
hu	ungherese
it	italiano
lt	lituano
lv	lettone
mt	maltese
nl	neerlandese
pl	polacco
pt	portoghese
ro	rumeno
sk	slovacco
sl	sloveno
sv	svedese

Per le regole relative ai codici da utilizzare e all'ordine ufficiale di enumerazione, cfr. [punto 7.2](#).

Allegato A9 Istituzioni, organi, servizi interistituzionali e organismi: elenco multilingue

Questo allegato fornisce a) un [elenco](#) delle denominazioni degli enti di cui si tratta e b) un [elenco multilingue](#) delle denominazioni equivalenti nelle varie versioni linguistiche; per l'ordine di citazione riferirsi al [punto 9.5](#).

a) Elenco

- [Accademia europea per la sicurezza e la difesa](#)
- [Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali](#)
- [Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale](#)
- [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo](#)
- [Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza](#)
- [Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia](#)
- [Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale](#)
- [Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto](#)
- [Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto](#)
- [Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia](#)
- [Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea](#)
- [Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie](#)
- [Agenzia dell'Unione europea sulle droghe](#)
- [Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom](#)
- [Agenzia di sostegno al BEREC](#)
- [Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca](#)
- [Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI](#)
- [Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente](#)
- [Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura](#)
- [Agenzia esecutiva europea per la ricerca](#)
- [Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale](#)
- [Agenzia europea dell'ambiente](#)
- [Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera](#)
- [Agenzia europea di controllo della pesca](#)
- [Agenzia europea per i medicinali](#)
- [Agenzia europea per la difesa](#)
- [Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro](#)
- [Agenzia europea per la sicurezza marittima](#)
- [Agenzia europea per le sostanze chimiche](#)
- [alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza](#)
- [Autorità bancaria europea](#)
- [Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati](#)
- [Autorità europea del lavoro](#)
- [Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali](#)
- [Autorità europea per la sicurezza alimentare](#)
- [Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee](#)
- [Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo](#)
- [Banca centrale europea](#)
- [Banca europea per gli investimenti](#)
- [Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea](#)
- [Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca](#)
- [Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie](#)
- [Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale](#)
- [Centro satellitare dell'Unione europea](#)
- [Comitato di risoluzione unico](#)
- [Comitato economico e sociale europeo](#)
- [Comitato europeo delle regioni](#)
- [Comitato europeo per la protezione dei dati](#)
- [Commissione europea](#)
- [Consiglio dell'Unione europea](#)

- [Consiglio europeo](#)
- [Corte dei conti europea](#)
- [Corte di giustizia dell'Unione europea](#)
- [Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro](#)
- [Fondazione europea per la formazione](#)
- [Fondo europeo per gli investimenti](#)
- [Garante europeo della protezione dei dati](#)
- [impresa comune «Aviazione pulita»](#)
- [impresa comune «Chip»](#)
- [impresa comune «Europa biocircolare»](#)
- [Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione](#)
- [impresa comune «Ferrovie europee»](#)
- [impresa comune «Idrogeno pulito»](#)
- [impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute»](#)
- [impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo](#)
- [impresa comune «Reti e servizi intelligenti»](#)
- [impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3»](#)
- [impresa comune «Salute globale EDCTP3»](#)
- [Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza](#)
- [Istituto europeo di innovazione e tecnologia](#)
- [Istituto europeo per l'uguaglianza di genere](#)
- [Mediatore europeo](#)
- [Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze](#)
- [Parlamento europeo](#)
- [presidente del Consiglio europeo](#)
- [Procura europea](#)
- [Scuola europea di amministrazione](#)
- [Servizio europeo per l'azione esterna](#)
- [servizio per la cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione](#)
- [Tribunale](#)
- [Tribunale della funzione pubblica](#)
- [Ufficio comunitario delle varietà vegetali](#)
- [Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale](#)
- [Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea](#)
- [Ufficio europeo di selezione del personale](#)
- [Unione europea](#)

b) Elenco multilingue

Accademia europea per la sicurezza e la difesa

- bg** Европейски колеж по сигурност и отбрана (ЕККО, Брюксел)
- es** Escuela Europea de Seguridad y Defensa (EESD, Bruselas)
- cs** Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ, Brusel)
- da** Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi (ESDC, Bruxelles)
- de** Europäisches Sicherheits- und Verteidigungskolleg (ESVK, Brüssel)
- et** Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledž (ESDC, Brüssel)
- el** Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας (EAAA, Βρυξέλλες)
- en** European Security and Defence College (ESDC, Brussels)
- fr** Collège européen de sécurité et de défense (CESD, Bruxelles)
- ga** Coláiste Eorpach um Shlándáil agus um Chosaint (ESDC, an Bhruiséil)
- hr** Europska akademija za sigurnost i obranu (EASO, Bruxelles)
- it** Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD, Bruxelles)
- lv** Eiropas Drošības un aizsardzības koledža (EDAK, Brisele)
- lt** Europos saugumo ir gynybos koledžas (ESGK, Briuselis)
- hu** Európai Biztonsági és Védelmi Főiskola (EBVF, Brüsszel)
- mt** Il-Kulleġġ Ewropew ta' Sigurtà u ta' Difiza (KESD, Brussell)
- nl** Europese Veiligheids- en defensieacademie (EVDA, Brussel)
- pl** Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO, Bruksela)
- pt** Academia Europeia de Segurança e Defesa (AESD, Bruxelas)
- ro** Colegiul European de Securitate și Apărare (CESA, Bruxelles)
- sk** Európska akadémia bezpečnosti a obrany (EABO, Brusel)
- sl** Evropska akademija za varnost in obrambo (EAVO, Bruselj)
- fi** Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemia (ETPA, Bryssel)
- sv** Europeiska säkerhets- och försvarsakademin (Esfa, Bryssel)

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

- bg** Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA, Виена)
- es** Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, Viena)
- cs** Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA, Vídeň)
- da** Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA, Wien)
- de** Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA, Wien)
- et** Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA, Viin)
- el** Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA, Βιέννη)
- en** European Union Agency for Fundamental Rights (FRA, Vienna)
- fr** Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA, Vienne)
- ga** Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA, Vín)
- hr** Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA, Beč)
- it** Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA, Vienna)
- lv** Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA, Vīne)
- lt** Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA, Viena)
- hu** Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA, Bécs)
- mt** I-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA, Vjenna)
- nl** Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA, Wenen)
- pl** Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA, Wiedeń)
- pt** Agênciã dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA, Viena)
- ro** Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA, Viena)
- sk** Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA, Viedeň)
- sl** Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA, Dunaj)
- fi** Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA, Wien)
- sv** Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA, Wien)

Agencia dell'Unione europea per il programma spaziale

- bg** Агенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA, Прага)
- es** Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA, Praga)
- cs** Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA, Praha)
- da** Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (EUSPA, Prag)
- de** Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm (EUSPA, Prag)
- et** Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA, Praha)
- el** Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA, Πράγα)
- en** European Union Agency for the Space Programme (EUSPA, Prague)
- fr** Agence de l'Union européenne pour le programme spatial (EUSPA, Prague)
- ga** Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA, Prág)
- hr** Agencija Europske unije za svemirski program (EUSPA, Prag)
- it** Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA, Praga)
- lv** Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra (EUSPA, Prāga)
- lt** Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra (EUSPA, Praha)
- hu** Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (EUSPA, Prága)
- mt** I-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali (EUSPA, Praga)
- nl** Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (Euspa, Praag)
- pl** Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA, Praga)
- pt** Agência da União Europeia para o Programa Espacial (EUSPA, Praga)
- ro** Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial (EUSPA, Praga)
- sk** Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA, Praha)
- sl** Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA, Praga)
- fi** Euroopan unionin avaruushjelmavirasto (EUSPA, Praha)
- sv** Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA, Prag)

Agencia dell'Unione europea per l'asilo

- bg** Агенция на Европейския съюз в областта на убежището (—, Малта)
- es** Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE, Malta)
- cs** Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA, Malta)
- da** Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA, Malta)
- de** Asylagentur der Europäischen Union (EUAA, Malta)
- et** Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA, Malta)
- el** Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA, Μάλτα)
- en** European Union Agency for Asylum (EUAA, Malta)
- fr** Agence de l'Union européenne pour l'asile (AUEA, Malte)
- ga** Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann (—, Málta)
- hr** Agencija Europske unije za azil (EUAA, Malta)
- it** Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA, Malta)
- lv** Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra (EUAA, Malta)
- lt** Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra (EUAA, Malta)
- hu** Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (—, Málta)
- mt** I-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Azil (EUAA, Malta)
- nl** Asielagentschap van de Europese Unie (EUAA, Malta)
- pl** Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (EUAA, Malta)
- pt** Agência da União Europeia para o Asilo (—, Malta)
- ro** Agenția Uniunii Europene pentru Azil (—, Malta)
- sk** Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA, Malta)
- sl** Agencija Evropske unije za azil (EUAA, Malta)
- fi** Euroopan unionin turvapaikkavirasto (—, Malta)
- sv** Europeiska unionens asylbyrå (EUAA, Malta)

Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity

- bg** Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA, Ираклион)
- es** Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA, Iráklio)
- cs** Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA, Heraklion)
- da** Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA, Heraklion)
- de** Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA, Heraklion)
- et** Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA, Iráklio)
- el** Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA, Ηράκλειο)
- en** European Union Agency for Cybersecurity (ENISA, Heraklion)
- fr** Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA, Héraklion)
- ga** Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA, Heraklion)
- hr** Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA, Heraklion)
- it** Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity (ENISA, Eraklion)
- lv** Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA, Hērakleja)
- lt** Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA, Heraklionas)
- hu** Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA, Iráklio)
- mt** I-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA, Heraklion)
- nl** Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa, Heraklion)
- pl** Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA, Iraklion)
- pt** Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA, Heráclio)
- ro** Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA, Heraklion)
- sk** Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA, Heraklion)
- sl** Agencija Evropske unije za kibernetisko varnost (ENISA, Heraklion)
- fi** Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto (ENISA, Iraklion)
- sv** Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa, Heraklion)

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

- bg** Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER, Любляна)
- es** Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER, Liubliana)
- cs** Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER, Lublaň)
- da** Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER, Ljubljana)
- de** Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER, Ljubljana)
- et** Euroopa Liidu Energieetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet (ACER, Ljubljana)
- el** Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER, Λιουμπλιάνα)
- en** European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER, Ljubljana)
- fr** Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (ACER, Ljubljana)
- ga** Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER, Liúibleána)
- hr** Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora (ACER, Ljubljana)
- it** Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER, Lubiana)
- lv** Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER, Lūblāna)
- lt** Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER, Liubliana)
- hu** Energiaszabályozók Európai Unió Együttműködési Ügynöksége (ACER, Ljubljana)
- mt** I-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Energija (ACER, Ljubljana)
- nl** Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER, Ljubljana)
- pl** Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Lublana)
- pt** Agência da União Europeia de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER, Liubliana)
- ro** Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER, Ljubljana)
- sk** Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER, Lublāna)
- sl** Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER, Ljubljana)
- fi** Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER, Ljubljana)
- sv** Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer, Ljubljana)

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale

- bg** Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст, Хара)
- es** Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust, La Haya)
- cs** Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust, Haag)
- da** Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust, Haag)
- de** Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust, Den Haag)
- et** Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust, Haag)
- el** Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust, Χάγη)
- en** European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust, The Hague)
- fr** Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust, La Haye)
- ga** Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust, an Háig)
- hr** Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust, Den Haag)
- it** Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust, L'Aia)
- lv** Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (*Eurojust*, Hāga)
- lt** Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas, Haga)
- hu** Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust, Hága)
- mt** I-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust, The Hague)
- nl** Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust, Den Haag)
- pl** Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust, Haga)
- pt** Agênciã da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust, Haia)
- ro** Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust, Haga)
- sk** Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust, Haag)
- sl** Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust, Haag)
- fi** Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust, Haag)
- sv** Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust, Haag)

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto

- bg** Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол, Хага)
- es** Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol, La Haya)
- cs** Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol, Haag)
- da** Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol, Haag)
- de** Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol, Den Haag)
- et** Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol, Haag)
- el** Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ, Χάγη)
- en** European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol, The Hague)
- fr** Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol, La Haye)
- ga** Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol, an Háig)
- hr** Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol, Den Haag)
- it** Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol, L'Aia)
- lv** Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols, Hāga)
- lt** Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europol, Haga)
- hu** A Bűnüldözési Együttműködés Európai Unió Ügynöksége (Europol, Hága)
- mt** I-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol, The Hague)
- nl** Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol, Den Haag)
- pl** Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol, Haga)
- pt** Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol, Haia)
- ro** Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol, Haga)
- sk** Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol, Haag)
- sl** Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol, Haag)
- fi** Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol, Haag)
- sv** Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol, Haag)

Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto

- bg** Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL, Будапеща)
- es** Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL, Budapest)
- cs** Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL, Budapešť)
- da** Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Rets håndhævelse (Cepol, Budapest)
- de** Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA, Budapest)
- et** Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL, Budapest)
- el** Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (EAA, Βουδαπέστη)
- en** European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL, Budapest)
- fr** Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL, Budapest)
- ga** Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL, Búdaipeist)
- hr** Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL, Budimpešta)
- it** Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL, Budapest)
- lv** Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL, Budapešta)
- lt** Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL, Budapeštas)
- hu** Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL, Budapest)
- mt** I-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL, Budapest)
- nl** Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol, Boedapest)
- pl** Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL, Budapeszt)
- pt** Agência da União Europeia para a Formação Policial (CEPOL, Budapeste)
- ro** Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL, Budapesta)
- sk** Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL, Budapešť)
- sl** Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL, Budimpešta)
- fi** Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL, Budapest)
- sv** Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol, Budapest)

Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

- bg** Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA, Талин)
- es** Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA, Tallinn)
- cs** Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA, Tallinn)
- da** Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA, Tallinn)
- de** Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA, Tallinn)
- et** Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA, Tallinn)
- el** Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA, Τάλιν)
- en** European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA, Tallinn)
- fr** Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA, Tallinn)
- ga** Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórsála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA, Taillinn)
- hr** Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA, Tallinn)
- it** Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA, Tallinn)
- lv** Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA, Tallina)
- lt** Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA, Talinas)
- hu** A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA, Tallinn)
- mt** I-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta' Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA, Tallinn)
- nl** Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA, Tallinn)
- pl** Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA, Tallinn)
- pt** Agência da União Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos de Grande Escala no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça (eu-LISA, Taline)
- ro** Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA, Tallinn)
- sk** Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA, Tallinn)
- sl** Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA, Talin)
- fi** vapauden, turvallisuden ja oikeuden alueen laaja-alaisen tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA, Tallinna)
- sv** Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa, Tallinn)

Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea

- bg** Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ, Кьолн)
- es** Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA, Colonia)
- cs** Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA, Kolín nad Rýnem)
- da** Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA, Köln)
- de** Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA, Köln)
- et** Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (EASA, Köln)
- el** Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA, Κολονία)
- en** European Union Aviation Safety Agency (EASA, Cologne)
- fr** Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA, Cologne)
- ga** Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh (EASA, Köln)
- hr** Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA, Köln)
- it** Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA, Colonia)
- lv** Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (EASA, Ķelne)
- lt** Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA, Kelnas)
- hu** Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA, Köln)
- mt** I-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (EASA, Cologne)
- nl** Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA, Keulen)
- pl** Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA, Kolonia)
- pt** Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação (AESA, Colónia)
- ro** Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA, Köln)
- sk** Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA, Kolín)
- sl** Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA, Köln)
- fi** Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto (EASA, Köln)
- sv** Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa, Köln)

Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

- bg** Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA, Лил-Валенсиен)
- es** Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE, Lille-Valenciennes)
- cs** Agentura Evropské unie pro železnice (ERA, Lille-Valenciennes)
- da** Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA, Lille-Valenciennes)
- de** Eisenbahnagentur der Europäischen Union (ERA, Lille-Valenciennes)
- et** Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA, Lille-Valenciennes)
- el** Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA, Λίλλη-Βαλανσιέν)
- en** European Union Agency for Railways (ERA, Lille-Valenciennes)
- fr** Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE, Lille-Valenciennes)
- ga** Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh (ERA, Lille-Valenciennes)
- hr** Agencija Europske unije za željeznice (ERA, Lille-Valenciennes)
- it** Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA, Lille-Valenciennes)
- lv** Eiropas Savienības Dzelzeļu aģentūra (ERA, Lille-Valansjēna)
- lt** Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ESGA, Lilis ir Valansjenas)
- hu** Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA, Lille/Valenciennes)
- mt** I-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA, Lille-Valenciennes)
- nl** Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA, Lille en Valenciennes)
- pl** Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA, Lille, Valenciennes)
- pt** Agência Ferroviária da União Europeia (AFE, Lille-Valenciennes)
- ro** Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA, Lille-Valenciennes)
- sk** Železničná agentúra Európskej únie (ERA, Lille-Valenciennes)
- sl** Agencija Evropske unije za železnice (ERA, Lille-Valenciennes)
- fi** Euroopan unionin rautatievirasto (ERA, Lille-Valenciennes)
- sv** Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA, Lille-Valenciennes)

Agenzia dell'Unione europea sulle droghe

- bg** Агенция на Европейския съюз по наркотиците (EUDA, Лисабон)
- es** Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA, Lisboa)
- cs** Agentura Evropské unie pro drogy (EUDA, Lisabon)
- da** Den Europæiske Unions Narkotikaagentur (EUDA, Lissabon)
- de** Drogenagentur der Europäischen Union (EUDA, Lissabon)
- et** Euroopa Liidu Uimastiamet (EUDA, Lissabon)
- el** Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA, Λισαβόνα)
- en** European Union Drugs Agency (EUDA, Lisbon)
- fr** Agence de l'Union européenne sur les drogues (EUDA, Lisbonne)
- ga** Gníomhaireacht Drugaí an Aontais Eorpaigh (EUDA, Liospóin)
- hr** Agencija Europske unije za droge (EUDA, Lisabon)
- it** Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA, Lisbona)
- lv** Eiropas Savienības Narkotiku aģentūra (EUDA, Lisabona)
- lt** Europos Sąjungos narkotikų agentūra (EUDA, Lisabona)
- hu** Az Európai Unió Kábítószer-ügynöksége (EUDA, Lisszabon)
- mt** I-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drogi (EUDA, Liżbona)
- nl** Drugsagentschap van de Europese Unie (EUDA, Lissabon)
- pl** Agencja Unii Europejskiej ds. Narkotyków (EUDA, Lizbona)
- pt** Agência da União Europeia sobre Drogas (EUDA, Lisboa)
- ro** Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA, Lisabona)
- sk** Agentúra Európskej únie pre drogy (EUDA, Lisabon)
- sl** Agencija Evropske unije za droge (EUDA, Lizbona)
- fi** Euroopan unionin huumevirasto (EUDA, Lissabon)
- sv** Europeiska unionens narkotikamyndighet (Euda, Lissabon)

Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

- bg** Агенция за снабдяване към Евратом (Люксембург)
- es** Agencia de Abastecimiento de Euratom (AAE, Luxemburgo)
- cs** Zásobovací agentura Euratomu (Lucemburk)
- da** Euratoms Forsyningsagentur (ESA, Luxembourg)
- de** Euratom-Versorgungsagentur (ESA, Luxemburg)
- et** Euratomi Tarneagentuur (Luxembourg)
- el** Οργανισμός Εφοδιασμού Ευρατόμ (Λουξεμβούργο)
- en** Euratom Supply Agency (ESA, Luxembourg)
- fr** Agence d'approvisionnement d'Euratom (AAE, Luxembourg)
- ga** Gníomhaireacht Soláthair Euratom (GSE, Lucsamburg)
- hr** Agencija za opskrbu Euratoma (Luxembourg)
- it** Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (ESA, Lussemburgo)
- lv** Euratom Apgādes aģentūra (Luksemburga)
- lt** Euratomo tiekimo agentūra (Liuksemburgas)
- hu** Euratom Ellátási Ügynökség (Luxembourg)
- mt** I-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (il-Lussemburgu)
- nl** Voorzieningsagentschap van Euratom (Luxemburg)
- pl** Agencja Dostaw Euratomu (Luksemburg)
- pt** Agência de Aprovisionamento da Euratom (Luxemburgo)
- ro** Agenția de Aprovizionare a Euratom (Luxemburg)
- sk** Agentúra Euratomu pre zásobovanie (ESA, Luxemburg)
- sl** Agencija za oskrbo Euratom (ESA, Luxembourg)
- fi** Euratomin hankintakeskus (Luxemburg)
- sv** Euratoms försörjningsbyrå (Luxemburg)

Agenzia di sostegno al BEREC

- bg** Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС, Рига)
- es** Agencia de Apoyo al ORECE (Oficina del ORECE, Riga)
- cs** Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC, Riga)
- da** Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret, Riga)
- de** Agentur zur Unterstützung des GEREK (GEREK-Büro, Riga)
- et** BERECi Tugiamet (BERECi Büroo, Riia)
- el** Οργανισμός για την Υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC, Ρίγα)
- en** Agency for Support for BEREC (BEREC Office, Riga)
- fr** Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE, Riga)
- ga** Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC, Ríge)
- hr** Agencija za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a, Riga)
- it** Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC, Riga)
- lv** *BEREC* atbalsta aģentūra (*BEREC* birojs, Rīga)
- lt** BEREC paramos agentūra (BEREC biuras, Ryga)
- hu** A BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal, Riga)
- mt** I-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (l-Uffiċċju tal-BEREC, Riga)
- nl** Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau, Riga)
- pl** Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC, Ryga)
- pt** Agência de Apoio ao ORECE (Gabinete do ORECE, Riga)
- ro** Agenția de Sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC, Riga)
- sk** Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC, Riga)
- sl** Agencija za podporo BEREC-u (Urad BEREC, Riga)
- fi** BERECin tukivirasto (BEREC-virasto, Riika)
- sv** Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån, Riga)

Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca

- bg** Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA, Брюксел)
- es** Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación (ERCEA, Bruselas)
- cs** Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA, Brusel)
- da** Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA, Bruxelles)
- de** Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats (ERCEA, Brüssel)
- et** Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA, Brüssel)
- el** Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA, Βρυξέλλες)
- en** European Research Council Executive Agency (ERCEA, Brussels)
- fr** Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA, Bruxelles)
- ga** Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde (ERCEA, an Bhruiséil)
- hr** Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA, Bruxelles)
- it** Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA, Bruxelles)
- lv** Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (*ERCEA*, Brisele)
- lt** Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (ERCEA, Briuselis)
- hu** Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA, Brüsszel)
- mt** I-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERCEA, Brussell)
- nl** Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA, Brussel)
- pl** Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA, Bruksela)
- pt** Agência de Execução do Conselho Europeu de Investigação (ERCEA, Bruxelas)
- ro** Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA, Bruxelles)
- sk** Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA, Brusel)
- sl** Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA, Bruselj)
- fi** Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA, Bryssel)
- sv** Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea, Bryssel)

Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI

- bg** Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП (Eismea, Брюксел)
- es** Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes (Eismea, Bruselas)
- cs** Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky (Eismea, Brusel)
- da** Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er (Eismea, Bruxelles)
- de** Europäische Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU (Eismea, Brüssel)
- et** Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEd Rakendusamet (Eismea, Brüssel)
- el** Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ (Eismea, Βρυξέλλες)
- en** European Innovation Council and SMEs Executive Agency (Eismea, Brussels)
- fr** Agence exécutive pour le Conseil européen de l'innovation et les PME (Eismea, Bruxelles)
- ga** Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus Meánmhéide (Eismea, an Bhruiséil)
- hr** Izvršna agencija za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove (Eismea, Bruxelles)
- it** Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI (Eismea, Bruxelles)
- lv** Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūra (*Eismea*, Brisele)
- lt** Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga (*Eismea*, Briuselis)
- hu** Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (Eismea, Brüsszel)
- mt** l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u għall-SMEs (Eismea, Brussell)
- nl** Uitvoerend Agentschap Europese Innovatieraad en het mkb (Eismea, Brussel)
- pl** Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP (Eismea, Bruksela)
- pt** Agência de Execução do Conselho Europeu da Inovação e das PME (Eismea, Bruxelas)
- ro** Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (Eismea, Bruxelles)
- sk** Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP (Eismea, Brusel)
- sl** Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (Eismea, Bruselj)
- fi** Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yrityksasioiden toimeenpanovirasto (Eismea, Bryssel)
- sv** Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag (Eismea, Bryssel)

Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente

- bg** Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA, Брюксел)
- es** Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA, Bruselas)
- cs** Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA, Brusel)
- da** Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø (CINEA, Bruxelles)
- de** Europäische Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt (CINEA, Brüssel)
- et** Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA, Brüssel)
- el** Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA, Βρυξέλλες)
- en** European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA, Brussels)
- fr** Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (CINEA, Bruxelles)
- ga** an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, onneagar agus Comhshaol (CINEA, an Bhruiséil)
- hr** Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA, Bruxelles)
- it** Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA, Bruxelles)
- lv** Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (*CINEA*, Brisele)
- lt** Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA, Briuselis)
- hu** Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség (CINEA, Brüsszel)
- mt** l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent (CINEA, Brussell)
- nl** Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu (Cinea, Brussel)
- pl** Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA, Bruksela)
- pt** Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas e do Ambiente (CINEA, Bruxelas)
- ro** Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA, Bruxelles)
- sk** Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA, Brusel)
- sl** Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA, Bruselj)
- fi** Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA, Bryssel)
- sv** Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (Cinea, Bryssel)

Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura

- bg** Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA, Брюксел)
- es** Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA, Bruselas)
- cs** Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA, Brusel)
- da** Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA, Bruxelles)
- de** Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA, Brüssel)
- et** Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA, Brüssel)
- el** Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA, Βρυξέλλες)
- en** European Education and Culture Executive Agency (EACEA, Brussels)
- fr** Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture (EACEA, Bruxelles)
- ga** an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA, an Bhruiséil)
- hr** Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA, Bruxelles)
- it** Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA, Bruxelles)
- lv** Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA, Brisele)
- lt** Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA, Briuselis)
- hu** Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA, Brüsszel)
- mt** l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA, Brussell)
- nl** Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA, Brussel)
- pl** Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA, Bruksela)
- pt** Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura (EACEA, Bruxelas)
- ro** Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA, Bruxelles)
- sk** Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA, Brusel)
- sl** Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA, Bruselj)
- fi** Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA, Bryssel)
- sv** Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea, Bryssel)

Agenzia esecutiva europea per la ricerca

- bg** Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания (REA, Брюксел)
- es** Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA, Bruselas)
- cs** Evropská výkonná agentura pro výzkum (REA, Brusel)
- da** Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning (REA, Bruxelles)
- de** Europäische Exekutivagentur für die Forschung (REA, Brüssel)
- et** Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet (REA, Brüssel)
- el** Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA, Βρυξέλλες)
- en** European Research Executive Agency (REA, Brussels)
- fr** Agence exécutive européenne pour la recherche (REA, Bruxelles)
- ga** an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde (REA, an Bhruiséil)
- hr** Europska izvršna agencija za istraživanje (REA, Bruxelles)
- it** Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA, Bruxelles)
- lv** Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA, Brisele)
- lt** Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA, Briuselis)
- hu** Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA, Brüsszel)
- mt** l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka (REA, Brussell)
- nl** Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA, Brussel)
- pl** Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA, Bruksela)
- pt** Agência de Execução Europeia da Investigação (REA, Bruxelas)
- ro** Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA, Bruxelles)
- sk** Európska výkonná agentúra pre výskum (REA, Brusel)
- sl** Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA, Bruselj)
- fi** Euroopan tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA, Bryssel)
- sv** Europeiska genomförandeorganet för forskning (REA, Bryssel)

Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale

- bg** Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HADEA, Брюксел)
- es** Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital (HADEA, Bruselas)
- cs** Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HADEA, Brusel)
- da** Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og **det** Digitale Område (HADEA, Bruxelles)
- de** Europäische Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales (HADEA, Brüssel)
- et** Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet (HADEA, Brüssel)
- el** Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HADEA, Βρυξέλλες)
- en** European Health and Digital Executive Agency (HADEA, Brussels)
- fr** Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA, Bruxelles)
- ga** an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digiú (HADEA, an Bhruiséil)
- hr** Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HADEA, Bruxelles)
- it** Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HADEA, Bruxelles)
- lv** Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra (HADEA, Brisele)
- lt** Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga (HADEA, Briuselis)
- hu** Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HADEA, Brüsszel)
- mt** l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali (HADEA, Brussell)
- nl** Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid (Hadea, Brussel)
- pl** Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HADEA, Bruksela)
- pt** Agência de Execução Europeia da Saúde e do Digital (HADEA, Bruxelas)
- ro** Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital (HADEA, Bruxelles)
- sk** Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HADEA, Brusel)
- sl** Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HADEA, Bruselj)
- fi** Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto (HADEA, Bryssel)
- sv** Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea, Bryssel)

Agenzia europea dell'ambiente

- bg** Европейска агенция за околна среда (EAOC, Копенхаген)
- es** Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA, Copenhague)
- cs** Evropská agentura pro životní prostředí (EEA, Kodaň)
- da** Det Europæiske Miljøagentur (EEA, København)
- de** Europäische Umweltagentur (EUA, Copenhagen)
- et** Euroopa Keskkonnaamet (EEA, Kopenhaagen)
- el** Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ, Κοπεγχάγη)
- en** European Environment Agency (EEA, Copenhagen)
- fr** Agence européenne pour l'environnement (AEE, Copenhague)
- ga** an Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil (EEA, Cóbanhávan)
- hr** Europska agencija za okoliš (EEA, Copenhagen)
- it** Agenzia europea dell'ambiente (AEA, Copenaghen)
- lv** Eiropas Vides aģentūra (EVA, Kopenhāgena)
- lt** Europos aplinkos agentūra (EAA, Kopenhaga)
- hu** Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA, Kopenhága)
- mt** l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA, Copenhagen)
- nl** Europees Milieuagentschap (EEA, Copenhagen)
- pl** Europejska Agencja Środowiska (EEA, Kopenhaga)
- pt** Agência Europeia do Ambiente (AEA, Copenhaga)
- ro** Agenția Europeană de Mediu (AEM, Copenhaga)
- sk** Európska environmentálna agentúra (EEA, Kodaň)
- sl** Evropska agencija za okolje (EEA, København)
- fi** Euroopan ympäristökeskus (EEA, Kööpenhamina)
- sv** Europeiska miljöbyrån (EEA, Köpenhamn)

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

- bg** Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex, Варшава)
- es** Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex, Varsovia)
- cs** Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex, Varšava)
- da** Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex, Warszawa)
- de** Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex, Warschau)
- et** Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex, Varssavi)
- el** Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex, Βαρσοβία)
- en** European Border and Coast Guard Agency (Frontex, Warsaw)
- fr** Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex, Varsovie)
- ga** an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta (Frontex, Vársá)
- hr** Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex, Varšava)
- it** Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex, Varsavia)
- lv** Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex, Varšava)
- lt** Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex, Varšuva)
- hu** Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex, Varsó)
- mt** l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex, Varsavja)
- nl** Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex, Warschau)
- pl** Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex, Warszawa)
- pt** Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex, Varsóvia)
- ro** Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex, Varșovia)
- sk** Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex, Varšava)
- sl** Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex, Varšava)
- fi** Euroopan raja- ja merivartiostasto (Frontex, Varsova)
- sv** Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex, Warszawa)

Agenzia europea di controllo della pesca

- bg** Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA, Виго)
- es** Agencia Europea de Control de la Pesca (AECF, Vigo)
- cs** Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA, Vigo)
- da** Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA, Vigo)
- de** Europäische Fischereiaufsichtsagentur (EFCA, Vigo)
- et** Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA, Vigo)
- el** Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA, Βίγκο)
- en** European Fisheries Control Agency (EFCA, Vigo)
- fr** Agence européenne de contrôle des pêches (AECF, Vigo)
- ga** an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (EFCA, Vigo)
- hr** Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA, Vigo)
- it** Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA, Vigo)
- lv** Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA, Vigo)
- lt** Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA, Vigas)
- hu** Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA, Vigo)
- mt** l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA, Vigo)
- nl** Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA, Vigo)
- pl** Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA, Vigo)
- pt** Agência Europeia de Controlo das Pescas (AECF, Vigo)
- ro** Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA, Vigo)
- sk** Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA, Vigo)
- sl** Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA, Vigo)
- fi** Euroopan kalastuksenvallontavirasto (EFCA, Vigo)
- sv** Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA, Vigo)

Agenzia europea per i medicinali

- bg** Европейска агенция по лекарствата (EMA, Амстердам)
- es** Agencia Europea de Medicamentos (EMA, Ámsterdam)
- cs** Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA, Amsterdam)
- da** Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA, Amsterdam)
- de** Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA, Amsterdam)
- et** Euroopa Ravimiamet (EMA, Amsterdam)
- el** Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA, Άμστερνταμ)
- en** European Medicines Agency (EMA, Amsterdam)
- fr** Agence européenne des médicaments (EMA, Amsterdam)
- ga** an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA, Amstardam)
- hr** Europska agencija za lijekove (EMA, Amsterdam)
- it** Agenzia europea per i medicinali (EMA, Amsterdam)
- lv** Eiropas Zāļu aģentūra (EMA, Amsterdama)
- lt** Europos vaistų agentūra (EMA, Amsterdamos)
- hu** Európai Gyógyszerügynökség (EMA, Amszterdam)
- mt** l-Aġenzija Ewropea għall-Medicini (EMA, Amsterdam)
- nl** Europees Geneesmiddelenbureau (EMA, Amsterdam)
- pl** Europejska Agencja Leków (EMA, Amsterdam)
- pt** Agência Europeia de Medicamentos (EMA, Amesterdão)
- ro** Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA, Amsterdam)
- sk** Európska agentúra pre lieky (EMA, Amsterdam)
- sl** Evropska agencija za zdravila (EMA, Amsterdam)
- fi** Euroopan lääkevirasto (EMA, Amsterdam)
- sv** Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA, Amsterdam)

Agenzia europea per la difesa

- bg** Европейска агенция по отбрана (EDA, Брюксел)
- es** Agencia Europea de Defensa (AED, Bruselas)
- cs** Evropská obranná agentura (EDA, Brusel)
- da** Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA, Bruxelles)
- de** Europäische Verteidigungsagentur (EVA, Brüssel)
- et** Euroopa Kaitseagentuur (EDA, Brüssel)
- el** Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EOA, Βρυξέλλες)
- en** European Defence Agency (EDA, Brussels)
- fr** Agence européenne de défense (AED, Bruxelles)
- ga** an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC, an Bhruiséil)
- hr** Europska obrambena agencija (EDA, Bruxelles)
- it** Agenzia europea per la difesa (AED, Bruxelles)
- lv** Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA, Brisele)
- lt** Europos gynybos agentūra (EGA, Briuselis)
- hu** Európai Védelmi Ügynökség (EDA, Brüsszel)
- mt** l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (AED, Brussell)
- nl** Europees Defensieagentschap (EDA, Brussel)
- pl** Europejska Agencja Obrony (EDA, Bruksela)
- pt** Agência Europeia de Defesa (AED, Bruxelas)
- ro** Agenția Europeană de Apărare (AEA, Bruxelles)
- sk** Európska obranná agentúra (EDA, Brusel)
- sl** Evropska obrambna agencija (EDA, Bruselj)
- fi** Euroopan puolustusvirasto (Bryssel)
- sv** Europeiska försvarsbyrån (Bryssel)

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

- bg** Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA, Билбао)
- es** Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA, Bilbao)
- cs** Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA, Bilbao)
- da** Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA, Bilbao)
- de** Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA, Bilbao)
- et** Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA, Bilbao)
- el** Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA, Μπιλμπάο)
- en** European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA, Bilbao)
- fr** Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA, Bilbao)
- ga** an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA, Bilbao)
- hr** Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA, Bilbao)
- it** Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA, Bilbao)
- lv** Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA, Bilbao)
- lt** Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA, Bilbao)
- hu** Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA, Bilbao)
- mt** I-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA, Bilbao)
- nl** Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA, Bilbao)
- pl** Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA, Bilbao)
- pt** Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-OSHA, Bilbao)
- ro** Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA, Bilbao)
- sk** Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA, Bilbao)
- sl** Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA, Bilbao)
- fi** Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA, Bilbao)
- sv** Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha, Bilbao)

Agenzia europea per la sicurezza marittima

- bg** Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ, Лисабон)
- es** Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM, Lisboa)
- cs** Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA, Lisabon)
- da** Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA, Lissabon)
- de** Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA, Lissabon)
- et** Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA, Lissabon)
- el** Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA, Λισαβόνα)
- en** European Maritime Safety Agency (EMSA, Lisbon)
- fr** Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM, Lisbonne)
- ga** an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA, Liospóin)
- hr** Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA, Lisabon)
- it** Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA, Lisbona)
- lv** Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA, Lisabona)
- lt** Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA, Lisabona)
- hu** Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA, Lisszabon)
- mt** I-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA, Lizbona)
- nl** Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA, Lissabon)
- pl** Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA, Lizbona)
- pt** Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA, Lisboa)
- ro** Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA, Lisabona)
- sk** Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA, Lisabon)
- sl** Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA, Lizbona)
- fi** Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA, Lissabon)
- sv** Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa, Lissabon)

Agenzia europea per le sostanze chimiche

- bg** Европейска агенция по химикали (ECHA, Хелзинки)
- es** Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, Helsinki)
- cs** Evropská agentura pro chemické látky (ECHA, Helsinky)
- da** Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA, Helsingfors)
- de** Europäische Chemikalienagentur (ECHA, Helsinki)
- et** Euroopa Kemikaaliamet (ECHA, Helsingi)
- el** Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA, Ελσίνκι)
- en** European Chemicals Agency (ECHA, Helsinki)
- fr** Agence européenne des produits chimiques (ECHA, Helsinki)
- ga** an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA, Heilsincí)
- hr** Europska agencija za kemikalije (ECHA, Helsinki)
- it** Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA, Helsinki)
- lv** Eiropas Ķīmikāliju aģentūra (ECHA, Helsinki)
- lt** Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA, Helsinki)
- hu** Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA, Helsinki)
- mt** l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA, Helsinki)
- nl** Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA, Helsinki)
- pl** Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA, Helsinki)
- pt** Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA, Helsínquia)
- ro** Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA, Helsinki)
- sk** Európska chemická agentúra (ECHA, Helsinki)
- sl** Evropska agencija za kemikalije (ECHA, Helsinki)
- fi** Euroopan kemikaalivirasto (ECHA, Helsinki)
- sv** Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa, Helsingfors)

Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

- bg** Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (Брюксел)
- es** Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (Bruselas)
- cs** vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (Brusel)
- da** Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (Bruxelles)
- de** Hoher Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (Brüssel)
- et** liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (Brüssel)
- el** Υπάτος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (Βρυξέλλες)
- en** High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (Brussels)
- fr** haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (Bruxelles)
- ga** Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála (an Bhruiséil)
- hr** Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (Bruxelles)
- it** alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (Bruxelles)
- lv** Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (Brisele)
- lt** Sąjungos vyriausybės įgaliojimus užsienio reikalams ir saugumo politikai (Briuselis)
- hu** az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Brüsszel)
- mt** ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (Brussell)
- nl** hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (Brussel)
- pl** Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (Bruksela)
- pt** Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança (Bruxelas)
- ro** Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (Bruxelles)
- sk** vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (Brusel)
- sl** visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (Bruselj)
- fi** unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeasta edustajasta (Bryssel)
- sv** unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (Bryssel)

Autorità bancaria europea

- bg** Европейски банков орган (ЕБО, Париж)
- es** Autoridad Bancaria Europea (ABE, París)
- cs** Evropský orgán pro bankovníctví (EBA, Paříž)
- da** Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA, Paris)
- de** Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA, Paris)
- et** Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA, Pariis)
- el** Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ, Παρίσι)
- en** European Banking Authority (EBA, Paris)
- fr** Autorité bancaire européenne (ABE, Paris)
- ga** an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE, Páras)
- hr** Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA, Pariz)
- it** Autorità bancaria europea (ABE, Parigi)
- lv** Eiropas Banku iestāde (EBI, Parīze)
- lt** Europos bankininkystės institucija (EBI, Paryžius)
- hu** Európai Bankhatóság (EBH, Párizs)
- mt** l-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA, Parigi)
- nl** Europese Bankautoriteit (EBA, Parijs)
- pl** Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB, Paryż)
- pt** Autoridade Bancária Europeia (EBA, Paris)
- ro** Autoritatea Bancară Europeană (ABE, Paris)
- sk** Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA, Paříž)
- sl** Evropski bančni organ (EBA, Pariz)
- fi** Euroopan pankkiviranomainen (EPV, Pariisi)
- sv** Europeiska bankmyndigheten (EBA, Paris)

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

- bg** Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA, Париж)
- es** Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM, París)
- cs** Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA, Paříž)
- da** Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA, Paris)
- de** Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA, Paris)
- et** Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA, Pariis)
- el** Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA, Παρίσι)
- en** European Securities and Markets Authority (ESMA, Paris)
- fr** Autorité européenne des marchés financiers (AEMF, Paris)
- ga** an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA, Páras)
- hr** Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA, Pariz)
- it** Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA, Parigi)
- lv** Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI, Parīze)
- lt** Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA, Paryžius)
- hu** Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA, Párizs)
- mt** l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA, Parigi)
- nl** Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA, Parijs)
- pl** Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA, Paryż)
- pt** Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA, Paris)
- ro** Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA, Paris)
- sk** Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA, Paříž)
- sl** Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA, Pariz)
- fi** Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA, Pariisi)
- sv** Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma, Paris)

Autorità europea del lavoro

- bg** Европейски орган по труда (ЕОТ, Братислава)
- es** Autoridad Laboral Europea (ALE, Bratislava)
- cs** Evropský orgán pro pracovní záležitosti (—, Bratislava)
- da** Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (—, Bratislava)
- de** Europäische Arbeitsbehörde (ELA, Bratislava)
- et** Euroopa Tööjõuamet (ELA, Bratislava)
- el** Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (—, Μπρατισλάβα)
- en** European Labour Authority (ELA, Bratislava)
- fr** Autorité européenne du travail (AET, Bratislava)
- ga** an tÚdarás Eorpach Saothair (—, an Bhratasláiv)
- hr** Europsko nadzorno tijelo za rad (ELA, Bratislava)
- it** Autorità europea del lavoro (ELA, Bratislava)
- lv** Eiropas Darba iestāde (EDI, Bratislava)
- lt** Europos darbo institucija (—, Bratislava)
- hu** Európai Munkaügyi Hatóság (—, Pozsony)
- mt** l-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (—, Bratislava)
- nl** Europese Arbeidsautoriteit (ELA, Bratislava)
- pl** Europejski Urząd ds. Pracy (—, Bratysława)
- pt** Autoridade Europeia do Trabalho (AET, Bratislava)
- ro** Autoritatea Europeană a Muncii (ELA, Bratislava)
- sk** Európsky orgán práce (ELA, Bratislava)
- sl** Evropski organ za delo (ELA, Bratislava)
- fi** Euroopan työviranomaisen (ELA, Bratislava)
- sv** Europeiska arbetsmyndigheten (—, Bratislava)

Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

- bg** Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA, Франкфурт на Майн)
- es** Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ, Fráncfort del Meno)
- cs** Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA, Frankfurt nad Mohanem)
- da** Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA, Frankfurt am Main)
- de** Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA, Frankfurt am Main)
- et** Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA, Frankfurt Maini ääres)
- el** Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA, Φρανκφούρτη)
- en** European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA, Frankfurt am Main)
- fr** Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP, Francfort-sur-le-Main)
- ga** an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (EIOPA, Frankfurt am Main)
- hr** Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA, Frankfurt na Majni)
- it** Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA, Francoforte sul Meno)
- lv** Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI, Frankfurte pie Mainas)
- lt** Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA, Frankfortas prie Maino)
- hu** Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA, Frankfurt am Main)
- mt** l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA, Frankfurt am Main)
- nl** Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa, Frankfurt am Main)
- pl** Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA, Frankfurt nad Menem)
- pt** Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA, Francoforte do Meno)
- ro** Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA, Frankfurt pe Main)
- sk** Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA, Frankfurt nad Mohanom)
- sl** Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA, Frankfurt na Majni)
- fi** Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA, Frankfurt am Main)
- sv** Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa, Frankfurt am Main)

Autorità europea per la sicurezza alimentare

- bg** Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ, Парма)
- es** Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, Parma)
- cs** Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA, Parma)
- da** Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA, Parma)
- de** Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA, Parma)
- et** Euroopa Toiduohutusamet (EFSA, Parma)
- el** Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA, Πάρμα)
- en** European Food Safety Authority (EFSA, Parma)
- fr** Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA, Parme)
- ga** an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA, Parma)
- hr** Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA, Parma)
- it** Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA, Parma)
- lv** Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA, Parma)
- lt** Europos maisto saugos tarnyba (EFSA, Parma)
- hu** Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA, Parma)
- mt** l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA, Parma)
- nl** Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA, Parma)
- pl** Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, Parma)
- pt** Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA, Parma)
- ro** Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA, Parma)
- sk** Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA, Parma)
- sl** Evropska agencija za varnost hrane (EFSA, Parma)
- fi** Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA, Parma)
- sv** Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa, Parma)

Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

- bg** Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации (Брюксел)
- es** Autoridad para los Partidos Políticos Europeos y las Fundaciones Políticas Europeas (Bruselas)
- cs** Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace (Brusel)
- da** Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde (Bruxelles)
- de** Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen (Brüssel)
- et** Euroopa Tasandi Erakondade ja Euroopa Tasandi Poliitiliste Sihtasutuste Amet (Brüssel)
- el** Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα (Βρυξέλλες)
- en** Authority for European Political Parties and European Political Foundations (Brussels)
- fr** Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (Bruxelles)
- ga** an tÚdarás um Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus um Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha (an Bhruiséil)
- hr** Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade (Bruxelles)
- it** Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (Bruxelles)
- lv** Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde (Brisele)
- lt** Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija (Briuselis)
- hu** Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatósága (Brüsszel)
- mt** l-Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej (Brussell)
- nl** Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (Brussel)
- pl** Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych (Bruksela)
- pt** Autoridade para os Partidos Políticos Europeus e as Fundações Políticas Europeias (Bruxelas)
- ro** Autoritatea pentru Partidele Politice Europene și Fundațiile Politice Europene (Bruxelles)
- sk** Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie (Brusel)
- sl** Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije (Bruselj)
- fi** Euroopan tason poliittista puolueista ja Euroopan tason poliittista säätiöistä vastaava viranomainen (Bryssel)
- sv** Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (Bryssel)

Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

- bg** Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОБИП, Франкфурт на Майн)
- es** Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC, Fráncfort del Meno)
- cs** Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu (AMLA, Frankfurt nad Mohanem)
- da** Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme (AMLA, Frankfurt am Main)
- de** Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA, Frankfurt am Main)
- et** Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise Amet (AMLA, Frankfurt Maini ääres)
- el** Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΑΚΝΕΠΑΔ, Φρανκφούρτη επί του Μάιν)
- en** Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA, Frankfurt am Main)
- fr** Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC, Francfort-sur-le-Main)
- ga** an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol (ÚCSA, Frankfurt am Main)
- hr** Tijelo za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma (AMLA, Frankfurt na Majni)
- it** Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA, Francoforte sul Meno)
- lv** Iestāde nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai (AMLA, Frankfurte pie Mainas)
- lt** Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija (AMLA, Frankfortas prie Maino)
- hu** Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Hatóság (AMLA, Frankfurt am Main)
- mt** l-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu (AMLA, Frankfurt am Main)
- nl** Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AMLA, Frankfurt am Main)
- pl** Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA, Frankfurt nad Menem)
- pt** Autoridade para o Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (ACBC, Francoforte do Meno)
- ro** Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (ACSB, Frankfurt pe Main)
- sk** Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AMLA, Frankfurte nad Mohanom)
- sl** Organ za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (AMLA, Frankfurt na Majni)
- fi** rahapesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomainen (AMLA, Frankfurt am Main)
- sv** Myndigheten för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (Amla, Frankfurt am Main)

Banca centrale europea

- bg** Европейска централна банка (ЕЦБ, Франкфурт на Майн)
- es** Banco Central Europeo (BCE, Fráncfort del Meno)
- cs** Evropská centrální banka (ECB, Frankfurt nad Mohanem)
- da** Den Europæiske Centralbank (ECB, Frankfurt am Main)
- de** Europäische Zentralbank (EZB, Frankfurt am Main)
- et** Euroopa Keskpank (EKP, Frankfurt Maini ääres)
- el** Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ, Φρανκφούρτη)
- en** European Central Bank (ECB, Frankfurt am Main)
- fr** Banque centrale européenne (BCE, Francfort-sur-le-Main)
- ga** an Banc Ceannais Eorpach (BCE, Frankfurt am Main)
- hr** Europska središnja banka (ESB, Frankfurt na Majni)
- it** Banca centrale europea (BCE, Francoforte sul Meno)
- lv** Eiropas Centrālā banka (ECB, Frankfurte pie Mainas)
- lt** Europos Centrinis Bankas (ECB, Frankfortas prie Maino)
- hu** Európai Központi Bank (EKB, Frankfurt am Main)
- mt** il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE, Frankfurt am Main)
- nl** Europese Centrale Bank (ECB, Frankfurt am Main)
- pl** Europejski Bank Centralny (EBC, Frankfurt nad Menem)
- pt** Banco Central Europeu (BCE, Frankfurt am Main)
- ro** Banca Centrală Europeană (BCE, Frankfurt pe Main)
- sk** Európska centrálna banka (ECB, Frankfurt nad Mohanom)
- sl** Evropska centralna banka (ECB, Frankfurt na Majni)
- fi** Euroopan keskuspankki (EKP, Frankfurt am Main)
- sv** Europeiska centralbanken (ECB, Frankfurt am Main)

Banca europea per gli investimenti

- bg** Европейска инвестиционна банка (ЕИБ, Люксембург)
- es** Banco Europeo de Inversiones (BEI, Luxemburgo)
- cs** Evropská investiční banka (EIB, Lucemburk)
- da** Den Europæiske Investeringsbank (EIB, Luxembourg)
- de** Europäische Investitionsbank (EIB, Luxemburg)
- et** Euroopa Investeermispank (EIP, Luxembourg)
- el** Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ, Λουξεμβούργο)
- en** European Investment Bank (EIB, Luxembourg)
- fr** Banque européenne d'investissement (BEI, Luxembourg)
- ga** an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI, Lucsamburg)
- hr** Europska investicijska banka (EIB, Luxembourg)
- it** Banca europea per gli investimenti (BEI, Lussemburgo)
- lv** Eiropas Investīciju banka (EIB, Luksemburga)
- lt** Europos investicijų bankas (EIB, Liuksemburgas)
- hu** Európai Beruházási Bank (EBB, Luxembourg)
- mt** il-Bank Ewropew tal-Investment (BEI, il-Lussemburgu)
- nl** Europese Investeringsbank (EIB, Luxemburg)
- pl** Europejski Bank Inwestycyjny (EBI, Luksemburg)
- pt** Banco Europeu de Investimento (BEI, Luxemburgo)
- ro** Banca Europeană de Investiții (BEI, Luxemburg)
- sk** Európska investičná banka (EIB, Luxemburg)
- sl** Evropska investicijska banka (EIB, Luxembourg)
- fi** Euroopan investointipankki (EIP, Luxemburg)
- sv** Europeiska investeringsbanken (EIB, Luxemburg)

Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

- bg** Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT, Люксембург)
- es** Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT, Luxemburgo)
- cs** Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT, Lucemburk)
- da** Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT, Luxembourg)
- de** Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union (CdT, Luxemburg)
- et** Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT, Luxembourg)
- el** Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT, Λουξεμβούργο)
- en** Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT, Luxembourg)
- fr** Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT, Luxembourg)
- ga** Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh (CdT, Lucsamburg)
- hr** Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT, Luxembourg)
- it** Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT, Lussemburgo)
- lv** Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT, Luksemburga)
- lt** Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT, Liuksemburgas)
- hu** Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT, Luxembourg)
- mt** iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT, il-Lussemburgu)
- nl** Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT, Luxemburg)
- pl** Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT, Luksemburg)
- pt** Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia (CdT, Luxemburgo)
- ro** Centrul de Traduceri pentru Organisme Uniunii Europene (CdT, Luxemburg)
- sk** Překladatelské středisko pre orgány Európskej únie (CdT, Luxemburg)
- sl** Prevaljski center za organe Evropske unije (CdT, Luxembourg)
- fi** Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT, Luxemburg)
- sv** Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT, Luxemburg)

Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca

- bg** Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността (Букурещ)
- es** Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad (Bucarest)
- cs** Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (Bukurešť)
- da** Det Europæiske Industri-, Teknologi- og Forskningskompetencecenter for Cybersikkerhed (Bukarest)
- de** Europäisches Kompetenzzentrum für Industrie, Technologie und Forschung im Bereich der Cybersicherheit (Bukarest)
- et** Küberturvalisuse Valdkonna Tööstuse, Tehnoloogia ja Teadusuuringute Euroopa Pädevuskeskus (Bukarest)
- el** Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας για Βιομηχανικά, Τεχνολογικά και Ερευνητικά Θέματα Κυβερνοασφάλειας (Βουκουρέστι)
- en** European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre (Bucharest)
- fr** Centre de compétences européen pour l'industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (Bucarest)
- ga** an Lárionad Eorpach um Inniúlachtaí Tionsclaíochta Cibearshlándála, Teicneolaíochta Cibearshlándála agus Taighde Cibearshlándála (Búcairist)
- hr** Europski stručni centar za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibersigurnosti (Bukurešt)
- it** Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca (Bucarest)
- lv** Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs (Bukareste)
- lt** Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras (Bukareštas)
- hu** Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont (Bukarest)
- mt** iċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam ta' Ċibersigurtà (Bucharest)
- nl** Europees Kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging (Boekarest)
- pl** Europejskie Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (Bukareszt)
- pt** Centro Europeu de Competências Industriais, Tecnológicas e de Investigação em Cibersegurança (Bucarest)
- ro** Centrul european de competențe în domeniul industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică (București)
- sk** Európske centrum priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti (Bukurešť)
- sl** Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni kompetenčni center za kibernetisko varnost (Bukarešta)
- fi** Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus (Bukarest)
- sv** Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning (Bukarest)

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

- bg** Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC, Стокхолм)
- es** Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, Estocolmo)
- cs** Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemoci (ECDC, Stockholm)
- da** Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC, Stockholm)
- de** Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC, Stockholm)
- et** Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC, Stockholm)
- el** Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC, Στοκχόλμη)
- en** European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC, Stockholm)
- fr** Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC, Stockholm)
- ga** an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC, Stócólma)
- hr** Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC, Stockholm)
- it** Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC, Stoccolma)
- lv** Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC, Stokholma)
- lt** Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC, Stokholmas)
- hu** Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC, Stockholm)
- mt** iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC, Stokkolma)
- nl** Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC, Stockholm)
- pl** Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, Sztokholm)
- pt** Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, Estocolmo)
- ro** Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC, Stockholm)
- sk** Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC, Štokholm)
- sl** Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC, Stockholm)
- fi** Euroopan tautienhäily- ja -valvontakeskus (ECDC, Tukholma)
- sv** Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC, Stockholm)

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

- bg** Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop, Солун)
- es** Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop, Salónica)
- cs** Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop, Soluň)
- da** Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop, Thessaloniki)
- de** Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop, Thessaloniki)
- et** Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop, Thessaloníki)
- el** Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop, Θεσσαλονίκη)
- en** European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop, Thessaloniki)
- fr** Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop, Thessalonique)
- ga** an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop, Thessaloniki)
- hr** Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop, Solun)
- it** Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop, Salonicco)
- lv** Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop, Saloniki)
- lt** Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop, Salonikai)
- hu** Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop, Thessaloníki)
- mt** iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop, Salonka)
- nl** Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop, Thessaloniki)
- pl** Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop, Saloniki)
- pt** Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop, Salónica)
- ro** Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop, Salonic)
- sk** Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop, Solún)
- sl** Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop, Solun)
- fi** Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop, Thessaloniki)
- sv** Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop, Thessaloniki)

Centro satellitare dell'Unione europea

- bg** Сателитен център на Европейския съюз (Satcen, Торехон де Ардос)
- es** Centro de Satélites de la Unión Europea (Satcen, Torrejón de Ardoz)
- cs** Satelitní středisko Evropské unie (Satcen, Torrejón de Ardoz)
- da** EU-Satellitcentret (Satcen, Torrejón de Ardoz)
- de** Satellitenzentrum der Europäischen Union (Satcen, Torrejón de Ardoz)
- et** Euroopa Liidu Satelliidikeskus (Satcen, Torrejón de Ardoz)
- el** Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Satcen, Τορεχόν ντε Αρντόθ)
- en** European Union Satellite Centre (Satcen, Torrejón de Ardoz)
- fr** Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE, Torrejón de Ardoz)
- ga** Lárionad Satailítí an Aontais Eorpaigh (Satcen, Torrejón de Ardoz)
- hr** Satelitski centar Europske unije (Satcen, Torrejón de Ardoz)
- it** Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen, Torrejón de Ardoz)
- lv** Eiropas Savienības Satelītcenrs (Satcen, Torehona de Ardosā)
- lt** Europos Sąjungos palydovų centras (SATCEN, Torechon de Ardosas)
- hu** Az Európai Unió Műholdközpontja (Satcen, Torrejón de Ardoz)
- mt** iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (Satcen, Torrejón de Ardoz)
- nl** Satellietcentrum van de Europese Unie (Satcen, Torrejón de Ardoz)
- pl** Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (Satcen, Torrejón de Ardoz)
- pt** Centro de Satélites da União Europeia (Satcen, Torrejón de Ardoz)
- ro** Centrul Satelitar al Uniunii Europene (Satcen, Torrejón de Ardoz)
- sk** Satelitné stredisko Európskej únie (Satcen, Torrejón de Ardoz)
- sl** Satelitski center Evropske unije (Satcen, Torrejón de Ardoz)
- fi** Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSK, Torrejón de Ardoz)
- sv** Europeiska unionens satellitcentrum (Satcen, Torrejón de Ardoz)

Comitato di risoluzione unico

- bg** Единен съвет за преструктуриране (ЕСП, Брюксел)
- es** Junta Única de Resolución (JUR, Bruselas)
- cs** Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB, Brusel)
- da** Den Fælles Afviklingsinstans (SRB, Bruxelles)
- de** Einheitlicher Abwicklungsausschuss (SRB, Brüssel)
- et** Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB, Brüssel)
- el** Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB, Βρυξέλλες)
- en** Single Resolution Board (SRB, Brussels)
- fr** Conseil de résolution unique (CRU, Bruxelles)
- ga** an Bord Réitigh Aonair (BRA, an Bhruiséil)
- hr** Jedinstveni sanacijski odbor (SRB, Bruxelles)
- it** Comitato di risoluzione unico (SRB, Bruxelles)
- lv** Vienotā noregulējuma valde (VNV, Brisele)
- lt** Bendra pertvarkymo valdyba (BPV, Briuselis)
- hu** Egységes Szanálási Testület (ESZT, Brüsszel)
- mt** il-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRB, Brussell)
- nl** Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR, Brussel)
- pl** Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB, Bruksela)
- pt** Conselho Único de Resolução (CUR, Bruxelas)
- ro** Comitetul unic de rezoluție (SRB, Bruxelles)
- sk** Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB, Brusel)
- sl** Enotni odbor za reševanje (SRB, Bruselj)
- fi** yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB, Bryssel)
- sv** Gemensamma resolutionsnämnden (SRB, Bryssel)

Comitato economico e sociale europeo

- bg** Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК, Брюксел)
- es** Comité Económico y Social Europeo (CESE, Bruselas)
- cs** Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV, Brusel)
- da** Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU, Bruxelles)
- de** Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA, Brüssel)
- et** Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK, Brüssel)
- el** Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες)
- en** European Economic and Social Committee (EESC, Brussels)
- fr** Comité économique et social européen (CESE, Bruxelles)
- ga** Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE, an Bhruiséil)
- hr** Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO, Bruxelles)
- it** Comitato economico e sociale europeo (CESE, Bruxelles)
- lv** Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK, Brisele)
- lt** Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK, Briuselis)
- hu** Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB, Brüsszel)
- mt** il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE, Brussell)
- nl** Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC, Brussel)
- pl** Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES, Bruksela)
- pt** Comité Económico e Social Europeu (CESE, Bruxelas)
- ro** Comitetul Economic și Social European (CESE, Bruxelles)
- sk** Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV, Brusel)
- sl** Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO, Bruselj)
- fi** Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK, Bryssel)
- sv** Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK, Bryssel)

Comitato europeo delle regioni

- bg** Европейски комитет на регионите (КР, Брюксел)
- es** Comité Europeo de las Regiones (CDR, Bruselas)
- cs** Evropský výbor regionů (VR, Brusel)
- da** Det Europæiske Regionsudvalg (RU, Bruxelles)
- de** Europäischer Ausschuss der Regionen (AdR, Brüssel)
- et** Euroopa Regionide Komitee (RK, Brüssel)
- el** Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΤΠ, Βρυξέλλες)
- en** European Committee of the Regions (CoR, Brussels)
- fr** Comité européen des régions (CdR, Bruxelles)
- ga** Coiste Eorpach na Réigiún (an Bhruiséil)
- hr** Europski odbor regija (OR, Bruxelles)
- it** Comitato europeo delle regioni (CdR, Bruxelles)
- lv** Eiropas Reģionu komiteja (RK, Brisele)
- lt** Europos regionų komitetas (RK, Briuselis)
- hu** Régiók Európai Bizottsága (RB, Brüsszel)
- mt** il-Kumitat Ewropew tar-Regjuni (KtR, Brussell)
- nl** Europees Comité van de Regio's (CvdR, Brussel)
- pl** Europejski Komitet Regionów (KR, Bruksela)
- pt** Comité das Regiões Europeu (CR, Bruxelas)
- ro** Comitetul European al Regiunilor (CoR, Bruxelles)
- sk** Európsky výbor regiónov (VR, Brusel)
- sl** Evropski odbor regij (OR, Bruselj)
- fi** Euroopan alueiden komitea (AK, Bryssel)
- sv** Europeiska regionkommittén (ReK, Bryssel)

Comitato europeo per la protezione dei dati

- bg** Европейски комитет по защита на данните (Брюксел)
- es** Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD, Bruselas)
- cs** Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB, Brusel)
- da** Det Europæiske Databeskyttelsesråd (Bruxelles)
- de** Europäischer Datenschutzausschuss (EDSA, Brüssel)
- et** Euroopa Andmekaitse nõukogu (Brüssel)
- el** Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ, Βρυξέλλες)
- en** European Data Protection Board (EDPB, Brussels)
- fr** Comité européen de la protection des données (Bruxelles)
- ga** an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí (EDPB, an Bhreisíil)
- hr** Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB, Bruxelles)
- it** Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB, Bruxelles)
- lv** Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK, Brisele)
- lt** Europos duomenų apsaugos valdyba (Briuselis)
- hu** Európai Adatvédelmi Testület (Brüsszel)
- mt** il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPB, Brussell)
- nl** Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB, Brussel)
- pl** Europejska Rada Ochrony Danych (EROD, Bruksela)
- pt** Comité Europeu para a Proteção de Dados (CEPD, Bruxelas)
- ro** Comitetul European pentru Protecția Datelor (CEPD, Bruxelles)
- sk** Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB, Brusel)
- sl** Evropski odbor za varstvo podatkov (EOVP, Bruselj)
- fi** Euroopan tietosuojaneuvosto (Bryssel)
- sv** Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB, Bryssel)

Commissione europea

- bg** Европейска комисия (Брюксел)
- es** Comisión Europea (Bruselas)
- cs** Evropská komise (Brusel)
- da** Europa-Kommissionen (Bruxelles)
- de** Europäische Kommission (Brüssel)
- et** Euroopa Komisjon (Brüssel)
- el** Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Βρυξέλλες)
- en** European Commission (Brussels)
- fr** Commission européenne (Bruxelles)
- ga** an Coimisiún Eorpach (an Bhreisíil)
- hr** Europska komisija (Bruxelles)
- it** Commissione europea (Bruxelles)
- lv** Eiropas Komisija (Brisele)
- lt** Europos Komisija (Briuselis)
- hu** Európai Bizottság (Brüsszel)
- mt** il-Kummissjoni Ewropea (Brussell)
- nl** Europese Commissie (Brussel)
- pl** Komisja Europejska (Bruksela)
- pt** Comissão Europeia (Bruxelas)
- ro** Comisia Europeană (Bruxelles)
- sk** Európska komisia (Brusel)
- sl** Evropska komisija (Bruselj)
- fi** Euroopan komissio (Bryssel)
- sv** Europeiska kommissionen (Bryssel)

Consiglio dell'Unione europea

- bg** Съвет на Европейския съюз (Брюксел)
- es** Consejo de la Unión Europea (Bruselas)
- cs** Rada Evropské unie (Brusel)
- da** Rådet for Den Europæiske Union (Bruxelles)
- de** Rat der Europäischen Union (Brüssel)
- et** Euroopa Liidu Nõukogu (Brüssel)
- el** Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βρυξέλλες)
- en** Council of the European Union (Brussels)
- fr** Conseil de l'Union européenne (Bruxelles)
- ga** Comhairle an Aontais Eorpaigh (an Bhruiséil)
- hr** Vijeće Europske unije (Bruxelles)
- it** Consiglio dell'Unione europea (Bruxelles)
- lv** Eiropas Savienības Padome (Brisele)
- lt** Europos Sąjungos Taryba (Briuselis)
- hu** Az Európai Unió Tanácsa (Brüsszel)
- mt** il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Brussell)
- nl** Raad van de Europese Unie (Brussel)
- pl** Rada Unii Europejskiej (Bruksela)
- pt** Conselho da União Europeia (Bruxelas)
- ro** Consiliul Uniunii Europene (Bruxelles)
- sk** Rada Európskej únie (Brusel)
- sl** Svet Evropske unije (Bruselj)
- fi** Euroopan unionin neuvosto (Bryssel)
- sv** Europeiska unionens råd (Bryssel)

Consiglio europeo

- bg** Европейски съвет (Брюксел)
- es** Consejo Europeo (Bruselas)
- cs** Evropská rada (Brusel)
- da** Det Europæiske Råd (Bruxelles)
- de** Europäischer Rat (Brüssel)
- et** Euroopa Ülemkogu (Brüssel)
- el** Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Βρυξέλλες)
- en** European Council (Brussels)
- fr** Conseil européen (Bruxelles)
- ga** an Chomhairle Eorpach (an Bhruiséil)
- hr** Europsko vijeće (Bruxelles)
- it** Consiglio europeo (Bruxelles)
- lv** Eiropadome (Brisele)
- lt** Europos Vadovų Taryba (Briuselis)
- hu** Európai Tanács (Brüsszel)
- mt** il-Kunsill Ewropew (Brussell)
- nl** Europese Raad (Brussel)
- pl** Rada Europejska (Bruksela)
- pt** Conselho Europeu (Bruxelas)
- ro** Consiliul European (Bruxelles)
- sk** Európska rada (Brusel)
- sl** Evropski svet (Bruselj)
- fi** Eurooppa-neuvosto (Bryssel)
- sv** Europeiska rådet (Bryssel)

Corte dei conti europea

- bg** Европейска сметна палата (Люксембург)
- es** Tribunal de Cuentas Europeo (Luxemburgo)
- cs** Evropský účetní dvůr (EÚD, Lucemburk)
- da** Den Europæiske Revisionsret (Luxembourg)
- de** Europäischer Rechnungshof (Luxemburg)
- et** Euroopa Kontrollikoda (Luxembourg)
- el** Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (Λουξεμβούργο)
- en** European Court of Auditors (ECA, Luxembourg)
- fr** Cour des comptes européenne (Luxembourg)
- ga** Cúirt Iniúcháirí na hEorpa (Lucsamburg)
- hr** Europski revizorski sud (Luxembourg)
- it** Corte dei conti europea (Lussemburgo)
- lv** Eiropas Revīzijas palāta (Luksemburga)
- lt** Europos Audito Rūmai (Liuksemburgas)
- hu** Európai Számvevőszék (Luxembourg)
- mt** il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA, il-Lussemburgu)
- nl** Europese Rekenkamer (ERK, Luxemburg)
- pl** Europejski Trybunał Obrachunkowy (Luksemburg)
- pt** Tribunal de Contas Europeu (TCE, Luxemburgo)
- ro** Curtea de Conturi Europeană (Luxemburg)
- sk** Európsky dvor audítorov (Luxemburg)
- sl** Evropsko računsko sodišče (ERS, Luxembourg)
- fi** Euroopan tilintarkastustuomioistuim (Luxemburg)
- sv** Europeiska revisionsrätten (Luxemburg)

Corte di giustizia dell'Unione europea

- bg** Съд на Европейския съюз (Люксембург)/Съд
- es** Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE/Luxemburgo) / Tribunal de Justicia
- cs** Soudní dvůr Evropské unie (SD, Lucemburk) / Soudní dvůr
- da** Den Europæiske Unions Domstol (Luxembourg)/Domstolen
- de** Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH, Luxemburg)/Gerichtshof
- et** Euroopa Liidu Kohus / Euroopa Kohus (Luxembourg)
- el** Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ, Λουξεμβούργο) / Δικαστήριο
- en** Court of Justice of the European Union (CJEU, Luxembourg)/Court of Justice
- fr** Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Luxembourg)/Cour de justice
- ga** Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE, Lucsamburg)/an Chúirt Bhreithiúnais
- hr** Sud Europske unije (SEU, Luxembourg)/Sud
- it** Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE, Lussemburgo)/Corte di giustizia
- lv** Eiropas Savienības Tiesa (EST, Luksemburga) / Tiesa
- lt** Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT, Liuksemburgas) / Teisingumo Teismas
- hu** Az Európai Unió Bírósága (Luxembourg)/Bíróság
- mt** il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE, il-Lussemburgu)/il-Qorti tal-Ġustizzja
- nl** Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ/HvJ-EU, Luxemburg)/Hof van Justitie
- pl** Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE, Luksemburg) / Trybunał Sprawiedliwości
- pt** Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE, Luxemburgo)/Tribunal de Justiça
- ro** Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE, Luxemburg)/Curtea de Justiție
- sk** Súdny dvor Európskej únie (SD, Luxemburg)/Súdny dvor
- sl** Sodišče Evropske unije (SEU, Luxembourg) / Sodišče
- fi** Euroopan unionin tuomioistuim (Luxemburg) / unionin tuomioistuim
- sv** Europeiska unionens domstol (Luxemburg)/domstolen

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

- bg** Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound, Дъблин)
- es** Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound, Dublín)
- cs** Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound, Dublin)
- da** Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound, Dublin)
- de** Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound, Dublin)
- et** Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound, Dublin)
- el** Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound, Δουβλίνο)
- en** European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound, Dublin)
- fr** Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound, Dublin)
- ga** an Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound, Baile Átha Cliath)
- hr** Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound, Dublin)
- it** Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound, Dublino)
- lv** Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound, Dublīna)
- lt** Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound, Dublinas)
- hu** Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound, Dublin)
- mt** il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound, Dublin)
- nl** Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound, Dublin)
- pl** Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound, Dublin)
- pt** Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound, Dublin)
- ro** Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound, Dublin)
- sk** Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound, Dublin)
- sl** Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound, Dublin)
- fi** Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound, Dublin)
- sv** Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound, Dublin)

Fondazione europea per la formazione

- bg** Европейска фондация за обучение (ETF, Турино)
- es** Fundación Europea de Formación (ETF, Turín)
- cs** Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF, Turín)
- da** Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF, Torino)
- de** Europäische Stiftung für Berufsbildung (ETF, Turin)
- et** Euroopa Koolitusfond (ETF, Torino)
- el** Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF, Τορίνο)
- en** European Training Foundation (ETF, Turin)
- fr** Fondation européenne pour la formation (ETF, Turin)
- ga** an Foras Eorpach Oiliúna (ETF, Torino)
- hr** Europska zaklada za osposobljavanje (ETF, Torino)
- it** Fondazione europea per la formazione (ETF, Torino)
- lv** Eiropas Izglītības fonds (ETF, Turīna)
- lt** Europos mokymo fondas (ETF, Turinas)
- hu** Európai Képzési Alapítvány (ETF, Torino)
- mt** il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF, Turin)
- nl** Europese Stichting voor opleiding (ETF, Turijn)
- pl** Europejska Fundacja Kształcenia (ETF, Turyn)
- pt** Fundação Europeia para a Formação (ETF, Turim)
- ro** Fundația Europeană de Formare (ETF, Torino)
- sk** Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF, Turín)
- sl** Evropska fundacija za usposabljanje (ETF, Torino)
- fi** Euroopan koulutussäätiö (ETF, Torino)
- sv** Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF, Turin)

Fondo europeo per gli investimenti

- bg** Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ, Люксембург)
- es** Fondo Europeo de Inversiones (FEI, Luxemburgo)
- cs** Evropský investiční fond (EIF, Lucemburk)
- da** Den Europæiske Investeringsfond (EIF, Luxembourg)
- de** Europäischer Investitionsfonds (EIF, Luxemburg)
- et** Euroopa Investeerimisfond (EIF, Luxembourg)
- el** Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ, Λουξεμβούργο)
- en** European Investment Fund (EIF, Luxembourg)
- fr** Fonds européen d'investissement (FEI, Luxembourg)
- ga** an Ciste Eorpach Infheistíochta (Lucsamburg)
- hr** Europski investicijski fond (Luxembourg)
- it** Fondo europeo per gli investimenti (FEI, Lussemburgo)
- lv** Eiropas Investīciju fonds (EIF, Luksemburga)
- lt** Europos investicijų fondas (EIF, Liuksemburgas)
- hu** Európai Beruházási Alap (EBA, Luxembourg)
- mt** il-Fond Ewropew tal-Investment (FEI, il-Lussemburgu)
- nl** Europees Investeringsfonds (EIF, Luxemburg)
- pl** Europejski Fundusz Inwestycyjny (Luksemburg)
- pt** Fundo Europeu de Investimento (FEI, Luxemburgo)
- ro** Fondul European de Investiții (FEI, Luxemburg)
- sk** Európsky investičný fond (Luxemburg)
- sl** Evropski investicijski sklad (EIS, Luxembourg)
- fi** Euroopan investointirahasto (EIR, Luxemburg)
- sv** Europeiska investeringsfonden (EIF, Luxemburg)

Garante europeo della protezione dei dati

- bg** Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД, Брюксел)
- es** Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD, Bruselas)
- cs** evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ, Brusel)
- da** Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS, Bruxelles)
- de** Europäischer Datenschutzbeauftragter (EDSB, Brüssel)
- et** Euroopa Andmekaitseinspektor (Brüssel)
- el** Ευρωπαϊός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ, Βρυξέλλες)
- en** European Data Protection Supervisor (EDPS, Brussels)
- fr** Contrôleur européen de la protection des données (CEPD, Bruxelles)
- ga** an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS, an Bhruiséil)
- hr** Europski nadzornik za zaštitu podataka (ENZP, Bruxelles)
- it** Garante europeo della protezione dei dati (GEPD, Bruxelles)
- lv** Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU, Brisele)
- lt** Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP, Briuselis)
- hu** európai adatvédelmi biztos (Brüsszel)
- mt** il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD, Brussell)
- nl** Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS, Brussel)
- pl** Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD, Bruksela)
- pt** Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (AEPD, Bruxelas)
- ro** Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD, Bruxelles)
- sk** európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS, Brusel)
- sl** Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP, Bruselj)
- fi** Euroopan tietosuojavaltuutettu (Bryssel)
- sv** Europeiska datatillsynsmannen (Bryssel)

Impresa comune «Aviazione pulita»

- bg** Съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“ (Брюксел)
- es** Empresa Común para una Aviación Limpia (Bruselas)
- cs** společný podnik pro čisté letectví (Brusel)
- da** fællesforetagendet for ren luftfart (Bruxelles)
- de** Gemeinsames Unternehmen für saubere Luftfahrt (Brüssel)
- et** keskkonnahoidliku lennunduse ühisettevõte (Brüssel)
- el** κοινή επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές» (Βρυξέλλες)
- en** Clean Aviation Joint Undertaking (Brussels)
- fr** entreprise commune «Aviation propre» (Bruxelles)
- ga** an Comhghnóthas um Eitlíocht Ghlan (an Bhruiséil)
- hr** Zajedničko poduzeće za čisto zrakoplovstvo (Bruxelles)
- it** impresa comune «Aviazione pulita» (Bruxelles)
- lv** kopuzņēmums “Tīra aviācija” (Brisele)
- lt** Netaršios aviacijos bendroji įmonė (Briuselis)
- hu** Tiszta Légi Közlekedés Közös Vállalkozás (Brüsszel)
- mt** l-Impriża Kongunta Avjazzjoni Nadifa (Brussell)
- nl** Gemeenschappelijke Onderneming “Schone luchtvaart” (Brussel)
- pl** Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Ekologicznego Lotnictwa (Bruksela)
- pt** Empresa Comum de Aviação Limpa (Bruxelas)
- ro** întreprinderea comună pentru o aviație curată (Bruxelles)
- sk** spoločný podnik pre čisté letectvo (Brusel)
- sl** Skupno podjetje za čisto letalstvo (Bruselj)
- fi** puhtaan ilmailun yhteisyritys (Bryssel)
- sv** det gemensamma företaget för ren luftfart (Bryssel)

Impresa comune «Chip»

- bg** Съвместно предприятие „Интегрални схеми“ (Брюксел)
- es** Empresa Común para los Chips (Bruselas)
- cs** společný podnik pro čipy (Brusel)
- da** fællesforetagendet for mikrochips (Bruxelles)
- de** Gemeinsames Unternehmen für Chips (Brüssel)
- et** kiipide ühisettevõte (Brüssel)
- el** κοινή επιχείρηση «Μικροκυκλώματα» (Βρυξέλλες)
- en** Chips Joint Undertaking (CBE JUBrussels)
- fr** entreprise commune «Semi-conducteurs» (Bruxelles)
- ga** an Comhghnóthas um Shliseanna (an Bhruiséil)
- hr** Zajedničko poduzeće za čipove (Bruxelles)
- it** impresa comune «Chip» (Bruxelles)
- lv** kopuzņēmums “Mikroshēmas” (Brisele)
- lt** Lustų bendroji įmonė (Briuselis)
- hu** Csipekkel Foglalkozó Közös Vállalkozás (Brüsszel)
- mt** l-Impriża Kongunta taċ-Ċipep (Brussell)
- nl** Gemeenschappelijke Onderneming “Chips” (Brussel)
- pl** Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów (Bruksela)
- pt** Empresa Comum dos Circuitos Integrados (Bruxelas)
- ro** întreprinderea comună pentru cipuri (Bruxelles)
- sk** spoločný podnik pre čipy (Brusel)
- sl** Skupno podjetje za čipe (Bruselj)
- fi** siruyhteisyritys (Bryssel)
- sv** det gemensamma företaget för halvledare (Bryssel)

Impresa comune «Europa biocircolare»

- bg** Съвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ (Брюксел)
- es** Empresa Común para una Europa Circular de Base Biológica (Bruselas)
- cs** společný podnik pro evropské oběhové biohospodářství (Brusel)
- da** fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa (Bruxelles)
- de** Gemeinsames Unternehmen für ein kreislaforientiertes biobasiertes Europa (Brüssel)
- et** bioressursipõhise ringmajandusega Euroopa ühissetevõtte (Brüssel)
- el** κοινή επιχείρηση «Μια Ευρώπη που βασιίζεται στην κυκλική βιοοικονομία» (Βρυξέλλες)
- en** Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (Brussels)
- fr** entreprise commune «Une Europe fondée sur la bioéconomie circulaire» (Bruxelles)
- ga** an Comhghnóthas um Eoraip Bhithbhunaithe Chiorclach (an Bhruiséil)
- hr** Zajedničko poduzeće za Europu kao kružno biogospodarstvo (Bruxelles)
- it** impresa comune «Europa biocircolare» (Bruxelles)
- lv** kopuzņēmums “Apritīga biobāzēta Eiropa” (Brisele)
- lt** Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendroji įmonė (Briuselis)
- hu** Körforgásos és Bioalapú Európai Gazdaság Közös Vállalkozás (Brüsszel)
- mt** l-Impriza Kongunta Ewropa Ċirkolari b'Bażi Bijoloġika (Brussell)
- nl** Gemeenschappelijke Onderneming “Een circulair biogebaseerd Europa” (Brussel)
- pl** Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym (Bruksela)
- pt** Empresa Comum para uma Europa Circular de Base Biológica (Bruxelas)
- ro** întreprinderea comună pentru bioeconomia circulară în Europa (Bruxelles)
- sk** spoločný podnik pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály (Brusel)
- sl** Skupno podjetje za krožno Evropo na biološki osnovi (Bruselj)
- fi** Euroopan kiertotaloutta ja biopohjaisia ratkaisuja edistävää yhteisyritys (Bryssel)
- sv** det gemensamma företaget för ett cirkulärt, biobaserat Europa (Bryssel)

Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione

- bg** Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия (F4E, Барселона)
- es** Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión (F4E, Barcelona)
- cs** společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E, Barcelona)
- da** europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (F4E, Barcelona)
- de** Europäisches gemeinsames Unternehmen für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E, Barcelona)
- et** ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühissetevõtte (F4E, Barcelona)
- el** Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από σύντηξη (F4E, Βαρκελώνη)
- en** European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy (F4E, Barcelona)
- fr** entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (F4E, Barcelone)
- ga** an Comhghnóthas Eorpach um ITER agus um Fhuinneamh Comhleá a Fhorbairt (F4E, Barcelona)
- hr** Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (F4E, Barcelona)
- it** Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (F4E, Barcellona)
- lv** Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām (F4E, Barselona)
- lt** Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E, Barselona)
- hu** Fúzióenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E, Barcelona)
- mt** l-Impriza Kongunta Ewropea għall-ITER u għall-Iżvilupp tal-Energija mill-Fużjoni (F4E, Barcellona)
- nl** Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (F4E, Barcelona)
- pl** Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E, Barcelona)
- pt** Empresa Comum Europeia para o ITER e o Desenvolvimento da Energia de Fusão (F4E, Barcelona)
- ro** întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E, Barcelona)
- sk** Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E, Barcelona)
- sl** Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E, Barcelona)
- fi** eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergiaa kehittämistä varten (F4E, Barcelona)
- sv** det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (F4E, Barcelona)

Impresa comune «Ferrovie europee»

- bg** Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“ (Брюксел)
- es** Empresa Común para el Ferrocarril Europeo (Bruselas)
- cs** společný podnik pro evropské železnice (Brusel)
- da** fællesforetagendet for Europas jernbaner (Bruxelles)
- de** Gemeinsames Unternehmen für Europas Eisenbahnen (Brüssel)
- et** Euroopa raudtee ühisettevõtte (Brüssel)
- el** κοινή επιχείρηση «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι» (Βρυξέλλες)
- en** Europe's Rail Joint Undertaking (Brussels)
- fr** entreprise commune «Système ferroviaire européen» (Bruxelles)
- ga** Comhghnóthas um Iarnród na hEorpa (an Bhruiséil)
- hr** Zajedničko poduzeće za europsku željeznicu (Bruxelles)
- it** impresa comune «Ferrovie europee» (Bruxelles)
- lv** kopuzņēmums “Eiropas dzelzceļš” (Brisele)
- lt** Europos geležinkelių bendroji įmonė (Briuselis)
- hu** Európai Vasút Közös Vállalkozás (Brüsszel)
- mt** I-Impriża Kongunta Sistema Ferrovjarja Ewropea (Brussell)
- nl** Gemeenschappelijke Onderneming “Europese spoorwegen” (Brussel)
- pl** Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe (Bruksela)
- pt** Empresa Comum do Setor Ferroviário Europeu (Bruxelas)
- ro** întreprinderea comună pentru căile ferate ale Europei (Bruxelles)
- sk** spoločný podnik pre európske železnice (Brusel)
- sl** Skupno podjetje za evropske železnice (Bruselj)
- fi** Euroopan rautatiet -yhteisyritys (Bryssel)
- sv** det gemensamma företaget för Europas järnvägar (Bryssel)

Impresa comune «Idrogeno pulito»

- bg** Съвместно предприятие „Чист водород“ (Брюксел)
- es** Empresa Común para un Hidrógeno Limpio (Bruselas)
- cs** společný podnik pro čistý vodík (Brusel)
- da** fællesforetagendet for ren brint (Bruxelles)
- de** Gemeinsames Unternehmen für sauberen Wasserstoff (Brüssel)
- et** saastevaba vesiniku ühisettevõtte (Brüssel)
- el** κοινή επιχείρηση «Καθαρό υδρογόνο» (Βρυξέλλες)
- en** Clean Hydrogen Joint Undertaking (Brussels)
- fr** entreprise commune «Hydrogène propre» (Bruxelles)
- ga** an Comhghnóthas um Hidrigín Ghlan (an Bhruiséil)
- hr** Zajedničko poduzeće za čisti vodik (Bruxelles)
- it** impresa comune «Idrogeno pulito» (Bruxelles)
- lv** kopuzņēmums “Tīrs ūdeņradis” (Brisele)
- lt** Švariojo vandenilio bendroji įmonė (Briuselis)
- hu** Tiszta Hidrogén Közös Vállalkozás (Brüsszel)
- mt** I-Impriża Kongunta Idroġenu Nadif (Brussell)
- nl** Gemeenschappelijke Onderneming “Schone waterstof” (Brussel)
- pl** Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Wodoru (Bruksela)
- pt** Empresa Comum do Hidrogénio Limpo (Bruxelas)
- ro** întreprinderea comună pentru un hidrogen curat (Bruxelles)
- sk** spoločný podnik pre čistý vodík (Brusel)
- sl** Skupno podjetje za čisti vodik (Bruselj)
- fi** puhtaan vedyn yhteisyritys (Bryssel)
- sv** det gemensamma företaget för förnybar vätgas (Bryssel)

Impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute»

- bg** Съвместно предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ (Брюксел)
- es** Empresa Común para la Iniciativa de Salud Innovadora (Bruselas)
- cs** společný podnik iniciativy pro inovativní zdravotnictví (Brusel)
- da** fællesforetagendet for initiativet om innovativ sundhed (Bruxelles)
- de** Gemeinsames Unternehmen „Initiative zu Innovation im Gesundheitswesen“ (Brüssel)
- et** innovatiivse tervishoiu algatuse ühisettevõtte (Brüssel)
- el** κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην υγεία» (Βρυξέλλες)
- en** Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JUBrussels)
- fr** entreprise commune «Initiative en matière de santé innovante» (Bruxelles)
- ga** Comhghnóthas an Tionscnaimh um Shláinte Nuálach (an Bhruiséil)
- hr** Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje (Bruxelles)
- it** impresa comune «Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute» (Bruxelles)
- lv** kopuzņēmums “Inovatīvas veselības aprūpes iniciatīva” (Brisele)
- lt** Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendroji įmonė (Briuselis)
- hu** Innovatív Egészségügy Közös Vállalkozás (Brüsszel)
- mt** l-Impriza Kongunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva (Brussell)
- nl** Gemeenschappelijke Onderneming “Initiatief voor innovatieve gezondheidszorg” (Brussel)
- pl** Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia (Bruksela)
- pt** Empresa Comum da Iniciativa Saúde Inovadora (Bruxelas)
- ro** întreprinderea comună „Inițiativa pentru inovare în domeniul sănătății” (Bruxelles)
- sk** spoločný podnik pre iniciatívu Inovatívne zdravotníctvo (Brusel)
- sl** Skupno podjetje za pobudo za inovativno zdravje (Bruselj)
- fi** innovatiivisen terveydenhuollon aloitteen yhteisyritys (Bryssel)
- sv** det gemensamma företaget för initiativet för innovativ hälsa (Brysselph>)

Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo

- bg** Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (Съвместно предприятие EuroHPC, Люксембург)
- es** Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (Empresa Común EuroHPC, Luxemburgo)
- cs** evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (společný podnik EuroHPC, Lucemburk)
- da** fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (fællesforetagendet EuroHPC, Luxembourg)
- de** Gemeinsames Unternehmen für europäisches Hochleistungsrechnen (Gemeinsames Unternehmen EuroHPC, Luxemburg)
- et** Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühissetevõte (ühissetevõte EuroHPC, Luxembourg)
- el** κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (κοινή επιχείρηση EuroHPC, Λουξεμβούργο)
- en** European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC Joint Undertaking, Luxembourg)
- fr** entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (entreprise commune EuroHPC, Luxembourg)
- ga** Comhghnóthas Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta Eorpach (Comhghnóthas EuroHPC, Lucsamburg)
- hr** Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi (Zajedničko poduzeće EuroHPC, Luxembourg)
- it** impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (impresa comune EuroHPC, Lussemburgo)
- lv** Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (kopuzņēmums EuroHPC, Luksemburga)
- lt** Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė (bendroji įmonė „EuroHPC“, Liuksemburgas)
- hu** európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás (EuroHPC közös vállalkozás, Luxembourg)
- mt** I-Impriża Kongunta għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja Ewropew (I-Impriża Kongunta EuroHPC, il-Lussemburgu)
- nl** Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing (Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC, Luxemburg)
- pl** Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC, Luksemburg)
- pt** Empresa Comum para a Computação Europeia de Alto Desempenho (Empresa Comum EuroHPC, Luxemburgo)
- ro** întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (întreprinderea comună EuroHPC, Luxemburg)
- sk** spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (spoločný podnik EuroHPC, Luxemburg)
- sl** Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (Skupno podjetje EuroHPC, Luxembourg)
- fi** Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys (EuroHPC-yhteisyritys, Luxemburg)
- sv** det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (det gemensamma företaget EuroHPC, Luxemburg)

Impresa comune «Reti e servizi intelligenti»

- bg** Съвместно предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“ (Брюксел)
- es** Empresa Común para las Redes y los Servicios Inteligentes (Bruselas)
- cs** společný podnik pro inteligentní sítě a služby (Brusel)
- da** fællesforetagendet for intelligente net og tjenester (Bruxelles)
- de** Gemeinsames Unternehmen für intelligente Netze und Dienste (Brüssel)
- et** nutivõrkude ja -teenuste ühisettevõtte (Brüssel)
- el** κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» (Βρυξέλλες)
- en** Smart Networks and Services Joint Undertaking (Brussels)
- fr** entreprise commune «Réseaux et services intelligents» (Bruxelles)
- ga** an Comhghnóthas um Líonraí agus Seirbhísí Cliste (an Bhruiséil)
- hr** Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge (Bruxelles)
- it** impresa comune «Reti e servizi intelligenti» (Bruxelles)
- lv** kopuzņēmums “Viedie tīkli un pakalpojumi” (Brisele)
- lt** Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendroji įmonė (Briuselis)
- hu** Intelligens Hálózatok és Szolgáltatások Közös Vállalkozás (Brüsszel)
- mt** l-Impriza Kongunta Networks u Servizzi Intelligenti (Brussell)
- nl** Gemeenschappelijke Onderneming “Slimme netwerken en diensten” (Brussel)
- pl** Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług (Bruksela)
- pt** Empresa Comum de Redes e Serviços Inteligentes (Bruxelas)
- ro** întreprinderea comună „Rețele și servicii inteligente” (Bruxelles)
- sk** spoločný podnik pre inteligentné siete a služby (Brusel)
- sl** Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve (Bruselj)
- fi** älykkäät verkot ja palvelut -yhteisyritys (Bryssel)
- sv** det gemensamma företaget för smarta nät och tjänster (Bryssel)

Impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3»

- bg** Съвместно предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ (Брюксел)
- es** Empresa Común para la Investigación sobre ATM en el Cielo Único Europeo 3 (Bruselas)
- cs** společný podnik pro výzkum ATM jednotného evropského nebe 3 (Brusel)
- da** fællesforetagendet for forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum 3 (Bruxelles)
- de** Gemeinsames Unternehmen SESAR3 (Brüssel)
- et** Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi arendav kolmas ühisettevõtte (Brüssel)
- el** κοινή επιχείρηση «Ερευνητικό πρόγραμμα ATM του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 3» (Βρυξέλλες)
- en** Single European Sky ATM Research 3 Joint Undertaking (Brussels)
- fr** entreprise commune «Recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen 3» (Bruxelles)
- ga** Comhghnóthas Taighde BAT 3 an Aerspáis Eorpaigh Aonair (an Bhruiséil)
- hr** Zajedničko poduzeće za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 (Bruxelles)
- it** impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» (Bruxelles)
- lv** kopuzņēmums “Eiropas vienotās gaisa telpas ATM pētniecība 3” (Brisele)
- lt** Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendroji įmonė (Briuselis)
- hu** 3. „Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás Közös Vállalkozás (Brüsszel)
- mt** l-Impriża Kongunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 (Brussell)
- nl** Gemeenschappelijke Onderneming “Derde ATM-onderzoek in het kader van het gemeenschappelijk Europees luchtruim” (Brussel)
- pl** Wspólne Przedsięwzięcie w celu Badań z zakresu Zarządzania Ruchem Lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej 3 (Bruksela)
- pt** Empresa Comum de Investigação sobre a Gestão do Tráfego Aéreo no Céu Único Europeu 3 (Bruxelas)
- ro** întreprinderea comună „Proiectul de cercetare privind ATM în contextul Cerului unic european” 3 (Bruxelles)
- sk** spoločný podnik pre výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba 3 (Brusel)
- sl** Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba 3 (Bruselj)
- fi** yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmailukenteen hallinnan kolmannen tutkimushankkeen yhteisyritys (Bryssel)
- sv** det gemensamma företaget Sesar 3 (Bryssel)

Impresa comune «Salute globale EDCTP3»

- bg** Съвместно предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ (Брюксел)
- es** Empresa Común para la Salud Mundial EDCTP 3 (Bruselas)
- cs** společný podnik pro partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních (EDCTP3) v oblasti globálního zdraví (Brusel)
- da** fællesforetagendet Global Health EDCTP3 (Bruxelles)
- de** Gemeinsames Unternehmen „Global Health EDCTP3“ (Brüssel)
- et** ülemaailmse tervisealgatuse EDCTP3 ühisettevõtte (Brüssel)
- el** κοινή επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για την υγεία EDCTP3» (Βρυξέλλες)
- en** Global Health EDCTP3 Joint Undertaking (Brussels)
- fr** entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale» (Bruxelles)
- ga** Comhghnóthas Shláinte Dhomhanda EDCTP3 (an Bhruiséil)
- hr** Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 (Bruxelles)
- it** impresa comune «Salute globale EDCTP3» (Bruxelles)
- lv** kopuzņēmums “Global Health EDCTP3” (Brisele)
- lt** Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendroji įmonė (Briuselis)
- hu** Globális Egészségügyi EDCTP3 Közös Vállalkozás (Brüsszel)
- mt** l-Impriza Kongunta Saħħa Globali EDCTP3 (Brussell)
- nl** Gemeenschappelijke Onderneming “Mondiale gezondheid EDCTP3” (Brussel)
- pl** Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Programu EDCTP3 w dziedzinie Globalnego Zdrowia (Bruksela)
- pt** Empresa Comum da Saúde Mundial EDCTP3 (Bruxelas)
- ro** întreprinderea comună EDCTP3 „Sănătatea la nivel mondial” (Bruxelles)
- sk** spoločný podnik Globálne zdravie EDCTP3 (Brusel)
- sl** Skupno podjetje za svetovno zdravje EDCTP3 (Bruselj)
- fi** globaalin terveyden EDCTP3-yhteisyritys (Bryssel)
- sv** det gemensamma företaget för global hälsa EDCTP3 (Bryssel)

Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza

- bg** Институт на Европейския съюз за изследване на сигурността (ИЕСИС, Париж)
- es** Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea (IESUE, París)
- cs** Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti (EUISS, Paříž)
- da** Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier (EUISS, Paris)
- de** Institut der Europäischen Union für Sicherheitsstudien (EUISS, Paris)
- et** Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut (EUISS, Pariis)
- el** Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας (IMEΕΘΑ, Παρίσι)
- en** European Union Institute for Security Studies (EUISS, Paris)
- fr** Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (IESUE, Paris)
- ga** Institiúid an Aontais Eorpaigh um Staidéar Slándála (EUISS, Páras)
- hr** Institut Europske unije za sigurnosne studije (EUISS, Pariz)
- it** Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza (IUESS, Parigi)
- lv** Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts (EUISS, Parīze)
- lt** Europos Sąjungos saugumo studijų institutas (ESSSI, Paryžius)
- hu** Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete (EUISS, Párizs)
- mt** l-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji fuq is-Sigurtà (EUISS, Pariġi)
- nl** Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie (IVSEU, Parijs)
- pl** Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (IUESB, Paryż)
- pt** Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia (IESUE, Paris)
- ro** Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene (ISSUE, Paris)
- sk** Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie (EUISS, Paríž)
- sl** Inštitut Evropske unije za varnostne študije (EUISS, Pariz)
- fi** Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos (EUTT, Pariisi)
- sv** Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier (EUISS, Paris)

Istituto europeo di innovazione e tecnologia

- bg** Европейски институт за иновации и технологии (EIT, Будапеща)
- es** Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT, Budapest)
- cs** Evropský inovační a technologický institut (EIT, Budapešť)
- da** Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT, Budapest)
- de** Europäisches Innovations- und Technologieinstitut (EIT, Budapest)
- et** Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT, Budapest)
- el** Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT, Βουδαπέστη)
- en** European Institute of Innovation and Technology (EIT, Budapest)
- fr** Institut européen d'innovation et de technologie (EIT, Budapest)
- ga** an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT, Búdapeist)
- hr** Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT, Budimpešta)
- it** Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT, Budapest)
- lv** Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT, Budapešta)
- lt** Europos inovacijų ir technologijų institutas (EIT, Budapeštas)
- hu** Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT, Budapest)
- mt** l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT, Budapest)
- nl** Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT, Boedapest)
- pl** Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT, Budapeszt)
- pt** Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT, Budapeste)
- ro** Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT, Budapesta)
- sk** Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT, Budapešť)
- sl** Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT, Budimpešta)
- fi** Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT, Budapest)
- sv** Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT, Budapest)

Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

- bg** Европейски институт за равенство между половете (EIGE, Вилнюс)
- es** Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE, Vilna)
- cs** Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE, Vilnius)
- da** Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE, Vilnius)
- de** Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE, Vilnius)
- et** Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE, Vilnius)
- el** Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE, Βίλνιους)
- en** European Institute for Gender Equality (EIGE, Vilnius)
- fr** Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE, Vilnius)
- ga** an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE, Vilnias)
- hr** Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE, Vilnius)
- it** Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE, Vilnius)
- lv** Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE, Viļņa)
- lt** Europos lyčių lygybės institutas (EIGE, Vilnius)
- hu** A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE, Vilnius)
- mt** l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE, Vilnius)
- nl** Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE, Vilnius)
- pl** Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE, Wilno)
- pt** Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE, Vilnius)
- ro** Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE, Vilnius)
- sk** Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE, Vilnius)
- sl** Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE, Vilna)
- fi** Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE, Vilna)
- sv** Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE, Vilnius)

Mediatore europeo

- bg** Европейски омбудсман (Страсбург)
- es** Defensor del Pueblo Europeo (Estrasburgo)
- cs** evropský veřejný ochránce práv (Štrasburk)
- da** Den Europæiske Ombudsmand (Strasbourg)
- de** Europäischer Bürgerbeauftragter (Straßburg)
- et** Euroopa Ombudsman (Strasbourg)
- el** Ευρωπαϊός Διαμεσολαβητής (Στρασβούργο)
- en** European Ombudsman (Strasbourg)
- fr** Médiateur européen (Strasbourg)
- ga** an tOmbudsman Eorpach (Strasbourg)
- hr** Europski ombudsman (Strasbourg)
- it** Mediatore europeo (Strasburgo)
- lv** Eiropas Ombuds (Strasbūra)
- lt** Europos ombudsmenas (Strasbūras)
- hu** európai ombudsman (Strasbourg)
- mt** l-Ombudsman Ewropew (Strasburgu)
- nl** Europese Ombudsman (Straatsburg)
- pl** Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (Strasburg)
- pt** Provedor de Justiça Europeu (Estrasburgo)
- ro** Ombudsmanul European (Strasbourg)
- sk** európsky ombudsman (Štrasburg)
- sl** Evropski varuh človekovih pravic (Strasbourg)
- fi** Euroopan oikeusasiamies (Strasbourg)
- sv** Europeiska ombudsmannen (Strasbourg)

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

- bg** Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН, Лисабон)
- es** Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT, Lisboa)
- cs** Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA, Lisabon)
- da** Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA, Lissabon)
- de** Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD, Lissabon)
- et** Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA, Lissabon)
- el** Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ, Λισαβόνα)
- en** European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA, Lisbon)
- fr** Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT, Lisbonne)
- ga** an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugáí (EMCDDA, Liospóin)
- hr** Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA, Lisabon)
- it** Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT, Lisbona)
- lv** Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA, Lisabona)
- lt** Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC, Lisabona)
- hu** A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA, Lisszabon)
- mt** iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA, Liżbona)
- nl** Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD, Lissabon)
- pl** Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA, Lizbona)
- pt** Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT, Lisboa)
- ro** Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT, Lisabona)
- sk** Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA, Lisabon)
- sl** Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA, Lizbona)
- fi** Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA, Lissabon)
- sv** Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN, Lissabon)

Parlamento europeo

- bg** Европейски парламент (ЕП, Страсбург)
- es** Parlamento Europeo (PE, Estrasburgo)
- cs** Evropský parlament (EP, Štrasburk)
- da** Europa-Parlamentet (Strasbourg)
- de** Europäisches Parlament (EP, Straßburg)
- et** Euroopa Parlament (EP, Strasbourg)
- el** Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ, Στρασβούργο)
- en** European Parliament (EP, Strasbourg)
- fr** Parlement européen (PE, Strasbourg)
- ga** Parlaimint na hEorpa (PE, Strasbourg)
- hr** Europski parlament (EP, Strasbourg)
- it** Parlamento europeo (PE, Strasburgo)
- lv** Eiropas Parlaments (EP, Strاسبūra)
- lt** Europos Parlamentas (EP, Strاسبūras)
- hu** Európai Parlament (EP, Strasbourg)
- mt** il-Parlament Ewropew (PE, Strasburgu)
- nl** Europees Parlement (EP, Straatsburg)
- pl** Parlament Europejski (PE, Strasburg)
- pt** Parlamento Europeu (PE, Estrasburgo)
- ro** Parlamentul European (PE, Strasbourg)
- sk** Európsky parlament (EP, Štrasburg)
- sl** Evropski parlament (EP, Strasbourg)
- fi** Euroopan parlamentti (EP, Strasbourg)
- sv** Europaparlamentet (EP, Strasbourg)

Presidente del Consiglio europeo

- bg** Председател на Европейския съвет (Брюксел)
- es** Presidente del Consejo Europeo (Bruselas)
- cs** předseda Evropské rady (Brusel)
- da** Formanden for Det Europæiske Råd (Bruxelles)
- de** Präsident des Europäischen Rates (Brüssel)
- et** Euroopa Ülemkogu eesistuja (Brüssel)
- el** Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες)
- en** President of the European Council (Brussels)
- fr** président du Conseil européen (Bruxelles)
- ga** Uachtarán na Comhairle Eorpaí (an Bhruiséil)
- hr** Predsjednik Europskog vijeća (Bruxelles)
- it** presidente del Consiglio europeo (Bruxelles)
- lv** Eiropadomes priekšsēdētājs (Brisele)
- lt** Europos Vadovų Tarybos pirmininkas (Briuselis)
- hu** az Európai Tanács elnöke (Brüsszel)
- mt** il-President tal-Kunsill Ewropew (Brussell)
- nl** voorzitter van de Europese Raad (Brussel)
- pl** Przewodniczący Rady Europejskiej (Bruksela)
- pt** Presidente do Conselho Europeu (Bruxelas)
- ro** Președintele Consiliului European (Bruxelles)
- sk** predseda Európskej rady (Brusel)
- sl** predsednik Evropskega sveta (Bruselj)
- fi** Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja (Bryssel)
- sv** Europeiska rådets ordförande (Bryssel)

Procura europea

- bg** Европейска прокуратура (Люксембург)
- es** Fiscalía Europea (Luxemburgo)
- cs** Úřad evropského veřejného žalobce (Lucemburk)
- da** Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO, Luxembourg)
- de** Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA, Luxemburg)
- et** Euroopa Prokuratuur (Luxembourg)
- el** Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (Λουξεμβούργο)
- en** European Public Prosecutor's Office (EPPO, Luxembourg)
- fr** Parquet européen (Luxembourg)
- ga** Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE, Lucsamburg)
- hr** Ured europskog javnog tužitelja (EPPO, Luxembourg)
- it** Procura europea (EPPO, Lussemburgo)
- lv** Eiropas Prokuratūra (EPPO, Luksemburga)
- lt** Europos prokuratūra (Liuksemburgas)
- hu** Európai Ügyészség (Luxembourg)
- mt** l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE, il-Lussemburgu)
- nl** Europees Openbaar Ministerie (EOM, Luxembourg)
- pl** Prokuratura Europejska (Luksemburg)
- pt** Procuradoria Europeia (Luxemburgo)
- ro** Parchetul European (EPPO, Luxemburg)
- sk** Európska prokuratúra (Luxemburg)
- sl** Evropsko javno tožilstvo (EJT, Luxembourg)
- fi** Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO, Luxemburg)
- sv** Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo, Luxemburg)

Scuola europea di amministrazione

- bg** Европейско училище по администрация (EUSA, Брюксел)
- es** Escuela Europea de Administración (EUSA, Bruselas)
- cs** Evropská správní škola (EUSA, Brusel)
- da** Den Europæiske Forvaltningsskole (EUSA, Bruxelles)
- de** Europäische Verwaltungsakademie (EUSA, Brüssel)
- et** Euroopa Haldusjuhtimise Kool (EUSA, Brüssel)
- el** Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (EUSA, Βρυξέλλες)
- en** European School of Administration (EUSA, Brussels)
- fr** École européenne d'administration (EUSA, Bruxelles)
- ga** an Scoil Riaracháin Eorpach (EUSA, an Bhruiséil)
- hr** Europska škola za javnu upravu (EUSA, Bruxelles)
- it** Scuola europea di amministrazione (EUSA, Bruxelles)
- lv** Eiropas Administrācijas skola (EUSA, Brisele)
- lt** Europos viešojo administravimo mokykla (EUSA, Briuselis)
- hu** Európai Közigazgatási Iskola (EUSA, Brüsszel)
- mt** l-Iskola Ewropea tal-Amministrazzjoni (EUSA, Brussell)
- nl** Europese Bestuursschool (EUSA, Brussel)
- pl** Europejska Szkoła Administracji (EUSA, Bruksela)
- pt** Escola Europeia de Administração (EUSA, Bruxelas)
- ro** Școala Europeană de Administrație (EUSA, Bruxelles)
- sk** Európska škola verejnej správy (EUSA, Brusel)
- sl** Evropska šola za upravo (EUSA, Bruselj)
- fi** Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskus (EUSA, Bryssel)
- sv** Europeiska förvaltningsskolan (Eusa, Bryssel)

Servizio europeo per l'azione esterna

- bg** Европейска служба за външна дейност (ЕСВД, Брюксел)
- es** Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE, Bruselas)
- cs** Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ, Brusel)
- da** Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (Bruxelles)
- de** Europäischer Auswärtiger Dienst (EAD, Brüssel)
- et** Euroopa välisteenistus (Brüssel)
- el** Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ, Βρυξέλλες)
- en** European External Action Service (EEAS, Brussels)
- fr** Service européen pour l'action extérieure (SEAE, Bruxelles)
- ga** an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS, an Bhruiséil)
- hr** Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD, Bruxelles)
- it** Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE, Bruxelles)
- lv** Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD, Brisele)
- lt** Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT, Briuselis)
- hu** Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ, Brüsszel)
- mt** is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE, Brussell)
- nl** Europese Dienst voor extern optreden (EDEO, Brussel)
- pl** Europejska Służba Działañ Zewnętrznych (ESDZ, Bruksela)
- pt** Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE, Bruxelas)
- ro** Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE, Bruxelles)
- sk** Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ, Brusel)
- sl** Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD, Bruselj)
- fi** Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH, Bryssel)
- sv** Europeiska utrikestjänsten (Bryssel)

Servizio per la cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione

- bg** Служба за киберсигурност за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза (CERT-EU, Брюксел)
- es** Servicio de Ciberseguridad para las Instituciones, los Órganos y los Organismos de la Unión (CERT-EU, Bruselas)
- cs** Služba kybernetické bezpečnosti pro orgány, instituce a jiné subjekty Unie (CERT-EU, Brusel)
- da** cybersikkerhedstjenesten for Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer (CERT-EU, Bruxelles)
- de** Cybersicherheitsdienst für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union (CERT-EU, Brüssel)
- et** liidu institutsioonide, organite ja asutuste küberturvalisuse teenistus (CERT-EU, Brüssel)
- el** Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας για τα Θεσμικά και Λοιπά Όργανα και Οργανισμούς της Ένωσης (CERT-EE, Βρυξέλλες)
- en** Cybersecurity Service for the Union Institutions, Bodies, Offices and Agencies (CERT-EU, Brussels)
- fr** service de cybersécurité pour les institutions, organes et organismes de l'Union (CERT-UE, Bruxelles)
- ga** Seirbhís Cibeirshlánda d'Institiúidí, Comhlachtaí, oifigí agus Gníomhaireachtaí an Aontais (CERT-EU, an Bhruiséil)
- hr** Služba za kibernetičku sigurnost institucija, tijela, ureda i agencija Unije (CERT-EU, Bruxelles)
- it** servizio per la cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione (CERT-EU, Bruxelles)
- lv** Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru kiberdrošības dienests (CERT-EU, Brisele)
- lt** Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų kibernetinio saugumo tarnyba (CERT-EU, Briuselis)
- hu** Az Unió Intézmények, Szervek, Hivatalok és Ügynökségek Kiberbiztonsági Szolgálat (CERT-EU, Brüsszel)
- mt** is-Servizz taċ-Ċibersigurtà għall-Istituzzjonijiet, il-Korpi, l-Uffiċċji u l-Aġenziji tal-Unjoni (CERT-UE, Brussell)
- nl** cyberbeveiligingsdienst voor de instellingen, organen en instanties van de Unie (CERT-EU, Brussel)
- pl** Służba ds. Cyberbezpieczeństwa Instytucji, Organów i Jednostek Organizacyjnych Unii (CERT-UE, Bruksela)
- pt** Serviço de Cibersegurança para as Instituições, Órgãos e Organismos da União (CERT-UE, Bruxelas)
- ro** Serviciul de Securitate Cibernetică pentru Instituțiile, Organele, Oficiile și Agențiile Uniunii (CERT-UE, Bruxelles)
- sk** Služba kybernetickej bezpečnosti pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie (CERT-EU, Brusel)
- sl** Služba za kibernetisko varnost za institucije, organe, urade in agencije Unije (CERT-EU, Bruselj)
- fi** unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kyberturvallisuuspalvelu (CERT-EU, Bryssel)
- sv** cybersäkerhetstjänsten för unionens institutioner, organ och byråer (CERT-EU, Bryssel)

Tribunale

- bg** Общ съд (Люксембург)
- es** Tribunal General (Luxemburgo)
- cs** Tribunál (Lucemburk)
- da** Retten (Luxembourg)
- de** Gericht (Luxemburg)
- et** Üldkohus (Luxembourg)
- el** Γενικό Δικαστήριο (Λουξεμβούργο)
- en** General Court (Luxembourg)
- fr** Tribunal (Luxembourg)
- ga** an Chúirt Ghinearálta (Lucsamburg)
- hr** Opći sud (Luxembourg)
- it** Tribunale (Lussemburgo)
- lv** Vispārējā tiesa (Luksemburga)
- lt** Bendrasis Teismas (Liuksemburgas)
- hu** Törvényszék (Luxembourg)
- mt** il-Qorti Ġenerali (il-Lussemburgu)
- nl** Gerecht (Luxemburg)
- pl** Sąd (Luksemburg)
- pt** Tribunal Geral (Luxemburgo)
- ro** Tribunalul (Luxemburg)
- sk** Všeobecný súd (Luxemburg)
- sl** Splošno sodišče (Luxembourg)
- fi** unionin yleinen tuomioistuin (Luxemburg)
- sv** tribunalen (Luxemburg)

Tribunale della funzione pubblica

- bg** Съд на публичната служба (Люксембург)
- es** Tribunal de la Función Pública (Luxemburgo)
- cs** Soud pro veřejnou službu (Lucemburk)
- da** Personaleretten (Luxembourg)
- de** Gericht für den öffentlichen Dienst (Luxemburg)
- et** Avaliku Teenistuse Kohus (Luxembourg)
- el** Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης (Λουξεμβούργο)
- en** Civil Service Tribunal (Luxembourg)
- fr** Tribunal de la fonction publique (Luxembourg)
- ga** Binse na Seirbhíse Sibhialta (Lucsamburg)
- hr** Službenički sud (Luxembourg)
- it** Tribunale della funzione pubblica (Lussemburgo)
- lv** Civildienesta tiesa (Luksemburga)
- lt** Tarnautojų teismas (Liuksemburgas)
- hu** Közzszolgálati Törvényszék (Luxembourg)
- mt** it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (il-Lussemburgu)
- nl** Gerecht voor ambtenarenzaken (Luxemburg)
- pl** Sąd do spraw Służby Publicznej (Luksemburg)
- pt** Tribunal da Função Pública (Luxemburgo)
- ro** Tribunalul Funcției Publice (Luxemburg)
- sk** Súd pre verejnú službu (Luxemburg)
- sl** Sodišče za uslužbence (Luxembourg)
- fi** Euroopan unionin virkamiestuomioistuin (Luxemburg)
- sv** personaldomstolen (Luxemburg)

Ufficio comunitario delle varietà vegetali

- bg** Служба на Общността за сортовете растения (CPVO, Анжер)
- es** Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV, Angers)
- cs** Odrůdový úřad Společenství (CPVO, Angers)
- da** EF-Sortsmyndigheden (CPVO, Angers)
- de** Gemeinschaftliches Sortenamt (CPVO, Angers)
- et** Ühenduse Sordiamet (CPVO, Angers)
- el** Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ, Ανζέ)
- en** Community Plant Variety Office (CPVO, Angers)
- fr** Office communautaire des variétés végétales (OCVV, Angers)
- ga** an Oifig Comhphobail um Chineálacha Plandaí (CPVO, Angers)
- hr** Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO, Angers)
- it** Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV, Angers)
- lv** Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO, Anžē)
- lt** Bendrijos augalų veislių tarnyba (BAVT, Anžeras)
- hu** Közöségi Növényfajta-hivatal (CPVO, Angers)
- mt** l-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (CPVO, Angers)
- nl** Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO, Angers)
- pl** Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO, Angers)
- pt** Instituto Comunitário das Variedades Vegetais (ICVV, Angers)
- ro** Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP, Angers)
- sk** Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO, Angers)
- sl** Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO, Angers)
- fi** yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO, Angers)
- sv** Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO, Angers)

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

- bg** Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO, Аликанте)
- es** Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE, Alicante)
- cs** Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO, Alicante)
- da** Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO, Alicante)
- de** Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO, Alicante)
- et** Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO, Alicante)
- el** Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO, Αλικάντε)
- en** European Union Intellectual Property Office (EUIPO, Alicante)
- fr** Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI (EUIPO (?)), Alicante)
- ga** Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh (EUIPO, Alicante)
- hr** Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO, Alicante)
- it** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO, Alicante)
- lv** Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO, Alikante)
- lt** Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO, Alikantė)
- hu** Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO, Alicante)
- mt** l-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO, Alicante)
- nl** Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO, Alicante)
- pl** Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, Alicante)
- pt** Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (IPIUE, Alicante)
- ro** Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO, Alicante)
- sk** Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO, Alicante)
- sl** Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO, Alicante)
- fi** Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO, Alicante)
- sv** Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO, Alicante)

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

- bg** Служба за публикации на Европейския съюз (OP, Люксембург)
- es** Oficina de Publicaciones de la Unión Europea (OP, Luxemburgo)
- cs** Úřad pro publikace Evropské unie (OP, Lucemburk)
- da** Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP, Luxembourg)
- de** Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union (OP, Luxemburg)
- et** Euroopa Liidu Väljaannete Talitus (OP, Luxembourg)
- el** Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OP, Λουξεμβούργο)
- en** Publications Office of the European Union (OP, Luxembourg)
- fr** Office des publications de l'Union européenne (OP, Luxembourg)
- ga** Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh (OP, Lucsamburg)
- hr** Ured za publikacije Europske unije (OP, Luxembourg)
- it** Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (OP, Lussemburgo)
- lv** Eiropas Savienības Publikāciju birojs (OP, Luksemburga)
- lt** Europos Sąjungos leidinių biuras (OP, Liuksemburgas)
- hu** Az Európai Unió Kiadóhivatala (OP, Luxembourg)
- mt** I-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (OP, il-Lussemburgu)
- nl** Bureau voor publicaties van de Europese Unie (OP, Luxemburg)
- pl** Urząd Publikacji Unii Europejskiej (OP, Luksemburg)
- pt** Serviço das Publicações da União Europeia (OP, Luxemburgo)
- ro** Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene (OP, Luxemburg)
- sk** Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (OP, Luxemburg)
- sl** Urad za publikacije Evropske unije (OP, Luxembourg)
- fi** Euroopan unionin julkaisutoimisto (OP, Luxemburg)
- sv** Europeiska unionens publikationsbyrå (OP, Luxemburg)

Ufficio europeo di selezione del personale

- bg** Европейска служба за подбор на персонал (EPSO, Брюксел)
- es** Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO, Bruselas)
- cs** Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO, Brusel)
- da** Det Europæiske Personaleudvælgelseskantor (EPSO, Bruxelles)
- de** Europäisches Amt für Personalauswahl (EPSO, Brüssel)
- et** Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO, Brüssel)
- el** Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO, Βρυξέλλες)
- en** European Personnel Selection Office (EPSO, Brussels)
- fr** Office européen de sélection du personnel (EPSO, Bruxelles)
- ga** an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO, an Bhruiséil)
- hr** Europski ured za odabir osoblja (EPSO, Bruxelles)
- it** Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO, Bruxelles)
- lv** Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO, Brisele)
- lt** Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO, Briuselis)
- hu** Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO, Brüsszel)
- mt** I-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO, Brussell)
- nl** Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO, Brussel)
- pl** Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO, Bruksela)
- pt** Serviço Europeu de Seleção do Pessoal (EPSO, Bruxelas)
- ro** Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO, Bruxelles)
- sk** Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO, Brusel)
- sl** Evropski urad za izbor osebja (EPSO, Bruselj)
- fi** Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO, Bryssel)
- sv** Europeiska rekryteringsbyrån (EpsO, Bryssel)

Unione europea

- bg** Европейски съюз (EC)
- es** Unión Europea (UE)
- cs** Evropská unie (EU)
- da** Den Europæiske Union (EU)
- de** Europäische Union (EU)
- et** Euroopa Liit (EL)
- el** Ευρωπαϊκή Ένωση (EE)
- en** European Union (EU)
- fr** Union européenne (UE)
- ga** an tAontas Eorpach (AE)
- hr** Europska unija (EU)
- it** Unione europea (UE)
- lv** Eiropas Savienība (ES)
- lt** Europos Sąjunga (ES)
- hu** Európai Unió (EU)
- mt** l-Unjoni Ewropea (UE)
- nl** Europese Unie (EU)
- pl** Unia Europejska (UE)
- pt** União Europeia (UE)
- ro** Uniunea Europeană (UE)
- sk** Európska únia (EÚ)
- sl** Evropska unija (EU)
- fi** Euroopan unioni (EU)
- sv** Europeiska unionen (EU)

Allegato A10 Regioni

Il presente elenco contiene la traduzione italiana (là dove esiste) delle regioni degli Stati membri, sulla base dei livelli 1 e 2 della classificazione NUTS 2021. [Si vedano [il regolamento delegato \(UE\) 2019/1755 della Commissione](#) ⁽¹⁾ ed Eurostat (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview>)]. Tuttavia, le denominazioni delle regioni NUTS, quando sono citate come tali, non vengono tradotte, per cui le traduzioni qui contenute possono essere impiegate soltanto in altri contesti.

Le traslitterazioni dei nomi bulgari e greci sono aggiunte in parentesi, in corsivo, dopo ogni nome.

Codice	Denominazione NUTS (in lingua originale)	Nome in italiano
Belgio		
BE1, BE10	Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest	Regione di Bruxelles-Capitale
BE2	Vlaams Gewest	Regione Fiandre
BE21	Prov. Antwerpen	Provincia di Anversa
BE22	Prov. Limburg (BE)	Provincia del Limburgo
BE23	Prov. Oost-Vlaanderen	Provincia delle Fiandre orientali
BE24	Prov. Vlaams-Brabant	Provincia del Brabante fiammingo
BE25	Prov. West-Vlaanderen	Provincia delle Fiandre occidentali
BE3	Région wallonne	Regione Vallonia
BE31	Prov. Brabant wallon	Provincia del Brabante vallone
BE32	Prov. Hainaut	Provincia di Hainaut
BE33	Prov. Liège	Provincia di Liegi
BE34	Prov. Luxembourg (BE)	Provincia del Lussemburgo
BE35	Prov. Namur	Provincia di Namur
Bulgaria		
BG3	Северна и Югоизточна България (<i>Severna i yugoiztochna Bulgaria</i>)	Bulgaria settentrionale e sudorientale
BG31	Северозападен (<i>Severozapaden</i>)	Nord-Ovest
BG32	Северен централен (<i>Severen tsentralen</i>)	Centro-Nord
BG33	Североизточен (<i>Severoiztochen</i>)	Nord-Est
BG34	Югоизточен (<i>Yugoiztochen</i>)	Sud-Est
BG4	Югозападна и Южна централна България (<i>Yugozapadna i yuzhna tsentralna Bulgaria</i>)	Bulgaria sudoccidentale e centromeridionale
BG41	Югозападен (<i>Yugozapaden</i>)	Sud-Ovest
BG42	Южен централен (<i>Yuzhen tsentralen</i>)	Centro-Sud

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/1755 della Commissione dell'8 agosto 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ([GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1](#)). Per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(continua)

Codice	Denominazione NUTS (in lingua originale)	Nome in italiano
Cechia		
CZ0	Česko	Cechia
CZ01	Praha	Praga
CZ02	Střední Čechy	Boemia centrale
CZ03	Jihozápad	Sud-Ovest
CZ04	Severozápad	Nord-Ovest
CZ05	Severovýchod	Nord-Est
CZ06	Jihovýchod	Sud-Est
CZ07	Střední Morava	Moravia centrale
CZ08	Moravskoslezsko	Slesia morava
Danimarca		
DK0	Danmark	Danimarca
DK01	Hovedstaden	Regione della Capitale
DK02	Sjælland	Sjælland
DK03	Syddanmark	Danimarca meridionale
DK04	Midtjylland	Jutland centrale
DK05	Nordjylland	Jutland settentrionale
Germania		
DE1	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
DE11	Stuttgart	Stoccarda
DE12	Karlsruhe	Karlsruhe
DE13	Freiburg	Friburgo
DE14	Tübingen	Tubinga
DE2	Bayern	Baviera
DE21	Oberbayern	Alta Baviera
DE22	Niederbayern	Bassa Baviera
DE23	Oberpfalz	Alto Palatinato
DE24	Oberfranken	Alta Franconia
DE25	Mittelfranken	Media Franconia
DE26	Unterfranken	Bassa Franconia
DE27	Schwaben	Svevia
DE3, DE30	Berlin	Berlino
DE4, DE40	Brandenburg	Brandeburgo
DE5, DE50	Bremen	Brema
DE6, DE60	Hamburg	Amburgo
DE7	Hessen	Assia
DE71	Darmstadt	Darmstadt
DE72	Gießen	Giessen
DE73	Kassel	Kassel
DE8, DE80	Mecklenburg-Vorpommern	Meclemburgo-Pomerania anteriore

(continua)

Codice	Denominazione NUTS (in lingua originale)	Nome in italiano
DE9	Niedersachsen	Bassa Sassonia
DE91	Braunschweig	Braunschweig
DE92	Hannover	Hannover
DE93	Lüneburg	Luneburgo
DE94	Weser-Ems	Weser-Ems
DEA	Nordrhein-Westfalen	Renania settentrionale-Vestfalia
DEA1	Düsseldorf	Düsseldorf
DEA2	Köln	Colonia
DEA3	Münster	Münster
DEA4	Detmold	Detmold
DEA5	Arnsberg	Arnsberg
DEB	Rheinland-Pfalz	Renania-Palatinato
DEB1	Koblenz	Coblenza
DEB2	Trier	Treviri
DEB3	Rheinhessen-Pfalz	Assia renana-Palatinato
DEC, DEC0	Saarland	Saar
DED	Sachsen	Sassonia
DED2	Dresden	Dresda
DED4	Chemnitz	Chemnitz
DED5	Leipzig	Lipsia
DEE, DEE0	Sachsen-Anhalt	Sassonia-Anhalt
DEF, DEF0	Schleswig-Holstein	Schleswig-Holstein
DEG, DEG0	Thüringen	Turingia
Estonia		
EE0, EE00	Eesti	Estonia
Irlanda		
IE0	Ireland	Irlanda
IE04	Northern and Western	Nord ed Ovest
IE05	Southern	Sud
IE06	Eastern and Midland	Est e Midland
Grecia		
EL3, EL30	Αττική (Attiki)	Attica
EL4	Νησιά Αιγαίου, Κρήτη (Nisiá Aigaiou, Kriti)	Isole egee e Creta
EL41	Βόρειο Αιγαίο (Vóreio Aigaío)	Egeo settentrionale
EL42	Νότιο Αιγαίο (Nótio Aigaío)	Egeo meridionale
EL43	Κρήτη (Kriti)	Creta
EL5	Βόρεια Ελλάδα (Vóreia Elláda)	Grecia settentrionale
EL51	Ανατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonía, Thráki)	Macedonia orientale e Tracia
EL52	Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonía)	Macedonia centrale
EL53	Δυτική Μακεδονία (Dytiki Makedonía)	Macedonia occidentale
EL54	Ήπειρος (Ípeiros)	Epiro

(continua)

Codice	Denominazione NUTS (in lingua originale)	Nome in italiano
EL6	Κεντρική Ελλάδα (Kentrikí Elláda)	Grecia centrale
EL61	Θεσσαλία (Thessalía)	Tessaglia
EL62	Ιόνια Νησιά (Ionia Nisiá)	Isole ionie
EL63	Δυτική Ελλάδα (Dytikí Elláda)	Grecia occidentale
EL64	Στερεά Ελλάδα (Sterea Elláda)	Grecia continentale
EL65	Πελοπόννησος (Pelopónnisos)	Peloponneso
Spagna		
ES1	Noroeste	Nord-Ovest
ES11	Galicia	Galizia
ES12	Principado de Asturias	Asturie
ES13	Cantabria	Cantabria
ES2	Noreste	Nord-Est
ES21	País Vasco	Paesi Baschi
ES22	Comunidad Foral de Navarra	Navarra
ES23	La Rioja	La Rioja
ES24	Aragón	Aragona
ES3, ES30	Comunidad de Madrid	Regione di Madrid
ES4	Centro (ES)	Centro
ES41	Castilla y León	Castiglia e León
ES42	Castilla-La Mancha	Castiglia-La Mancia
ES43	Extremadura	Estremadura
ES5	Este	Est
ES51	Cataluña	Catalogna
ES52	Comunitat Valenciana	Regione valenzana
ES53	Illes Balears	Isole Baleari
ES6	Sur	Sud
ES61	Andalucía	Andalusia
ES62	Región de Murcia	Regione di Murcia
ES63	Ciudad de Ceuta	Città di Ceuta
ES64	Ciudad de Melilla	Città di Melilla
ES7, ES70	Canarias	Isole Canarie
Francia		
FR1, FR10	Île-de-France	Île-de-France
FRB, FRB0	Centre-Val de Loire	Centro-Valle della Loira
FRC	Bourgogne-Franche-Comté	Borgogna-Franca Contea
FRC1	Bourgogne	Borgogna
FRC2	Franche-Comté	Franca Contea
FRD	Normandie	Normandia
FRD1	Basse-Normandie	Bassa Normandia
FRD2	Haute-Normandie	Alta Normandia

(continua)

Codice	Denominazione NUTS (in lingua originale)	Nome in italiano
FRE	Hauts-de-France	Hauts-de-France
FRE1	Nord-Pas de Calais	Nord-Passo di Calais
FRE2	Picardie	Piccardia
FRF	Grand Est	Grand Est
FRF1	Alsace	Alsazia
FRF2	Champagne-Ardenne	Champagne-Ardenne
FRF3	Lorraine	Lorena
FRG, FRG0	Pays de la Loire	Paesi della Loira
FRH, FRH0	Bretagne	Bretagna
FRI	Nouvelle-Aquitaine	Nuova Aquitania
FRI1	Aquitaine	Aquitania
FRI2	Limousin	Limosino
FRI3	Poitou-Charentes	Poitou-Charentes
FRJ	Occitanie	Occitania
FRJ1	Languedoc-Roussillon	Linguadoca-Rossiglione
FRJ2	Midi-Pyrénées	Midi-Pirenei
FRK	Auvergne-Rhône-Alpes	Alvernia-Rodano-Alpi
FRK1	Auvergne	Alvernia
FRK2	Rhône-Alpes	Rodano-Alpi
FRL, FRL0	Provence-Alpes-Côte d'Azur	Provenza-Alpi-Costa Azzurra
FRM, FRM0	Corse	Corsica
FRY	RUP FR - régions ultrapériphériques françaises	regioni ultraperiferiche francesi
FRY1	Guadeloupe	Guadalupa
FRY2	Martinique	Martinica
FRY3	Guyane	Guyana francese
FRY4	La Réunion	Riunione
FRY5	Mayotte	Mayotte
Croazia		
HRO	Hrvatska	Croazia
HR02	Panonska Hrvatska	
HR03	Jadranska Hrvatska	Croazia adriatica
HR05	Grad Zagreb	
HR06	Sjeverna Hrvatska	
Italia		
ITC	Nord-Ovest	Nord-Ovest
ITC1	Piemonte	Piemonte
ITC2	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
ITC3	Liguria	Liguria
ITC4	Lombardia	Lombardia

(continua)

Codice	Denominazione NUTS (in lingua originale)	Nome in italiano
ITF	Sud	Sud
ITF1	Abruzzo	Abruzzo
ITF2	Molise	Molise
ITF3	Campania	Campania
ITF4	Puglia	Puglia
ITF5	Basilicata	Basilicata
ITF6	Calabria	Calabria
ITG	Isole	Isole
ITG1	Sicilia	Sicilia
ITG2	Sardegna	Sardegna
ITH	Nord-Est	Nord-Est
ITH1	Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen	Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen
ITH2	Provincia Autonoma di Trento	Provincia Autonoma di Trento
ITH3	Veneto	Veneto
ITH4	Friuli-Venezia Giulia	Friuli-Venezia Giulia
ITH5	Emilia-Romagna	Emilia-Romagna
ITI	Centro (IT)	Centro
ITI1	Toscana	Toscana
ITI2	Umbria	Umbria
ITI3	Marche	Marche
ITI4	Lazio	Lazio
Cipro		
CY0, CY00	Κύπρος	Cipro
Lettonia		
LV0, LV00	Latvija	Lettonia
Lituania		
LT0	Lietuva	Lituania
LT01	Sostinės regionas	Regione della capitale
LT02	Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	Regione centrale e occidentale
Lussemburgo		
LU0, LU00	Luxembourg	Lussemburgo
Ungheria		
HU1	Közép-Magyarország	Ungheria centrale
HU11	Budapest	Budapest
HU12	Pest	Pest
HU2	Dunántúl	Transdanubio
HU21	Közép-Dunántúl	Transdanubio centrale
HU22	Nyugat-Dunántúl	Transdanubio occidentale
HU23	Dél-Dunántúl	Transdanubio meridionale

(continua)

Codice	Denominazione NUTS (in lingua originale)	Nome in italiano
HU3	Alföld és Észak	Grande Pianura e Nord
HU31	Észak-Magyarország	Ungheria settentrionale
HU32	Észak-Alföld	Grande Pianura settentrionale
HU33	Dél-Alföld	Grande Pianura meridionale
Malta		
MT0, MT00	Malta	Malta
Paesi Bassi		
NL1	Noord-Nederland	Paesi Bassi settentrionali
NL11	Groningen	Groninga
NL12	Friesland (NL)	Frisia
NL13	Drenthe	Drenthe
NL2	Oost-Nederland	Paesi Bassi orientali
NL21	Overijssel	Overijssel
NL22	Gelderland	Gheldria
NL23	Flevoland	Flevoland
NL3	West-Nederland	Paesi Bassi occidentali
NL31	Utrecht	Utrecht
NL32	Noord-Holland	Olanda settentrionale
NL33	Zuid-Holland	Olanda meridionale
NL34	Zeeland	Zelanda
NL4	Zuid-Nederland	Paesi Bassi meridionali
NL41	Noord-Brabant	Brabante settentrionale
NL42	Limburg (NL)	Limburgo
Austria		
AT1	Ostösterreich	Austria orientale
AT11	Burgenland	Burgenland
AT12	Niederösterreich	Bassa Austria
AT13	Wien	Regione di Vienna
AT2	Südösterreich	Austria meridionale
AT21	Kärnten	Carinzia
AT22	Steiermark	Stiria
AT3	Westösterreich	Austria occidentale
AT31	Oberösterreich	Alta Austria
AT32	Salzburg	Regione di Salisburgo
AT33	Tirol	Tirolo
AT34	Vorarlberg	Vorarlberg
Polonia		
PL2	makroregion południowy	Sud
PL21	Małopolskie	Piccola Polonia
PL22	Śląskie	Slesia

(continua)

Codice	Denominazione NUTS (in lingua originale)	Nome in italiano
PL4	makroregion północno-zachodni	Nord-Ovest
PL41	Wielkopolskie	Grande Polonia
PL42	Zachodniopomorskie	Pomerania occidentale
PL43	Lubuskie	Lubusz
PL5	makroregion południowo-zachodni	Sud-Ovest
PL51	Dolnośląskie	Bassa Slesia
PL52	Opolskie	Regione di Opole
PL6	makroregion północny	Nord
PL61	Kujawsko-pomorskie	Cuiavia-Pomerania
PL62	Warmińsko-mazurskie	Varmia-Masuria
PL63	Pomorskie	Pomerania
PL7	makroregion centralny	Centro
PL71	Łódzkie	Regione di Łódź
PL72	Świętokrzyskie	Santacroce
PL8	makroregion wschodni	Est
PL81	Lubelskie	Regione di Lublino
PL82	Podkarpackie	Precarpazia
PL84	Podlaskie	Podlachia
PL9	makroregion województwo mazowieckie	Mazowieckie
PL91	Warszawski stołeczny	Varsavia capitale
PL92	Mazowiecki regionalny	Regione Mazowieckie
Portogallo		
PT1	Continente	Portogallo continentale
PT11	Norte	Nord
PT15	Algarve	Algarve
PT16	Centro (PT)	Centro
PT17	Área Metropolitana de Lisboa	Area metropolitana di Lisbona
PT18	Alentejo	Alentejo
PT2, PT20	Região Autónoma dos Açores	Regione autonoma delle Azzorre
PT3, PT30	Região Autónoma da Madeira	Regione autonoma di Madera
Romania		
RO1	Macroregiunea Unu	Macroregione Uno
RO11	Nord-Vest	Nord-Ovest
RO12	Centru	Centro
RO2	Macroregiunea Doi	Macroregione Due
RO21	Nord-Est	Nord-Est
RO22	Sud-Est	Sud-Est
RO3	Macroregiunea Trei	Macroregione Tre
RO31	Sud-Muntenia	Sud-Muntenia
RO32	București-Ilfov	Regione di Bucarest-Ilfov

(continua)

Codice	Denominazione NUTS (in lingua originale)	Nome in italiano
RO4	Macroregiunea Patru	Macroregione Quattro
RO41	Sud-Vest Oltenia	Sud-Ovest Oltenia
RO42	Vest	Ovest
Slovenia		
SI0	Slovenija	Slovenia
SI03	Vzhodna Slovenija	Slovenia orientale
SI04	Zahodna Slovenija	Slovenia occidentale
Slovacchia		
SK0	Slovensko	Slovacchia
SK01	Bratislavský kraj	Regione di Bratislava
SK02	Západné Slovensko	Slovacchia occidentale
SK03	Stredné Slovensko	Slovacchia centrale
SK04	Východné Slovensko	Slovacchia orientale
Finlandia		
FI1	Manner-Suomi	Finlandia continentale
FI19	Länsi-Suomi	Finlandia occidentale
FI1B	Helsinki-Uusimaa	Regione di Helsinki-Uusimaa
FI1C	Etelä-Suomi	Finlandia meridionale
FI1D	Pohjois- ja Itä-Suomi	Finlandia settentrionale e orientale
FI2, FI20	Åland	Isole Åland
Svezia		
SE1	Östra Sverige	Svezia orientale
SE11	Stockholm	Regione di Stoccolma
SE12	Östra Mellansverige	Svezia centro-orientale
SE2	Södra Sverige	Svezia meridionale
SE21	Småland med öarna	Småland e Isole
SE22	Sydsverige	Svezia meridionale
SE23	Västsverige	Svezia occidentale
SE3	Norra Sverige	Svezia settentrionale
SE31	Norra Mellansverige	Svezia centro-settentrionale
SE32	Mellersta Norrland	Medio Norrland
SE33	Övre Norrland	Alto Norrland

Allegato B Uso del corsivo

Si usa il corsivo soprattutto per mettere in rilievo una parola, una frase, un brano. È opportuno non usare il corsivo per un testo fra virgolette. (Cfr. [punto 5.8.](#))

Vanno composti in corsivo in un testo in carattere tondo (e, al contrario, in tondo in un testo in corsivo):

- la prefazione, la premessa dell'editore, gli avvisi al lettore e, in generale, le parti della pubblicazione che non sono proprie dell'autore,
- le dediche, all'inizio di un libro o di un capitolo,
- le funzioni e qualifiche del firmatario di un documento,
- i titoli delle opere, in italiano e in qualsiasi altra lingua; le testate di giornali, riviste, periodici e pubblicazioni simili quando si citano per intero:

Il nome della rosa, L'étranger, La Gazzetta dello Sport, Le Monde, Airone

NB: Quando si citano insieme il titolo di un articolo e il titolo della rivista o della raccolta in cui è pubblicato l'articolo, il titolo dell'articolo va in carattere tondo fra virgolette e il titolo della pubblicazione in corsivo (cfr. [punto 5.9.4](#)),

- un certo numero di locuzioni italiane fuori testo a titolo documentario:

segue, fine, a riportare, continua

- le lettere che rappresentano le variabili nei testi scientifici:

l'anno di riferimento n

- le parole straniere, salvo quelle ormai di uso comune:

era un outlaw

NB: Nei testi dell'Unione europea certe parole straniere non hanno una traduzione e rimangono in tondo:

Land, solicitor

- le denominazioni scientifiche in latino eccetto le abbreviazioni latine che le accompagnano, come «sp.», «spp.» ecc. :

Glossina palpalis, L. sativa spp.

- la numerazione latina (cfr. lista qui di seguito),
- le locuzioni e parole latine che richiedono il corsivo per ragioni tipografiche:

NB, nota bene

Locuzioni e parole latine e straniere da comporre in tondo

addendum ⁽¹⁾

addenda (m. pl.) ⁽¹⁾

ad hoc

ad hominem

ad honorem

⁽¹⁾ Non confondere addendum e addenda: addendum, nella terminologia dell'Unione europea, è un documento complementare anteriore all'adozione di un atto, addenda indica l'elenco delle eventuali omissioni nel testo oppure un'aggiunta alla fine di una pubblicazione.

ad libitum
ad litteram
ad maiora
ad mentem
ad multos annos
ad nutum
ad patres
ad personam
ad usum Delphini
ad valorem
a fortiori
alias
alma mater
alter ego
ante meridiem
antidumping
a posteriori
a priori
a quo
background
bona fide
camera ready
casus belli
Codex alimentarius
copyright
curriculum (vitae)
cursus
de auditu
de cuius
de facto
de iure
de visu
deficit
delirium tremens
desiderata (m. pl.)
dumping
duplex
duplicatio
ego
élite
équipe
erga omnes

errata, errata corrige

ex abrupto

ex aequo

ex ante

ex cathedra

ex lege

ex libris

ex nihilo

ex novo

ex post

ex professo

ex tempore

ex voto

excursus

exeat

exempli gratia

exequatur

explicit

extra

extra muros

exultet

grandeur

grosso modo

habeas corpus

help-desk

hic et nunc

holding

honoris causa

know-how

ibidem

idem

illico et immediate

impedimenta (m. pl.)

imprimatur

in abstracto

in concreto

in corpore

in extenso

in extremis

in fine

in folio

in memoriam

in partibus
in pectore
in perpetuum
in primis
in situ
in vitro
infra
input
inter alia
ipso facto
iunior
iure
joint-venture
Land
largo sensu
lato sensu
loc. cit.
manu militari
maquette
marketing
maximum
mea culpa
minimum
minus habens
modus vivendi
mutatis mutandis
nec plus ultra
ne varietur
no man's land
off shore
online
op. cit.
optimum
output
partner
partnership
part-time
passim
persona grata
portfolio
post meridiem
post mortem

post scriptum
prima facie
print out
pro capite
pro forma
pro rata
pro rata temporis
quantum
quiz
quodlibet
quondam
quorum
ratio
senior
server
sine die
sine qua non
statu quo
status symbol
stricto sensu
sui generis
supra
task force
una tantum
vademecum
via
vox populi
welfare

Numerazione latina da comporre in corsivo

bis (2)
ter (3)
quater (4)
quinqües (5)
sexies (6)
septies (7)
octies (8)
nonies (9)
decies (10)
undecies (11)
duodecies (12)
terdecies (13)

quaterdecies (14)

quindecies (15)

sexdecies (16)

septdecies (17)

octodecies (18)

novodecies (19)

vicies (20)

unvicies (21)

duovicies (22)

tervicies (23)

quatervicies (24)

quinvicies (25) ecc.

Allegato C Varie



Qui di seguito, in ordine alfabetico, una lista di particolarità che sono spesso fonte di difficoltà o che costituiscono materia di convenzioni specifiche.

Soggetto	Osservazioni
CES/CESE	cfr. «documenti»
COM	doc. COM: cfr. «documenti»
documenti	<p>I riferimenti ai documenti della Commissione datati dal 27 gennaio 2012 in poi devono essere presentati nel modo seguente:</p> <p>doc. COM(2012) 558 final del 7 novembre 2012</p> <p>doc. JOIN(2012) 558 final del 7 novembre 2012</p> <p>doc. SEC(2012) 558 final del 7 novembre 2012</p> <p>doc. SWD(2012) 558 final del 7 novembre 2012</p> <p>Riferimenti a documenti precedenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — prima del 1998 l'anno di riferimento tra parentesi è espresso con due cifre; dal 1998 con quattro, — prima del 2000 è utilizzato «def.», dal 2000 «definitivo» (anziché «final»): <p>doc. COM(97) 558 def. del 7 novembre 1997</p> <p>doc. COM(2002) 558 definitivo del 7 novembre 2002</p> <p>doc. SEC(97) 558 def. del 7 novembre 1997</p> <p>doc. SEC(2002) 558 definitivo del 7 novembre 2002</p> <p><i>NB:</i> La menzione «doc.» è facoltativa, in funzione del contesto.</p> <p>Riferimenti ai documenti del CESE e del CdR:</p> <p>CES 1132/99(<i>prima del 2000</i>)</p> <p>CES 871/2002(<i>dal 2000 al 2002</i>)</p> <p>CESE 1394/2003(<i>al 2003</i>)</p> <p>CdR 267/2008</p>
formato	<p>i formati normalizzati correntemente utilizzati sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — A4: 21 × 29,7 cm, — B5: 17,6 × 25 cm, — C5: 16,2 × 22,9 cm, — A5: 14,8 × 21 cm, — A6: 10,5 × 14,8 cm. <p>Altezza delle maiuscole in millimetri:</p> <p>C 6 = 1,50 C 10 = 2,50 C 14 = 3,50 C 18 = 4,50 C 24 = 6,00</p> <p>C 7 = 1,75 C 11 = 2,75 C 15 = 3,75 C 19 = 4,75 C 26 = 6,50</p> <p>C 8 = 2,00 C 12 = 3,00 C 16 = 4,00 C 20 = 5,00 C 28 = 7,00</p> <p>C 9 = 2,25 C 13 = 3,25 C 17 = 4,25 C 22 = 5,50</p>
presidenza	<p>Non utilizzare l'espressione «presidenza dell'Unione europea» (giuridicamente non corretta); utilizzare «presidenza del Consiglio (dell'Unione europea)» o «presidenza del Consiglio (europeo)», secondo i casi.</p> <p><i>NB:</i> Tuttavia, quando un oratore usa questa espressione in un discorso (volontariamente o meno), bisogna rispettare la citazione originale.</p>
SEC	doc. SEC: cfr. «documenti»

Indice analitico

[A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [I](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [X](#)

A

- abbreviazioni e simboli [175](#)
 - abbreviazioni nella bibliografia [102](#)
 - abbreviazioni, sigle e acronimi [12](#)
 - come elementi della numerazione degli atti [20](#)
 - denominazioni ufficiali [140](#)
 - euro [121](#), [124](#)
 - manoscritti elettronici [110](#)
 - numeri telefonici [138](#)
 - tabelle [108](#)
- accordi internazionali [23](#), [58](#)
- acronimi
 - interpunzione [152](#)
 - lista alfabetica [178](#)
 - sigle e acronimi [159](#)
- agenzie esecutive [146](#), [147](#)
 - elenco multilingue [222](#)
- aggettivi
 - di nazionalità [191](#)
 - ordinali [175](#)
- alinea [41](#)
 - punteggiatura all'interno degli elenchi [57](#)
- allegato
 - referimenti agli allegati [41](#), [49](#)
 - struttura di base degli atti giuridici [40](#)
- anno
 - bibliografia [102](#)
 - campagna (barra obliqua) [154](#)
 - civile (trattino) [154](#)
 - di pubblicazione [81](#)
 - verso del frontespizio [85](#)
- annuario [75](#)
- apostrofo (virgolette nella battitura) [71](#)
- appendice
 - suddivisioni degli atti [41](#)
- area dell'euro [121](#)
- articolato [36](#)
 - referimenti alle suddivisioni degli atti [49](#)
 - suddivisioni degli atti [41](#)
- articoli
 - disposizioni modificative [51](#)
 - ultimo articolo [36](#)
- asterisco (come richiamo di nota)
 - regole di battitura [71](#)
 - richiami di nota e note [127](#)
- atti adottati da organismi creati da accordi internazionali [23](#)

atti legislativi

atti modificanti/atti modificati: riferimenti alle modifiche [50](#)atti preparatori [27](#), [30](#)elenchi di atti [58](#)formule finali [38](#)numerazione degli atti/dei documenti [20](#), [28](#)punteggiatura [51](#), [57](#)riferimenti agli atti [45](#)riferimenti alle suddivisioni degli atti [41](#), [49](#)suddivisioni [41](#)tabelle riepilogative [59](#)atti preparatori [30](#)autore (codice) [75](#)avvisi [30](#)**B**

bandi di gara

numerazione nella serie C [28](#)serie S [17](#)tabelle riepilogative [59](#)

barra obliqua

numero di telefono [138](#)BCE (Banca centrale europea) [20](#), [59](#)denominazione e ordine di citazione [140](#)elenco multilingue [222](#)formula finale [38](#)bibliografia [93](#), [102](#)abbreviazioni [175](#)uso del corsivo [283](#)bilanci [23](#)classificazione degli atti [18](#)numerazione [28](#)bis (ter, quater ecc.) [41](#), [51](#)numerazione latina da comporre in corsivo [283](#)riferimenti alle suddivisioni degli atti [49](#)bozze e correzioni d'autore [67](#)buono d'ordine [66](#)**C**capitali (e relativi Stati) [191](#)capo (suddivisioni degli atti) [41](#)carta (menzione del tipo) [86](#)

cause

riferimenti bibliografici [102](#)riferimenti Corte di giustizia e Tribunale [99](#)

CE/CEE

ordine di citazione [54](#)riferimenti ai trattati [98](#)cent (centesimo) [121](#)cifre [71](#)interpunzione nelle cifre [113](#)

- citazioni [106](#)
 - barra obliqua [154](#)
 - dei paesi [56](#)
 - dei trattati [54](#)
 - delle lingue (e versioni linguistiche) [56](#)
 - delle monete [56](#)
 - di atti [47](#)
 - due punti [153](#)
 - impaginazione [73](#)
 - parentesi quadre [153](#)
 - punteggiatura nelle citazioni [106](#)
 - referimenti bibliografici [102](#)
 - struttura [106](#)
 - suddivisioni degli atti [41](#)
 - virgolette [153](#)
 - virgolette (regole di battitura: caratteri speciali) [71](#)
- classificazione
 - degli atti, serie L [18](#)
 - dei documenti, serie C [27](#)
- cliché [107](#)
 - al tratto [107](#)
 - uso dei colori [107](#)
- codice a barre [75, 81](#)
- codice autore
 - codice autore [75](#)
- codici
 - classificazione dei principali codici delle monete [213](#)
 - elenco degli Stati [191](#)
 - classificazione [209](#)
 - negli indirizzi [130](#)
 - informatici [69, 71](#)
 - lingue [118, 221](#)
 - monete (euro) [122](#)
 - paesi [114](#)
- coedizione [75](#)
- collane [83](#)
- collezione [74](#)
 - monografica [75](#)
- colore
 - copertina [83](#)
 - emblema europeo [163](#)
 - illustrazioni [107](#)
- comitati
 - doppia numerazione [20](#)
 - formula finale (luogo, data e firma) [38](#)
 - ordine di pubblicazione [55](#)
- Comitato economico e sociale europeo
 - denominazione e ordine di citazione [140](#)
 - elenco multilingue [222](#)
- Comitato europeo delle regioni
 - denominazione e ordine di citazione [140](#)
 - elenco multilingue [222](#)
- comma
 - considerando [35](#)
 - disposizioni modificative [51](#)
 - suddivisioni degli atti [41](#)

- Commissione
 - atti della Commissione: ordine di pubblicazione [55](#)
 - denominazione e ordine di citazione [140](#)
 - direzioni generali (denominazioni) [147](#)
 - elenco multilingue [222](#)
 - tabelle riepilogative [59](#)
- comunicazioni [30](#), [59](#)
- concordanza [67](#)
- considerando [35](#), [41](#)
- Consiglio (denominazioni)
 - denominazione e ordine di citazione [140](#)
 - elenco multilingue [222](#)
- Convenzioni tra Stati membri (CEM)
 - numerazione [20](#)
- copertina [81](#)
 - colore [83](#)
 - componenti [81](#)
 - editore scientifico [75](#)
 - numero di catalogo [79](#)
 - operazioni tecniche [67](#)
 - periodici e serie [81](#)
 - prima pagina di copertina di un periodico [81](#)
- copyright [86](#)
 - copyright e diritti di riproduzione [92](#)
 - istituzioni e organi [86](#)
 - operazioni tecniche [67](#)
 - verso del frontespizio [85](#)
- correzione (dei testi)
 - compiti dei correttori [67](#)
 - correzione preliminare del manoscritto [110](#)
 - data limite di redazione [67](#)
 - segnali di correzione [110](#)
- correzioni d'autore [67](#)
- corsivo [283](#)
 - bibliografia [102](#)
 - evidenziazione [96](#)
 - prefazione, preambolo e introduzione [92](#)
 - richiami di nota [127](#)
 - virgolette [71](#)
- Corte dei conti
 - denominazione e ordine di citazione [140](#)
 - elenco multilingue [222](#)
- Corte di giustizia
 - denominazione e ordine di citazione [140](#)
 - elenco multilingue [222](#)

D

- data
 - negli accordi internazionali [58](#)
 - nei titoli [33](#), [45](#)
 - nelle citazioni [38](#), [47](#)
 - nelle formule finali [38](#)
- decisioni [23](#), [23](#)
 - classificazione [18](#)
 - della BCE [20](#)
 - formula finale [38](#)
 - tabelle riepilogative [59](#)
 - ultimo articolo [36](#)
- dedica [92](#)
- definizione di espressioni o termini [58](#)

denominazioni scientifiche in latino [283](#)
 diagrammi [107](#)
 uso dei colori [107](#)
 didascalie [107](#)
 direttive [23](#), [23](#)
 classificazione [18](#)
 formula finale [38](#)
 riferimenti bibliografici [102](#)
 tabelle riepilogative [59](#)
 ultimo articolo [36](#)
 direzioni generali (Commissione), denominazioni [147](#)
 disegni [107](#)
 disposizioni modificative [51](#)
 divisione sillabica (in fin di riga) [71](#)
 norme di battitura [71](#)
 documenti
 CdR, CES/CESE, COM, JOIN, SEC, SWD [289](#)
 classificazione [74](#)
 documenti pronti per la riproduzione fotografica [73](#)
 DOI [66](#), [67](#), [75](#), [79](#)
 doppia numerazione [20](#)

E

EAN (European article numbering) [75](#)
 ecc. [152](#)
 punti di sospensione [153](#)
 ECLI (identificatore europeo della giurisprudenza) [80](#), [99](#)
 ecu [121](#)
 sigle e acronimi [178](#)
 editore
 bibliografia [102](#)
 ISBN [75](#)
 materiale [85](#)
 scientifico [81](#)
 pagina di frontespizio [84](#)
 elementi della copertina [81](#)
 emblema [81](#)
 iconografia istituzionale [167](#)
 luogo di origine [84](#)
 numero di identificazione [75](#)
 EFTA (Associazione europea di libero scambio) [27](#)
 formule finali [38](#)
 numerazione [28](#)
 ordine di pubblicazione [55](#)
 Eircode [134](#), [136](#)
 elenchi [95](#)
 di atti [58](#)
 impaginazione [73](#)
 multiple [95](#)
 punteggiatura all'interno degli elenchi [57](#), [152](#)
 due punti [153](#)
 punti di sospensione [153](#)
 punto e virgola [152](#)
 semplici [95](#)
 suddivisioni del testo [94](#)
 emblema europeo
 guida grafica [163](#)
 I pagina di copertina [81](#)
 III pagina di copertina [81](#)
 EUR-Lex [12](#)

euro [121](#), [122](#), [124](#), [175](#), [213](#)
 codice ISO [122](#)
 euro e cent [121](#)
 nome, codice ISO o simbolo grafico [124](#)
evidenziazione [96](#)
 regole di battitura [71](#)

F

fax
 regole di battitura [138](#)
filetto
 note [127](#)
 tabelle [108](#)
formati [67](#), [289](#)
 illustrazioni e tabelle [107](#)
 regole di battitura [71](#)
 tabelle [108](#)
forme del titolo [45](#)
formula finale [38](#)
formula relativa al carattere obbligatorio dei regolamenti [38](#)
fotografia [107](#)
 uso dei colori [107](#)
frontespizio [73](#), [84](#)
 nome dell'autore [81](#)
 pagina di [84](#)
 verso del frontespizio [85](#)

G

gaelico/irlandese [118](#)
 regime linguistico delle istituzioni [121](#)
GAI e PESCE
 numerazione [20](#)
 tabelle riepilogative [59](#)
Gazzetta ufficiale [17](#)
 riferimenti alla Gazzetta ufficiale [43](#)
 serie C [27](#)
 classificazione [27](#)
 contenuto [30](#)
 numerazione [28](#)
 serie L [18](#)
 classificazione [18](#)
 contenuto [22](#)
 numerazione [20](#)
giurisprudenza, identificatore europeo (ECLI) [80](#), [99](#)
grafici [71](#)
 illustrazioni e tabelle [107](#), [108](#)
 indice e sommario [93](#)
 uso dei colori [107](#)
grafici (specialisti delle arti grafiche) [67](#)
 struttura logica di un documento [69](#)
 uso del colore per la copertina [83](#)
grassetto (neretto)
 evidenziazione [96](#)
 nei richiami di note [127](#)

I

IATE [12](#)
iconografia istituzionale [167](#)

identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) [80](#), [99](#)
identificatori [75](#), [80](#)
illustrazioni
 colori [107](#)
 copyright [92](#)
 didascalie [107](#)
 indice e sommario [93](#)
 inserimento di [71](#)
impaginazione
 bozze e correzioni d'autore [67](#)
 manoscritti elettronici (regole di battitura) [71](#)
 presentazione degli indici [93](#)
 presentazione del manoscritto [69](#)
 regole di battitura [71](#)
indice [93](#)
 diversi tipi [93](#)
 presentazione [93](#)
indirizzi
 elettronici [138](#)
 postali [130](#)
 presentazione [130](#)
indirizzi della Banca centrale europea [23](#)
informazioni (serie C) [30](#)
interlinea
 citazioni [106](#)
 fine di capoverso [71](#)
 nella riproduzione fotografica [73](#)
 regole di battitura [71](#)
internet
 indirizzi [138](#)
interpunzione nelle cifre [113](#)
intestazione tabelle [108](#)
introduzione [92](#)
irlandese/gaelico
 ordine delle versioni linguistiche [118](#)
 regime linguistico delle istituzioni [121](#)
ISBD [74](#)
ISBN [74](#), [75](#), [75](#)
 codice a barre [75](#)
 copertina [81](#)
 IV pagina di copertina [81](#)
 nel verso del frontespizio [85](#)
 visto si stampi [67](#), [75](#)
ISBN di raggruppamento [75](#)
ISO
 indirizzi postali [130](#)
 lingue [118](#), [221](#)
 monete [122](#), [213](#)
 paesi candidati [114](#)
 paesi terzi [114](#)
 Stati membri [114](#), [118](#), [121](#), [122](#), [130](#)
ISSN [66](#), [67](#), [74](#), [75](#), [77](#)
 nelle copertine [81](#)
 pubblicazioni in serie o periodiche [81](#)

istituzioni e organi
copyright [86](#)
denominazione e ordine di citazione [140](#)
elenco multilingue [222](#)
emblemi [167](#)
ISBN [75](#)
ordine di pubblicazione [55](#), [140](#)

L

latino (uso del corsivo) [283](#)
LegisWrite [12](#)
lettera (suddivisioni degli atti) [41](#)
lettera(nelle disposizioni modificative) [51](#)
lingue
ordine delle versioni linguistiche [118](#)
ordine di enumerazione [120](#)
sigle [118](#), [221](#)
lingue di pubblicazione: (indicazione) [67](#)
ordine dei paesi [116](#)
ordine delle versioni linguistiche [118](#)
logo
elementi della copertina [81](#)
luogo di pubblicazione [85](#)
bibliografia [102](#)

M

maiuscole [154](#)
altezza in millimetri [289](#)
capoversi [95](#)
citazioni [106](#)
suddivisioni del testo [94](#)
tabelle [108](#)
titoli [71](#)
manoscritti [69](#)
battitura [71](#)
pronti per la riproduzione fotografica [73](#)
tabelle [108](#)
bozze e correzioni d'autore [67](#)
concordanza [67](#)
correzione [67](#)
correzione preliminare [110](#)
documenti pronti per la riproduzione fotografica [73](#)
elettronici [110](#)
indicazione dei titoli [71](#)
suddivisioni del testo [94](#)
note a piè di pagina [127](#)
paginazione [67](#)
preparazione tipografica [67](#)
presentazione [69](#)
procedura generale [66](#)
punteggiatura [152](#)
metadati [75](#)
milioni e miliardi (abbreviazioni) [124](#)
minuscole [154](#)
capoversi [95](#)
elencazioni [95](#)
suddivisioni del testo [94](#)
titoli [71](#)
misure (abbreviazioni) [175](#)

monete [121](#)
 codici [122](#), [213](#)
 euro [121](#), [122](#), [124](#), [175](#)
 ordine di citazione [122](#)
 paesi candidati [122](#)
monografie [74](#), [74](#), [75](#)

N

nazionalità
 aggettivi [191](#)
NB [108](#)
 richiami di nota [127](#)
neretto (grassetto)
 evidenziazione [96](#)
 richiami di nota [127](#)
nomi composti [112](#)
nomi propri
 maiuscole e minuscole [154](#)
 trattino [154](#)
norme di battitura [71](#)
note
 a piè di pagina [127](#)
 abbreviazioni e simboli [175](#)
 asterisco [71](#), [127](#)
 compiti dei correttori [67](#)
 numerazione [71](#), [127](#)
 ordine [127](#)
 riferimenti bibliografici [102](#), [106](#)
 spaziatura dei segni d'interpunzione [112](#)
 suddivisioni del testo [94](#)
 tabelle [108](#)
richiamo di nota [127](#)
 compiti dei correttori [67](#)
 riferimenti agli atti [45](#)
 spaziatura dei segni d'interpunzione [112](#)
 suddivisioni del testo [94](#)

numerazione

- accordi internazionali [23](#)
- altri atti [27](#)
- atti adottati da organismi creati da accordi internazionali [23](#)
- bilanci [23](#)
- bilanci rettificativi delle Agenzie [28](#)
- decimale [94](#)
- decisioni [23](#), [23](#)
- direttive [23](#), [23](#)
- documenti [71](#)
- doppia numerazione [20](#)
- EFTA [27](#)
- Gazzetta ufficiale [43](#)
- in cifre [71](#)
- indice e sommario [93](#)
- latina [283](#)
- note [71](#), [127](#)
- orientamenti/indirizzi [23](#)
- pagine [67](#)
- paragrafi [94](#)
- presentazione dei manoscritti [69](#)
- raccomandazioni [23](#)
- regolamenti [23](#), [23](#)
- regolamenti interni e di procedura [23](#)
- riproduzione fotografica [73](#)
- SEE [27](#)
- serie C [28](#)
- serie L [20](#)
- suddivisioni degli atti [41](#)
- tabelle riepilogative [59](#)

numeri

- arabi [95](#), [158](#)
 - abbreviazioni e simboli [175](#)
 - ISBN [75](#)
 - ISSN [77](#)
 - numerazione delle note [71](#), [127](#)
 - sigle e acronimi [159](#)
 - suddivisioni del testo [94](#)
- romani [159](#)
 - abbreviazioni e simboli [175](#)
 - battitura [71](#)
 - elementi della copertina [81](#)
 - manoscritti elettronici (regole di battitura) [71](#)
 - suddivisioni del testo [94](#)

numero

- del volume
 - elementi della copertina [81](#)
 - osservazioni di carattere generale [81](#)
 - pagina di frontespizio [84](#)
 - pagine di copertina [81](#)
 - presentazione degli indici [93](#)
- di catalogo [67](#), [79](#)
 - pubblicazioni in serie [81](#)
- di edizione [84](#)
 - bibliografia [102](#)
- di ordine [81](#)
 - pagina di frontespizio [84](#)

NUTS [274](#)

O

- operazioni tecniche [67](#)
- ordine
 - dei paesi [56, 116](#)
 - delle istituzioni
 - struttura amministrativa [140](#)
 - delle lingue [56](#)
 - testi monolingue [120](#)
 - delle monete [56, 122](#)
 - delle versioni linguistiche [108](#)
 - testi multilingue [118](#)
 - denominazioni e sigle da utilizzare [114](#)
 - di citazione dei trattati [54](#)
 - di enumerazione degli Stati [116](#)
 - di pubblicazione [55](#)
- organismi decentrati
 - denominazioni ufficiali e ordine di citazione [140](#)
 - elenco multilingue [222](#)
 - emblemi [167](#)
 - ISBN [75](#)

P

- paesi
 - classificazione dei principali codici delle monete [213](#)
 - codici [114](#)
 - dei paesi [209](#)
 - negli indirizzi [130](#)
 - denominazioni [191](#)
 - ordine delle versioni linguistiche e codici ISO (testi multilingui) [118](#)
 - ordine di citazione [56, 116](#)
 - paesi candidati [118, 122, 213](#)
- pagina
 - bianca [73](#)
 - di destra (dispari) [73](#)
 - di frontespizio [84](#)
 - elementi della copertina [81](#)
 - numerazione della pagina di [73](#)
 - presentazione degli indici [93](#)
 - riserva complementare dell'autore [90](#)
 - verso del frontespizio [85](#)
- paragrafo (suddivisione degli atti) [41](#)
- pareri conformi (numerazione) [28](#)
- Parlamento europeo
 - denominazione e ordine di citazione [140](#)
 - elenco multilingue [222](#)
- parole latine [283](#)
- parole straniere (evidenziazione) [96](#)
 - uso del corsivo [283](#)
 - uso delle virgolette [153](#)
- parte (suddivisioni degli atti) [41](#)
- PESC e GAI
 - numerazione [20](#)
 - tabelle riepilogative [59](#)
 - titolo [33](#)
- POD [66](#)
- preambolo [92](#)
 - (visti e considerando) [34](#)
 - suddivisioni degli atti [41](#)

- prefazione [92](#)
 - uso del corsivo [283](#)
- preparazione tipografica [66](#)
 - operazioni tecniche [67](#)
- prezzo di vendita [66](#)
 - elementi della copertina [81](#)
 - nella IV di copertina [81](#)
- procedura di pubblicazione
 - periodiche [66](#), [74](#)
 - data limite di redazione [67](#)
 - ISSN [77](#)
 - osservazioni generali [81](#)
 - presentazione degli indici [93](#), [93](#)
 - uso del corsivo [283](#)
 - pubblicazioni [66](#)
 - bibliografia [93](#), [102](#)
 - in serie [75](#), [75](#), [81](#)
 - ISSN [77](#)
 - presentazione degli indici [93](#), [93](#)
 - tipologia [74](#)
- Procura europea
 - denominazione e ordine di citazione [140](#)
 - elenco multilingue [222](#)
- produzione
 - compito degli addetti [67](#)
- pubblicazione
 - a fogli mobili [75](#)
 - elettronica [75](#)
 - in serie [75](#), [75](#), [81](#)
 - monografica [75](#)
 - online [75](#)
 - periodica [67](#), [75](#), [75](#), [81](#), [93](#), [283](#)
 - tipologia [74](#)

punteggiatura [152](#)
 barra obliqua [154](#)
 bozze [67](#)
 due punti [153](#)
 capoverso con numeri arabi [95](#)
 citazioni tra virgolette [106](#)
 elenchi [57](#), [95](#)
 indirizzi elettronici [138](#)
 lineetta [154](#)
 manoscritti elettronici (regole di battitura) [71](#)
 riferimenti alla legislazione comunitaria [97](#)
 trattino [154](#)
 negli elenchi [57](#)
 nelle cifre [113](#)
 nelle citazioni [106](#)
 nelle disposizioni modificative [51](#)
 parentesi [153](#)
 capoverso con numeri arabi [95](#)
 omissis [153](#)
 parentesi sola [94](#)
 riferimenti bibliografici [102](#)
 parentesi quadre [153](#)
 punti di sospensione [153](#)
 citazioni [106](#)
 punto [152](#)
 capoverso con numeri arabi [95](#)
 la punteggiatura nei considerando [35](#)
 non uso (nelle cifre) [71](#)
 note a piè di pagina [128](#)
 punteggiatura nelle citazioni [106](#)
 suddivisioni [95](#)
 suddivisioni del testo [94](#)
 punto e virgola
 elenchi [95](#)
 punto e virgola [152](#)
 visti e considerando [34](#)
 regolamentazione comunitaria [97](#)
 riferimenti agli atti [36](#)
 riferimenti alle modifiche [50](#)
 suddivisioni degli atti [41](#)
 regole di battitura [71](#)
 spaziatura nella [112](#)
 trattino [154](#)
 citazioni [106](#)
 elencazioni multiple [95](#)
 norme per la riproduzione fotografica [73](#)
 regole di battitura [71](#)
 suddivisioni [94](#)
 virgola [154](#)
 bibliografia [102](#)
 bozze e correzioni d'autore [67](#)
 decimali [71](#)
 elenchi [95](#)
 interpunzione nelle cifre [113](#)
 punto e virgola [152](#)
 virgolette [153](#)
 battitura manoscritto [71](#)
 bibliografia [102](#)
 citazioni [106](#)
 definizione di espressioni o termini [58](#)
 differenti livelli [71](#)
 evidenziazione [96](#)

punti di conduzione [93](#)
punto (suddivisioni degli atti) [51](#)
 riferimenti alle suddivisioni [56](#)

Q

quadricromia (emblema europeo) [163](#)

R

raccomandazioni [23](#)
 tabelle riepilogative [59](#)
regioni [274](#)
regolamenti [23](#), [23](#)
 riferimenti bibliografici [97](#)
 tabelle riepilogative [59](#)
regolamenti interni e di procedura [23](#)
regole di battitura
 interpunzione [112](#)
 manoscritti elettronici (regole di battitura) [71](#)
 valore dei titoli [71](#)
rettifiche [27](#)
richiesta di edizione [66](#)
riedizione [84](#)
riferimenti
 agli atti [45](#)
 ai trattati [54](#)
 dopo Maastricht [98](#)
 alla Gazzetta ufficiale [43](#)
 alle modifiche degli atti [50](#)
 alle suddivisioni degli atti [49](#)
 bibliografici [102](#)
 bibliografici e citazioni [96](#)
 bozze e correzioni d'autore [67](#)
 Corte di giustizia [140](#)
 cause [99](#)
 legislazione comunitaria [97](#)
 presentazione degli indici [93](#)
 Tribunale di primo grado [99](#)
risoluzioni, raccomandazioni e pareri [30](#)
risorsa continua [74](#)
 identificatori [75](#)
 identificazione e classificazione [74](#)
 ISBN [75](#)
 ISSN [77](#)
risorsa integrata [75](#)
risorsa integratrice permanente [74](#)
ristampa [84](#)
 elementi della copertina [81](#)
 verso del frontespizio [85](#)

S

SEE (Spazio economico europeo) [27](#)
 formula finale [38](#)
 ordine di pubblicazione [55](#)
segni di correzione [110](#)
 manoscritti elettronici [110](#)
segni e simboli [175](#)

serie
Gazzetta ufficiale, serie C [27](#)
Gazzetta ufficiale, serie L [18](#)
pubblicazioni [74](#), [75](#), [77](#)
sezione: (suddivisione degli atti) [41](#)
SGML [69](#)
sigle [159](#)
euro [121](#), [122](#), [124](#)
lingue [118](#), [221](#)
lista delle sigle e degli acronimi [178](#)
monete [122](#), [213](#)
paesi [114](#), [191](#), [209](#)
negli indirizzi [130](#)
punto [152](#)
sillabazione [71](#)
simboli [175](#)
sommario [93](#)
sottotitolo [81](#)
elaborazione del testo [71](#)
elementi della copertina [81](#)
pagina di frontespizio [84](#)
riproduzione fotografica [73](#)
suddivisioni del testo [94](#)
spazio fisso [71](#)
nelle cifre [113](#)
numeri telefonici [138](#)
regole di battitura [71](#)
richiami di nota [127](#)
spaziatura dei segni d'interpunzione [112](#)
Stati
codici [114](#)
classificazione alfabetica [209](#)
negli indirizzi [130](#)
denominazioni [191](#)
aggettivo [191](#)
capitale [191](#)
genere [191](#)
elenco [191](#)
Stati membri (denominazioni) [114](#)
struttura della Gazzetta ufficiale [17](#)
struttura delle pubblicazioni [81](#)
struttura logica di un documento [69](#)
suddivisioni
degli atti [41](#)
riferimenti alle suddivisioni degli atti [49](#)
del testo [94](#)
indice e sommario [93](#)
regole di battitura [71](#)

T

tabelle [108](#)
indice e sommario [93](#)
manoscritti elettronici [71](#)
multilingui [108](#)
regole di battitura [71](#)
segni e simboli [175](#)
telefono (indicazione dei numeri) [138](#)
tipo di carta [86](#)
titoli e appellativi [175](#)

- titolo [33](#)
 - collettivo [74](#)
 - corpo [81](#)
 - corrente
 - presentazione degli indici [93](#)
 - della collana
 - copertina [81](#)
 - pagina di frontespizio [84](#)
 - della pubblicazione [81](#)
 - bibliografia [102](#)
 - elementi della copertina [81](#)
 - evidenziazione [96](#)
 - operazioni tecniche [67](#)
 - pagina di frontespizio [84](#)
 - presentazione degli indici [93](#), [93](#)
 - uso del corsivo [283](#)
 - della serie [81](#)
 - bibliografia [102](#)
 - pagina di frontespizio [84](#)
 - di più atti dello stesso autore [45](#)
 - di un atto [45](#)
 - citazione di atti nel titolo [47](#)
 - referimenti agli atti [45](#)
 - referimenti alle modifiche [50](#)
 - forme del titolo [45](#)
 - frontespizio [84](#)
 - indice [93](#)
 - numero d'identificazione [75](#)
 - pagina del titolo [73](#)
 - elementi della copertina [81](#)
 - pagina di frontespizio [84](#)
 - presentazione degli indici [93](#)
 - punto [152](#)
 - regole di battitura [71](#)
 - valore [71](#)
 - riproduzione fotografica [73](#)
 - SGML [69](#)
 - suddivisioni del testo [94](#)
 - suddivisioni senza numerazione [94](#)
 - virgolette [153](#)
- titolo collettivo [74](#)
- trattamento testi [69](#)
- trattato dell'Unione europea [98](#)
- Tribunale (denominazioni) [222](#)
 - struttura amministrativa dell'Unione europea [140](#)

U

UN/ECE [20](#)

V

- virgolette
 - definizione di espressioni o termini [58](#)
- visto [34](#)
 - referimenti agli atti [48](#)
 - suddivisioni degli atti [41](#)
- visto si stampi [66](#)
 - operazioni tecniche [67](#)

X

XML [69](#)

